



theFuture ofScience andEthics

Rivista scientifica a cura del Comitato Etico
della Fondazione Umberto Veronesi

Volume 7 ■ 2022 ■ ISSN 2421-3039



**Fondazione
Umberto Veronesi**
– per il progresso
delle scienze

theFuture
ofScience
andEthics



**Fondazione
Umberto Veronesi**
– per il progresso
delle scienze



theFuture of Science and Ethics

Rivista scientifica
del Comitato Etico
della Fondazione Umberto Veronesi
ISSN 2421-3039
ethics.journal@fondazioneveronesi.it
Via Solferino, 19
20121, Milano

Comitato di direzione

Direttore

Marco Annoni (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR e Fondazione Umberto Veronesi)

Condirettori

Cinzia Caporale (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR)
Carlo Alberto Redi (Università degli Studi di Pavia, Accademia dei Lincei)
Silvia Veronesi (Fondazione Umberto Veronesi)

Direttore responsabile

Donatella Barus (Fondazione Umberto Veronesi)

Comitato Scientifico

Roberto Andorno (University of Zurich, CH); Vittorio Andreoli (Psichiatra e scrittore); Elisabetta Belloni (Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza); Massimo Cacciari (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano); Stefano Canestrari (Università di Bologna); Carlo Casonato (Università degli Studi di Trento); Roberto Cingolani (Consigliere per l'energia del governo Meloni); Carla Collicelli (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Gherardo Colombo (già Magistrato della Repubblica italiana, Presidente Casa Editrice Garzanti, Milano); Giancarlo Comi (Direttore scientifico Istituto di Neurologia Sperimentale, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano); Gilberto Corbellini (Sapienza Università di Roma); Lorenzo d'Avack (Emerito, Università degli Studi Roma Tre); Giacinto della Cananea (Università degli Studi di Roma Tor Vergata); Sergio Della Sala (The University of Edinburgh, UK); Andrea Fagiolini (Università degli Studi di Siena); Daniele Faneli (London School of Economics and Political Science, UK); Gilda Ferrando (Università degli Studi di Genova); Giuseppe Ferraro (Univer-

sità degli Studi di Napoli Federico II); Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte costituzionale); Nicole Foeger (Austrian Agency for Research Integrity-OeAWI, Vienna, e Presidente European Network for Research Integrity Offices – ENRIO); Tommaso Edoardo Frosini (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli); Filippo Giordano (Libera Università Maria Ss. Assunta-LUMSA, Roma); Giorgio Giovannetti (Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.); Vittorio Andrea Guardamagna (Istituto Europeo di Oncologia-IEO); Antonio Gullo (Università degli Studi di Messina); Henk ten Have (Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA); Massimo Inguscio (Università Campus Bio-Medico di Roma); Giuseppe Ippolito (Direttore Generale per la Ricerca e l'Innovazione del Ministero della Salute); Michèle Leduc (Direttore Institut francilien de recherche sur les atomes froids-IFRAF e Presidente Comité d'éthique du CNRS, Parigi); Sebastiano Maffettone (LUISS Guido Carli, Roma); Luciano Maiani (Sapienza Università di Roma); Elena Mancini (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Vito Mancuso (Teologo e scrittore); Alberto Martinelli (Università degli Studi di Milano); Armando Massarenti (ilSole24Ore); Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano); Paola Muti (Emerito, McMaster University, Hamilton, Canada e Università degli Studi di Milano); Ilja Richard Pavone (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Renzo Piano (Senatore a vita); Alberto Piazza (Emerito, Università degli Studi di Torino); Riccardo Pietrabissa (IUSS Pavia); Francesco Profumo (Politecnico di Torino); Giovanni Rezza (Direttore Generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute); Gianni Riotta (Princeton University, NJ, USA); Carla Ida Ripamonti (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori-INT, Milano); Marcelo

Sánchez Sorondo (Cancelliere emerito della Pontificia accademia delle scienze e della Pontificia accademia delle scienze sociali); Angela Santoni (Sapienza Università di Roma); Pasqualino Santori (Presidente Comitato di Bioetica per la Veterinaria e l'Agroalimentare CBV-A, Roma); Paola Severino Di Benedetto (Vicepresidente LUISS Guido Carli, Roma e Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione); Elisabetta Sirgiovanni (Sapienza Università di Roma); Guido Tabellini (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano); Chiara Tonelli (Emerito, Università degli Studi di Milano e Presidente della Federazione Italiana Scienze della Vita); Elena Tremoli (Direttore Scientifico e del Laboratorio sperimentale – Maria Cecilia Hospital, GVM Care & Research); Riccardo Viale (Università Milano Bicocca e Herbert Simon Society); Luigi Zecca (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR)

Sono componenti di diritto del Comitato Scientifico della rivista i componenti del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi: Carlo Alberto Redi, Presidente (Professore di Zoologia e Biologia della Sviluppo, Università degli Studi di Pavia); Giuseppe Testa, Vicepresidente (Professore di Biologia Molecolare, Università degli Studi di Milano e Human Technopole); Giuliano Amato, Presidente Onorario (Giudice Costituzionale, già Presidente del Consiglio dei ministri); Cinzia Caporale, Presidente Onorario (Coordinatore del Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR); Guido Bosticco (Giornalista e Professore presso il Dipartimento degli Studi Umanistici, Università degli Studi di Pavia); Roberto Defez (Responsabile del laboratorio di biotecnologie microbiche, Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli); Domenico De Masi (Sociologo e Professore emerito di

Sociologia del lavoro, Sapienza Università di Roma); Giorgio Macellari (Chirurgo Senologo Docente di Bioetica, Scuola di Specializzazione in Chirurgia di Parma); Emanuela Mancino (Professoressa di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi Milano-Bicocca); Alberto Martinelli (Professore Emerito, Università degli studi di Milano e Presidente della Fondazione AEM); Michela Matteoli (Professoressa di Farmacologia l'Humanitas University e Direttore dell'Istituto di Neuroscienze del CNR); Telmo Pievani (Professore di Filosofia delle Scienze Biologiche, Università degli Studi di Padova); Giuseppe Remuzzi (Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS); Luigi Ripamonti (Medico e Responsabile Corriere Salute, Corriere della Sera)

Comitato editoriale

Caporedattore

Roberta Martina Zagarella (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR)

Redazione

Giorgia Adamo (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Marco Arizza (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Federico Boem (University of Twente); Andrea Grignolio Corsini (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Chiara Mannelli (Columbia University, NY, USA e Università di Torino); Paolo Maugeri (Campus IFOM-IEO); Annamaria Parola (Fondazione Umberto Veronesi); Elvira Passaro (Università degli Studi dell'Insubria); Maria Grazia Rossi (Universidade Nova de Lisboa); Chiara Segré (Fondazione Umberto Veronesi); Virginia Sanchini (Università degli Studi di Milano); Alessandro Volpe (Università Vita-Salute San Raffaele)

Progetto grafico: Gloria Pedotti

SOMMARIO

CALL FOR PAPERS: "IL FUTURO VERDE"

PROGRESSO E CONSERVATORISMO

di Domenico De Masi 10

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE LEGATA AI CONSUMI

di Giovanni Antonio Forte e Leonardo Becchetti 18

DIRITTI, PROTEZIONE, BENESSERE ANIMALE: DEFINIZIONI E AZIONI PER UN'ETICA DI SOLIDARIETÀ CON LE ALTRE SPECIE

di Adolfo Sansolini 24

INTERESSI PERSONALI E RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI SCIENZIATI: SOSTENERE LA VALIDITÀ DEGLI OGM È UN REATO D'OPINIONE?

di Roberto Defez 32

LA TEMATICA AMBIENTALE NELLA RIFLESSIONE BIOETICA

di Luisella Battaglia 42

IL CIBO NON È SOLO ALIMENTAZIONE

di Domenico Pignone 50

AGRICOLTURA E ANTROPOCENTRISMO. LA DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ IN ALCUNI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEL MIPAAF

di Matteo Cresti 58

ARTICOLI

THE ETHICAL, LEGAL, AND SOCIAL IMPLICATIONS OF DIGITAL HEALTHCARE SERVICES IN THE COVID-19 PANDEMIC

di Carlo Botrugno 68

NEWS SULLA CANNABIS SATIVA. IN MEDICINA VETERINARIA L'UTILIZZO DELLA CANNABIS SATIVA RISPECCHIA TRADIZIONI ANTICHE ANCORA DA ESPORARE

di Eugenia Natoli 82

I PARERI DEL COMITATO ETICO COME STRUMENTO DI SUPPORTO PER LE FUTURE SPERIMENTAZIONI. IL CASO DEL CE DELL'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE NEL BIENNIO 2020-2021

di Chiara Legnaro 92

DOCUMENTI DI ETICA E BIOETICA

DONARSI ALLA SCIENZA

Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR
e Comitato Etico della FUV 104

COESISTENZA TRA ESSERI UMANI, ANIMALI DOMESTICI E FAUNA SELVATICA. UN APPROCCIO BIOETICO PER L'ANALISI E LA GESTIONE DELLE CRITICITÀ

Comitato Bioetico per la Veterinaria e l'Agroalimentare 112

Premessa di Pasqualino Santori 113

Commento di Sabrina Alfonsi 126

Commento di Alessandro Alessandrini 130

DIGNITÀ E GIUSTIZIA OLTRE LA MALATTIA

Parere del Comitato Etico della FUV a favore di un
diritto all'oblio oncologico 134

Premessa di Marco Annoni 135

APELLO DI SCIENZE FOR PEACE AND HEALTH 2022

La comunità di Science for Peace and Health e della FUV 144

RECENSIONI

Giorgio Macellari

LA VITA SI SCONTA MORENDO.

L'ARTE DEL VIVERE E DEL MORIRE BENE
di Guido Bosticco 148

Federico Boem

FORME DELL'ARGOMENTARE E DEL RAGIONARE

di Gaia Contu 152

Chiara Mannelli

ETICA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE. IL CASO SANITARIO

di Giancarlo Di Vella 155

Matteo Galletti

LA PILLOLA PER DIVENTARE BUONI. ETICA E POTENZIAMENTO MORALE

di Ariele Niccoli 156

Norme editoriali 160

Codice etico 161

I compiti del Comitato Etico della Fondazione Veronesi 164

Articoli

Call for papers: "Il futuro verde:
etica ambientale, tutela degli
ecosistemi e sostenibilità"

Progresso e conservatorismo

Progress and conservatism

DOMENICO DE MASI
staff@s3studium.com

AFFILIAZIONE

Sociologo e Professore emerito di Sociologia del lavoro,
Università La Sapienza Roma

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

SOMMARIO

L'articolo ricostruisce la genesi di diverse concezioni di progresso tecnologico, sociale e culturale che si sono succedute nel corso della storia. In particolare, l'articolo mostra come il concetto di progresso possa essere inteso sia in una prospettiva positiva come forza liberatrice per gli individui e le società, sia in senso negativo, come minaccia delle strutture e delle forme di vita esistenti. Su questa base, il testo si conclude contrapponendo l'atteggiamento tipico del progressista a quello del conservatore, identificando la radice della loro differenza in un diverso atteggiamento più o meno ottimistico verso il futuro e, dunque, verso ogni promessa di radicale miglioramento del presente.

PAROLE CHIAVE

Progresso

Conservatorismo

Sociologia

ABSTRACT

The article reconstructs the genesis of different conceptions of technological, social and cultural progress that have occurred throughout history. In particular, the article shows how the concept of progress can be understood both in a positive perspective as a liberating force for individuals and societies, and in a negative sense, as a threat to existing structures and forms of life. On this basis, the text concludes by contrasting the typical attitude of the progressive to that of the conservative, identifying the root of their difference in a different, and more or less optimistic, attitude towards the future and, therefore, towards any promise of radical improvement of the present.

KEYWORDS

Progress

Conservatism

Sociology

DOI: 10.53267/20220101



Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

"Il tempo, come lo spazio, ha i suoi deserti e le sue solitudini" scrive Francesco Bacone, intendendo che il progresso non è uniformemente accelerato. Dopo lo strepitoso periodo mesopotamico di cinquemila anni fa, in cui l'uomo inventa l'agricoltura e la città, la scrittura, la moneta e l'astronomia, occorre attendere il dodicesimo secolo dopo Cristo per avere una fioritura altrettanto copiosa di scoperte e invenzioni: le armi da fuoco, la vela in bolina, gli occhiali, l'orologio, le staffe, i bottoni, la stampa. Dopo la scoperta delle Americhe saranno Bacone e Galileo, Cartesio e Newton a fecondare le idee scientifiche capaci di aprire la strada alla rivoluzione industriale con i suoi telai meccanici, le sue catene di montaggio, il suo urbanesimo e il suo consumismo.

Ma non c'è solo il progresso scientifico e tecnologico a cambiare le carte in tavola: ad esso si affiancano o con esso s'intrecciano il progresso culturale, quello artistico e quello sociale. Si pensi al balzo in avanti che fa la pittura nel 1907 quando Picasso, esponendo a Parigi *Les demoiselles d'Avignon*, frantuma l'equilibrio della composizione pittorica e, con esso, l'unità percettiva della simmetria. O si pensi alla rivoluzione musicale compiuta nel 1911 da Arnold Schönberg con il *Trattato di armonia* in cui si dichiara illegittimo fissare uno spartiacque tra consonanza e dissonanza; e, due anni dopo, nel 1913, la rivoluzione segnata dalla prima rappresentazione della *Sagra della primavera* di Igor Stravinskij che trasforma in un solo colpo la musica, il teatro e la danza. Per non parlare, in campo politico e sociale, delle rivoluzioni inglese (1628-1689), americana (1775-1784) e francese (1789) con cui le monarchie assolute vengono sostituite dai governi parlamentari.

Ogni volta che il progresso fa i suoi scatti, provoca due reazioni uguali e contrarie: l'euforia dei progressisti e l'allarme dei conservatori.

Se per gli illuministi del Settecento il progresso rappresenta la dinamica auspicabile della storia, quella verso il quale i lumi debbono spingere la società superando gli ostacoli frapposti dall'ignoranza, per i sociologi francesi e inglesi dell'Ottocento non c'è più dubbio: la legge del progresso connota tutta la storia passata dell'umanità e ne impronterà tutta la storia futura. A loro avviso, nel corso dei millenni passati non c'è epoca, compreso il Medioevo, che rappresenti una regressione rispetto

all'epoca precedente e il mondo continuerà a progredire in modo inarrestabile per tutti i secoli che verranno.

Com'è noto, a definire il concetto di progresso come perpetua evoluzione positiva e a coniare il termine stesso di "progresso" è stato Auguste Comte (1789-1857), uno dei padri fondatori della sociologia. Suo il motto: "L'Amour pour principe et l'Ordre pour base; le Progrès pour but". Da Comte in poi, e per l'intera durata bisecolare della società industriale, prevarrà l'idea che tutta la storia umana consiste in un continuo progredire, che questo progresso procederà all'infinito perché infinite sono le risorse del pianeta e le innovazioni che l'infinita creatività umana è in grado di produrre.

Evocando ma stravolgendo Giambattista Vico – che descrive il progresso umano come il susseguirsi di tre corsi e ricorsi ciclici rispettivamente egemonizzati dagli dei, dagli eroi e dagli uomini – Comte offre la sua versione di progresso della società nel saggio *Piano dei lavori scientifici necessari per riorganizzare la società* del 1822 e poi nel *Corso di filosofia positiva* del 1830-1842. A suo avviso il progresso consiste storicamente nel passaggio da un primo stadio infantile, teologico, dell'immaginazione, dei sacerdoti e dei guerrieri, in cui i fenomeni sono interpretati come manifestazione di una volontà soprannaturale; a un secondo stadio adolescenziale, metafisico, del ragionamento critico, dei filosofi, in cui i fenomeni sono attribuiti a forze astratte come la "natura" di Spinoza o la "ragione" degli illuministi o il "Grande Architetto" della massoneria; a un terzo stadio positivo, maturo, dei sociologi e degli industriali, in cui il pensiero viene finalizzato all'azione e alla produzione mentre i fenomeni vengono spiegati attraverso la sociologia, cioè un processo conoscitivo del sistema sociale basato su prove scientifiche, rigorose come quelle richieste dalle scienze esatte.

Le teorie darwiniane parvero una conferma dell'evoluzionismo di Comte e da esse prese avvio un altro sociologo, questa volta inglese, Herbert Spencer (1820-1903), per approdare al "darwinismo sociale" che intendeva il progresso come evoluzione e lo estendeva a tutti i campi, dalla biologia alla psicologia, dalla sociologia all'etica. A suo avviso questa categoria squisitamente sociologica consiste in un continuo passaggio dall'incoerente al coerente, dall'omogeneo all'eterogeneo,

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

dall'indefinito al definito.

Con Spencer il concetto di progresso-evoluzione fa il suo ingresso nella politica che assume come approdo più progredito della vita sociale quello in cui alcune prassi – la priorità dell'individuo, la cooperazione volontaria dei cittadini, il liberismo economico, la limitazione dell'interferenza statale e la meritocrazia – regolano la vita della comunità senza mai cedere alla tentazione dell'imperialismo e anteponendo la forma cooperativa del lavoro a quella del lavoro dipendente. È qui che il liberismo si appropria dell'idea di progresso che Hegel aveva visto come successive sintesi di tesi e antitesi e Marx come successivi esiti delle lotte di classe:

"Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in breve oppressori e oppressi, furono continuamente in reciproco contrasto, e condussero una lotta ininterrotta, ora latente ora aperta; lotta che ogni volta è finita con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la comune rovina delle classi in lotta"¹.

Ovviamente sia Comte che Spencer, pur non avendo potuto conoscere, per motivi anagrafici, lo stato di avanzamento al quale, di lì a poco, nel ventesimo secolo, Taylor e Ford avrebbero portato la produzione di massa, considerano l'approdo alla società industriale come un decisivo progresso rispetto alla fase preistorica e poi a quella agricola e artigianale.

Nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento il macchinismo esalta la fantasia dei musicisti e dei poeti. La Great Exhibition di Londra (1851) e l'Exposition Universelle di Parigi (1855) mostrano alla marea di visitatori sbalorditi i *Works of Industry of all Nations* e inaugurano la serie di esposizioni che si ripeteranno periodicamente fino alla prossima del 2025 ad Osaka, esaltando l'orgoglio delle industrie e modificando lo *skyline* delle metropoli.

Nel 1869 Giosuè Carducci pubblica *l'Inno a Satana* in cui Lucifero, che rappresenta la ragione e il progresso contrapposti alle superstizioni preteseche e ai soprusi imperiali, s'incarna nella locomotiva che George Stephenson aveva inventato quaranta anni prima e che ormai stantuffava in tutto il mondo: "Un bello e orribile – mostro si sferra – corre gli oceani

– corre la terra – corusco e fumido – come i vulcani – i monti supera – divora i piani".

Nel 1881 il ballo Excelsior celebra un inno al progresso, ai battelli a vapore, a New York col suo ponte di Brooklyn, alla pila di Volta, al Canale di Suez, al traforo del Cenisio, alla luce elettrica che dissolve il buio come la civiltà dissolve l'oscurantismo.

Il 20 febbraio 1909 Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) pubblica su "Le Figaro" il *Manifesto del Futurismo*² che susciterà entusiasmi in tutto l'Occidente. Le automobili erano ancora rare e lente ma già il *Manifesto* marinettiano proclamava: "La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. [...] Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente". Dopo di che il nostro farneticante fascista inneggia alle grandi folle agitate dal lavoro e dalla sommossa, alle maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni, al vibrante fervore notturno degli arsenali, alle stazioni divoratrici di serpi che fumano, ai piroscafi avventurosi che fiutano l'orizzonte, alle locomotive che scalpitano sulle rotaie, al volo scivolante degli aeroplani.

Tra il 1903 e il 1906 i fratelli Wright negli Stati Uniti e Alberto Santos-Dumont in Brasile sperimentarono i primi voli. Nella gara con Icaro i progressi sarebbero stati rapidissimi: nel 1927 Lindbergh trasvolerà da New York a Parigi, nel 1961 Gagarin andrà nello spazio, nel 1969 Armstrong metterà piede sulla Luna.

Le catene di montaggio che intanto, con i loro ritmi forsennati, andavano trasformando il lavoro in un inferno per milioni di operai, il traffico che, con le sue ore di punta, stava rendendo invivibili i centri urbani per milioni di cittadini, le agende che andavano infittendosi di impegni stressanti per milioni di professionisti, tutto, agli occhi abbacinati degli estremisti del progressismo rappresentava un futuro incandescente, da sublimare con *keywords* come: audacia, ribellione, temerarietà, aggressività, elementi primordiali, insonnia febbrile, salto mortale, schiaffo e pugno, sfarzo e munificenza, lotta, militarismo, disprezzo della donna e guerra sola igiene del mondo.

Prima guerra mondiale, Fascismo, Nazismo, Seconda guerra mondiale furono il corollario di questa infatuazione. Ma, come ho detto, il progresso, sia esso tecnico, culturale o

Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

sociale, fatalmente provoca reazioni contrastanti: euforia nei progressisti, paura nei conservatori. Già nel 1790, con le sue *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*³, Edmund Burke (1729-1797), padre del pensiero conservatore, si batte per l'ordine e contro il concetto illuminista del progresso, contro gli sconvolgimenti rivoluzionari, contro i giacobini che, a suo dire, predicano principi come libertà, uguaglianza e diritti dell'uomo per giustificare le loro azioni tiranniche e oppressive. "Non escluderei del tutto le alterazioni – scrive nelle *Riflessioni* – ma anche se dovessi mutare, muterei per preservare, grave dovrebbe esser l'oppressione per spingermi al mutamento. E nell'innovare, seguirei l'esempio dei nostri avi, farei la riparazione attenendomi il più possibile allo stile dell'edificio. La prudenza politica, un'attenta circospezione, una timidezza di fondo morale più che dovuta a necessità, furono tra i primi principi normativi dei nostri antenati nella loro condotta più risoluta".

Nel 1819, con il saggio *Il mondo come volontà e come rappresentazione*, Arthur Schopenhauer propone il pessimismo cosmico come antitesi all'illusorietà di ogni miglioramento della condizione umana e come forma attiva di sfiducia verso l'umanità che, incapace di progredire, ciclicamente ripete se stessa all'infinito.

Nel 1836, pochi anni dopo che Comte aveva formulato la sua ottimistica concezione del progresso e gli aveva dato questo nome, Leopardi ne esclude drasticamente la stessa ragion d'essere. Con *La ginestra* reagisce al progresso in modo sprezzante ("Non so se il riso o la pietà prevale"); definisce il progressista come "colui che d'esaltar con lode il nostro stato ha in uso"; considera illusorie "dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive"; giudica ingannevoli le promesse di "eccelsi fati e nove felicità"; paventa che, come ha fatto la natura con l'eruzione dello "sterminator Vesevo", così anche il progresso "può con moti poco men lievi ancor subitamente annichilare in tutto".

Tra il 1882-1889 è la volta del pensiero picconatore di Nietzsche che, nei *Frammenti postumi* nega la possibilità stessa di progresso per il semplice fatto che ogni momento si ripete identico nel tempo: "Lo sviluppo momentaneo deve essere una ripetizione, e così quello che lo ha generato e quello che da esso nasce, e così via: in avanti e all'indietro!

Tutto è esistito innumerevoli volte, in quanto la condizione complessiva di tutte le forze ritorna sempre".

In due edizioni, nel 1918 e nel 1923, vide la luce *Il tramonto dell'Occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale*, un saggio di Oswald Spengler (1880-1936) che destò entusiasmi non meno che rifiuti. Wittgenstein lo ammirò ma Thomas Mann lo bollò come versione aggiornata del pessimismo di Schopenhauer; Karl Popper lo liquidò come futile, Max Weber lo definì opera di un diletante, i positivisti l'odiarono come superficiale e anti-progressista. Ciò nonostante il libro riscosse una fama mondiale e innescò un intenso dibattito esercitando una sua influenza sulla valutazione della modernità e sulla concezione del sistema sociale condizionato dall'industria. Nel 1931 Spengler tornò sul tema con il saggio *L'uomo e la tecnica* in cui denunciava ancora più drasticamente i pericoli ai quali la cultura era esposta da parte dell'industrialismo.

Ai fini del nostro discorso ci interessa il fatto che anche Spengler rifiuta l'idea illuminista e positivista di un progresso inarrestabile e, condividendo in questo le tesi di Nietzsche, interpreta la storia come un ciclo naturale per cui ogni civiltà fiorisce, raggiunge il suo apogeo e poi inesorabilmente decade. Come dice il titolo stesso del saggio evocando il tramonto, l'Europa sarebbe appunto in questo stadio finale, travolta dal materialismo e dalla perdita dei suoi valori originari, dalle sue guerre intestine tra gli Stati del Continente, dalle politiche brutali che i loro governanti hanno imposto. Spengler ne deduce che, in una situazione del genere, volenti o nolenti, urge uno Stato decisamente autoritario (non a caso fu ammirato da Mussolini e tradotto in Italia da Julius Evola) che ponga argine alla decadenza della spiritualità, all'invadenza della democrazia e del socialismo.

Il pensatore contemporaneo che forse ha dato al concetto di progresso lo scossone maggiore è Martin Heidegger (1889-1976) per il quale il nichilismo non è tradimento ma compimento dell'Occidente, è l'Occidente. L'uomo, per sua natura, mira allo sviluppo, all'avvenire, alla potenza, alla vita attraverso la disponibilità di tutte le cose. Ma, riprendendo in parte il discorso di Nietzsche, Heidegger denuncia che ora questa disponibilità è ridotta all'ambito strettamente tecnico, razionale. E, nella tecnica, la volontà di potenza dell'uomo diventata fine a se stessa. Da una parte non

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

si può negare che la tecnica rappresenti un'ulteriore manifestazione della verità, dall'altra occorre constatare che essa uccide l'umanesimo, trasforma il mondo in apparato tecnico e noi tutti in impiegati di questo apparato. Essendo tutti noi nient'altro che impiegati di questo apparato, la nostra identità è ridotta al ruolo che svolgiamo in esso. E se pure fosse vero che l'uomo è diventato padrone del mondo, comunque non è l'uomo tutto intero a dominare ma solo la sua parte razionale. Così il nostro modo di pensare si riduce a un calcolare i vantaggi e gli svantaggi senza più riuscire a esprimere un pensiero poetico, artistico, irrazionale.

La tecnica è l'essenza della scienza perché, mentre si sviluppa un'idea scientifica, già si calcola come sfruttarla sotto forma di tecnologia. Il valore di scambio della tecnologia prevale sul valore d'uso della scienza. D'altra parte, diversamente da quanto avveniva al tempo dei presocratici, oggi è la tecnica che domina sulle leggi della natura e non viceversa. Oggi consideriamo vera una cosa non in quanto rappresenti una visione della natura ma in quanto sia efficiente; un modo di vivere non è vero in quanto avviene secondo natura ma in quanto è produttivo. E la tecnica non si limita a sfruttare la natura come faceva il mulino a vento ma vuole accumulare, depositare e tenere sempre a sua disposizione le forze della natura come fa una centrale nucleare.

Tecnica ed economia sono i due grandi scenari della razionalità: entrambi perseguono massimi scopi con minimi mezzi. Mentre, però, nell'economia almeno permane la passione per il denaro, la tecnica è razionalità pura. Dalla macchina, che è solo efficienza e produttività, vengono escluse opinioni, atteggiamenti, emozioni, sentimenti, estetica, amore, sogno, gioco, imprevisto, discrezionalità: proprio tutto ciò che determina la specifica natura della politica e che è ad essa consustanziale.

Come tutti noi, anche i politici si trovano impreparati a questa mutazione e non dispongono di un pensiero alternativo a quello imposto dall'apparato tecnologico con cui si possono fare solo conti economici e tecnici, senza poter prendere in considerazione la bellezza, l'amore, l'umana felicità. Anche di fronte a un'opera d'arte la reazione istintiva di valutarla in termini monetari prevale su quella di ammirarla, gustarla, considerarla in termini emotivi.

Imputati sottintesi della filosofia heideggeriana sono il neo-liberismo che Heidegger ben conosceva e il New Public Management che sarebbe arrivato di lì a poco e avrebbe preteso di far funzionare tutti i sistemi (compresi i ministeri, le chiese, le scuole, gli ospedali) come altrettante imprese. Entrambi cercano di asservire ogni sistema all'apparato tecnico e manageriale, con un linguaggio e un metodo tesi esclusivamente all'efficienza e alla produttività.

Anche tra la filosofia italiana e la tecnologia non corre buon sangue⁴. Emanuele Severino e Umberto Galimberti hanno dedicato buona parte della loro speculazione alle insidie del progresso tecnologico. Una intervista rilasciata da Severino (1929-2020) poco prima della sua morte, ci consente di sintetizzare il suo pensiero con le sue stesse parole⁵. Anzi tutto, una definizione della tecnica:

"La tecnica è una forma di etica; il suo scopo è di aumentare all'infinito la propria potenza. Sta diventando la forma più potente di etica, che si serve essa delle altre forme, le quali invece si illudono ancora di servirsi della tecnica e delle tecniche della comunicazione. Tutto questo non snatura l'uomo, perché dalla cultura dell'Occidente l'uomo stesso è pensato come produzione, come ente produttivo, cioè tecnico. Dio è il sommo Tecnico del passato, la Tecnica è l'ultimo Dio del presente".

Come Severino ha ribadito anche altrove⁶, nel conflitto internazionale le forze in conflitto non fanno altro che potenziare, come strumenti di difesa e di attacco, i loro apparati tecno-scientifici di cui, però, non riescono a regolamentare l'incremento. Dopo avere gareggiato nella creazione di reti telematiche, oggi il capitalismo si contende il cyberspazio. Dunque non è più l'uomo a dare forma alla tecnica ma è la tecnica – ultimo Dio del presente – che ricrea l'uomo a sua immagine e somiglianza e guida il mondo. Fin qui è il capitalismo che si serve della tecnologia. Ma già si intravede un passaggio successivo: se il capitalismo usava l'uomo come mezzo per l'incremento indefinito del profitto, ora è la tecnica che, costringendo il capitalismo a potenziare sempre di più lo strumento-tecnica di cui si serve, lo induce a sostituire lo scopo del profitto con lo scopo del potenziamento tecnico. Così la tecnica condiziona e domina totalmente l'uomo assicurandogli sia la potenza, sia i beni con cui soddisfare almeno i bisogni primari.

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

Oggi gli otto miliardi di cervelli, con le loro menti, formano l'intelligenza collettiva (Severino parla di "intelligenza originaria") che sta procedendo rapidamente nella costruzione dell'intelligenza artificiale. A questa intelligenza, non soggetta a passioni e anche perciò ritenuta infallibile, l'umanità sta decidendo di affidare le sue sorti. Ma, dal momento che la scienza, per sua stessa ammissione, ha un carattere ipotetico-deduttivo, statistico-probabilistico, nemmeno la più potente delle intelligenze artificiali può essere quindi infallibile. [...] Quando ci si renderà conto che anche la felicità del paradiso della tecnica è priva di quella garanzia assoluta che solo la verità può dare, sarà inevitabile che i popoli incomincino a pensare se non esista un senso della verità diverso da quello che il nostro tempo ha dovuto abbandonare e che conduce alla dominazione della tecnica. La quale non ha pertanto l'ultima parola.

Altrettanto inquietante, ma ancora più stringente, è l'analisi di Umberto Galimberti, professore di Filosofia della storia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Anche per lui la tecnica, che rappresenta la forma massima di razionalità, una volta superato un certo livello di potenza, da mezzo si trasforma in fine. Con la sua forza essa costringe i potenti a prendere certe decisioni (è stata la tecnica americana a determinare la caduta del muro di Berlino; sono stati i tecnici a decidere il *lockdown*) e poi a comunicarle tramite altre tecniche: quelle della comunicazione.

Secondo Hegel e Marx, la rivoluzione è un conflitto tra due volontà contrapposte ma oggi la forza di entrambe dipende dalla tecnologia di cui ciascuna di esse dispone. Comunque sarà la strapotenza della tecnologia a decidere chi vincerà e a imporre ai vinti i valori tecnologici dell'efficienza e della funzionalità. Ciò comporta la de-responsabilizzazione totale dell'uomo, al quale rimane come unico dovere etico l'obbedienza. L'operaio che lavora in una fabbrica di mine anti-uomo ha come solo dovere quello di obbedire all'ordine di costruire quante più mine possibile e quanto più micidiali.

Il Prometeo incatenato di Eschilo grida che la tecnica "è di gran lunga più debole della necessità che governa la natura" ma perché un agire sia umano, occorre che l'agente sia autonomo. Galimberti sostiene che, nella fase di sviluppo tecnologico cui siamo arrivati, l'uomo è più lontano dall'autonomia di quanto fosse

Prometeo perché oggi è soggetto al pensiero calcolante della tecnica. E poiché la tecnica pensa e ci induce a pensare in modo binario, è velleitario sostenere la neutralità della tecnologia come anche della "scienza pura" che, alla fine dei conti, è diventata anch'essa una tecnica.

Oggi in molti paesi la contrapposizione tra "progressisti" e "conservatori" si va facendo più accesa e tornano nelle librerie i "classici" del conservatorismo, da Burke a Russell Kirk (1918-1994) e a Roger Scruton (1944-2020)⁷. Nei loro scritti, manifesti e statuti le forze economiche e i partiti politici che intendono modernizzare il sistema ribadiscono la loro fede progressista. Progressisti si autodefiniscono i politici, gli studiosi, gli imprenditori che apprezzano lo sviluppo tecnologico, l'intraprendenza aziendale, la mobilità geografica e sociale, la globalizzazione, come altrettanti segni distintivi dell'inarrestabile modernità.

Il progresso, assunto dai progressisti come irrinunciabile posta in gioco, deve farsi strada tra le critiche e gli ostacoli con cui i conservatori cercano di rallentare la corsa della storia imponendole un procedere cauto (i reazionari vorrebbero addirittura bloccarla o, meglio, riportarla indietro). I conservatori considerano i progressisti come spregiudicati avventurieri; i progressisti considerano i conservatori come irrimediabili oscurantisti.

Roger Scruton, uno dei più autorevoli filosofi conservatori contemporanei, indica nel pacato buon senso e nelle abitudini senza pretese della gente comune, la base del pensiero conservatore. "Il conservatorismo – egli scrive – è la politica del differimento, il cui proposito è di mantenere in essere (il più a lungo possibile) la vita e la salute di un organismo sociale. [...] Il conservatorismo esalta lealtà storiche, identità locali e quel tipo di impegno a lungo termine che scaturisce tra la gente grazie alle sue circoscritte e limitate affezioni. Mentre il socialismo e il liberalismo sono sostanzialmente globalisti nei loro scopi, il conservatore è prettamente locale: una difesa di qualche nicchia di capitale sociale contro le forze di un cambiamento anarchico"⁸.

"Che cosa vuol dire un punto di vista conservatore?" si è chiesto Ernesto Galli della Loggia alla vigilia dell'ascesa della destra al governo in Italia⁹. E si è risposto: "È innanzi tutto un punto di vista pessimista. Il conservatore, infatti, è uno convinto

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

che gli esseri umani non sono portati naturalmente al bene". Dopo di che, lo storico traccia un identikit del conservatore che, per definizione, ama la patria e predilige l'idea di Occidente:

"Il conservatore è comunque convinto dell'assoluta necessità di obbedire alle leggi dello Stato e alle prescrizioni del governo (contro quelle sgradite aspetta di vendicarsi il giorno delle elezioni). Si fa quindi un punto d'onore nel pagare le tasse e il biglietto del tram, nel non occupare il parcheggio riservato ai disabili così come nel vaccinarsi. Poiché poi è un estimatore della coesione sociale, il conservatore, contrariamente a un'opinione diffusa non ama affatto le disuguaglianze. Sa però che ogni tentativo di eliminarle è finito malissimo e proprio perciò è convinto che un certo coefficiente d'ineguaglianza è ineliminabile. Ma non fosse altro che per pure ragioni egoistiche (si vive meglio se non si è circondati dalla miseria) desidera che un tale coefficiente sia tenuto sotto il più stretto controllo. Anche a costo di doverci rimettere di tasca propria. Ecco all'incirca in che cosa consiste un punto di vista conservatore. Per certi aspetti, com'è evidente, esso ha un chiaro risvolto ideologico-culturale di destra".

Qualcosa va aggiunto alla lista di Galli della Loggia. In questi ultimi decenni il neo-liberismo si è equamente infiltrato sia nella sinistra che nella destra per cui oggi il conservatorismo (nelle sue diverse varianti di neoconservatorismo, teoconservatorismo, conservatorismo liberale, progressista, libertario, nazionale, uninazionale, verde, fiscale, culturale, tradizionale, sociale, etc.) è meno propenso allo stato sociale e più favorevole al libero mercato e ai tagli fiscali. Fa proprio il motto mazziniano "Dio, patria e famiglia" intesi come cattolicesimo tradizionale, famiglia nucleare e patriottismo, difende la tradizione e la meritocrazia. Condivide il pensiero della Thatcher secondo cui "non esiste la società ma solo gli individui". È decisamente contrario all'aborto, ai matrimoni omosessuali, all'eutanasia, allo *ius soli*, alla legalizzazione delle droghe.

In estrema sintesi, mentre il conservatore è scettico di fronte ai grandi progetti di cambiamento, ai voli pindarici, alle vaste visioni, alle riforme radicali e vede scorrere sangue quando sente pronunciare la parola stessa "rivoluzione", il progressista condivide la massima di Eraclito secondo cui "è nel mutamento che le cose si riposano".

NOTE

1. Karl Marx, e Friedrich Engels, *Manifesto del Partito Comunista* (Torino: Einaudi, 1962), 100.
2. Filippo Tommaso Marinetti, "Manifeste du Futurisme," *Le Figaro*, 20 febbraio, 1909.
3. Edmund Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*, a cura di Marco Gervasoni (Roma-Cesena: Giubilei Regnani, 2020).
4. Ne ho già parlato più diffusamente in Domenico De Masi, *Smart Working. La rivoluzione del lavoro intelligente* (Venezia: Marsilio, 2020), 494 e segg.
5. Intervista pubblicata sul numero di giugno/settembre 2018 della rivista quadrimestrale *Start Magazine*.
6. Intervista di Emanuele Severino a Luca Taddio, *L'Espresso*, 17 luglio, 2017.
7. Burke, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia*; Russell Kirk, *Il pensiero conservatore. Da Burke a Eliot*, (Roma-Cesena: Giubilei Regnani, 2021); Roger Scruton, *Manifesto dei conservatori*, (Milano: Raffaello Cortina, 2007); Roger Scruton, *Vivere conservatore. Conversazioni con Mark Dooley*, (Roma-Cesena: Giubilei Regnani, 2021); Marcello Veneziani, *L'Antinovecento. Il sale di fine millennio*, (Milano: Leonardo, 1996); Marcello Veneziani, *La cultura della destra*, (Bari: Laterza, 2002); Francesco Giubilei, *Storia della cultura di destra. Dal dopoguerra al governo giallo-verde*, (Roma-Cesena: Giubilei Regnani, 2018); Mimmo Cangiano, *Cultura di destra e società di massa. Europa 1870-1939*, (Milano: Nottetempo, 2022).
8. Roger Scruton, *Manifesto dei conservatori* (Milano: Raffaello Cortina, 2007), 5-6.
9. Ernesto Galli della Loggia, *Corriere della Sera*, 16 novembre, 2021.

Call for papers: "Il futuro verde:
etica ambientale, tutela degli
ecosistemi e sostenibilità"

La responsabilità sociale legata ai consumi

*The social responsibility linked to
consumption*

GIOVANNI ANTONIO FORTE¹

giovanniantonio.forte@unina.it

LEONARDO BECCHETTI²

becchetti@economia.uniroma2.it

AFFILIAZIONE

1. Università degli Studi di Napoli Federico II

2. Università degli Studi di Roma Tor Vergata

SOMMARIO

In questo articolo si pone l'attenzione sulle scelte consapevoli ed informate legate ai consumi, al fine di rendere effettiva e diffusa una transizione ecologica. Si ritiene che il voto col portafoglio, la scelta dei prodotti basata anche sulla conoscenza dei processi di produzione rispettosi dell'ambiente e dell'etica organizzativa, possa contribuire ad un cambiamento. A queste si aggiungono riflessioni sulla sostenibilità energetica, che mira a ridurre sprechi e a ricercare soluzioni quali la dematerializzazione dell'economia o ancora puntando sull'economia circolare.

Oltre alle opzioni di cittadinanza attiva e dal basso, un altro strumento concreto è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra le sue caratteristiche principali gli investimenti finanziati non dovranno rendere ancora peggiore la situazione per poi migliorarla in almeno una delle sei dimensioni fondanti della transizione ecologica. Gli altri concetti imprescindibili per affrontare la transizione ecologica sono l'attenzione al bene comune attraverso il concetto della generatività e della multidisciplinarietà oltre che la dovuta considerazione alle ricadute sociali delle riforme *green*.

PAROLE CHIAVE

Transizione ecologica

Responsabilità sociale

Consumi

Generatività

ABSTRACT

In order to make an ecological transition effective and widespread, this article aims to focus on conscious and informed choices related to consumption. It is believed that the vote with the wallet, the choice of products based also on knowledge of production processes, respectful of the environment and organizational ethics, can contribute to a change. To these are added reflections on energy sustainability, this is addressed by innovating, working to reduce waste and looking for solutions such as the dematerialisation of the economy or focusing on the circular economy. In addition to the options of active and bottom-up citizenship, another concrete tool is the National Recovery and Resilience Plan" (NRRP) among the main characteristics, the financed investments must not make the situation even worse, and then improve it in at least one of the six fundamental dimensions of the ecological transition.

KEYWORDS

Ecological transition

Social responsibility

Consumption

Generativity

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

DOI: 10.53267/20220102



*Riciclare è giusto.
Se si riuscisse a riciclare utilizzando
prodotti rispettosi dell'ambiente e
della natura sarebbe ancora meglio.*

1. CONSUMI RESPONSABILI GRAZIE AL VOTO COL PORTA- FOGLIO

Discriminare i consumi in base all'attenzione posta nella fase di produzione ai processi ambientali e sociali, ossia "votare col portafoglio" e dunque scegliere e acquistare prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente e socialmente responsabili, sarebbe meglio per tutti.

Vediamo perché: è meglio perché si fa del bene a sé stessi e alla società, si esortano e stimolano gli imprenditori a concorrere anche sul piano etico e si incentivano a cascata buone pratiche similari.

Impegnarsi a fare scelte di cui si è consapevolmente responsabili è un passo semplice ma che richiede un lucido attivismo che alla lunga può portare a considerevoli miglioramenti¹. Da tali scelte consapevoli, dalla predisposizione all'acquisto di un prodotto, di un servizio o un bene di consumo, sia quest'ultimo acquistato per necessità o per diletto, sarà premiato l'imprenditore lungimirante che si sarà posto il problema etico e ambientale e si sarà impegnato ad organizzare la produzione di beni e servizi attraverso percorsi sostenibili rispettosi dell'ambiente, della comunità prossima e della tutela degli ecosistemi.

Le scelte che compiamo ogni giorno della nostra vita quando consumiamo beni e/o servizi sono spinte anche da tanti canali pubblicitari che incitano ad una preferenza; essi richiamano alla mente concetti piacevoli, quali il confort e la libertà. Anche se i canoni pubblicitari fanno leva su motivazioni e aspetti difficilmente raggiungibili nella vita quotidiana moderna, come ad esempio guidare un nuovo modello di automobile in libertà su strade deserte etc.

In maniera simile a quella delle proiezioni pubblicitarie, si potrebbe far leva su aspetti più altruistici e responsabili ormai sempre più dirimenti e imprescindibili a difesa della vita e del pianeta. Anche se possono sembrare gocce in un mare e/o discorsi su massimi sistemi e quindi lontani da soluzioni concrete e durature, essi sono una base dalla quale

partire per infondere la consapevolezza della necessità di un cambiamento dal basso, attivo e utile a cambiare la rotta. Ci sono tanti modi e tante strade: un esempio utile in questo contesto di ricerca ci è offerto dai prodotti a chilometro zero, la cosiddetta filiera corta che pone in primo piano la sostenibilità energetica e l'impatto inquinante basso o nullo ad esempio sulla produzione di CO₂; a questi cambiamenti di organizzazione produttiva e di distribuzione va sempre legato indissolubilmente il rispetto dei lavoratori e dei loro diritti che di conseguenza si riflette sui loro cari e sulla loro comunità più prossima di appartenenza.

2. SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E SOLUZIONI GREEN

Queste riflessioni sono collegabili ad un altro caposaldo ambientale ossia alla questione della sostenibilità energetica. La questione energetica, dopo periodi di apparente e relativa tranquillità di costo e di approvvigionamento, è tornata in primo piano nell'agenda politica internazionale. Numerosi studi sulla povertà hanno mostrato che i ceti più deboli hanno sempre avuto come una delle voci principali di spesa per la famiglia quella relativa all'energia. Se prima persisteva la difficoltà a sostenere le spese energetiche, legate al riscaldamento ed altro, con l'aumento dei costi dei principali fattori energetici, la questione rischia di divenire sempre più sentita². Un continuo sostegno all'efficientamento energetico per le famiglie, la cura costante a risparmiare ed evitare sprechi, ad esempio adottando dispositivi innovativi come l'applicazione di un termoregolatore per la temperatura dell'acqua della doccia installato in primo luogo negli hotel e magari nelle case di ognuno, ridurrebbe notevolmente lo spreco di acqua ed energia³. Come accennato in precedenza, l'impegno da esercitare a tutela dell'ambiente deve porre in contemporanea anche l'attenzione sulle difficoltà sociali, pena la vanificazione di ogni riforma *green*, in quanto sfocerebbe ognuna di essa in protesta e difficilmente sarebbe applicata in maniera diffusa dalle popolazioni coinvolte da essa. Ogni cambiamento produce un costo economico e questo va affrontato, sostenuto e distribuito, si veda ad esempio l'esperienza dei gilet gialli in Francia di qualche anno fa che ha bloccato una nazione, nonostante lo spirito condivisibile delle riforme proposte, alla quale però sono mancate le risposte sociali per affrontare la transazione energetica. Per que-

sto motivo il tema della *just transition* sta diventando ormai centrale nelle strategie della transizione ecologica e del progresso verso l'obiettivo di emissioni zero⁴. Oltre a quelli della cittadinanza attivabile col voto col portafoglio, un altro strumento concreto per la transizione ecologica e che allo stesso tempo potrebbe favorire anche un aiuto al sostegno alle nascite in senso ampio è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) presentato in Europa dall'Italia come Next Generation EU il quale, come recita lo stesso nome, ha come obiettivo dichiarato quello di puntare a migliorare il Paese e l'Europa per i giovani e per le "prossime" generazioni. Nonostante non siano stati previsti fondi direttamente ed espressamente destinati a loro, in realtà il Piano interviene su una serie di pietre miliari e questioni trasversali finalizzate a creare un contesto migliorato per i giovani e per le generazioni future. Nello specifico nella seconda parte del Piano, un terzo degli investimenti sono direttamente programmati per la transizione ecologica e digitale, tema comunque presente in tutti gli investimenti finanziati che devono rispettare il cosiddetto principio del "Do Not Substantially Harm". Ciò implica che ogni investimento innanzitutto non dovrà rendere ancora peggiore la situazione, per poi puntare a migliorarla in almeno una delle sei dimensioni fondanti della transizione ecologica che sono: l'adattamento climatico, la biodiversità, l'economia circolare, l'inquinamento dell'aria, la mitigazione climatica, la qualità dell'acqua.

Le macro categorie di Next Generation EU riguardano aree e tematiche quali: I) la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività con particolari agevolazioni da destinare agli investimenti *green*; II) la cultura; III) i fondi ripartiti a sostegno dell'economia circolare, quel tipo di economia della produzione e del consumo che vede i manufatti che vanno "dalla culla alla... culla" ossia riutilizzabili infinite volte; tutela e valorizzazione del territorio, mobilità sostenibile ed ecobonus per l'efficientamento energetico degli edifici (110%). Anche se qui c'è stato qualche stop e difficoltà dovute all'approvvigionamento e all'aumento dei costi delle materie e non sono mancate speculazioni illegali, resta la bontà della misura proposta; IV) infrastrutture, con un forte investimento sull'alta velocità ferroviaria nel Sud ancora sprovvisto di una rete moderna e dell'intermodalità; V) istruzione e ricerca scientifica, statistica e tecnologica

giocano un ruolo preminente nel fornire dati e innovazioni utilizzabili; VI) parità di genere, coesione sociale e territoriale soprattutto sul *welfare* di prossimità; VII) salute, con specifico riferimento alla medicina di prossimità e alla telemedicina.

3. DALLA CRISI DEL GENERARE ALLA GENERATIVITÀ

Oltre a questi concetti riguardanti le scelte dei consumatori e le loro possibili ricadute sull'ambiente, proviamo a ragionare su un'altra problematica attuale ed emergente: la crisi demografica in Italia. Tale problematica e il suo superamento si innestano in questo contesto in quanto, sebbene ci siano studi scientifici che approfondiscono anche il problema della sterilità e dell'impatto dell'inquinamento ambientale sulla fertilità, intendiamo rimarcare però qui l'incidenza della questione economica e sociale sulla diminuita propensione alla procreazione che ha registrato un calo sino a provocare nel tempo una vera e propria crisi delle nascite. Al fine di evidenziare alcune soluzioni, proponiamo di focalizzare l'attenzione su un concetto ideato in ambito psicologico-pedagogico: la generatività⁵, concetto sviluppato dallo psicologo Erikson e sviluppato di recente in alcuni primi lavori nella letteratura economica teorica ed empirica⁶. Chiariamo che, in estrema sintesi, per esso si intendono predisposizioni e azioni che si possono esercitare con la propria vita generando per l'appunto un impatto positivo sulla vita di un altro essere umano. Collegato al concetto di generatività c'è la possibilità di aiutare i giovani in difficoltà (NEET) per i quali di base è venuta meno la motivazione. Un aiuto concreto è rappresentato dal sostegno economico che va però migliorato con le misure già esistenti, aiuti alle famiglie giovani attraverso l'assegno unico per i figli. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere un unico contributo economico consentendo alle giovani famiglie di utilizzare liberamente le risorse messe a disposizione in considerazione delle loro necessità e non intervenire con diversi bonus, ad esempio pannolini o iscrizione al nido. D'altronde, sempre in relazione ai diversi bonus previsti, gli enti preposti al controllo non sempre riescono ad evitare bonus doppiati.

PER CONCLUDERE

È bene premettere che la transizione ecologica non può non coinvolgere le questioni economiche e sociali ad essa collegate. Un concetto che può legare queste due discipline umane

La responsabilità
sociale legata ai
consumi

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

è quello della generatività. Quest'ultima affiora nel contesto come fosse un correttivo delle posizioni *mainstream* e individualistiche, favorevoli oltre modo alle leggi del mercato inteso come regolatore unico. Il concetto ammaliante della mano invisibile non tiene conto delle preferenze che incidono sulle scelte economiche e di consumo. Inoltre, il concetto del mercato come panacea è degenerato nella civiltà occidentale e tale degenerazione rischia di estendersi anche nei paesi emergenti.

L'altro concetto degenerato che fa riferimento alla concorrenza è la tendenza al ribasso senza freni che finalmente sembra cominciare ad essere realmente contrastato, ad esempio tassando il cosiddetto *dumping* sociale o ambientale. Importante da questo punto di vista che il dibattito scientifico su meccanismi come il Carbon Border Adjustment volti a realizzare queste misure di contrasto⁷ sia passato dall'accademia al dibattito politico con un primo recente voto del Parlamento europeo⁸. È necessario che si continui su questa strada e che vengano introdotti allo stesso tempo incentivi a favore dell'economia *green* e circolare⁹. Abbassare i costi di produzione delocalizzando in zone in cui lavoratori e ambiente non siano tutelati è un modo di concorrere al ribasso che ha finito per rendere insostenibile sia socialmente che ambientalmente la produzione lasciando importanti problematiche sociali.

Oggi l'umanità è chiamata a impegnarsi seriamente a ridurre significativamente la produzione di inquinanti e di CO₂ per unità di PIL prodotta per la sostenibilità ambientale. Ciò può avvenire solo se si punta alla dematerializzazione dell'economia e alla modifica dei consumi. In più, sostenendo la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica sarà possibile essere ambientalmente sostenibili e produrre le risorse necessarie per promuovere l'occupazione e combattere la povertà¹⁰. È utile qui soffermarsi ad una semplice ma importante riflessione sull'importanza del confronto e dialogo costruttivo insito nella multidisciplinarietà. Un esempio lampante ci è dato dalla pandemia da Covid-19, che ha attecchito di più dove l'ambiente naturale insieme alla produzione inquinante hanno creato un mix letale per tanti cittadini italiani. Pertanto non bisogna sottostimare variabili legate a diverse discipline, ma anzi studiare e lavorare in un contesto di multidisciplinarietà che può fare veramente la differenza in positivo.

Un'idea di base potrebbe essere quella di puntare sempre più sull'economia circolare dove gli stessi materiali (altro settore di ricerca del presente e del futuro da valorizzare), come la terra, fruibili per diversi cicli di produzione di beni attraverso riuso e riciclo, dalla culla alla culla, come si dice in gergo e spingere sempre più sulle energie rinnovabili dismettendo gli apparati obsoleti e inquinanti utilizzati per la produzione.

Spostandoci infine verso il concetto psicologico ed economico sociale della generatività: occorre dare maggiore valore alle nostre scelte economiche di consumo e di risparmio essenziali per la costruzione di un mondo sostenibile e non soddisfare solamente bisogni e desideri imposti, ma impostare le scelte di consumo pensando di renderle generative aumentando il loro impatto positivo sociale ed ambientale. La trasformazione della società può avvenire da questo punto di vista utilizzando la leva del "voto col portafoglio" ovvero del premio attraverso le nostre scelte di consumo per quelle aziende leader nella capacità di conciliare creazione di valore economico, dignità del lavoro e tutela dell'ambiente¹¹. Il "voto col portafoglio" aumentando la convenienza alla responsabilità sociale d'impresa potrebbe dare un contributo importante ad una transizione equa.

NOTE

1. Leonardo Becchetti, e Giovanni Antonio Forte, "La sostenibilità ambientale: misure di policy efficaci per evitare i rischi di una transizione asimmetrica", in *Un Green New Deal per l'Europa*, a cura di Edoardo Zanchini e Mauro Albrizio (Milano: Edizioni Ambiente, 2019).

2. Leonardo Becchetti, e Giovanni Antonio Forte, "Origine delle disuguaglianze e natura dello sviluppo. Geografia della distribuzione ed etica della redistribuzione", in *Antropologica, Ecologia integrale? Etica, economia e politica in dialogo*, a cura di Fabio Mazzocchio e Giuseppe Notarstefano (Trieste: Edizioni Meudon, 2020).

3. Pierluigi Conzo, "Un orso sotto la doccia, *nudging* per alberghi", in *Il libro bianco della transizione ecologica*, a cura di Leonardo Becchetti e Giovanni Antonio Forte (Catanzaro: Rubbettino editore, 2021).

4. Darren McCauley, and Raphael Heffron, "Just transition: Integrating

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

climate, energy and environmental justice"), *Energy Policy*, no. 119 (2018): 1-7; Xinxin Wang, and Kevin Lo, "Just transition: A conceptual review", *Energy Research & Social Science*, no. 82 (2021): 102291.

5. Leonardo Becchetti, e Giovanni Antonio Forte, "Economia e Vita binomio inconciliabile?", in *Diritto alla vita* (Vicenza: Edizioni Rezzara, 2020).

6. Leonardo Becchetti, and Davide Bellucci, "Generativity, aging and subjective well-being", *International Review of Economics*, no. 68 (2021): 141-184; Leonardo Becchetti, and Gianluigi Conzo, "Resilience, social capital, active citizenship and subjective wellbeing: the contribution of generativity", *CEIS Research Paper from Tor Vergata University*, no. 522 (2021).

7. George Mörsdorf, "A simple fix for carbon leakage? Assessing the environmental effectiveness of the EU carbon border adjustment", *Energy Policy*, no. 161 (2022): 112596; Indra Overland, and Mirza Sadaqat Huda, "Climate clubs and carbon border adjustments: a review", *Environmental Research Letters*, 17, no. 9 (2022): 093005.

8. https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/european-parliament-adopts-carbon-legislation-package-final-negotiations-with-eu-member-state-representatives-expected-soon.

9. Leonardo Becchetti, Nazaria Solferino, e Giovanni Antonio Forte, "Una Green Economy per il Mezzogiorno: ben vivere rispettando il pianeta", in *Economia Credito e Giustizia, Sostenibilità ed ambiente, le prospettive socio-economiche ed i processi di governance e di legalità*, *Rassegna economica* (Napoli: Edizioni SRM, 2021).

10. Leonardo Becchetti, e Giovanni Antonio Forte, "Innovazione generativa e sostenibile", in *Quattordici lezioni sull'innovazione e il suo "intorno"*, a cura di Francesco Cicione (Catanzaro: Rubbettino editore – Entopan, 2022).

11. Leonardo Becchetti, Vittorio Pelliccia, and Francesco Salustri, "The impact of redistribution mechanisms in the vote with the wallet game: experimental results", *Social Choice and Welfare*, no. 51 (2018): 595-619.

Call for papers: "Il futuro verde:
etica ambientale, tutela degli
ecosistemi e sostenibilità"

Diritti, Protezione, Benessere Animale: definizioni e azioni per un'etica di solidarietà con le altre specie

*Rights, Protection, Animal Welfare:
definitions and actions for an ethic
of solidarity with other species*

ADOLFO SANSOLINI
contact@animalwelfareandtrade.com

AFFILIAZIONE
Direttore, AnimalWelfareAndTrade

SOMMARIO

L'empatia verso la sofferenza degli animali non umani e la sua traduzione in azioni volte a modificare usanze e leggi non è un fenomeno recente, né limitato a specifiche regioni del mondo. Negli ultimi decenni tali azioni si sono diffuse più rapidamente che in passato, similmente a quanto avvenuto per le campagne per i diritti umani o a difesa dell'ambiente, ottenendo risultati importanti. Considerazioni di carattere economico e blocchi culturali continuano a rallentare questo processo, ma il riconoscimento degli animali come esseri senzienti continua a generare normative e standard a tutela del benessere animale in ambito internazionale, regionale e domestico. La crescita della sensibilità animalista a livello globale, insieme alla presa d'atto del benessere animale come componente essenziale delle politiche ambientali e di sviluppo rendono ancora più urgente la scomparsa di molte pratiche, inclusi alcuni sistemi di allevamento. Obiezioni legate a interessi puramente economici sono da considerare anacronistiche. Il molto che si è fatto sinora deve essere di stimolo per l'adozione di decisioni più ambiziose, nell'interesse degli animali ma anche come necessità per uno sviluppo sostenibile.

PAROLE CHIAVE

Diritti animali

Benessere animale

Etica della solidarietà

ABSTRACT

Empathy towards the suffering of non-human animals and its translation into actions aimed at changing customs and laws is not a recent phenomenon, nor is it limited to specific regions of the world. In recent decades, these actions have spread more rapidly than in the past, similar to what has happened to campaigns for human rights or in defense of the environment, obtaining important results. Economic considerations and cultural blocks continue to slow down this process, but the recognition of animals as sentient beings continues to generate regulations and standards to protect animal welfare at international, regional and domestic levels. The growth of animal rights awareness globally, together with the acknowledgment of animal welfare as an essential component of environmental and development policies, make the disappearance of many practices, including some farming systems, even more urgent. Objections related to purely economic interests are to be considered anachronistic. The much that has been done so far must be a stimulus for the adoption of more ambitious decisions, in the interest of the animals but also as a necessity for sustainable development.

KEYWORDS

Animal rights

Animal welfare

Ethics of solidarity

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

DOI: 10.53267/20220103



Nonostante la presenza nel tempo di tradizioni spirituali e filosofiche che hanno rigettato il maltrattamento degli animali, e l'esempio di molti personaggi di rilievo come Leonardo Da Vinci o il Mahatma Gandhi, l'influenza di tali posizioni rimane di fatto irrilevante a livello normativo fino a tempi relativamente recenti.

I primi esempi si trovano nel XVII Secolo. Nel 1635 il Parlamento d'Irlanda approvò una legge contro l'aratura dalla coda e il tiraggio della lana da pecore vive¹. Un aratro corto veniva fissato alla coda dei cavalli affinché il dolore provocato quando colpiva una roccia fermasse l'animale ed evitasse danni al metallo. Il tiraggio della lana come alternativa alla tosatura ora è permesso solo dalle pelli di pecore morte. Nel 1641 la Corte Suprema del Massachusetts promulgò delle norme contro la "tiranica o crudeltà" verso gli animali domestici come parte del *Massachusetts Body of Liberties*². Verso la fine del secolo, nel 1687, in Giappone lo Shogunato Tokugawa reintrodusse il bando sull'uccisione di animali e il consumo di carne. Nell'Italia unificata si dovette invece attendere fino al 1889, quando nel Codice Zanardelli apparve l'articolo 491 che esprimeva più un auspicio che norme vere e proprie a tutela degli animali. Tali norme vennero poi introdotte nel 1913 con la legge³ di cui fu relatore il senatore fiorentino Filippo Torrigiani⁴.

Da quel momento, come una valanga inarrestabile, continuarono a crescere sia le associazioni per la protezione degli animali che le norme mirate a proteggerli, anche se spesso la loro origine era radicata nell'esigenza di evitare disagi a persone sensibili che avrebbero potuto rimanere sconcertrate assistendo a episodi di violenza sugli animali.

Vari termini come "protezione animale" o "diritti animali" sono stati conati nel corso degli anni e continuano a essere utilizzati nel mondo per descrivere questa sensibilità. È solo alla fine degli anni '70 che nasce in Italia la parola "animalista". Fino ad allora tale termine si trovava solo nella *Fattoria degli Animali* di Orwell come metafora dello Stalinismo e nei dizionari come definizioni dei miniaturisti medievali. È però il fondatore della LAV, Alberto Pontillo, che inizia a usare "animalista" come sinonimo di "attivista per i diritti degli animali". Questo termine è ora presente nei vocabolari italiani e di altre lingue.

Più recente è invece l'uso in italiano del termine "benessere animale". In realtà le varie terminologie, per cui

possono essere formulate precise definizioni, nel linguaggio comune sono ormai regolarmente utilizzate in modo intercambiabile. In questo testo verrà utilizzata prevalentemente l'espressione "benessere animale" in quanto definizione maggiormente presente nei testi legislativi italiani. A scanso di equivoci, è ferma convinzione di chi scrive che anche gli animali non umani siano portatori di diritti individuali che dovrebbero essere riconosciuti e adeguatamente tutelati.

In ogni caso, indipendentemente dalla terminologia a cui si fa riferimento, il punto di svolta che ha dato inizio a un nuovo rapporto con gli animali attraverso le leggi dello stato può essere identificato con l'Ordinanza svizzera del 1981 sulla protezione degli animali⁵. Con un periodo di transizione di dieci anni, infatti, questa Ordinanza stabilì il principio fondamentale che "Gli animali devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d'adattamento". Il riconoscimento di questo principio condusse all'abolizione progressiva delle gabbie di batteria per le galline ovaiole, gabbie di gestazione per le scrofe e altre pratiche e sistemi incompatibili con il benessere animale.

Nell'Unione Europea, il primo esempio di normativa dichiaratamente a protezione degli animali allevati è stata la Direttiva del 1974 "relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione"⁶. Fu negli anni '90 che si verificò un'espansione della normativa europea, con tempi di transizione variabili, mirata dichiaratamente alla protezione di animali utilizzati in attività di allevamento, tra cui galline ovaiole, maiali, vitelli e polli allevati per le loro carni e la sperimentazione di cosmetici sugli animali⁷. Nel 1998 fu anche approvata una direttiva generica sulla "protezione degli animali negli allevamenti"⁸.

A queste leggi comunitarie, nel 1999 si aggiunse il riconoscimento degli animali come esseri senzienti nel *Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali* allegato al *Trattato di Amsterdam*⁹. Ciò che sembra un'ovvietà fu invece il frutto di lunghe campagne dall'esito tutt'altro che scontato, perché la mutazione della considerazione degli animali da prodotti agricoli a esseri senzienti reca implicitamente con sé la necessità di un diverso trattamento a livello normativo. Una versione aggiornata di tale testo nel 2007 divenne parte integrante del *Trattato di Lisbona* attraverso l'Articolo 13 del *Trattato sul fun-*

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

zionamento dell'Unione Europea¹⁰. In sé tale riconoscimento non obbliga ad alcuna modifica legislativa ma fornisce un'ulteriore base legale per la difesa degli animali da parte dell'Unione Europea e dei singoli Stati Membri.

Senza entrare nei dettagli di ulteriori sviluppi normativi europei, la cui attuazione è spesso stata complicata o insufficiente, una menzione a parte merita – negativamente – il Regolamento Europeo "sulla protezione degli animali durante il trasporto", rimasto talmente schiacciato fra i contrapposti interessi di difensori degli animali e operatori commerciali da rimanere a distanza di lustri largamente inattuabile e interpretato in modi talmente differenti dalle autorità competenti dei vari Paesi da continuare a generare regolarmente catastrofi nel corso di trasporti via terra o mare, come confermato fra l'altro nel dicembre 2021 dalla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto del Parlamento europeo, adottata dal Parlamento nel 2022¹¹.

Si attende ora con speranza la proposta di revisione di tale Regolamento che la Commissione Europea dovrebbe produrre nel 2023, insieme ad altri aggiornamenti della normativa esistente e l'introduzione di norme a protezione di animali come quelli marini utilizzati in pratiche di allevamento che non hanno ancora alcuna tutela specifica a livello comunitario.

La Commissione ha anche assicurato a più riprese che proporrà l'eliminazione dell'allevamento in gabbia nell'Unione europea per tutte le specie animali, come richiesto da oltre un milione e mezzo di firmatari dell'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) "End the Cage Age"¹².

L'attuazione di queste norme richiederà un grande impegno di risorse umane ed economiche, trasparenza e chiare responsabilità. A tal fine, oltre 50 organizzazioni stanno conducendo la campagna #EUforAnimals¹³, sostenuta da quasi 200 europarlamentari, per chiedere che venga riservata maggiore rilevanza al benessere animale rendendo esplicita tale responsabilità nel nome della Direzione generale competente e tra le mansioni del Commissario UE competente. Nel contesto attuale, il Commissario diventerebbe responsabile per "la salute, la sicurezza alimentare e il benessere degli animali".

Nel frattempo, vari Stati Membri hanno adottato anche normativa nazionale, fra cui in Italia è importante citare

alcune pietre miliari, come la legge del 1991 che vietò la soppressione di animali domestici sani, sia di proprietà che in canili e rifugi, stimolando così enormemente le adozioni in alternativa all'acquisto¹⁴.

È invece del 1993 la legge – la prima al mondo – che garantì il diritto per studenti, medici e ricercatori di rifiutarsi di effettuare esperimenti su animali¹⁵.

Sono solo due esempi in una lista più ampia che si è gradualmente, anche se insufficientemente, allungata negli ultimi decenni. Basti ricordare che solo 25 anni fa nel nostro Paese erano ancora legali il tiro al piccione e l'alimentazione forzata di anatre e oche per la produzione di *foie gras*. Entrambe queste pratiche condurrebbero oggi all'arresto in quanto giustamente considerate maltrattamento degli animali.

Spostandoci rapidamente verso ovest, negli Stati Uniti il maggiore sviluppo di normativa sul benessere animale si iniziò a verificare a partire dal referendum tenuto in Florida nel 2002, in cui il 55% dei votanti approvò un'eliminazione progressiva delle gabbie di gestazione per le scrofe¹⁶. Seguì nel 2006 l'Arizona con il 62% a favore dell'eliminazione progressiva delle gabbie di gestazione per le scrofe e delle gabbie individuali per i vitelli¹⁷. L'anno successivo fu l'Assemblea Legislativa dell'Oregon a sancire la fine delle gabbie di gestazione, senza il bisogno di arrivare alle urne.

Da quel momento in poi si sono sviluppate varie iniziative legislative e referendarie, con i maggiori risultati registrati ancora nei singoli stati piuttosto che a livello federale. Tale situazione naturalmente genera quadri legali potenzialmente contraddittori fra stati limitrofi.

Si spazia da stati con un ampio ventaglio di norme a tutela degli animali ad altri in cui esistono solo regole minime. Secondo l'Animal Legal Defense Fund, in Maine si trova la normativa più avanzata mentre il New Mexico sarebbe all'opposto dello spettro¹⁸.

In Oceania troviamo un ampio assortimento di normativa di protezione animale su vari fronti, anche se in genere con requisiti di benessere inferiori a quelli europei. A livello internazionale hanno fatto scandalo trasporti via mare di migliaia di animali vivi, alcuni dei quali destinati in Europa o Medio Oriente. Mentre questi interminabili trasporti marini continuano regolarmente dall'Australia, la Nuova

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

Zelanda ha deciso di non permetterli più a partire dal 2023.

In America Latina la presenza di organizzazioni animaliste è capillare ma è stato notevole anche l'impegno di docenti universitari di vari Paesi che hanno fornito sostegno alla causa attraverso studi, conferenze e corsi di formazione.

Un esempio di sinergia fra associazioni, governo, industria e mondo accademico è stato in Brasile il programma STEPS per la formazione degli addetti alla macellazione¹⁹. Fu lanciato nel 2008 dal Ministero dell'Agricoltura (MAPA) assieme alla WSPA (ora World Animal Protection) e all'Università di San Paolo (UNESP), in collaborazione con associazioni di allevatori e mattatoi. Condusse alla formazione di migliaia di lavoratori dei macelli brasiliani, affinché apprendessero tecniche di abbattimento che limitassero la sofferenza degli animali. Fu di grande impulso allo sviluppo di questo progetto il requisito, che sarebbe stato inserito nel Regolamento Europeo sulla Macellazione del 2009²⁰, di rispetto della normativa sull'abbattimento umanitario anche per i Paesi terzi esportatori di carne verso l'Unione Europea.

Una miriade di azioni legislative si è sviluppata anche a livello regionale e locale, a volte utilizzando un po' di inventiva. Ad esempio, il Municipio di Bogotá è riuscito a stabilire norme compatibili con i suoi poteri limitati per porre fine alle corride sul suo territorio attraverso il divieto dell'uso di strumenti che ferissero i tori, di abbattimento dell'animale in pubblico, dell'accesso di minori e della vendita di alcolici nelle arene. Nel 2022 nessun operatore ha più organizzato corride per mancanza di pubblico. La vendita di animali vivi nei mercati si è vietata utilizzando le norme sanitarie che proibiscono la vicinanza di animali vivi agli alimenti in vendita. Nel giugno del 2022, lo stato messicano di Jalisco è stato il primo ad approvare una legge a protezione degli animali negli allevamenti che prevede sanzioni penali fino a quattro anni di carcere per casi accertati di maltrattamento.

Anche in Africa le iniziative animaliste sono costantemente cresciute, spesso iniziando da azioni a tutela degli animali domestici e selvatici, e continuano a influenzare sia il mondo politico che scelte aziendali. Già da decenni in Sudafrica la principale catena di supermercati rappresenta uno degli esempi più avanzati di politiche di responsabilità sociale sul benessere animale. Woolworths non vende né

utilizza nei suoi prodotti uova di galline allevate in gabbia, non vende carne di maiale da allevamenti che usano gabbie di gestazione, commercializza solo cosmetici non sperimentati su animali e ha finanziato progetti per la protezione dei pascoli che non danneggino i predatori selvatici. Nel continente si stanno moltiplicando anche i corsi per produttori – inclusi i piccoli allevatori – per contrastare la promozione di sistemi in gabbia che prosegue in Africa anche da parte di aziende europee che non possono più installarli legalmente nel nostro continente. È purtroppo comune vedere le fiere agricole africane affollate di stand che promuovono sistemi di allevamento già proibiti in Europa o altrove, così contribuendo a protrarre allo stesso tempo la sofferenza animale nel continente e ad allontanare l'adattamento dei produttori africani alle richieste dei mercati internazionali. Un'analisi sull'utilizzo di gabbie di batteria è stata condotta in Ruanda, Uganda, Tanzania e Kenya nel 2021. I risultati sono stati presentati in Tanzania nel maggio 2022 alla East Africa Cage-Free Chicken Conference e il mese seguente nella Contea di Nakuru in Kenya. Questi e altri eventi sono rivolti soprattutto agli allevatori locali.

Anche sul fronte asiatico è il settore privato a guidare il cambiamento e a influenzare le decisioni di governi che iniziano a vedere opportunità commerciali per prodotti derivanti da allevamenti più rispettosi del benessere animale. Un grande impulso è naturalmente costituito dalle scelte di multinazionali come Unilever o Marriott che sono adottate gradualmente a livello globale. La normativa di vari Paesi asiatici prevede norme specifiche a protezione degli animali domestici che vietano attività come i combattimenti fra animali, ma quando si parla di allevamenti si interviene con maggiore lentezza. Ciò nonostante, si stanno moltiplicando le iniziative governative di stimolo agli allevatori affinché aumenti la loro consapevolezza dell'esigenza di attuare cambiamenti radicali di mentalità e pratica.

Per fare solo un paio di esempi, già nel 2014 l'allora Consiglio dell'Agricoltura (dal 2022 di nuovo Ministero dell'Agricoltura) di Taiwan lanciò delle linee guida per la promozione del benessere animale negli allevamenti di galline ovaiole. La loro finalità era di stimolare gli allevatori a convertire volontariamente la produzione a sistemi senza gabbie e i consumatori a scegliere tali prodotti. Più di recente, per rispondere alle crescenti richieste, i produttori di uova filippini hanno ottenuto dal loro governo l'organizzazione di un corso

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

online²¹, svolto nell'ottobre del 2022, su come sviluppare allevamenti senza gabbie. Il corso "Cage-free Egg Production: The Basics" è stato organizzato dal Dipartimento di Agricoltura filippino insieme a Global Food Partners, un'agenzia di consulenza multinazionale con sede a Singapore, e a un'università olandese.

Già da alcuni anni in Cina si stanno svolgendo conferenze sul benessere animale con la partecipazione di operatori commerciali e rappresentanti governativi, con centinaia di partecipanti. Varie organizzazioni lavorano a stretto contatto con produttori e imprese per favorire un abbandono dell'allevamento in gabbia di galline ovaiole attraverso lo sviluppo di opportunità commerciali per gli operatori che adottano standard più alti di benessere animale.

Nonostante enormi problemi di attuazione, in India la legge di protezione degli animali del 1960²² già prevedeva numerose norme che avrebbero dovuto vietare alcune forme di allevamento e altri maltrattamenti che purtroppo continuano a essere presenti praticamente ovunque. In alcune città sono stati sviluppati ottimi progetti di sterilizzazione degli animali randagi per evitare la loro cattura e uccisione. Nel paese sono inoltre registrati circa 1.800 goshala (letteralmente, "rifugi per mucche") in cui questi animali vengono accuditi, anche se a volte in condizioni misere per mancanza di risorse. Alcuni sono gestiti da devoti induisti e altri da animalisti. Dal 2017, l'India ha inoltre bandito l'importazione di pelli di visone, volpe, cincillà e rettili, il cui allevamento per l'industria della pellicceria era già stato vietato. A supporto di tali iniziative, soprattutto nei Paesi del Sud del mondo, si sono aggiunti nel corso degli anni gli interventi di autorevoli organizzazioni intergovernative. Nel 2008 la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) organizzò un incontro tra esperti che nell'arco di quattro giorni produsse un rapporto sulla rilevanza dell'inclusione del benessere animale nelle politiche di sviluppo²³. Fu solo il primo passo della partecipazione dell'Organizzazione a eventi di promozione del benessere animale in giro per il mondo.

Nel 2014 l'IFC (International Finance Corporation, World Bank Group) ha rinnovato le sue *Note di Buona Pratica sul Benessere Animale*²⁴, come elemento utile, fra l'altro, per aiutare gli allevatori nei paesi in via di sviluppo ad accedere e mantenere una presenza in mercati di alta qualità e con valore commerciale aggiunto.

Più recentemente, nel marzo 2022, l'Assemblea delle Nazioni Unite sull'Ambiente, che opera per facilitare la cooperazione fra gli stati membri delle Nazioni Unite per la protezione dell'ambiente, ha approvato una risoluzione sul nesso fra Benessere Animale, Ambiente e Sviluppo Sostenibile²⁵. È la prima volta che una risoluzione con un'esplicita menzione del benessere animale viene approvata nell'ambito delle Nazioni Unite.

All'approvazione di questo documento ha contribuito la crescente consapevolezza dell'impatto delle produzioni animali sul cambio climatico e sullo sviluppo di patologie che attaccano in modo drammatico anche la popolazione umana. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità circa il 60% delle nuove patologie infettive che vengono riportate nel mondo sono di origine zoonotica²⁶.

La miriade di esempi di miglioramento del rapporto con gli animali nelle società e codici di tutto il mondo non vuole assolutamente significare che non sussistano problemi gravi di maltrattamento, spesso protetti dalle leggi o addirittura finanziati con denaro pubblico. Ingozzamento di anatre e oche per la produzione di *foie gras*; combattimenti fra cani, galli o altri animali; corride e altre feste sadiche sono solo alcuni esempi estremi di pratiche che potrebbero portare all'arresto in Italia ma sono legali in altre parti del mondo, in alcuni casi appena oltrepassati i nostri confini. Gabbie di batteria e di gestazione, mutilazioni, sviluppo di razze mirate a incrementare in modo innaturale la produzione di carne, latte o uova senza considerare la sofferenza degli animali sono ancora presenti in gran parte del mondo anche se i mezzi di comunicazione hanno reso di pubblico dominio molti di questi maltrattamenti.

Secondo l'*Animal Protection Index*²⁷, che comprende 50 Paesi, nel 2020 era in Europa che si incontravano i Paesi con livelli complessivamente più alti di protezione legislativa degli animali: Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Secondo gli stessi criteri, Azerbaijan e Iran erano invece i peggiori fra i Paesi presi in considerazione. L'Italia si trova in una posizione discreta, in gran parte grazie alle leggi che derivano dalla normativa europea.

Va comunque notato che anche fra i "peggiori" qualche legge c'è, a differenza di qualche decennio fa. Ad esempio, in anni recenti l'Iran ha bandito l'uso di animali selvatici nei circhi

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

e nel 2019 la costruzione di delfinari. In Azerbaijan sono proibiti trattamenti brutali degli animali che risultino in morte o lesioni gravi.

Possiamo quindi vedere come non vi siano più Paesi al mondo dove almeno teoricamente alcune forme di maltrattamento non siano condannate. Il livello di attuazione di tali leggi meriterebbe un capitolo a parte.

Come per i diritti umani, i diritti degli animali di altre specie sono finalmente discussi quotidianamente fra i cittadini e nelle istituzioni, dal livello locale a quello planetario. Allo stesso tempo, tali diritti vengo continuamente violati e hanno bisogno di un livello di attenzione sempre maggiore, al passo con la crescita della coscienza dei cittadini.

In tutto il mondo viviamo in società che hanno un pressante bisogno di aumentare la sensibilità verso il prossimo, chiunque esso sia. Le innumerevoli azioni individuali e collettive, le scelte personali e gli atti legislativi, stanno dimostrando che cambiare è possibile. Si può essere più ambiziosi sulla velocità di marcia.

Come abbiamo visto, l'empatia verso la sofferenza degli animali non umani e la sua traduzione in azioni volte a modificare il comportamento umano nei loro confronti non è un fenomeno recente, né limitato a specifiche regioni del mondo. Negli ultimi decenni tali azioni si sono diffuse più rapidamente che in passato, similmente a quanto avvenuto per le campagne per i diritti umani o a difesa dell'ambiente, ottenendo risultati importanti. Considerazioni di carattere economico e blocchi culturali continuano a rallentare questo processo ma il riconoscimento degli animali come esseri senzienti continua a generare normativa e standard privati in tutti i continenti.

La crescita della sensibilità animalista a livello globale, insieme alla presa d'atto del benessere animale come componente essenziale delle politiche ambientali e di sviluppo rendono ancora più urgente la scomparsa di molte pratiche, inclusi alcuni sistemi di allevamento. Obiezioni legate a interessi puramente economici sono da considerare anacronistiche.

Il molto che si è fatto sinora deve essere di stimolo per l'adozione di decisioni più ambiziose, nell'interesse degli animali ma anche come necessità per uno sviluppo sostenibile.

NOTE

1. Ireland, *Statutes Passed in the Parliaments Held in Ireland. Vol. 1: 1310-1662* (George Grierson, 1794), 301-302, 304-305. Retrieved 18 July 2017. <http://bit.ly/3K-1M8Tq>.
2. Si veda, a questo proposito, il testo del *Massachusetts Body of Liberties*, punti 92 e 93, <https://history.hanover.edu/texts/masslib.html>.
3. Per un resoconto del lungo iter che ha portato all'approvazione della prima legge italiana per la protezione degli animali si può consultare questa ricostruzione sul sito dell'ENPA, <http://bit.ly/3lIIBKc>
4. Torrigiani Filippo, *Indice dell'attività parlamentare*, <https://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/643aea4d2800e476c12574e50043faad/74346fcd472ae3464125646f00612529?OpenDocument>.
5. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1981/572_572_572/it.
6. Direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione; il testo può essere reperito al seguente indirizzo bit.ly/3Xsje27.
7. Sesto emendamento alla Direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici.
8. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: bit.ly/3loPKEN.
9. Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea - Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali: bit.ly/3XvPlxD.
10. "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

- senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".
11. European Parliament, Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport, *Report on the investigation of alleged conventions and maladministration in the application of Union law in relation to the protection of animals during transport within and outside the Union*, 2021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0350_EN.html.
12. Il sito della campagna è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.endthecageage.eu/>.
13. Il sito della campagna è consultabile al seguente indirizzo: <https://euforanimals.eu>.
14. Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo": <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/08/30/091G0324/sg>.
15. Legge 12 ottobre 1993, n. 413, relativa alle "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale".
16. Animal Rights Foundation of Florida, *Florida's historic ban on gestation crates*, <https://arff.org/gestation-crates>.
17. <https://www.pigprogress.net/pigs/arizona-says-no-to-gestation-crates/>.
18. Animal Legal Defense Fund, *2022 U.S. State Animal Protection Laws Rankings. The Best And Worst States For Animal Protection Laws*, <https://aldf.org/project/us-state-rankings/>.
19. A questo proposito si veda il report realizzato nel 2012 dalla WSPA Brasil – Sociedade Mundial de Proteção Animal, *Abate Humanitário de Bovinos*: bit.ly/3RVD0Av.
20. Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento: bit.ly/3R-SnExQ.
21. Il portale di *e-learning* messo a disposizione dal governo delle Filippine è consultabile al seguente indirizzo: <http://e-extension.gov.ph/elearning/>.
22. Il testo del *Prevention of Cruelty to Animals Act* del 1960 è disponibile al seguente indirizzo <http://www.fiapo.in/fiaporg/wp-content/uploads/2017/08/pdf1.pdf>.
23. FAO, *Capacity building to implement good animal welfare practice*, 2009, <https://www.fao.org/3/i0483e/i0483e00.htm>.
24. IFC, *Good Practice Note: Improving Animal Welfare in Livestock Operations*, 2014, bit.ly/3jM3OIh.
25. United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme, *Resolution adopted by the United Nations Environment Assembly on 2 March 2022*, 7 marzo 2022, bit.ly/3Y1eOVR.
26. WHO EMRO, *Zoonotic disease: emerging public health threats in the Region*, <https://www.emro.who.int/about-who/rc61/zoonotic-diseases.html>.
27. Il portale dell'*Animal Protection Index* permette di comparare diversi standard legislativi tra paesi diversi: <https://api.worldanimalprotection.org/>.

Call for papers: "Il futuro verde:
etica ambientale, tutela degli
ecosistemi e sostenibilità"

Interessi personali e responsabilità
civile degli scienziati: sostenere
la validità degli Ogm è un reato
d'opinione?

*Personal interests and civil liability
of scientists: supporting GMOs is
an opinion crime?*

ROBERTO DEFEZ
roberto.defez@ibbr.cnr.it

AFFILIAZIONE
Istituto di Bioscienze e Biorisorse,
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBBR-CNR)

SOMMARIO

Come deve agire uno scienziato pubblico quando è a conoscenza di documenti scientifici che confliggono col sentimento e l'ideologia di alcuni gruppi politici? Deve manifestare in pubblico le conclusioni a cui è giunto dalla lettura di centinaia di articoli scientifici anche se questi smentiscono le convinzioni di rappresentanti del popolo democraticamente eletti? Uno scienziato e pubblico dipendente in che modo deve interloquire con la politica, lo Stato, i media e la pubblica opinione? Chi è davvero il suo interlocutore di riferimento? Questo articolo prova a rispondere a queste domande a partire dall'analisi di un recente dossier, redatto su commissione di sei Europarlamentari verdi, nel quale si accusa una ventina di scienziati europei di avere opinioni favorevoli al miglioramento genetico vegetale per un tornaconto economico individuale. Comprendere la genesi e i limiti di questo dossier, infatti, può aiutare a chiarire alcuni aspetti importanti che riguardano i potenziali conflitti di interesse non solo di chi lavora nella ricerca, ma anche di chi si occupa di esercitare pressione sui decisori politici svolgendo funzioni di lobbying.

PAROLE CHIAVE

Organismi geneticamente modificati
Dossier individuale
Conflitti d'interesse

ABSTRACT

How should a public scientist act when he is aware of scientific documents that conflict with the sentiment and ideology of some political groups? Must he publicly demonstrate the conclusions he has reached from reading hundreds of scientific articles even if these contradict the beliefs of democratically elected representatives of the people? How should a scientist and public employee interact with politics, the state, the media and public opinion? Who is really his reference interlocutor? This article tries to answer these questions starting from the analysis of a recent dossier, drawn up on commission by six green MEPs, in which about twenty European scientists are accused of having opinions in favor of plant genetic improvement for individual economic gain. Understanding the genesis and the limits of this dossier, in fact, can help clarify some important aspects concerning the potential conflicts of interest not only of those who work in research, but also of those who exert pressure on political decision-makers through lobbying.

KEYWORDS

*Genetically modified organisms
Individual dossier
Conflict of interest*

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

DOI: 10.53267/20220104



Call for papers: "Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

INTRODUZIONE

Il 29 settembre 2022 è stato pubblicato un dossier commissionato da alcuni europarlamentari ad un'agenzia privata, GM watch, la quale si auto-definisce come "un'organizzazione indipendente che cerca di contrastare l'enorme potere politico aziendale e la propaganda dell'industria degli OGM e dei suoi sostenitori"¹. Lo scopo dichiarato di questa organizzazione non governativa (ONG), dunque, sarebbe quello di informare il pubblico per contrastare la propaganda a favore degli organismi geneticamente modificati e, più in generale, del miglioramento genetico in ambito agroalimentare.

Nello specifico, questo dossier individua un ristretto numero di scienziati europei, qui definiti "lobbisti", il cui interesse privato e personale sarebbe quello di voler consentire lo sviluppo anche in Europa delle biotecnologie agricole. In questo caso particolare il termine "lobbista" è usato in senso chiaramente dispregiativo, invece che nel senso di trasparente portatore di interessi di gruppi di cittadini, organizzazioni di categoria o associazioni d'impresa.

Già qui, però, si trova un primo campanello d'allarme. Le stesse ONG, infatti, rappresentano da sole l'11% delle aziende codificate come "lobbiste" presso l'Unione Europea. Non solo: il giudizio, l'opinione e la consulenza delle ONG sono universalmente riconosciute come parte integrante del processo decisionale comunitario: "Today lobbying in the European Union is an integral and important part of decision-making in the EU. From year to year lobbying regulation in the EU is constantly improving and the number of lobbyists increases"². Questo è tanto vero che, nel 2003, si è stimato che "there were around 15,000 lobbyists (consultants, lawyers, associations, corporations, NGOs etc.) in Brussels seeking to influence the EU's legislation. Some 2,600 special interest groups had a permanent office in Brussels. Their distribution was roughly as follows: European trade federations (32%), consultants (20%), companies (13%), NGOs (11%), national associations (10%), regional representations (6%), international organizations (5%) and think tanks (1%)³". Nel 2021 sono state notificate al Registro della Trasparenza 12.914 attività, delle quali ben il 27% a carico delle ONG⁴.

Se dunque essere dei "lobbisti" non è di per sé qualcosa di negativo, perché in questo report questo termine assume invece un'accezione univo-

camente spregiativa? La risposta a questa domanda si trova già nel titolo del report: *Oltre la cortina fumogena. Gli interessi nascosti degli scienziati europei che fanno lobbying per la deregolamentazione degli organismi geneticamente modificati*. Il documento, dunque, si prefiggerebbe di svelare cosa si celi dietro la posizione favorevole allo sviluppo delle biotecnologie in agricoltura: gli interessi personali di alcuni scienziati.

Secondo la tesi di questo report ci sarebbe infatti un ristretto manipolo di personaggi mossi da interessi personali che sarebbero però capaci di influenzare decine di migliaia di altri scienziati che fanno ricerca e lavorano nel settore biotecnologico e agroalimentare. Questo gruppo sarebbe costituito da una ventina di scienziati europei, alcuni di elevata reputazione scientifica, uno addirittura indicato come un eroe della scoperta di CRISPR, il sistema di miglioramento genetico che ha rivoluzionato la genetica e mediante il quale oggi si curano malattie altrimenti incurabili (talassemie, linfomi a cellule T, etc.). L'influenza di questi scienziati si propagherebbe, in primo luogo, attraverso le loro relazioni professionali. Tutti gli scienziati citati appartengono a tre organizzazioni internazionali: 1. ALLEA, una organizzazione che raduna 50 Accademie in 40 nazioni (i Lincei in Italia e la Royal Society in UK); 2. EPSO (European Plant Science Organization) che raduna 28.000 scienziati europei di ambito vegetale; 3. EU-SAGE, organizzazione per l'Agricoltura Sostenibile mediante il Genome Editing basata invece su 134 Istituti di ricerca europei, tra cui solo in Italia l'Istituto Oncologico Europeo (IEO), La Fondazione Edmund Mach di Trento, l'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Sant'Anna di Pisa, l'Istituto IPSP del CNR, il Dipartimento di Produzione Sostenibile delle piante dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, La Società di Genetica Agraria, l'Associazione Luca Coscioni e il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università Statale di Milano.

L'accusa nei confronti di questi scienziati, scritta senza mezzi termini, è di essere: "persone attivamente coinvolte in tre organizzazioni a livello dell'UE, che hanno forti legami con l'industria delle sementi e sono titolari di brevetti o domande di brevetto in questo settore". Questi scienziati avrebbero taciuto di "avere un interesse personale nella commercializzazione di piante GM, ovvero di trarre un vantaggio da esso finanziariamente o in termini di sviluppo della carriera, personalmente o tramite le loro organizzazioni. Sono

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

forti sostenitori per la deregolamentazione delle tecnologie GM senza dichiarare i loro interessi economici nel contesto di queste discussioni"⁵. Quindi, la tesi di fondo di questo report è che esisterebbero circa 20 mosche cocchiere capaci di guidare un gregge acefalo e obbediente composto da decine di migliaia di scienziati, alcuni dei quali sono tra i più competenti e rinomati a livello internazionale.

PUNTI DEBOLI, AGRICOLTURA E GAS SERRA

L'accusa mossa da questo documento è molto seria, perché se essa fosse fondata ciò significherebbe che l'attuale sistema che finora ha limitato la diffusione degli organismi geneticamente modificati in Europa sarebbe ora "sotto attacco" dall'interno, e cioè per mano di alcuni scienziati mossi da interessi personali. Serve ricordare che da diversi anni il 12% di tutti gli ettari coltivati al mondo derivano da coltivazioni di OGM (quasi tutti fuori dall'Europa) e che l'Europa li importa al ritmo di 32 milioni di tonnellate l'anno solo per la soia OGM: l'Italia che vieta la coltivazione e anche la ricerca scientifica in pieno campo di OGM, importa ed usa 10.000 tonnellate al giorno di soia OGM quasi tutta sudamericana. Ma è davvero possibile che dietro all'uso di varie forme di biotecnologie che da un decennio sta coltivando il 12% di tutti gli ettari coltivati al mondo (quasi tutti fuori dall'Europa) si celi in realtà una partita che miri al controllo delle scelte strategiche dell'Unione Europea in termini non solo di alimentazione ma anche di energia e quindi di geopolitica? E più in generale, che cosa c'è, davvero, da temere da un maggiore uso regolamentato di organismi geneticamente modificati?

Per rispondere a queste domande, da scienziato, il mio suggerimento sarebbe di affidarsi pienamente al metodo sperimentale e alla scienza, invece di commissionare report a organizzazioni non governative che nascono precisamente per fare "lobbying" a favore di un'idea o di una certa ideologia. Qui sorge un'altra questione che non si può trascurare. Come mai l'Unione Europea, e in particolare la Direzione Generale dell'Ambiente, finanziano attività di lobbying da parte di organizzazioni private come sono appunto le ONG? Queste organizzazioni hanno superato una valutazione di elevata moralità? Su che base? Quali sono i criteri che consentono di distinguere tra organizzazioni di ONG "moralì" ed organizzazioni ONG "immoralì"? Su quest'ultimo punto si soffermava già un articolo di qualche anno fa che commentava appunto la lista di ONG

finanziate dalla Commissione per fare pressioni sulla Commissione stessa. In un circolo vizioso da cui non a caso Greenpeace si è sempre sottratta rifiutando di farsi finanziare da chi poi doveva criticare con le sue campagne. Ma pensateci: perché l'esecutivo dell'UE deve dare i soldi dei contribuenti a un qualsiasi gruppo di attivisti per fare pressione sulle decisioni che la Commissione deve prendere in ambiti strategici come le politiche agro-alimentari? Per essere chiari: tutte le ONG, le imprese private e i cittadini devono essere ascoltati per far valere le loro ragioni nel processo decisionale e spetta alle istituzioni dell'UE elaborare la politica che vogliono adottare. La questione, tuttavia, riguarda i finanziamenti. Anche se si sostiene l'idea di "organizzazioni non governative finanziate dal governo", perché la Commissione europea dovrebbe dare soldi solo ad alcune ONG piuttosto che ad altre, oppure a delle ONG e non a un'impresa privata? Forse che il fatto di essere identificati come un'organizzazione non governativa rende *ipso facto* più neutrale e imparziale – o forse addirittura più morale – la propria attività di lobbying⁵?

A queste considerazioni bisogna poi aggiungere che stiamo parlando di un budget di svariate decine di milioni di euro, il quale viene utilizzato per finanziare solo alcune ONG al fine di fare pressione su decisioni strategiche e politiche comuni. Con le stesse risorse, e probabilmente con molto meno, si potrebbe condurre invece una seria analisi ambientale e sanitaria che paragoni non solo la sicurezza di alimenti derivanti da agricoltura tradizionale, integrata, con OGM o che impiega la tecnologia CRISPR, ma soprattutto che paragoni questi tipi di agricoltura con gli impatti (soprattutto in termini di emissioni di gas serra) dell'agricoltura Biologica (*organic*) e Biodinamica.

Nella scienza non si misurano distanze assolute, ma distanze relative. Un'auto non può essere definita né veloce, né lenta, ma solo più veloce di un'altra macchina o più lenta di un treno o di un aereo. Altrettanto dicasi per agricolture come quella biologica che, come spiegavo in un documento⁶ depositato sul sito del Senato della Repubblica in occasione di una mia audizione del 2019, usano tutti i residui di macellazione e le farine animali come fertilizzanti per alimentare le piante destinate alle produzioni biologiche. Sono 22 anni che ripeto questa litania⁷, senza aver mai ricevuto una smentita, senza che mai qualcuno abbia fatto i conti di quanto consumano in termini di emissione di gas serra i resti di macellazione usati come fer-

Call for papers: "Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"


tilizzanti "organici", senza che mai qualcuno si sia prodigato per apporre sulle confezioni di piante cresciute grazie a questo tipo di proteine animali un'etichetta che avverta un consumatore vegano e lasci poi a lei/lui la scelta se e come consumare questo tipo di alimenti. Evidentemente sono verità scomode.

Invece sarebbe un vero cambio di paradigma analizzare in dettaglio qualche centinaio di ettari coltivati nella stessa area geografica e condotti con tutti i differenti tipi di agricoltura. Pesando tutti i trattamenti effettuati, le rese per ettaro, la qualità delle produzioni in termini non propagandistici ma analitici. Misurando il contenuto di proteine totali, di azoto, fosforo, di vitamine, di microelementi, di componenti anti-nutrizionali, di tossine, di micotossine, di acqua d'irrigazione, di agrofarmaci impiegati e dei loro costi, ma anche la vita media del prodotto. Se un frutto ha una vita media di due giorni dopo la raccolta, semplicemente non può essere commercializzato dalla grande distribuzione, ma va consumato sull'albero. E anche spostarsi per mangiare la frutta direttamente sugli alberi ha un costo per il trasporto e la relativa emissione di gas serra. Ritengo che si farebbero scoperte e otterrebbero dati assai poco in linea con i messaggi veicolati da tanta pubblicità, per tutti i tipi di agricolture. Si

che costringe indistintamente tutti gli altri agricoltori a combattere i funghi patogeni della vite con una varietà di fungicidi: sarebbe interessante avere una valutazione terza (ossia non un'autocertificazione del produttore) che possa provare l'assenza di qualunque trattamento con fungicidi o con solfato di rame o poltiglia bordolese e vedere poi che tipo di produzione si raccoglie. Chissà, magari ci potrebbero dimostrare come abbattere l'uso di fungicidi con energie cosmiche e vesciche di cervo piene di fiorellini, mentre oggi l'Italia primeggia in una non invidiabile classifica, visto che usa da sola il 22% dei fungicidi comunitari, in gran parte sui campi biologici che si privano dei formulati a cessione lenta che gli consentirebbero di usare meno principio attivo.

Ma è la questione delle emissioni di gas serra che resta centrale e totalmente ignorata in queste discussioni, mentre secondo un recentissimo rapporto della FAO³, oltre alle emissioni di gas serra da parte di terreni "organici", si dovrebbero considerare anche le emissioni di metano da parte dei batteri del rumine (necessari per la produzione dei letami, altro fertilizzante biologico) e le emissioni di gas serra che derivano dalla fermentazione dei letami: tutti componenti in vario grado della "dieta" biologica.

Figure 2: Detailed composition of agrifood systems emissions (2020)



potrebbe anche verificare che i dettami di ogni agricoltura siano pienamente rispettati. Sarei molto curioso di vedere cosa accade ad una vigna biodinamica quando in primavera ci sono delle piccole piogge o un clima umido

SICUREZZA SANITARIA

Il mondo ingenuo e bucolico evocato da tante organizzazioni sia commerciali che ambientali è in aperto conflitto con i dati, i fatti, i riscontri e

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

ciò che dicono i rapporti scientifici sull'impatto di un tipo di agricoltura che non ha paura di fare ricorso alle biotecnologie in modo responsabile. Chi, come la stragrande maggioranza della comunità scientifica nazionale ed internazionale, non avvalorata le tesi di chi muove da un pregiudizio fideistico verso una immaginaria Dea Natura (scritta con la N maiuscola), non solo contrasta un'ideologia ma incide anche sulla credibilità stessa di chi propugna da trent'anni queste tesi. Ovviamente senza aver portato dati scientificamente solidi a supporto dei pericoli connessi al miglioramento genetico vegetale, ma privilegiando dicerie, maldicenze, ipotesi recondite, istigazione di paure se non veri e propri plagi di fatti scientificamente dimostrati.

Per dirla in modo sintetico, non esiste ad oggi la prova di una sola ospedalizzazione al mondo derivante in maniera documentata dal consumo o dall'uso di una qualsiasi pianta geneticamente migliorata al mondo. Zero ospedalizzazioni. Non solo da decenni oltre il 90% della soia che arriva in Europa è geneticamente modificata; non solo con quella soia OGM ed in parte con mais OGM noi alimentiamo l'intero parco zootecnico italiano ed europeo da un quarto di secolo; non solo usiamo quasi solo mangimi OGM per alimentare gli allevamenti che produrranno il meglio dei prodotti a marchio DOC ed IGP italiani; non solo l'Italia importa e consuma diecimila tonnellate al giorno di soia OGM 365 giorni l'anno da un ventennio, ma quasi tutto il cotone che usiamo è cotone OGM.

Spesso si sorvola sul cotone OGM, dicendosi che tanto il cotone non lo mangiamo. Questo non è vero perché anche i semi di cotone sono un mangime, ma soprattutto siamo vestiti con il cotone OGM, abbiamo in tasca banconote fatte su trama di cotone OGM (come le vecchie lire, i dollari o le sterline) e il cotone OGM è usato in medicina e chirurgia. Basterebbe riflettere un attimo sul fatto che da decenni 8 miliardi di persone al mondo mettono cotone OGM a contatto con ferite e circolo sanguigno, per capire come il cotone OGM (in realtà il cotone Bt) non causa né allergie né intossicazioni. In pratica tutti gli abitanti del pianeta hanno condotto un gigantesco test allergico, senza riportare sintomi o allergie particolari, smentendo così coloro che ostacolano con ogni mezzo le biotecnologie verdi. Anzi quel cotone OGM porterebbe ad un abbattimento fino al 10% di tutti gli insetticidi usati al mondo: ossia paradossalmente osteggiare il cotone

Bt fa proseguire lo spargimento di insetticidi. Molte delle maldicenze contro l'uso di OGM poggiano proprio su queste dicerie sempre annunciate (da un quarto di secolo) e mai dimostrate: anzi abbiamo la prova dell'opposto, ossia che non hanno mai causato una singola ospedalizzazione al mondo.

Come ne uscirebbe la credibilità mediatica delle organizzazioni anti-miglioramento genetico vegetale se tante persone e tanti decisori politici fossero convinti dell'assenza di rischi reali e di danni ambientali o sanitari derivanti dal miglioramento genetico vegetale? Che impatto avrebbe in termini di risultati elettorali, sovvenzionamenti pubblici e privati o di credibilità mediatica, lo scoprire che per decenni si è fatta da parte di queste organizzazioni una caccia alle streghe? Come ne uscirebbero alcune organizzazioni ambientaliste se dai conteggi risultasse che le ricette che propongono causano molte più emissioni di gas serra rispetto ad altri tipi di approcci?

Sarebbe impossibile elencare tutte le prese di posizione favorevoli all'uso della tecnologia degli OGM da parte di organizzazioni internazionali (dall'Organizzazione Mondiale della Sanità all'EFSA, l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare Europea), ma mi piace qui ricordarne almeno due: quella congiunta di due delle più antiche Accademie mondiali, l'Accademia dei Georgofili e la Pontificia Accademia delle Scienze⁹, e quella del grande medico e scienziato Umberto Veronesi¹⁰.

Lancet, tra gli altri¹¹, ha evidenziato come il 24% dei campi biologici mondiali sono in Europa e che il business si attestava sui 200 miliardi di dollari nel 2020. La stessa strategia comunitaria del "Farm to Fork" (elaborata prima dell'invasione russa dell'Ucraina, ma già allora irrealistica) ipotizzava la conversione del 25% dell'agricoltura Europea in agricoltura biologica per il 2030, partendo dal dato 2020 del 7,5% di biologico coltivato in Europa. Numeri che in realtà riguardano gli ettari coltivati e come tali sovvenzionati, ma che non riguardano le produzioni che sono estremamente inferiori dato che (almeno in Italia) circa metà degli ettari a biologico sono pascoli, foraggi, boschi o terreni a riposo¹².

IL DOSSIER E LA QUESTIONE DEI BREVETTI

Ma torniamo ora al documento commissionato da un esiguo gruppo di europarlamentari a cui facevo riferimento nell'introduzione. Chi scrive è uno dei pochi scienziati europei messi nel mirino del dossier e uno

dei soli due italiani accusati. Al netto della sensazione di essere al centro di una vera e propria operazione di dossieraggio, questo mi offre anche l'opportunità di poter analizzare e confutare le tesi di questo documento in modo dettagliato e da un punto di vista più che informato. A sua volta, credo che questo esercizio consenta di evidenziare alcuni aspetti utili che riguardano in generale il rapporto tra la responsabilità pubblica degli scienziati e i loro interessi personali, un tema che va oltre il caso specifico che mi riguarda e da cui ha preso avvio questa riflessione.

Analizziamo quindi ora più nel dettaglio quali sono le critiche e le prove addotte a sostegno delle tesi che vengono portate in questo documento. La mia "colpa" principale sarebbe di avere attivamente fatto lobby per rivedere la normativa sugli OGM:

"attraverso la pubblicazione di articoli di opinione sui media e su una rivista scientifica, un intervento in un'audizione del Senato in Italia e commenti fatti ai media. Viene nominato richiedente e/o inventore di cinque brevetti relativi all'ingegneria genetica, tra cui un ampio brevetto insieme a un soggetto privato, la cooperativa agricola Ginestra Società Consorti, su un metodo per il controllo dell'espressione genica. Sulla base del suo nome sui brevetti, ha un interesse acquisito nella commercializzazione degli OGM, che generalmente non viene divulgato nel contesto delle discussioni sui regolamenti OGM dell'UE".

Ogni elemento in questa accusa fa riferimento ad una precisa referenza bibliografica o a un determinato evento. Le prime due "imputazioni" riguardano due opinioni e sono due articoli, uno proprio sul Blog della Fondazione Veronesi (per questo mi decido a replicare proprio dalla stessa sorgente) e un articolo a più firme di commento sulla rivista *Nature Biotechnology*. Quindi due articoli, due opinioni, sono due modi pubblici e trasparenti di manifestare il proprio pensiero. Nella stessa categoria va inteso il "commento fatto ai media", dove per media non si intende un'intervista a un giornaleto complottista distribuito gratuitamente all'ingresso del metrò o un giornale di fantascienza, ma un'intervista alla più prestigiosa rivista scientifica mondiale: *Science*. Intervista resa nell'anno 2000. Inoltre, la mia attività di lobbying si espletterebbe anche attraverso i miei rapporti con i decisori politici. Nel report si cita ad esempio una mia audizione parlamentare del 2016 (evidentemente per carenza di capacità d'indagine perché

di audizioni parlamentari ne ho fatte 7 in 15 anni, ad ogni nuova legislatura, portando fatti e documenti, sempre allegati alle mie audizioni in modo che ne resti traccia, oltre a due audizioni presso due consigli regionali). Ma, anche qui, non si capisce perché ciò dovrebbe costituire una "prova" a favore di presunti interessi personali. L'attività di consulenza presso i più alti rappresentanti eletti è un onore ed un obbligo per un dipendente pubblico e non importa che le mie tesi non siano quasi mai state accolte da dette assemblee. Il compito di assistere da tecnico del settore chi ha l'onore di fare le scelte politiche complesse è un privilegio ed un vanto. Magari chi invece aveva nascosto al decisore politico aspetti ambigui o perversi di una legge che sponsorizzava non ha gradito che si svelasse qualche retroscena o qualche interesse nascosto. Ma sarebbe sbagliato se si ascoltasse una sola e sempre la stessa campagna. Comunque, anche in questi casi, si tratta di attività più che pubbliche, palesi, trasparenti e ufficiali.

Veniamo, infine, a quelli che sarebbero i miei interessi "particolari". Sono titolare di 5 brevetti: questo è esatto. Oltretutto quasi tutti estesi e riconosciuti a livello internazionale. Sarebbe esattamente questo il compito di un dipendente pubblico, di uno scienziato e in particolare di un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Chi cita questi brevetti come se fossero la prova di un supposto interesse personale evidentemente non ha mai letto l'articolo 2 dello Statuto costitutivo del CNR nel quale si indicano gli Scopi Istituzionali dell'Ente:

"Il CNR, quale ente pubblico nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche".

Quindi tra gli scopi del CNR vi è la Valorizzazione, il Trasferimento e l'Applicazione dei risultati delle ricerche. Di per sé, depositare dei brevetti dovrebbe essere visto come qualcosa di positivo per uno scienziato che lavora per un ente pubblico come il CNR.

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

Il problema, semmai, potrebbe risiedere nel contenuto di questi brevetti. Per chiarire questo punto devo allora necessariamente spiegare su cosa vertano questi brevetti e per farlo devo fornire qualche dettaglio sperimentale del trovato. Perché i brevetti, che mi vedono tra gli inventori, sono nel campo d'indagine della mia attività sperimentale: la fissazione biologica dell'azoto. Per chi non lo avesse colto, lo ripeto: biologica. Il mio lavoro consiste nel ridurre l'impiego di fertilizzanti di sintesi in agricoltura per aumentare la nutrizione vegetale sia di azoto che di fosforo, ma senza impiegare né le farine animali, né i letami e soprattutto contrastando i fertilizzanti azotati sintetici, che derivano dalla combustione di enormi quantitativi di combustibili fossili. Per questo si chiama fissazione biologica dell'azoto, ma in questo caso, biologica non fa rima con ideologica. In realtà la mia attività ultratrentennale si concentra sui batteri del terreno che alimentano le piante e gli forniscono appunto azoto e fosforo in un processo di associazione mutualistica tra radici delle piante (legumi o cereali) e batteri del suolo (simbiotici o endofiti). Il tutto senza aver mai modificato geneticamente nessuna pianta, tutta la mia attività si concentra sui batteri del suolo e sui loro modi di associarsi alle piante. Quindi io non lavoro (ed i miei brevetti non favoriscono) le aziende dell'agrochimica, delle sementi, né le aziende petrolifere che forniscono la materia prima, gli oli combustibili da cui nascono i fertilizzanti azotati di sintesi.

Ovviamente una pianta se deve scegliere tra un pasto gratuito (i fertilizzanti) e dover impiegare tanta energia per procurarsi da sola l'azoto di cui necessita, trova molto più facile usare i fertilizzanti che gli somministriamo (letami, farine o fertilizzanti di sintesi fa lo stesso), il processo che studio e che abbiamo migliorato in laboratorio invece tende a rendere le piante autosufficienti dai fertilizzanti. Ma questi sono dettagli sperimentali e scientifici che non potevano essere compresi da chi ricevuto la commissione di allestire un dossieraggio. Inoltre, nel report si fa un riferimento esplicito a un particolare brevetto, citato così: "un ampio brevetto insieme a un soggetto privato, la cooperativa agricola Ginestra Società Consorti, su un metodo per il controllo dell'espressione genica". Ma leggiamolo integralmente il testo in questione: "MXP01004593A Method to control gene expression in bacteria, namely Rhizobiacea. Patent is held together with Ginestra Società Consorti, Italy, an agricultural cooperative". Stiamo quindi parlando di un brevetto su batteri come è scritto nel testo, non su

piante; e sono batteri che si associano a piante selvatiche o coltivate: io non lavoro con piante ingegnerizzate per la semplice ragione che sperimentalmente non avrebbe senso. Ma è palese che la pistola fumante dell'intero dossier personalizzato starebbe nel fatto che esista un "soggetto privato", ossia la fonte del peccato e della corruzione. Ricordo, per inciso, che le ONG sono soggetti privati. Il soggetto privato in questione è una cooperativa agricola, composta da piccolissimi imprenditori, sciolta per carenza di fondi un paio di anni dopo il deposito di quel brevetto, nel 1998. Ricordo a chi non fosse pratico che qualunque brevetto ha la durata massima di 20 anni e che se non li si usa nei 5 anni che seguono il deposito, finiscono per essere poco interessanti economicamente.

Basta così? La colpa del brevetto si è estinta 5 anni fa con la scadenza fisiologica del brevetto? Nemmeno per sogno. La "colpa" semplicemente non è mai esistita e vive solo nella ignoranza senza lacune di conoscenza di chi identifica l'interesse personale di uno scienziato nel fatto stesso di brevettare il trovato. Ma di per sé questa accusa non ha alcun senso: è, infatti, un preciso dovere dello scienziato pubblico, e ripeto pubblico, di tutelare il trovato e quindi di brevettare la scoperta fatta per impedire che altri beneficino gratuitamente di ricerche, spese, investimenti, stipendi, etc. senza contribuire in nessun modo ai costi per raggiungere il trovato. Chi potrebbe beneficiarne maggiormente sono proprio le grandi aziende private che avrebbero libero e gratuito accesso a tecnologie e conoscenze senza spese e senza rischi d'impresa, quindi una scoperta ottenuta con fondi pubblici, in strutture pagate da un Ente pubblico come il CNR, da scienziati stipendiati dalla mano pubblica, deve essere affidata e tutelata appunto dalla mano pubblica che su quelle ricerche ha investito per decenni. Sarà poi nel caso lo stesso Ente pubblico a decidere se e come vendere, cedere o regalare il trovato a soggetti diversi; o che potrà decidere di vendere il trovato ad aziende private e cederlo gratuitamente o a prezzi simbolici a comunità agricole selezionate. Queste sono scelte che può fare uno Stato, non un privato. E qui veniamo al punto finale e dirimente.

Tutti i brevetti descritti e tutti quelli che da sempre ho depositato sono a titolarità del CNR: io non sono mai stato proprietario di alcun brevetto. Chi può venderlo o regalarlo è sempre stato solo il CNR (e per conseguenza, casomai il Ministro dell'Università e Ricerca pro-tempore in carica): in

Call for papers: "Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

nessun caso io avrei potuto vendere brevetti e lucrare sulla vendita. In tutti i brevetti io ne sono solo l'inventore e questo mi dà solo diritto a citare il trovato nel mio curriculum e sperare tramite la vendita di poter ri-finanziare le attività sperimentali in laboratorio: l'interesse personale è l'ultimo dei pensieri di chiunque depositi un brevetto di cui è solo l'inventore.

Se per alcuni mesi ho scelto di non replicare è per non aiutare con una discussione il rating sul web di queste accuse, perché il silenzio è la miglior risposta ad un documento tanto sciatto, sgrammaticato e privo di fondamenti¹³.

VADEMECUM DELLO SCIENZIATO PUBBLICO

Per concludere, continuo a ritenere che sia compito di uno scienziato pubblico contribuire al dibattito scientifico e normativo fornendo a cittadini, magistrati, giornalisti e decisori politici tutti gli strumenti di cui dispone per decodificare e rendere comprensibili a tanti le difficili scelte che quotidianamente devono essere affrontate nello sviluppo della società, usando le competenze tecniche di cui dispone e le competenze acquisite. Senza diventare tuttologo, come spesso è accaduto a più d'un membro della comunità scientifica durante la recente pandemia, ma contribuendo al dibattito pubblico per gli ambiti di propria competenza e conoscenza. Magari anche rispondendo "non so" alle domande su aspetti di cui non si è competenti o "non vengo" alle reiterate proposte dei media di "apparire" in un qualche evento pubblico. Dal mio punto di vista, il rientro (quotidiano) in laboratorio, vicino a provette e piastre di batteriologia, è l'ancora per non confondere dimensione sperimentale e dimensione pubblica, aspetti scientifici e aspetti giuridico-legislativi. La mia sede di lavoro è e resta un laboratorio di ricerca scientifica.

Nel fare tutto questo può accadere di scontentare o non assecondare esponenti della classe politica o giudiziaria, che avevano un giudizio o un'opinione diversa. Ma il compito dello scienziato pubblico è quello di basarsi su fatti scientificamente accertati al momento in cui si fornisce la consulenza, salvo poi poter cambiare giudizio sulla base di nuovi fatti, nuove analisi, nuovi riscontri documentali che dovessero apparire. Perché la probabilità zero o quella 100% non fanno parte delle vicende umane. Chi è legato ad un'ideologia, ad una fede o a dogmi, ha molta dif-

ficoltà a cambiare opinione; chi invece è legato a prove sperimentali può cambiare opinione tutti i giorni, sulla base di nuove evidenze e nuove prove¹⁴.

NOTE

1. Questa è la descrizione che compare sul sito della ONG, consultabile a questo indirizzo web: <https://www.gmwatch.org/en/about>.
2. Volodymyr Nesterovych, "EU standards for the regulation of lobbying", *Prawa Człowieka* 18, 98 (2015): 106.
3. Wilhelm Lehman, "Lobbying in the European Union: current rules and practices", *Constitutional Affairs Series AFCO* 104 EN (2003): iii; Pier Luigi Petrillo, "Form of government and lobbying UK and UE, a comparative perspective", ultima modifica del 13 aprile 2013, *Aper-tacontrada.it*.
4. "Annual report on the functioning of the Transparency Register 2021," Transparency Register Management Board, consultato il 30 dicembre 2022, <https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/transparency-and-ethics/lobby-groups/en-annual-report-on-the-operations-of-the-transparency-register-2021.pdf>.
5. Queste citazioni sono prese dal report di GM watch; non riporto il link diretto per le ragioni che spiego più avanti, alla nota n. 12.
6. Roberto Defez, "Commenti al DDL 988 biologico", Senato della Repubblica, consultato il 30 dicembre 2022, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/dossier/file_internets/000/002/801/DD_988_biologico_intervento_dott._Defez.pdf.
7. Roberto Defez, "Farine vietate concime di pascoli biologici," *Corriere della Sera*, 27 gennaio 2001, <http://www.salmone.org/wp-content/uploads/2011/04/farine-animali-biologiche.pdf>.
8. "Greenhouse gas emissions from agrifood systems. Global, regional and country trends, 2000–2020," FAO, 4 novembre 2022, <https://www.fao.org/food-agriculture-statistics/data-release/data-release-detail/en/c/1616127/>.

9. "Verità sugli OGM", *Gergofili info*, 3 dicembre 2010, <https://www.gergofili.info/contenuti/risultato/209>.

10. Umberto Veronesi, "Cari nemici degli Ogm vi prego ripensateci quei semi migliorano la vita dell'uomo," *La Repubblica*, 6 ottobre 2014, https://www.repubblica.it/ambiente/2014/10/06/news/veronesi_cari_nemici_degli_ogm_vi_prego_ripensateci_quei_semi_migliorano_la_vita_dell_uomo-97442383/

11. "Organic Food: panacea for health", *The Lancet*, Vol. 389 February 18, 2017, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)30391-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30391-4).

12. Leggasi la tabella 1 del report "Bio in cifre", consultato il 30.12.2022, https://www.sinab.it/sites/default/files/share/BIO%20IN%20CIFRE%202019%20-%20Anticipazioni_0.pdf

13. Non sarà sfuggito che io non abbia messo un link diretto per l'accesso al dossier: la cosa non è casuale. Se si digita il mio nome e cognome sui motori di ricerca questo dossier non compare nemmeno tra le prime dieci pagine che menzionano invece le mie attività di ricerca e di divulgazione scientifica. Una nota, un'interlocuzione o addirittura una polemica con gli estensori del dossier ne avrebbe fatto salire il rating secondo gli algoritmi dei motori di ricerca, invece sessanta pagine sono finite del dimenticatoio ed anzi sono solo servite ad incoraggiare chi ha letto il dossier a continuare a fornire dati scientifici verificati senza cadere nelle trappole delle polemiche mediatiche o dei social media. Lo stesso fatto di attendere tanti mesi prima di rispondere ad una gazzarra scomposta, segue esattamente questo intento, ossia non dare visibilità mediatica a non-notizie, a non-fatti, a non-indizi. A fronte di tutto questo devo invece ringraziare società scientifiche (http://www.geneticagraria.it/attachment/Comunicato_Stampa/Comunicato_Stampa_STGA_221003.pdf), Accademie (<https://www.gergofili.info/contenuti/anche-i-gergofili-condannano-la-lista-di-proscrizione-degli-scientiati/23197>), giornalisti (<https://www.informatore-agrario.it/news/verdi-si-ma-di-vergogna/>), e scienziati (<https://www.ilmaglo.it/scienza/2022/10/01/news/la-clava-dell-ecologismo-illiberale-contro-defez-l-italia-non-e-un-paese-per-ricercatori-4500004/>) competenti del campo che mi hanno manifestato pubblicamente e personalmente la loro vicinanza.

14. Infine, mi corre l'obbligo di segnalare un potenziale conflitto con una delle eurodeputate ispiratrici del dossier su una tematica connessa, ma distinta: la moria degli ulivi pugliesi causata da Xylella fastidiosa sottospecie *Pauca ST53*. L'eurodeputata D'Amato è una delle eurodeputate che ha commissionato il dossier ed in passato abbiamo avuto opinioni opposte sugli aspetti scientifici della vicenda Xylella. La D'Amato ha ospitato la traduzione (sui generis) di un'intervista al più stimato e universalmente riconosciuto esperto mondiale di Xylella, il Prof. Alexander Purcell. Nella traduzione indicata dalla D'Amato (in un link poi svuotato: <https://www.videoandria.com/2015/11/12/xylella-usa-e-brasil-e-confermano-che-abbattere-gli-ulivi-non-serve-ma-lue-fa-orecchie-da-mercante-sulla-pelle-della-puglia/>) si facevano dire al Prof. Purcell concetti opposti alle sue convinzioni riguardo al contrasto a detta fitopatologia. Si faceva dire a Purcell: "Non fate il nostro stesso errore, tagliare gli alberi non serve a nulla". Per dirimere la questione di quale fosse il pensiero originale del Prof. Purcell, come consigliere scientifico dell'Associazione Luca Coscioni, ho organizzato a Bari un convegno (<https://www.radioradicale.it/scheda/586322/xylella-dalla-prova-scientifica-alla-decisione-politica-per-la-rinascita-dellulivo-in>) con la presenza di scienziati, amministratori regionali pugliesi, agronomi, giornalisti e analisti di dati, in cui è stato invitato lo stesso Prof. Purcell che ha smentito di persona le frasi rilanciate dall'eurodeputata D'Amato (per l'esattezza le ha definite "False") (https://www.quotidianodipuglia.it/regione/xylella_purcell_falsa_la_frase-1498122.html) e che erano state riprese due volte dalla Procura della Repubblica di Lecce (<http://www.salmone.org/wp-content/uploads/2015/12/decreto-procura-lecce-1.pdf>) in due Decreti in cui si ponevano sotto indagine penale 5 amministratori e 5 scienziati, rei di aver commesso non si sa più quale reato. Accuse tutte cadute dopo che la patologia del disseccamento rapido dell'ulivo aveva ormai devastato oltre 11 milioni di piante in Puglia. Questo mio ruolo nello stabilire cosa davvero pensasse il Prof. Purcell e quanto non rispondeva al vero quanto riportato sul sito di videoandria, possono essere considerate una potenziale fonte di conflitto con l'eurodeputata D'Amato.

Interessi personali e responsabilità civile degli scienziati

Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

Call for papers: "Il futuro verde:
etica ambientale, tutela degli
ecosistemi e sostenibilità"

La tematica ambientale nella riflessione bioetica

*The environmental theme in the
bioethical reflection*

LUISELLA BATTAGLIA
segreteria@istitutobioetica.it

AFFILIAZIONE
Presidente dell'Istituto Italiano di Bioetica

SOMMARIO

L'articolo ricostruisce i diversi modi secondo cui l'emergere e il diffondersi in tempi recenti di "nuova coscienza ecologica" stia mutando l'immagine che l'uomo ha di sé e dei suoi rapporti con l'ambiente e gli altri esseri viventi. Su questa base, l'articolo sostiene la necessità di superare un'etica puramente antropocentrica, nella consapevolezza che l'estensione della sfera etica *oltre* – e non *contro* – l'uomo è il prodotto di un'evoluzione di autocoscienza che è interna, invece che esterna, all'essere umano stesso.

PAROLE CHIAVE

Etica animale
Etica ambientale
Diritti animali

ABSTRACT

The article reconstructs the ways in which the recent emergence and spread of the "new ecological awareness" is changing the image that mankind has of itself and of its relationships with the environment and other living beings. On this basis, the article argues for the need to overcome a purely anthropocentric ethics, in the awareness that the extension of the ethical sphere beyond – and not against – mankind is the product of an evolution of self-awareness which is internal, rather than external, to mankind itself.

KEYWORDS

*Animal ethics
Environmental ethics
Animal rights*

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

DOI: 10.53267/20220105



"L'uomo è la natura che ha preso coscienza di sé stessa"¹. Le parole di Elisée Reclus, il più grande geografo dell'800, sintetizzano il sentimento nuovo che l'ecologia ha generato nelle nostre coscienze: l'idea della natura come responsabilità umana. Un sentimento nuovo che il filosofo della scienza Stephen Toulmin ha espresso coniando una suggestiva metafora, "la morte dello spettatore", intendendo che, sulla spinta dell'ecologia, non ci è più consentito di guardare al mondo come ad un oggetto separato da noi, come spettatori, appunto, che seguono l'azione da una platea². Siamo ormai al centro della scena, attori a tutti gli effetti in quanto membri di un ecosistema e, quindi, coinvolti in cicli di interazioni che generano relazioni complesse tra fenomeni naturali, biologici e sociali. L'ecologia è stata significativamente definita da Edgar Morin la "prima scienza nuova", in quanto ha restaurato la comunicazione tra uomo e natura, facendoci scoprire la fragilità di quest'ultima e avvertire la nostra responsabilità di custodi della vita nel cosmo immenso³. La rivoluzione copernicana ha cominciato a iscriversi, sia pure faticosamente, nella nostra coscienza generando un duplice sentimento: di spaesamento (siamo su un pianeta secondario, in una galassia marginale) ma anche di appartenenza (questa è la nostra Terra, la nostra unica dimora). L'uomo riconosce di essere parte di un tutto che gli è legato inseparabilmente, membro di una comunità di vita, l'ecosistema: un punto di svolta di straordinaria importanza nella nostra storia. Appare, infatti, ormai inadeguata la visione di una comunità morale composta solo da coloro – soggetti razionali e coevi nel tempo – che sono presenti ed empiricamente coinvolti nella situazione etica: essa escluderebbe altri soggetti non ancora presenti – le generazioni future – o privi dei requisiti richiesti, come la razionalità – le specie non umane – e tuttavia meritevoli di tutela e degni della nostra considerazione. "Pensare secondo criteri di generalità", nel quadro di una prospettiva etica più esigente – qual è quella indicata, ad esempio da Hans Jonas ne *Il principio responsabilità* – significa acquisire il senso sia di un'interdipendenza tra le generazioni, sia di una correlazione di tutte le forme viventi⁴.

Sulla spinta dell'ecologia sta dunque mutando l'immagine che l'uomo ha di sé e dei suoi rapporti con l'ambiente. La "coscienza ecologica" – la raggiunta consapevolezza

dell'unità strutturale e funzionale del mondo vivente – può in certo modo considerarsi come il risultato di un processo unitario, scientifico e filosofico, volto a pensare il futuro dell'uomo come inscindibile da quello della natura. Più in generale, le conoscenze fornite dall'ecologia hanno configurato problemi di grande rilevanza etica, suscitando importanti interrogativi circa i confini dell'universo cui si riferisce il nostro discorso morale. Ci si chiede sempre più spesso se la morale debba essere circoscritta solo alle relazioni interumane o se gli uomini abbiano doveri nei confronti dell'ambiente e delle altre specie. Domande che sollecitano la revisione dei criteri tradizionali circa il bene e il male, il giusto e l'ingiusto e investono lo stesso ambito di applicazione delle principali categorie etiche, quali "prossimo", "giustizia", "responsabilità". Sono così nati nuovi diritti sulla base di una visione della Terra come bene da tutelare: il diritto *all'*ambiente, che afferma il diritto propriamente umano a godere di un ambiente sano e il diritto *dell'*ambiente, che ne definisce il valore intrinseco da salvaguardare in quanto patrimonio universale dell'umanità⁵.

Si potrebbe pertanto affermare che le istanze poste dai nuovi settori dell'etica applicata abbiano messo in crisi il quadro di riferimento di talune tradizionali teorie etiche ma, insieme, abbiano offerto suggestioni in grado di fondare discorsi teoretici nuovi⁶. In effetti, gli studi di etica applicata hanno dato un decisivo impulso al confronto critico tra scienziati e filosofi, contribuendo sia a rimuovere le barriere che separavano corpi specializzati delle conoscenze scientifiche, sia a mostrare la pertinenza della riflessione etica-filosofica in ambiti ad essa apparentemente estranei (dalla biologia all'ecologia, dalla medicina all'etologia). Questo riguarda in modo particolare la bioetica che si colloca al punto di intersezione tra diversi campi del sapere e può quindi definirsi come un campo di indagine in cui si incontrano le più diverse discipline chiamate a riflettere su un tema centrale, il *bios*, il regno della vita, nelle sue diverse dimensioni e manifestazioni, alla luce di un fuoco d'interesse unitario, quello etico⁷. Da qui la sua vocazione fondamentalmente interdisciplinare. Un'interdisciplinarietà – occorre aggiungere – che non significa ridurre il ruolo delle singole discipline, bensì potenziarlo: ciascuna, infatti, traduce

la questione in esame nel proprio linguaggio e si avvale della sua specifica metodologia ma, insieme, supera la sua inevitabile unilateralità nella misura in cui riesce a pensare con le altre la complessità e a integrare le risposte in una prospettiva sistemica⁸.

Sembra di poter rilevare che anche la comunità internazionale ha infine dovuto prendere atto di quanto il nostro futuro sia legato alla capacità di essere in equilibrio col pianeta e, quindi, dell'urgenza di varare strategie di sviluppo sostenibili. Basti citare gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, *Trasformare il nostro mondo*, in cui vengono riconosciuti gli stretti legami tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali, in una visione integrata e sistemica delle diverse dimensioni dello sviluppo. Si potrebbe anzi affermare – come suggerisce Mauro Ceruti – che costituisca il primo documento che recepisce e traduce in termini politici il paradigma della complessità⁹. Le linee generali delle più recenti politiche ambientali sembrano dunque, per molti aspetti, sottolineare la centralità della tutela della natura, rafforzando insieme il nostro sentimento di essere cittadini della Terra, nel quadro di una visione rivolta al futuro ma, insieme, capace di recuperare i valori che hanno fondato l'Europa in una storia che ha radici assai antiche. Una storia, occorre ricordare, in cui natura e cultura – è l'ammonimento del filosofo Michel Serres – non sono contrapposte come due regni separati ma vivono in uno scambio continuo e, spesso, in profonda simbiosi¹⁰. È stata, tuttavia, soprattutto la tragedia planetaria della pandemia ad attirare la nostra attenzione su come l'alterazione degli ecosistemi e la sottrazione di habitat naturali alle specie selvatiche favoriscano il diffondersi di patogeni prima sconosciuti mostrandoci che la salute è globale e che unico è il destino. Che cosa evoca infatti il "salto di specie", lo *spillover* da cui la pandemia sembra si sia generata? Non significa forse che abbiamo alterato equilibri, dimenticando sia le regole più elementari della prudenza, sia le norme di rispetto che dovrebbero governare i nostri rapporti con le altre specie? Oggi dovremmo aver maturato la consapevolezza che siamo elementi di un ecosistema in cui il benessere di ogni elemento – umano, ambientale, animale – è strettamente dipendente da quello degli altri.

È questa anche la lezione che do-

vremmo ricavare dalla bioetica, recuperata finalmente nella sua accezione originaria, risalente a Fritz Jahr – filosofo tedesco, psicologo del mondo vegetale – che ne conio il termine nel lontano 1927, di *etica per il mondo dei viventi*¹¹. Si trattava, per Jahr, di superare l'idea scientificamente insostenibile di un grande salto tra mondo umano e mondo non umano, adeguando coerentemente, nel segno dell'incontro tra le due culture, la nostra condotta ai dati offerti dalle scienze e quindi riconoscendo obblighi morali nei confronti della comunità dei viventi¹². Oggi, a quasi un secolo di distanza, siamo in grado di cogliere la portata innovativa della sua visione. Ne sono testimonianza i nuovi orientamenti, maturati in ambito bioetico, che hanno trovato un'espressione particolarmente significativa nella *Dichiarazione di Barcellona*, un importante documento internazionale sottoscritto nel 1998 da ventidue studiosi europei provenienti da diverse discipline e orizzonti filosofici, a conclusione di una ricerca promossa dalla Commissione europea¹³. In essa vengono enunciate quattro idee regolatrici – *autonomia, integrità, dignità, vulnerabilità* – utili non solo per l'analisi delle questioni cruciali della bioetica e del biodiritto ma anche per orientare il dibattito contemporaneo sulle biotecnologie in un contesto normativo, nel quadro di un'etica della solidarietà, della responsabilità e della giustizia intesa come equità¹⁴. La finalità sottesa alla *Dichiarazione* è infatti quella di incoraggiare una cittadinanza responsabile, contribuendo ad una riflessione collettiva sull'impatto della cosiddetta "rivoluzione biologica" sulla condizione dell'uomo, dell'ambiente e delle altre specie. Si avverte la necessità di un cambiamento di paradigmi, pur se si riconosce – sul piano dei regolamenti europei e delle dichiarazioni internazionali – la presenza di una cultura basata su valori quali il rispetto dell'altro, la non discriminazione, la tutela dell'ambiente¹⁵. Valori condivisi e sufficientemente partecipati ma privi ancora di un quadro concettuale unitario su cui poter articolare politiche coerenti valide per un mondo globalizzato. Degno della massima considerazione, a mio avviso, è che, dopo aver ribadito la possibilità di argomentare plausibilmente che gli esseri umani hanno dei doveri verso "la parte non umana della natura vivente", si traccino le linee di un'etica della responsabilità che superi dichiaratamente l'antropocentrismo della morale tradizionale, pur esprimendo una fondamentale

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

vocazione umanistica¹⁶. Nella parte finale della *Dichiarazione* si afferma infatti che l'applicazione delle idee regolatrici non dovrebbe limitarsi alla sfera dell'umano; le nozioni di dignità, integrità e vulnerabilità possono egualmente essere considerate come base di una riflessione per la regolamentazione concernente gli animali, le piante e l'ambiente.

L'espansione della riflessione etica dalla sfera umana all'insieme dei viventi non solo costituisce una delle dimensioni più nuove e significative del dibattito culturale, filosofico e scientifico degli ultimi decenni ma implica anche conseguenze di natura pratica, sia nei comportamenti personali, sia nelle decisioni politiche e nell'ordinamento giuridico. Per questo la "questione animale", ovvero il problema di un corretto trattamento dei non umani, la ricerca di un rapporto di armonia e di rispetto nei confronti delle altre creature che abitano con noi la Terra, è ormai diventata un tema ineludibile per la nostra società¹⁷. Come spiegare tale profondo mutamento? Tra le possibili ragioni, assume particolare rilevanza il fatto che la nostra società ha progressivamente focalizzato la sua attenzione su gruppi e individui discriminati (neri, donne, omosessuali, portatori di handicap, etc.) in una misura senza precedenti nella storia umana. Questo interesse generalizzato per la giustizia e per l'equità può aver contribuito a una nuova visione sociale del trattamento degli animali. Ma l'elemento ancora più importante è che è maturata una nuova consapevolezza: la maggior parte delle persone ritiene che gli animali siano esseri senzienti, soggetti capaci di avere un'ampia gamma di esperienze: dolore, paura, felicità, angoscia, che figurano in modo rilevante nella nostra preoccupazione per gli umani¹⁸. "Che cosa dire del nuovo atteggiamento verso gli animali?" – si chiedeva anni fa Norberto Bobbio, un filosofo politico certo non sospettabile di sentimentalismo o di inclinazioni disneyane. "Dibattiti sempre più frequenti ed estesi sulla liceità della caccia, i limiti della vivisezione, la protezione di specie animali diventate sempre più rare, che cosa rappresentano se non avvisaglie di una possibile estensione del principio di eguaglianza al di là addirittura dei confini del genere umano, un'estensione fondata sulla consapevolezza che gli animali sono uguali a noi uomini, per lo meno nella capacità di soffrire?"¹⁹. In tal modo veniva

ripreso e riproposto, dopo due secoli, un interrogativo di J. Bentham: la domanda davvero cruciale relativa agli animali non è se possono ragionare, né se possono parlare, ma se possono soffrire ("can they suffer?")²⁰. Un interrogativo, occorre aggiungere, che può considerarsi all'origine di quel movimento etico, filosofico, politico che va sotto il nome di *animalismo* e che, negli anni '70, troverà i suoi più noti esponenti nei filosofi Peter Singer e Tom Regan²¹. E oggi? Per gli animali si è aperto anche nel nostro Paese l'accesso ai principi fondamentali della Costituzione, secondo una lettura evolutiva dell'art. 9 che integra la tutela del paesaggio con la frase: "La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge le biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni". Un passo storico, come è stato a ragione definito, dal momento che viene ripreso un dibattito iniziato nel 2004 con la presentazione di una serie di proposte di legge che continuavano una lotta iniziata col primo estensore di una *Carta dei diritti degli animali*, il ministro dell'Ambiente Valerio Zanone, nel lontano 1986. Nello stesso anno si era tenuto a Genova il primo Convegno Nazionale sui "diritti degli animali", organizzato dal Centro di Bioetica, a testimonianza della nuova attenzione della nostra società nei confronti della questione animale. Riconoscere la tutela degli animali come "esseri senzienti", sarà opera del *Trattato di Lisbona* nel 2007 e, tuttavia, la maggior considerazione morale per gli animali non sempre è andata di pari passo con un miglioramento delle loro condizioni di vita: da qui la necessità di un'interpretazione in senso evolutivo delle leggi vigenti, a partire dalla Costituzione, inserendo una modifica che è peraltro già in vigore in altre realtà europee²². La formulazione proposta, grazie ad un'altra dicitura inserita nel testo – "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali" – pur se estremamente vaga, può assumere, tuttavia, un più preciso significato nella misura in cui impegna il legislatore prefigurando la necessità di individuare specifici codici di doveri nelle diverse modalità di rapporti che ci legano agli animali, convenzionalmente indicati, secondo una classica tripartizione, come familiari, da reddito, selvatici. Ogni specie – se ne dovrebbe desumere – ha caratteri biologici, modalità ed esigenze di vita propri che noi umani, in quanto agenti morali, dovremmo considerare meritevoli di attenzione

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

e tutela, anche a livello legislativo, pervenendo ad una mediazione tra interessi umani e animali, attraverso, ad esempio, un uso accorto del principio di proporzionalità. Potremmo anche cogliere, nella formulazione, un approccio insieme umanistico ed ecologico che prende in considerazione l'intero rapporto uomo/biosfera e ci dovrebbe far comprendere come l'intera nostra storia sia segnata dal rapporto con l'ambiente e con gli altri viventi²³. Una prospettiva che la bioetica, intesa come *etica dei viventi*, ha contribuito a sostenere e a consolidare. Piccoli passi, si dirà, e in effetti il percorso per superare l'antropocentrismo giuridico è ancora lungo. Ma ancora più lungo è il viaggio degli animali. Come conciliare i nostri standard di giustizia con i trattamenti ad essi inflitti? C'è ancora molta strada da fare. Ce lo ricorda in *Nuove frontiere della giustizia*, la filosofa Martha Nussbaum, "riguardo agli animali il viaggio verso la giustizia è appena iniziato..."²⁴.

Nell'etica sociale del nostro tempo sembra tuttavia di poter rilevare una transizione progressiva da una cultura fortemente antropocentrica ad un'etica della responsabilità nei confronti dell'ambiente, una transizione ancora in atto che potrebbe essere scandita, in estrema sintesi, attraverso la successione di tre modelli del rapporto uomo/natura: il modello dell'*espansionismo illimitato* – legato ad una tradizione baconiana e poi marxiana – cui corrisponde una *cultura del dominio*; il modello della *conservazione delle risorse* – affermatosi sul finire degli anni '60 con il Club di Roma e le prime Conferenze Internazionali sull'ambiente – cui corrisponde una *cultura della gestione*; infine, il modello della *preservazione delle risorse* – a partire dagli anni '90 ma ancora in via di faticosa elaborazione – cui corrisponde una *cultura della tutela*. Quest'ultimo modello – che si collega all'emergere di una consapevole cultura della "resilienza" – appare caratterizzato da un'apertura a significative implicazioni sul piano giuridico, secondo una prospettiva che intende saldare fortemente interessi umani e valori ambientali e dalla conseguente affermazione di una compatibilità tra etica del rispetto della natura e tradizione umanistica. Il dovere di preservare le risorse naturali riguarda sia il loro interesse sul piano scientifico – e dunque i progressi che potremmo compiere nelle conoscenze biologiche, ecologiche, etologiche etc. –,

sia la loro importanza come riserva di diversità genetica (biodiversità) a fini medici, culturali, agricoli etc., sia il loro significato ricreativo, come fonte di piacere estetico e di ispirazione spirituale, sia, infine, la loro capacità di apportare un'ampia gamma di esperienze essenziali allo sviluppo armonico della personalità umana. Particolarmente significativi possono, a mio avviso, considerarsi i riflessi di tale modello, con la ricchezza delle argomentazioni che lo sostengono, sulla questione oggi davvero cruciale del "ben vivere", da intendersi come un nuovo paradigma di civiltà fondato su una vita in armonia con la natura della quale tutta la comunità è parte. Il modello della *preservazione delle risorse* mi sembra infatti contenga una molteplicità di elementi che, pur all'interno di un quadro complessivo che insiste sul valore dell'ambiente in funzione della prosperità e del benessere umani, aprano verso prospettive di più ampio respiro, oltre la dimensione antropocentrica. In particolare, l'argomentazione psico-genetica, che sottolinea il significato di arricchimento per lo sviluppo umano di un'interazione con gli enti non umani, sembra preludere a un ulteriore passaggio, quello verso una considerazione dell'ambiente e del suo valore relazionale, per molti aspetti irrinunciabile, per l'essere umano.

A questi valori complessivamente si richiama la *Dichiarazione di Barcellona* in cui si direbbe recepita la visione di Hans Jonas, secondo cui la comunanza dei destini dell'uomo e degli altri esseri non umani, riscoperta nel pericolo, ci fa riscoprire anche la dignità propria della natura, imponendoci di conservarne l'integrità. Se è innegabile, infatti, che i vari ecosistemi funzionassero ben prima dell'apparire dell'*homo sapiens*, è difficile citare uno solo di questi sistemi che non sia stato modificato dalla cultura umana. Anche i paesaggi che crediamo più indipendenti dalla nostra cultura – ha scritto Simon Schama in pagine assai penetranti – possono, ad una più attenta osservazione, rivelarsene invece il prodotto²⁵. Fiumi, foreste, montagne non formano soltanto il paesaggio che l'uomo ha abitato dalla preistoria ma sono le forze vive con cui si è misurato creando la sua storia e alimentando la sua fantasia. Un paesaggio è formato da stratificazioni della memoria almeno quanto da sedimentazioni di rocce.

Nella *Convenzione europea del Paesaggio*, redatta a Firenze nel 2000, se ne sottolinea a ragione la dimensione doppiamente relazionale: esso

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

riguarda infatti le relazioni tra elementi oggettivi di un territorio – suolo, geologia, clima – ed elementi soggettivi – relazioni affettive, culturali, storiche – tra popolazioni e territorio. Da qui la ricchezza e la complessità della nozione di paesaggio e il riconoscimento della forza dei legami che uniscono cultura e natura. In tal senso, i confini tra selvaggio e coltivato, tra *landscape* e *manscape*, non sono così facilmente definibili e, per questo, prendere sul serio la gravità della crisi ambientale non comporta in alcun modo la rinuncia alla nostra eredità culturale e a ciò che da essa deriva. Si potrebbe anzi affermare, in vista della transizione ecologica, che la comprensione delle passate tradizioni del paesaggio e delle connessioni tra locale e globale, politica e scienza, scienza e tecnica dovrà essere fonte di illuminazione per il presente e per il futuro.

Pensare alle piante e agli animali – ci ricorda Keith Thomas – diverrà per gli uomini un modo di pensare a sé stessi trasformando la nostalgia per un mondo perduto e l'ansia di ritrovarlo in un interrogativo di fondo per filosofi e teologi, per geografi ed economisti, per storici e critici letterari²⁶. Si potrebbe anche sottolineare come gli ideali universalistici dell'umanesimo europeo, espressi dall'illuminismo, i principi di libertà, eguaglianza, fraternità, le idee di emancipazione, la volontà di giustizia, nati in Occidente per l'Occidente, abbiano seguito la loro logica, espandendosi oltre il dominio in cui e per cui erano nati, aprendosi verso orizzonti altri, scoprendo soggetti non previsti. Una tesi, questa, persuasivamente argomentata nel recente *La conquista dei diritti* di Emanuele Felice secondo cui è possibile rileggere la storia umana nella prospettiva del progressivo ampliamento dei diritti dell'uomo, a partire dalla Rivoluzione Francese, fino ai nuovi diritti animali e ambientali²⁷.

È con queste correnti che sembra utile raccordarsi per disegnare i lineamenti di un *umanesimo ecologico*, in grado di integrare i principi dell'etica umana con i nuovi doveri verso la natura e le altre specie²⁸. La sfida che ci troviamo dinanzi oggi consiste, forse, proprio nella ricerca di una nuova sintesi che sappia coniugare le istanze innovative espresse dal pensiero ecologico con le potenzialità creative dell'eredità umanistica. Da qui la necessità che l'umanesimo divenga consapevole che l'esclusiva concentrazione sull'uomo rischia di comportare imiserimento e disumanizzazione e che l'ecologismo tematizzi in senso

critico l'intuizione della fondamentale unità del vivente, riconoscendo che l'estensione della sfera etica *oltre* – e non *contro* – l'uomo è il prodotto di un'evoluzione di autocoscienza che è propria dell'essere umano.

NOTE

1. Elisée Reclus, *L'homme et la Terre* (Paris: Librairie Universelle, 1905); Luisella Battaglia, https://www.istitutobioetica.it/appuntamenti/193-news-liguria/860-parliamo-di-bioetica-di-luisella-battaglia?fbclid=IwAR00dXIFgfNV4y-d3bGCT6XF4Jh4y2Ild0H1fz3Y-l-99SK4wuJ2Rrrt_IKvE.

2. Stephen Toulmin, *The Return to Cosmology* (Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1982).

3. Edgar Morin, *Il pensiero ecologico* (Firenze: Hopelfulmonster, 1981).

4. Hans Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (Torino: Einaudi, 1990).

5. Giovanni Cofrancesco, a cura di, *Il diritto dell'ambiente tra natura e cultura*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Roma: Libreria dello Stato, 2008); Amedeo Postiglione, e Stefano Maglia, *Diritto e gestione dell'ambiente. Quadro internazionale, comunitario e nazionale* (Piacenza: Irnerio, 2013).

6. William I. Blackstone, ed., *Philosophy and Environmental Crisis* (Atene: University of Georgia Press, 1971); Robin Attfield, *The Ethics of Environmental Concern* (Oxford: Columbia University Press, 1983).

7. Luisella Battaglia, *Bioetica*, (Milano: Editrice Bibliografica, 2022).

8. Edgar Morin, *La sfida della complessità* (Firenze: Le lettere, 2011).

9. Mauro Ceruti, e Francesco Bellucci, *Abitare la complessità: la sfida di un destino comune* (Milano: Mimesis, 2021).

10. Michel Serres, *Il contratto naturale* (Milano: Feltrinelli, 1991).

11. Fritz Jahr, "Bio-Ethik. Eine Umschau ueber die etische Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze," in *Kosmos. Handweiser fur Naturfreunde*, vol. 24, 1927.

12. Iva Rincic, e Amir Muzur, *Fritz*

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

- Jahr and the Emergence of European Bioethics* (Vienna, Zurigo: LIT Verlag GmbH&Co.KG, 2019).
13. 'Barcelona Declaration' in J. Dahl Rendtorff e Peter Kemp, *Basic Ethical Principle in European Bioethics and Biolaw*, Vol. I, *Autonomy, Dignity, Integrity and Vulnerability*. Report to the European Commission of the BIOMED—Il Project 'Basis Ethical Principles in Bioethics and Biolaw 1995-1998, Center for Ethics and Law, Copenhagen, Instituto Boja de Bioetica, Barcelona 2000.
14. Francesca Rosignoli, *Giustizia ambientale* (Roma: Castelvecchi, 2020).
15. Giulio Querini, *La tutela dell'ambiente nell'Unione Europea. Un'analisi critica* (Milano: Ed. F. Angeli, 2007).
16. Silvia Peppoloni, e Giuseppe Di Capua, *Geoetica. Manifesto di un'etica della responsabilità verso la Terra* (Roma: Donzelli, 2021).
17. Paul W. Taylor, *Respect for nature. A Theory of Environmental Ethics* (Princeton: Princeton University Press, 1986).
18. Luisella Battaglia, e S. Castiglione (a cura di), *I diritti degli animali*, Atti del Convegno del Centro di Bioetica, Genova 1986; Luisella Battaglia, *Etica e diritti degli animali* (Roma-Bari: Laterza, 1987).
19. Norberto Bobbio, *Destra e sinistra* (Roma: Donzelli, 1994).
20. Jeremy Bentham, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione* (Torino: UTET, 1998).
21. Thomas Regan, *The Nature and the Possibility of Environmental Ethics* in "Environmental Ethics", 1, I (Spring 1981); Thomas Regan, *I diritti animali* (Milano: Garzanti, 1990); Peter Singer, *Liberazione animale* (Mondadori: Milano, 1991).
22. Luigi Ferraioli, *Per una costituzione della Terra* (Milano: Feltrinelli, 2022).
23. Luisella Battaglia, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi* (Bari: Edizioni Dedalo, 2002).
24. Martha Nussbaum, *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie* (Bologna: Il Mulino, 1997).
25. Simon Schama, *Paesaggio e memoria* (Milano: Mondadori, 1997).
26. Thomas Keith, *L'uomo e la natura. Dallo sfruttamento all'estetica dell'ambiente (1500-1800)* (Torino: Einaudi, 1994).
27. Emanuele Felice, *La conquista dei diritti. Un'idea della storia* (Bologna: Il Mulino, 2022).
28. Luisella Battaglia, *Un'etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale e animale* (Roma: Carocci, 2011).

Call for papers: "Il futuro verde:
etica ambientale, tutela degli
ecosistemi e sostenibilità"

Il cibo non è solo alimentazione

Food is not just nutrition

DOMENICO PIGNONE
direttore@istitutoibva.it

AFFILIAZIONE
Istituto di Bioetica per la Veterinaria
e l'Agroalimentare (IBV-A)

SOMMARIO

La filiera che porta il cibo sulle nostre tavole è lunga e complessa. Nelle varie fasi di questo processo si inseriscono interessi diversi e, spesso, in conflitto. Attraverso la crescente globalizzazione, poi, la distanza tra le zone di produzione e quelle di consumo diviene addirittura transcontinentale, attivando copiosi processi sociali, commerciali, economici, politici, che finiscono con sbilanciare la distribuzione del Valore Aggiunto ad ogni passaggio. L'articolo analizza questi fattori alla luce dell'obbligo morale che hanno i consumatori di conoscere in profondità il cibo che consumano.

PAROLE CHIAVE

Sistema agroalimentare mondiale
Sovranità alimentare
Consumo consapevole

ABSTRACT

The supply chain that brings food to our tables is long and complex. Different and often conflicting interests enter the various stages of this process. Moreover, the growing globalization increases the distance between production and consumption areas, activating various social, commercial, economic, and political processes, which end up unbalancing the distribution of the Added Value at each step. The article analyzes these factors in the light of the moral obligation consumers have to know in depth the food they consume.

KEYWORDS

*World food system
Food sovereignty
Conscious consumption*

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

DOI: 10.53267/20220106



Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

1. IL SISTEMA AGROALIMENTARE MONDIALE

L'attuale sistema agroalimentare mondiale (World Food System, WFS) è il risultato del complesso processo di attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e consumo dei prodotti agroalimentari. Gli attori di questo sistema sono *in primis* gli agricoltori, ovvero i produttori primari, che a livello mondiale rappresentano circa il 50% della popolazione attiva; seguono soggetti pubblici e privati che operano nelle varie fasi della filiera, dalla produzione del materiale di riproduzione e semina, all'ammasso, al trasporto e distribuzione dei prodotti primari e trasformati lungo l'intera filiera fino al consumo finale; le imprese nazionali, che possono operare sia nella produzione che nella trasformazione, come per esempio le imprese che usano materie prime prodotte ad hoc e non reperite sul mercato; infine le società multinazionali che operano al livello internazionale in uno o tutti i settori della filiera.

Tuttavia, il WFS non potrebbe essere considerato completo se non venissero inclusi i consumatori. Infatti questi svolgono un indubbio ruolo economico acquistando il prodotto finale, ma, soprattutto, perché attraverso le loro scelte contribuiscono a indirizzare le produzioni e le trasformazioni verso specifiche linee produttive, per cui i consumatori non possono essere considerati meramente soggetti passivi, ma devono a pieno titolo essere considerati elementi attivi del Sistema Alimentare Mondiale.

In conseguenza della globalizzazione, il WFS è oggi molto più interconnesso che in passato e diverse fasi del processo possono essere svolte in Paesi diversi con ovvie conseguenze anche sulla distribuzione geografica del valore economico di quella specifica fase. Spesso, infatti, accade che alcune produzioni primarie provengano da Paesi in via di sviluppo (PVS), dove i costi della mano d'opera sono inferiori e dove, talvolta, le produzioni sono agevolate dallo Stato, portando in basso, di conseguenza, il costo della produzione primaria. Tuttavia la distribuzione e trasformazione di questi prodotti avviene in Paesi sviluppati, dove il prodotto finito sul mercato assume valori molto più elevati, garantendo un elevato margine di profitto alla filiera produttiva. Se si analizza la distribuzione del Valore Aggiunto (VA) ad ogni passaggio

della filiera si può facilmente osservare che la maggior parte del VA si produce verso i passaggi finali della filiera, ovvero al consumo. Logica conseguenza di questa situazione è che a profitare maggiormente del VA di un prodotto agroalimentare siano i Paesi in cui il prodotto è scelto dai consumatori e non in quello in cui è stato generato. Ciò crea uno squilibrio a sfavore dei Paesi produttori, specialmente se allocati in PVS. A questo effetto va aggiunta la dinamica dei prezzi. Nel corso degli ultimi decenni, infatti, il costo medio dei prodotti primari agroalimentari è costantemente diminuito, tranne rare eccezioni dovute a varie cause che vedremo più avanti. A questa diminuzione non è corrisposto un proporzionale calo dei prezzi al consumo, istanza questa che contribuisce a sbilanciare maggiormente la distribuzione del VA lungo la filiera.

Apparentemente, il sistema agroalimentare mondiale viene regolato dalle leggi del libero mercato, ovvero il costo dei beni dipende dall'interazione fra produttori e consumatori. In realtà vi sono ampie distorsioni di questa dinamica derivanti da una miriade di differenti circostanze. Si è già accennato al sostegno nazionale ad alcune produzioni, che se da un lato aiuta a supportare il reddito di fasce della popolazione, dall'altro limita la libertà di scelta dei produttori primari, contribuendo, inoltre, a perturbare le dinamiche del libero mercato. Inoltre, occorre considerare che esistono una serie di accordi transnazionali o internazionali che riguardano il commercio internazionale dei prodotti agroalimentari. Per esempio, in Europa tramite la Politica Agricola Comunitaria (PAC) sono regolati gli scambi all'interno della Comunità europea, ma anche quelli con Paesi o Aree Geografiche particolari (ad esempio col Nord Africa e l'Africa Occidentale). Inoltre, il peso economico della Unione europea è in grado di influenzare le decisioni del World Trade Organization (WTO, Organizzazione Mondiale del Commercio), l'entità che regola gli scambi commerciali a livello mondiale. Infine, ultimo ma non meno importante, alcuni Paesi o entità sovranazionali possono limitare il commercio di specifici prodotti da specifiche aree mondiali attraverso l'uso dei dazi o altre misure ben più drastiche, una politica che può fortemente influenzare il costo finale di quei prodotti e la distribuzione del loro VA in alcuni Paesi, senza tralasciare le eventuali ripercussioni sulla sicurezza alimentare, anche per via indiretta.

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

Infine, quando si parla di produzione primaria, il primo step del sistema agroalimentare mondiale, occorre immaginare che non tutti i produttori primari hanno la stessa dimensione. I dati raccolti dalla FAO indicano che più di 608 milioni di aziende agricole al mondo sono a conduzione familiare, lavorando i due terzi dei suoli agricoli e producendo circa l'80% del cibo. Tuttavia, emergono sostanziali differenze nella struttura della produzione alimentare: circa il 70% circa di queste aziende agricole ha dimensione inferiore a un ettaro e coltiva solo il 7% di tutti i terreni agricoli; il 14% delle aziende, con dimensioni tra uno e due ettari coltiva il 4% del suolo agricolo; le aziende con superfici comprese fra 2 e 5 ettari sono il 10% di tutte le aziende agricole. Il grosso della produzione spetta alle aziende che coltivano oltre 50 ettari, che rappresentano l'1% del totale: queste utilizzano più del 70% dei terreni agricoli mondiali il 40% delle quali hanno più di 1000 ettari di estensione.

Questa circostanza è maggiormente impattante se si considerano due grandi tematiche: l'adattamento ai cambiamenti climatici e la necessità di avviarsi a modelli produttivi sostenibili. Entrambe le tematiche hanno un forte impatto sociale, basti pensare al consumo di acqua che mette in contrasto le necessità dell'agricoltura con quelle dei singoli cittadini e con quelle della produzione industriale ed energetica. Un esempio di casa nostra viene dalla crisi della siccità estiva del 2022; questa è solo la punta dell'iceberg, in quanto, soprattutto nei PVS, questo contrasto si avverte più intensamente in conseguenza dell'incremento dell'urbanizzazione delle popolazioni rurali e del costante sviluppo delle attività industriali. Inoltre non sempre le esigenze delle varie componenti della sostenibilità, ambientale, economica e sociale, sono concordanti, anzi spesso occorre trovare un'appropriata mediazione tra queste componenti per arrivare a scelte eticamente sostenibili.

2. RUOLO E POTERI DEGLI AGRICOLTORI

Da quanto detto risulta evidente che la dimensione dell'impresa agricola condiziona pesantemente la libertà di scelta degli agricoltori, in aggiunta a tutti gli altri vincoli normativi. Ovviamente, questo discorso riguarda soprattutto i cosiddetti "cash crops" ovvero le produzioni da reddito, quelle che vengono vendute sul mercato, mentre non riguarda, se

non in maniera marginale, le produzioni destinate all'autoconsumo o al mercato strettamente locale. In effetti, occorre distinguere tra categorie di agricoltori a seconda dell'area in cui vivono. In alcune aree dei Paesi sviluppati, come nelle aree montane in Europa, e spesso in regioni più o meno remote dei PVS, la produzione e il commercio dei prodotti agrari ha una dimensione strettamente locale e si basa su schemi tradizionali, su modelli agricoli spesso marginali, e su dinamiche di sussistenza piuttosto che di reddito. I medio-piccoli produttori che invece puntano a una produzione che entri nelle filiere nazionali e internazionali spesso sono assoggettati a scelte politiche e normative che li conducono su sentieri obbligati e praticamente annullano le loro capacità decisionali.

Per fare qualche esempio, in Italia questi agricoltori per poter accedere ai contributi previsti debbono sottostare a una serie di adempimenti che spesso necessitano di un vero e proprio consulente esterno per evitare di cadere in sanzioni; in Europa, ma anche nei Paesi africani con cui esistono accordi commerciali, le industrie trasformatrici spesso commissionano le loro produzioni ad agricoltori locali obbligandoli ad usare una specifica varietà e ad adottare specifiche pratiche agricole, utilizzando come strumento di coercizione contratti di coltivazione che prevedono sì un prezzo concordato a monte del prodotto finale, purché vengano rispettate le clausole di produzione, che possono diventare un espediente per penalizzare il valore del prodotto finale.

Sovente, questi ultimi comportamenti vengono favoriti da accordi commerciali bilaterali o internazionali siglati fra Governi sovrani, ma che poi gravano sugli agricoltori che non hanno altra scelta che aderire agli accordi. A mero titolo di esempio molti fagiolini venduti dalla grande distribuzione organizzata (GDO) in realtà provengono dall'Africa Occidentale, soprattutto dal Senegal; molti dei meloni che troviamo sul mercato europeo hanno una simile origine. In genere essi sono prodotti con contratti di produzione che prevedono l'uso di emendanti e fitofarmaci prodotti in Europa, che in quei Paesi hanno un costo elevato in funzione del reddito locale. In pratica si "baratta" un prodotto agricolo a basso costo con l'obbligo di utilizzo di tecnologie e risorse dei Paesi "ricchi".

Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

Anche se regolati da accordi internazionali, questi casi possono apparire come pratiche neocolonialistiche. Occorre quindi interrogarsi se questa sia una scelta voluta in chiave vessatoria o se non sia piuttosto una conseguenza dei processi di ottimizzazione delle produzioni. In realtà, laddove esistono accordi internazionali con Paesi democratici, queste pratiche tendono ad armonizzare varie esigenze; da un lato l'incremento del reddito agrario e quindi del PIL Agroalimentare di quel Paese e dall'altro la fornitura a costi contenuti e, per i prodotti freschi, un più ampio periodo dell'anno di prodotti agrari di cui c'è ampia richiesta da parte dei consumatori dei Paesi più industrializzati. Quindi è indispensabile evidenziare il ruolo dei consumatori finali nell'instaurarsi e nella prosecuzione di queste forme di "delocalizzazione" agraria.

Forse è solo il caso di ricordare che anche il nostro Paese sottoscrisse nel dopoguerra un simile accordo col Belgio, il Protocollo Italo-Belga del 23 giugno 1946, volgarmente noto come "braccia in cambio di carbone". Per quanto eticamente opinabile quell'accordo era mirato all'armonizzazione delle esigenze di due popoli che uscivano da una disastrosa guerra di distruzione, ma gravava sulle spalle della frazione più povera della popolazione Italiana. Negli accordi prima citati, ma in ogni caso in tutto il complesso del WFS, gli agricoltori sono la parte più debole e meno redditualmente appagata del sistema. Potremmo volgarizzare in "i contadini sono poveri ovunque".

3. I CONSUMATORI NEL SISTEMA ALIMENTARE MONDIALE

Il Sistema agroalimentare mondiale, quindi, tende ad attuare per tutti i popoli la Sovranità Alimentare, così come definita dalla FAO "il diritto dei popoli a un cibo sano e culturalmente appropriato, prodotto con metodi ecologicamente sani e sostenibili, e il loro diritto a definire i propri sistemi alimentari e agricoli". Tuttavia spesso questo concetto viene inteso nel senso del totale controllo di uno stato sulla produzione agraria nazionale. Quest'ultima visione è molto prossima al concetto di autarchia, che spesso assume forme propagandistiche al grido de "il prodotto nazionale è il migliore". In realtà un approccio di tipo autarchico metterebbe a rischio l'autosufficienza alimentare di un Paese e quindi lederebbe la sua sovranità alimentare. Diversi Paesi interpretano questo concetto in maniera differente. Alcuni lo interpreta-

no in senso politico, al fine di garantire il massimo vantaggio al proprio Paese, come i recenti avvenimenti conseguenti il conflitto Russo-Ucraino hanno ampiamente dimostrato. Per i Paesi economicamente e politicamente più fragili, invece questo concetto è interpretato nel senso della sopravvivenza e sufficienza alimentare del proprio popolo.

Va quindi sottolineato il ruolo dei consumatori in questo complesso processo, che li pone a pieno titolo come soggetti attivi del WFS. I consumatori sono spesso considerati soggetti passivi del mercato, indirizzati nelle proprie scelte dagli interessi delle aziende agroalimentari o dall'informazione spesso assoggettata a logiche di mercato. In realtà spesso accade il contrario, essendo il consumatore a obbligare le aziende ad aprire specifiche linee di prodotto. Basti pensare al "cibo senza", ovvero quel cibo che per motivi salutistici o morali è privo di specifiche componenti, quali glutine, lattosio, additivi, etc., anche in assenza di una specifica ragione di salute, o privo di prodotti d'origine animale. Spesso in questo l'informazione che giunge al consumatore non è precisa e tende a mascherare il legame tra produzione primaria e prodotto al consumo.

Occorre quindi che i consumatori prendano coscienza del loro ruolo di parte attiva dell'intera filiera alimentare, e di come le loro scelte possano avere conseguenze di tipo economico – orientando le filiere – di tipo sociale – orientando le produzioni e i commerci – e sulla sostenibilità stessa delle proprie scelte alimentari. Occorre che i consumatori facciano loro l'obbligo morale a essere informati sul cibo che decidono di comprare, discernendo fra informazioni fondate su elementi certi e quelle volte invece ad attivare la loro emozionalità, a volte scostandosi significativamente dai fatti.

4. LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Il panorama della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione è piuttosto variegato e complesso. La ricerca può essere pubblica o privata: la prima, finanziata dai governi nazionali o da entità sovranazionali, in genere privilegia gli aspetti applicativi ma non trascurava quelli di base. In generale, anche la ricerca orientata alle applicazioni contiene un discreto livello di ricerca libera e normalmente non porta a una applicazione diretta dei risultati della ricerca stessa. La ricerca privata è in genere orientata all'ottenimento di un risultato e

Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

può essere finanziata da fondazioni o *charities* oppure direttamente da aziende private. Le fondazioni, tuttavia, possono anche finanziare progetti di ricerca di base o a ricaduta nel lungo periodo. La ricerca delle aziende private è strettamente finalizzata a un prodotto o a un processo di applicazione immediata.

Quindi, apparentemente, gli agricoltori hanno a disposizione una messe di informazioni e innovazioni derivanti dalla ricerca che li dovrebbe rendere sempre in linea con la più avanzata metodologia di coltivazione. L'accesso alla conoscenza derivante dalla ricerca viene però limitato da moltissimi fattori, *in primis*, il linguaggio scientifico e la lingua della pubblicazione. Questo rende indispensabile una forma di intermediazione linguistica e culturale fra i risultati delle ricerche pubblicati e i potenziali fruitori delle stesse. Esistono canali di mediazione dell'informazione che passano attraverso l'editoria specializzata o gli enti di ricerca, o anche attraverso le organizzazioni dei produttori. Alla letteratura scientifica classica, quella definita *peer reviewed*, occorre aggiungere la cosiddetta "letteratura grigia", ovvero quell'insieme di pubblicazioni che non passano attraverso i normali canali editoriali commerciali. Essa può includere brevetti, i rapporti tecnici e i rapporti di ricerca, pubblicazioni interne a organizzazioni pubbliche o private, gli atti o gli *abstract* di congressi, convegni e seminari, le tesi di laurea, le linee guida tecniche, e così via. Questa letteratura è spesso scritta in lingua nazionale e quindi più facilmente accessibile agli interessati. Il suo valore è considerato pari a quello della letteratura ufficiale e spesso abbisogna di un più basso livello di intermediazione.

A valle di questo processo si innesta il secondo filtro: la capacità di trasformare la conoscenza in applicazione. Abbiamo già citato la dimensione aziendale come il primo *driver* della capacità di innovazione – più grande l'azienda, maggiore la capacità d'investimento – ma occorre anche considerare altri fattori: in alcuni Paesi l'accesso alle risorse necessarie all'innovazione può essere limitato da aspetti commerciali o tecnologici; infine, ma non ultimo in importanza, la capacità economica di investire in innovazione in assenza di specifiche misure di sostegno.

L'impresa agraria è una intrapresa a elevato rischio, poiché ai soliti fattori di competitività, come già detto spesso drogati da politiche locali o trans-

nazionali, si aggiunge la variabilità climatica che può portare non solo alla perdita di produzione, ma anche indurre a non coltivare affatto. La semina o messa a dimora di piante, infatti, è un investimento sul futuro; ci si aspetta di recuperare almeno tutti i costi di produzione dalla semina alla raccolta, ma in tempi di incertezza climatica come quelli attuali in alcune parti del mondo accade che si preferisca ridurre al minimo l'investimento se non addirittura a non farlo.

Da questa situazione sorge un rischio che normalmente non viene percepito dai consumatori, né dalle istituzioni. Laddove si avesse una drastica riduzione della produzione primaria, si verrebbe a creare una situazione di insicurezza alimentare; per approvvigionarsi del bene mancante occorrerebbe aumentare la richiesta di quel bene sul mercato, con conseguente innalzamento del prezzo dei derivati di quel bene. Ma le conseguenze sarebbero anche in altri settori: nella riduzione dei livelli occupazionali legati al settore agrario e ai settori connessi (macchine, fertilizzanti, fitofarmaci, etc.); nel rischio ambientale connesso all'abbandono delle terre; nell'aumento delle richieste di sussidio a gravare sulle finanze pubbliche; etc.

Se all'impatto dei cambiamenti climatici si aggiungono fattori sociali le conseguenze potrebbero essere disastrose. Negli ultimi anni l'epidemia di Covid-19 prima e il conflitto Russo-Ucraino poi, hanno dimostrato chiaramente come l'interdipendenza alimentare fra i Paesi sia fortemente radicata. Per fare fronte a tali evenienze occorrerebbe una forte componente organizzativa e di programmazione a livello nazionale e transnazionale. Purtroppo, in molti Paesi gli agricoltori non hanno un ente a cui riferirsi per meglio orientare la loro produzione, anzi, gli enti regolatori impongono spesso regole in contrasto con le reali necessità del momento, aggravando la sensazione di solitudine degli agricoltori.

La ricerca scientifica oggi mette a disposizione degli agricoltori numerose pratiche agricole considerate meglio aderenti ai concetti di sostenibilità contenuti nei 17 *Sustainable Development Goals* dell'Agenda 2030. Questi metodi, scientificamente validati, partono da diversi presupposti ecologici, produttivi, tecnologici e propongono soluzioni in grado di dare vita a un ambiente agrario più sostenibile e sicuro, di migliore qualità biologica e con una riduzione dell'impatto sull'intero

spettro della biodiversità vegetale, animale e microbica associata. Normalmente queste pratiche vengono definite "Agricoltura 4.0" che fa ampio uso di tecnologie informatiche sia nel rilevare i dati – individuare carenze nutrizionali, fabbisogni idrici, rilevazione precoce di malattie, etc. – che nella gestione delle pratiche agricole – calendarizzazione dei trattamenti, automazione delle procedure di raccolta, utilizzazione di veicoli a guida autonoma per le lavorazioni, etc.

Occorre anche produrre nuove varietà che migliorino il livello qualitativo di quelle attuali e che siano, al contempo, meno esigenti di acqua ed elementi nutrizionali e maggiormente adattabili ai cambiamenti climatici. In questo sforzo le tecniche di miglioramento genetico tradizionale sono piuttosto lente e il ricorso alle risorse genetiche conservate nelle *gene bank* potrebbero non essere sufficienti a fornire i geni necessari. Oggi appare chiaro che una rapida risposta alle necessità della futura agricoltura possa venire dalle cosiddette nuove tecnologie genomiche. Ovviamente occorre superare le diffidenze che le tecnologie genomiche di prima generazione, gli OGM, hanno suscitato nei consumatori. Queste nuove tecnologie, infatti, consentono la mutazione diretta di un gene già presente nel patrimonio genetico della specie, in un processo che simula quello delle mutazioni naturali; per questo molti scienziati si riferiscono a queste come a "Tecniche di Evoluzione Assistita".

5. CONCLUSIONI

In conclusione, da quanto precedentemente esposto appare chiaro che il ruolo dei consumatori non è solo quello di ignari fruitori finali della produzione agroalimentare. Essi sono infatti soggetti attivi sul piano economico – esprimendo la maggior parte del valore aggiunto connesso alla fase finale del processo – sul piano ambientale – in quanto orientano con le loro scelte il tipo di coltivazioni che vengono incrementate anche a livello transnazionale – e geopolitico – in quanto richiedono produzioni eccedenti le capacità nazionali o in epoche non compatibili con la produzione nazionale.

Quindi il consumatore deve cambiare paradigma nell'orientamento delle proprie scelte: non limitarsi alla sola etichetta nutrizionale, o alla scelta di dieta o tipo di alimentazione che persegue, ma comprendere

anche le implicazioni sociali, economiche e politiche delle sue scelte. Non solo cosa comprare, ma anche quanto. Occorre che il consumatore esca dalla falsa certezza che tutto quanto fino a oggi è stato facilmente disponibile possa continuare a esserlo in futuro. L'idea del contenimento dello spreco alimentare non deve essere solo un obiettivo economico, ma anche consapevolmente etico.

Ovviamente un tale cambio culturale non è realizzabile in tempi brevi, ma deve necessariamente svilupparsi per gradi attraverso un processo di crescente consapevolezza dei consumatori.

NOTE

1. FAO, World Programme for the Census of Agriculture, 2020, <https://www.fao.org/world-census-agriculture/wcarounds/wca2020/en/>.
2. Comitato Bioetico per la Veterinaria, "La colpevole innocenza dei consumatori", 2015, http://www.comitatobioeticoperlaveterinaria.it/docsOpener.php?fp=files%2F2014_La_colpevole_innocenza_dei_consumatori_cmp.pdf.
3. Kym Anderson, "Globalization's effects on world agricultural trade 1960–2050" in Charles H. Godfray et al, *Food security: feeding the world in 2050*, Philosophical Transactions of the Royal Society B, no. 365, (2010). <http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/365/1554/3007>.
4. Il valore aggiunto è la misura dell'incremento di valore economico nell'ambito della produzione e distribuzione di beni, e si basa sulla differenza tra fattori produttivi (capitale e lavoro) e il valore dei beni e risorse utilizzati.
5. FAO, Food Outlook - Biannual Report on Global Food Markets: June 2020. Food Outlook, 1. Rome, 2020, <https://doi.org/10.4060/ca9509en>.
6. Will Martin, "Agricultural Trade and Food Security. ADBI Working Paper 664. (Tokyo: Asian Development Bank Institute 2017), <https://www.adb.org/publications/agriculturaltrade-and-food-security>; Helen L. Walls, Deborah Johnston, Mehroosh Tak, Jane Dixon, Johanna Hanefeld, Elizabeth Hull e Richard D. Smith, "The impact of agricultural input subsidies on food and nutrition security: a systematic review," *Food Security*, no. 10, (Springer 2018): 1425-1436, DOI 10.1007/s12571-018-0857-5.
7. Ben Purvis, Yong Mao & Darren Robinson, "Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins", *Sustain Sci* no.14, (Springer 2019): 681–695, <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5>.
8. Comitato Bioetico per la Veterinaria e l'Agroalimentare CBV-A, "Conservazione dell'Agrobiodiversità, sostenibilità per gli agricoltori e profili bioetici", 2020, <https://www.istitutoi-bva.it/wp/Doc%20Conservazione.pdf>.9. Anne Morelli, *Histoire des étrangers et de l'immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours*, (Bruxelles, Vie ouvrière, 1992).
10. FAO, "The State of Food Insecurity in the World 2009, Economic crises – impacts and lessons learned", Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2009, <http://www.fao.org/docrep/012/i0876e/i0876e00.htm>.
11. Comitato Bioetico per la Veterinaria e l'Agroalimentare CBV-A, "Agroalimentare e l'urgenza, anche morale, di costruire nuove strategie", 2022, <https://www.istitutoibva.it/wp/Agroalimentare%20finale.pdf>.
12. Hau L Lee, V Padmanabhan, and Seungjin Whang, Comments on "Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect". *Management science* 50, no. 12 supplement, (INFORMS 2004): 1887-1893, <https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0305>.
13. Greta Falavigna, "Il ruolo della Grey Literature e della letteratura scientifica nella diffusione della conoscenza", *Quaderni IRCrES-CNR* 4, no.1, (2019): 45-58. <http://dx.doi.org/10.23760/2499-6661.2019.003>.
14. FAO, Sustainable Development Goals, 2015, <https://www.fao.org/sustainabledevelopment-goals/overview/en/>.
15. Edith T. Lammerts van Bueren, Paul C. Struik, Nick van Eekeren & Edwin Nuijten, "Towards resilience through systems-based plant breeding. A review", *Agronomy for sustainable development*, no. 38, (Springer 2018): 1-21.
16. Syed Shan-E-Ali Zaidi, Hervé Vanderschuren, Matin Qaim, Magdy M Mahfouz, Ajay Kohli, Shahid Mansoor, Mark Tester, "New plant breeding technologies for food security", *Science*, no. 363, (2019): 1390-1391.

Call for papers: "Il futuro verde:
etica ambientale, tutela degli
ecosistemi e sostenibilità"

Agricoltura e antropocentrismo. La difesa della biodiversità in alcuni documenti programmatici del MiPAAF

*Agriculture and anthropocentrism.
The defense of biodiversity in
some documents of the Italian
Ministry of Agriculture*

MATTEO CRESTI
matteo.cresti@unito.it

AFFILIAZIONE
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione,
Università degli Studi di Torino

SOMMARIO

Lo scopo dell'articolo è mostrare come alcuni documenti programmatici del Ministero per le Politiche Agricole volti alla conservazione della biodiversità di interesse agrario poggino su una visione antropocentrica. Tale visione è adeguata come giustificazione all'interno di una cornice di liberalismo politico; tuttavia, essa si accompagna ad un conservatorismo morale che non è supportato da una simile giustificazione. Dopo aver fatto un po' di storia sulle carte internazionali a salvaguardia della biodiversità, presenterò i principali approcci all'etica ambientale e mostrerò perché l'antropocentrismo è il più adatto allo scopo di fornire una giustificazione pubblica. Passerò poi ad illustrare i punti salienti del *Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo*. Infine, mostrerò quali sono i suoi pregi e i suoi limiti dal punto di vista della giustificazione.

PAROLE CHIAVE

Biodiversità agraria
Legislazione italiana
Filosofia dell'agricoltura

ABSTRACT

The paper aims to show how some programmatic documents emanated by the Ministry for Agricultural Policies for agricultural biodiversity conservation are based on an anthropocentric vision. This vision is adequate as a justification within a framework of political liberalism. However, it is accompanied by a moral conservatism that lacks such justification. Firstly, I made some points in the history of international charters to safeguard biodiversity. Secondly, I will present the main approaches to environmental ethics and show why anthropocentrism is the most suitable for public justification. I will then illustrate the salient points of the National Plan on Biodiversity of Agricultural Interest. Finally, I will show its strengths and limitations from the point of view of justification.

KEYWORDS

*Agrarian biodiversity
Italian legislation
Philosophy of agriculture*

Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

DOI: 10.53267/20220107



Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

1. INTRODUZIONE

Trent'anni fa (3-14 giugno 1992) veniva siglata la Convenzione di Rio de Janeiro che per la prima volta poneva l'obiettivo di difendere la biodiversità nel suo complesso, mirando alla salvaguardia delle specie animali e vegetali, sia allevate che selvatiche, degli ecosistemi e degli habitat. Come recita il primo articolo l'obiettivo dichiarato è quello della "conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche"¹. Tale convenzione segna difatti un punto di svolta importantissimo: mentre le prime convenzioni che risalgono agli anni '70 si ponevano la tutela di specifici ecosistemi, come le zone umide, o dei limiti al commercio di specie in via di estinzione o minacciate, la Convenzione di Rio invece pone per la prima volta l'accento su una difesa globale dell'ambiente e delle varie specie che lo popolano. In particolare, si sofferma sulla difesa dalla biodiversità, intesa come "variabilità degli organismi viventi di ogni origine"¹.

Generalmente quando pensiamo alla difesa delle specie sia vegetali che animali o a quella della biodiversità ci vengono in mente le savane o le foreste pluviali, gli ecosistemi messi a rischio dalle attività umane o dal cambiamento climatico. Tra le attività umane che più mettono a rischio la biodiversità in tutto il mondo c'è però anche l'agricoltura². Possiamo distinguere gli ambienti naturali in due grandi tipologie: gli ambienti (terreni e acque) dedicati all'agricoltura e quelli inutilizzati da essa. L'agricoltura certamente rappresenta un pericolo per la perdita di biodiversità per i secondi³, in quanto l'uso di pesticidi, la deforestazione e altre pratiche possono mettere in pericolo la vita degli animali e delle piante selvatiche e gli ambienti dove questi vivono. Tuttavia, l'agricoltura intensiva è una minaccia anche per la diversità biologica delle razze e delle varietà domestiche e utilizzate a fini agricoli e di allevamento. Secondo un famoso *report* della FAO oramai di due decenni fa, ma ancora attuale, la situazione è allarmante: nel corso del XX secolo si sarebbe perso il 75% della diversità genetica vegetale in ambito agricolo, perdita dovuta all'abbandono delle varietà locali per l'adozione di varietà selezionate da impiegare intensivamente; il 30% delle razze animali da

allevamento è a rischio estinzione; il 75% del cibo è generato da 12 tipi di piante e 5 specie animali; infine tra tutte le specie edibili, gli esseri umani ne utilizzano solo 150-200, e il 60% delle calorie che ingeriamo dalle piante è dato da solo tre colture: mais, riso e frumento⁴.

La tutela della biodiversità in ambito agricolo è generalmente collegata a tre questioni: la conservazione della variabilità genetica per poter migliorare le specie allevate e coltivate⁵; la tutela dei sistemi tradizionali di produzione⁶; la lotta al cambiamento climatico e al degrado ambientale⁷.

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come l'impianto di alcuni documenti programmatici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sia improntato all'antropocentrismo in campo ambientale che si accompagna a tesi conservatrici che però risultano poco giustificate. Per prima cosa farò un breve resoconto delle teorie di etica ambientale, per poi argomentare perché l'antropocentrismo è il quadro teorico migliore per una giustificazione politica e legislativa di interventi a protezione della salvaguardia ambientale. Distinguerò anche due forme di antropocentrismo, a seconda che prenda esiti conservatori o liberali nei confronti delle nuove tecnologie di modificazione genetica. Passerò poi a illustrare il *Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo*, provando a esplicitare i capisaldi teorici che ne stanno alla base. Infine cercherò di mostrare i pregi e difetti di questa impostazione teorica, facendo vedere come l'impostazione conservatrice non sia pienamente giustificata all'interno di una cornice di liberalismo politico.

2. L'ANTROPOCENTRISMO NELLE SCELTE POLITICHE

In etica dell'ambiente si distinguono tre diverse impostazioni⁸. Esse si differenziano in base a ciò che viene messo "al centro", cioè sul soggetto portatore di valore⁹. L'antropocentrismo, mettendo al centro l'essere umano in quanto unico soggetto portatore di valore morale, intende la difesa della natura come mezzo per il raggiungimento di fini umani. Il biocentrismo mette invece al centro tutto (o una parte di) ciò che è vivente, o perché la vita ha un valore in sé o perché è ricettacolo di sensazioni piacevoli o dolorose. In questo caso la difesa dell'ambiente consiste nella difesa dei singoli individui portatori di valore morale ed è necessaria per garantire ad essi o la vita o una qua-

lità di vita adeguata. Infine, il terzo approccio si definisce ecocentrico, in quanto attribuisce valore morale non solo ai singoli esseri viventi, o ad una parte di essi, ma anche agli habitat e agli ecosistemi, riconoscendo in qualche modo l'interdipendenza di ogni organismo con il luogo in cui vive e gli elementi che lo circondano.

L'agricoltura e l'allevamento sembrano per loro stessa natura antropocentrici¹⁰. Essi, infatti, consistono nell'utilizzo e nella modificazione di elementi naturali (come il terreno, l'acqua, le foreste) e di piante, animali e altri micro-organismi allo scopo di nutrire la specie umana e fornire risorse per i suoi bisogni (come ad esempio fibre e pelli per fabbricare abiti). Parrebbe evidente che gli interventi di difesa della biodiversità agraria siano giustificati in base al fatto che tali interventi possono essere d'aiuto al raggiungimento degli scopi umani, tuttavia quest'impostazione non è l'unica possibile. Si può infatti difendere la biodiversità agraria anche basandosi su impostazioni biocentriche ed ecocentriche: se tutti gli esseri viventi hanno valore, non è molto dissimile adoperarsi per salvare una lucertola da un qualche disabitato deserto dal salvare una razza ovina in via d'estinzione.

L'impostazione antropocentrica sembra tuttavia la più plausibile all'interno di un discorso politico e legislativo. All'interno di un quadro di liberalismo politico, come quello proposto da Rawls¹¹, l'antropocentrismo sembra garantire la forma più adeguata di ragione pubblica. Una ragione pubblica, nella visione di Rawls, è una ragione che potrebbe in via di principio essere accettata da tutti i cittadini razionali e ragionevoli, e che non fa riferimento a teorie comprensive, cioè a presupposti che sono propri di una determinata associazione (sia essa una religione o una particolare dottrina filosofica). Avanzare una giustificazione per una deliberazione politica che parta da assunti valoriali propri di una parte e che escluda il resto dei cittadini è proprio ciò che va contro il liberalismo politico, in quanto chi lo fa non sta trattando gli altri cittadini con reciprocità, e sono ragioni che non possono essere in via di principio accettate da tutti i cittadini ragionevoli.

Al di là della teoria rawlsiana delle ragioni pubbliche e dei limiti e dei problemi che vi sono stati rilevati¹², sembra comunque giustificato sostenere che in una democrazia che rispetti tutti i cittadini e tutte le cittadi- ne, le giustificazioni di un atto politico

devono contenere la minore quantità possibile di riferimenti a teorie morali particolari e al contempo garantire a ogni singola persona l'espressione delle proprie idee morali purché queste non danneggino altri. Ad esempio, se uno stato imponesse il cristianesimo come unica religione, questo potrebbe certamente fare felici i fondamentalisti cristiani, ma non tutelerebbe i diritti di quanti cristiani non sono. Così, quando si giustifica una norma, la giustificazione deve basarsi sul riferimento a principi condivisi o condivisibili in linea di principio da tutti i cittadini razionali e ragionevoli, come ad esempio i principi costituzionali. Se si emana una norma sulla tassazione, introducendo una tassa per i più ricchi per garantire un livello assistenziale minimo anche ai più poveri, essa viene giustificata attraverso il ricorso ai principi che regolano la nostra comunità politica, che stabiliscono per tutti una vita dignitosa, e poi possono trovare un ulteriore appiglio anche in teorie morali particolari (che in questo caso possono andare da ideali socialisti a quelli cristiani) in quello che Rawls chiamava un "consenso per intersezione". Tuttavia, se la giustificazione unica fosse il riferimento ad una particolare teoria morale (come ad esempio l'utilitarismo), tale giustificazione sarebbe incomprensibile a tutti coloro che utilitaristi non sono, mentre se si facesse riferimento all'articolo 2 della Costituzione, essa sarebbe quantomeno comprensibile a tutti i cittadini razionali e ragionevoli e in via di principio accettabile.

Ora per venire al tema dell'agricoltura e dell'allevamento, pensiamo ad una norma che imponga un limite annuale al consumo di carne, tale norma potrebbe essere giustificata sulla base di una teoria dei diritti animali, sostenendo che gli animali non umani hanno diritto alla vita, e per questa ragione bisognerebbe limitare la loro uccisione. Ora tale norma troverebbe sicuramente molti sostenitori e sostenitrici, per alcuni potrebbe essere anche troppo blanda, ma lascerebbe fuori dalla piattaforma politica tutti coloro che invece non ritengono che gli animali non umani abbiano un diritto alla vita (o perché non hanno nessun diritto o perché hanno solo il diritto a non essere fatti soffrire). In sostanza tale giustificazione non sarebbe accettabile da tutti i cittadini razionali e ragionevoli, anche in via di principio, e non è dunque una buona giustificazione. Al contrario una giustificazione che prendesse le mosse dalla necessità di intervenire sul cambiamento climatico e facesse notare come una riduzione degli

Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

allevamenti intensivi e del consumo di carne avrebbe effetti benefici sul clima, avrebbe le caratteristiche di poter essere accettata da tutte le persone ragionevoli.

Questa è la ragione per cui l'antropocentrismo sembra essere la strada migliore per trovare una giustificazione politica per le politiche agrarie. Per essere chiari, non si vuole sostenere che l'antropocentrismo sia la teoria morale più giustificata o con meno difetti, ma che giustificazioni di tipo antropocentrico hanno una probabilità più alta di essere accettate da tutti nell'ambito della giustificazione politica. È vero che tutte e tre le teorie partono da assunti valoriali e metafisici ben definiti e quindi possono essere definite delle teorie comprensive; tuttavia, l'antropocentrismo è comunque tra le tre quella con i presupposti che possono essere accettati da tutti i cittadini razionali e ragionevoli. Questo per due ragioni principali. La prima è che il nostro sistema politico e costituzionale è esso stesso antropocentrico. Solo gli esseri umani sono titolari di pieni diritti, solo loro fanno parte della comunità politica. È vero che agli animali non umani sono riconosciuti alcuni diritti, ad esempio l'articolo 544 *ter* del Codice Penale Italiano punisce la crudeltà e la morte senza ragione procurata agli animali non umani, ma la pena va dai tre ai diciotto mesi, molto al di sotto di quelle previste per le persone umane. Lo stesso principio lo si può riscontrare nella norma che tutela il feto oltre i tre mesi, la cui vita è solo in parte tutelata e non è assimilata a quella dell'essere umano già nato. La seconda ragione è che il biocentrismo e l'ecocentrismo operano un'estensione dell'antropocentrismo, e dunque finiscono per accettarne una parte. Possiamo immaginare queste tre teorie come dei cerchi concentrici che si contengono: il più interno è l'antropocentrismo, seguito dal biocentrismo, contenuto a sua volta dall'ecocentrismo. Il biocentrismo sostiene che tutti gli esseri viventi hanno valore, dunque anche gli esseri umani, lo stesso per l'ecocentrismo che sostiene che anche gli elementi naturali hanno valore, e dunque anche gli umani lo avranno. Ecocentrismo e biocentrismo negano la tesi antropocentrica che *solo* gli esseri umani abbiano valore, ma non nega la tesi che gli esseri umani abbiano valore, tesi più debole implicata anche da quella antropocentrica che solo gli esseri umani contino moralmente.

Ecco perché l'antropocentrismo può essere la teoria che offre delle ra-

gioni pubbliche condivisibili in linea di principio sui temi dell'agricoltura. L'agricoltura è un'attività antropocentrica svolta per gli interessi umani, e l'antropocentrismo è la teoria su cui si basa la nostra comunità politica e di cui tutti più o meno implicitamente accettiamo alcuni presupposti.

L'antropocentrismo è però non una sola teoria, ma un insieme di esse. Al di là delle varie distinzioni che sono state proposte voglio qui distinguere due tipi di antropocentrismo a seconda della direzione normativa che prende: l'antropocentrismo progressista e quello conservatore.

L'antropocentrismo progressista è quello che ammette modificazioni consistenti alla natura, e che ad esempio accetta gran parte delle biotecnologie come gli OGM e gli organismi transgenici. L'utilizzo di queste tecnologie è giustificato in quanto produce un vantaggio per gli esseri umani; l'agricoltura può avvalersene in quanto migliora la produttività, la resa e la qualità di quanto allevato e coltivato. Possiamo modificare la "natura" (qualsiasi cosa essa sia) degli esseri viventi se questo porta vantaggio per gli scopi umani.

L'antropocentrismo conservatore invece rifiuta l'utilizzo di quelle stesse tecnologie e si propone un atteggiamento più tradizionalista, probabilmente basato o sul principio di precauzione (non sappiamo quali saranno gli effetti delle tecnologie a lungo termine) o sulla difesa sempre a fini umani di attività tradizionali che rischiano di scomparire mettendo in crisi le persone che le praticavano. In entrambi i casi ci si propone di conseguire obiettivi e interessi umani, cambia però il metodo con cui tali risultati devono essere raggiunti.

3. IL PIANO NAZIONALE SULLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRICOLO

Seguendo la linea tracciata dalla Conferenza di Rio, il Ministero per le Politiche Agricole Ambientali e Forestali italiano ha emanato alcuni documenti volti ad indicare le linee guida per la salvaguardia della diversità biologica in ambito agricolo, e cioè di tutte quelle varietà vegetali, razze animali e particolari microrganismi che possono essere di interesse agrario. Il più importante di questi documenti è il *Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo*, emanato nel febbraio del 2008¹³.

Il documento è rilevante dal punto di vista filosofico dal momento che

fissa alcuni obiettivi da raggiungere, fornendo anche le giustificazioni per cui questi obiettivi devono essere raggiunti e dall'altro lato presenta un'impostazione filosofica di fondo antropocentrica per lo più inconsapevole.

Il *Piano* parte dalla considerazione che anche in agricoltura c'è stata una perdita di biodiversità. Gli agricoltori hanno infatti sempre selezionato le varietà o le razze che più si sono adattate alle risorse ambientali del territorio in cui operavano e che erano più adatte per i loro scopi. Tuttavia, con l'avvento dell'agricoltura intensiva, l'impiego di sementi selezionate, o di razze particolarmente adatte per l'allevamento intensivo, si è notevolmente ridotta la variabilità delle razze e delle varietà utilizzate¹⁴. Gli estensori del documento notano poi che la conservazione della natura e della diversità genetica sono un "elemento necessario per il mantenimento dell'equilibrio ecologico"¹⁵ in quanto contribuiscono allo sviluppo della medicina, della biologia, ma anche delle tecniche agrarie e in via generale di molte altre scienze.

Già da questi primi passaggi si possono notare due punti fermi del piano: la tendenza alla conservazione degli ecosistemi e l'impostazione antropocentrica. A questo il *Piano* aggiunge un terzo caposaldo: basandosi anche sulle considerazioni fatte dalla direttiva CEE 98/95 sulla conservazione delle varietà locali¹⁶, per ottenere la conservazione di tali varietà, bisogna puntare sui metodi tradizionali di coltivazione. La ragione di ciò che è tali metodi sembrano più adatti in quanto strettamente connessi al territorio d'origine: "la conservazione delle varietà locali non è realizzabile, se non nel bioterritorio, con le tecniche agronomiche dettate dalla tradizione rurale locale, in un rapporto strettissimo e di dipendenza reciproca tra chi effettua la conservazione *ex situ* (banche del germoplasma) e chi effettua la conservazione *in situ* (coltivatori custodi)"¹⁷.

La stessa struttura concettuale viene ripresa e ampliata nelle *Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità animale di interesse per l'agricoltura*¹⁸ e nelle *Linee Guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura*¹⁹. Anche in questi documenti, infatti, si ribadisce ad esempio il legame tra la razza/varietà, il territorio nel quale è stata allevata o coltivata e la storia e la cultura locale che l'hanno prodotta. Allo stesso modo

è evidente l'antropocentrismo quando si sostiene che "la scelta delle razze da conservare prioritariamente va basata non solo sullo stato di rischio delle razze, ma anche, e soprattutto, sulla valutazione della loro importanza attuale e futura in vari ambiti (economico-produttivo, sociale, storico, culturale, ecologico, paesaggistico, etc.)"²⁰. L'obiettivo non è solo quello di tutelare alcune razze o varietà in via di estinzione ma soprattutto quello di "massimizzare l'utilità derivante dal loro impiego"²¹.

4. L'ANTROPOCENTRISMO CONSERVATORE È IL PIÙ ADEGUATO?

L'atteggiamento che emerge dai documenti del Ministero è quello di un antropocentrismo conservatore. È antropocentrico in quanto la difesa delle razze/varietà in via d'estinzione è proposta solo in quanto potrebbe essere utile per ulteriori migliorie genetiche e varietali per le razze e le varietà allevate e coltivate. È conservatore perché gli strumenti proposti per questa conservazione e per il miglioramento escludono apertamente l'utilizzo di tecniche genetiche e anzi la conservazione passa attraverso il recupero di forme di coltivazione tradizionali. La tendenza al conservatorismo è evidente anche nella scelta linguistica, come ad esempio nella locuzione "agricoltore custode": custode non solo di razze e varietà che rischiano di scomparire, ma anche di metodi di allevamento e coltivazioni tradizionali, come se ciò che bisognasse proteggere non è solo una specie che rischia di scomparire ma anche un portato culturale egualmente minacciato.

La spinta a conservare le varietà antiche nei luoghi tradizionali e ad allevarle secondo metodi antichi non è in prima istanza ideologica. Essa è sostenuta da evidenze scientifiche: infatti da un lato tali varietà hanno una grande diversità genetica al proprio interno, e la coltivazione negli ambienti di origine serve a far sì che non si adattino a nuovi ambienti e dunque non si perda almeno una parte di questa variabilità. Dall'altro, i metodi tradizionali di coltivazione sono favoriti al fine di evitare di perdere una parte della ricchezza microbica che si trova sul suolo agrario, e che infatti viene specificatamente tutelata dal *Piano*²².

Basarsi su una visione antropocentrica sembra la strategia migliore per giustificare la difesa della biodiversità. Il fatto che preservare la biodiversità sia utile all'agricoltura del

Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

presente e del futuro è una ragione che in via di principio tutti i cittadini e tutte le cittadine ragionevoli possono accettare. Più problematica invece la tendenza al conservatorismo. Infatti anche se sostenuti da basi scientifiche, il rifiuto di metodi alternativi e la spinta a conservare, preservando da ogni cambiamento le biodiversità di interesse agrario, segnano comunque una tendenza valoriale implicita a salvaguardare il passato temendo qualsiasi possibile cambiamento.

Il conservatorismo sembra basarsi sull'idea che la conservazione della "natura" coincida con la conservazione dei processi tradizionali con cui la vita si trasmette, processi che il senso comune definisce "naturali"²³. L'idea è che la Natura (quasi intesa come un'entità personale) sia saggia, e che i metodi tradizionali di allevamento e coltivazione, proprio perché trasmessi di generazione in generazione contengano un nucleo di giustizia intrinseca, altrimenti non si sarebbero trasmessi. Siccome i nostri avi hanno sempre fatto così, anche noi dobbiamo fare ugualmente. L'idea è quella di una cristallizzazione del presente nella speranza che nulla muti, eppure la nostra storia naturale è un susseguirsi di cambiamenti, mutazioni e adattamenti, e non si capisce perché quello che c'è adesso dovrebbe essere preservato a discapito di quello che potrebbe esserci in futuro e quello che c'è stato in passato ma che non si è conservato.

Questa sembra però tutt'altro che una ragione pubblica, piuttosto sembra essere un atteggiamento che oscilla tra l'affidamento romantico ad un passato mitico, e siccome più vicino ai ritmi naturali e meno tecnologico, per se stesso buono e il congelamento dell'esistente per preservarlo dai cambiamenti. Ora se il fine è il miglioramento della produzione agricola, tale fine potrebbe anche essere raggiunto attraverso l'ingegneria genetica o comunque la conservazione di queste varietà potrebbe essere raggiunta anche attraverso interventi biotecnologici *ex situ*, come ad esempio nelle biobanche²⁴. Escludere questa possibilità e concentrarsi sulle metodologie agricole del passato, potrebbe non essere il mezzo più efficace per conseguire il risultato sperato. Mantenere la biodiversità agraria è un modo per aprire al futuro miglioramento delle produzioni agrarie, ma l'idea che passa attraverso questi documenti è il desiderio di cristallizzare o conservare in riserve un passato che ha cessato di esistere. In questo senso mentre

l'antropocentrismo sembra essere la teoria che meglio giustifica da un punto di vista pubblico la volontà di preservare la biodiversità, il conservatorismo non presenta una giustificazione accettabile pubblicamente, anzi sembra risiedere in pregiudizi molto diffusi nella società italiana circa l'utilizzo delle biotecnologie²⁵.

NOTE

1. UNESCO – United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, *Convention of Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Ramsar, 1971)*, bit.ly/3wvzgNH; UNEP – United Nations Environment Programme, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington, 1973)*, bit.ly/3HXpLUI.
2. ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite, *Convenzione sulla diversità biologica (Rio de Janeiro, 1992)*, art. 2, bit.ly/3wBrHEY.
3. Paul F. Donald, Rhys E. Green, and Melanie F. Heath, "Agricultural intensification and the collapse of Europe's farmland bird populations", *Proceedings of the Royal Society B: Biological Science* 268, (2001): 25–29. [10.1098/rspb.2000.1325](https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1325); Jörn P. W. Scharlemann, Rhys E. Green, and Andrew Balmford, "Land-use trends in Endemic Bird Areas: global expansion of agriculture in areas of high conservation value", *Global Change Biology* 10, no. 12 (2004): 2046–2051, <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2004.00860.x>.
4. Ken Norris, "Agriculture and biodiversity conservation: opportunity knocks", *Conservation Letters* 1, no. 1 (2008): 2–11, <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2008.00007.x>.
5. FAO – Food and Agriculture Organization, *Women-users, preservers and managers of agro-biodiversity (Roma, 1999)*, <https://www.fao.org/3/x0171e/x0171e03.htm>.
6. MiPAAF – Ministero per le Politiche Agricole Ambientali e Forestali, *Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo (Roma, 2008)*, bit.ly/3WJ9HTG.
7. FAO – Food and Agriculture Organization, *Women-users, preservers and managers of agro-biodiversity (Roma, 1999)*, <https://www.fao.org/3/x0171e/x0171e03.htm>.
8. EU – European Union, *Regulation (EU) no 1306/2013 of the European*

Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008 (Bruxelles, 2013), bit.ly/3DkAjnv.

9. Sergio Bartolommei, *Etica e natura. Una "rivoluzione copernicana" in etica?* (Roma-Bari: Laterza, 1995); Sergio Bartolommei, "L'etica ambientale come nuova frontiera del pensiero morale contemporaneo", in *Manuale di etica ambientale*, ed. Piergiorgio Donatelli (Firenze: Le Lettere, 2012), 11-46; Matteo Cresti, "Etica ambientale", in *Le parole della bioetica. Un dizionario ragionato*, eds. Maria Teresa Busca e Elena Nave (Roma: il Pensiero Scientifico, 2021), 87-89.

10. È possibile fare altre tassonomie dell'etica ambientale. Quella che qui viene proposta è basata su a chi viene dato valore morale. Un'altra ripartizione può essere invece fatta sulla base delle ragioni che stanno alla base dell'iscrizione di valore morale. In questo secondo caso si dovranno ammettere un numero più alto delle tre impostazioni qui esposte. Nella tassonomia qui proposta le teorie di Singer e Regan si trovano sotto la stessa etichetta perché in entrambi i casi il valore morale viene esteso ad altri esseri oltre gli esseri umani. Al contrario, in una tassonomia che vedesse le ragioni al centro, essi starebbero sotto due diverse teorie. Chi compie questa scelta attribuisce Singer alle teorie sensiocentriche (cioè quelle che giustificano l'attribuzione di valore morale sulla base della capacità di provare dolore o piacere) e Regan a quelle biocentriche (in quanto l'essere un soggetto di una vita sta alla base dell'iscrizione di valore morale). In questo scritto ho adottato la prima strategia (basata sul "chi" e non sul "perché") perché la reputo più funzionale agli obiettivi dell'articolo. Ringrazio l'anonimo/a revisore per avere contribuito alla chiarificazione del punto.

11. Non è però una connessione necessaria quella tra antropocentrismo e agricoltura: esistono infatti culture che hanno elaborato approcci più complessi alla manipolazione degli ambienti naturali, in cui l'agricoltura è un'attività pienamente inserita nell'ambiente "naturale" e deve integrarsi con esso, anche per sostenerlo. In proposito si veda Melissa K. Nelson, and Dan Shilling (eds.) *Traditional Ecological Knowledge. Learning from Indigenous Practic-*

es for Environmental Sustainability (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

12. John Rawls, *Political Liberalism* (New York: Columbia University Press, 1993).

13. Ad esempio Gerald Gaus, *Justificatory Liberalism. An Essay on Epistemology and Political Theory* (Oxford: Oxford University Press, 1996).

14. MiPAAF – Ministero per le Politiche Agricole Ambientali e Forestali, *Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo* (Roma, 2008), bit.ly/3WJ9HTG.

15. MiPAAF – Ministero per le Politiche Agricole Ambientali e Forestali, *Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo* (Roma, 2008), 6. bit.ly/3WJ9HTG.

16. MiPAAF – Ministero per le Politiche Agricole Ambientali e Forestali, *Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo* (Roma, 2008), 6. bit.ly/3WJ9HTG.

17. EU – European Union, *Council Directive 98/95/EC of 14 December 1998 amending, in respect of the consolidation of the internal market, genetically modified plant varieties and plant genetic resources, Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species* (Bruxelles, 1998) bit.ly/40an42g.

18. MiPAAF – Ministero per le Politiche Agricole Ambientali e Forestali, *Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo* (Roma, 2008), 8. bit.ly/3WJ9HTG.

19. MiPAAF – Ministero per le Politiche Agricole Ambientali e Forestali, *Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità animale di interesse per l'agricoltura. Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo* (Roma: Inea, 2013).

20. MiPAAF – Ministero per le Politiche Agricole Ambientali e Forestali, *Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse per l'agricoltura. Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo* (Roma: Inea, 2013).

Call for papers:
"Il futuro verde: etica ambientale, tutela degli ecosistemi e sostenibilità"

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

21. MiPAAF – Ministero per le Politiche Agricole Ambientali e Forestali, *Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità animale di interesse per l'agricoltura. Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo* (Roma: Inea, 2013), VIII.

22. MiPAAF – Ministero per le Politiche Agricole Ambientali e Forestali, *Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità animale di interesse per l'agricoltura. Piano Nazionale sulla Biodiversità di Interesse Agricolo* (Roma: Inea, 2013), VIII.

23. Ringrazio un anonimo/a revisore per aver sollevato il punto e aver fatto interessanti commenti sulla questione.

24. Si veda: Simone Pollo, "Conservare la natura" in *Manuale di etica ambientale*, ed. Piergiorgio Donatelli (Firenze: Le Lettere, 2012), 146-161.

25. Ad esempio: Fiona R. Hay, and Naidoo Serphen, "New technologies to improve the ex situ conservation of plant genetic resources" in *Plant genetic resources. A review of current research and future needs*, ed. M. E. Dulloo (Londra: Burleigh Dodds Science Publishing, 2021), 185-216.

26. Cyprien Verseux, Carlos Acevedo-Rocha, Fabio Chizzolini, and Lynn J. Rothschild, "Misconceptions of Synthetic Biology: Lessons from an Interdisciplinary Summer School", *Nanoethics* 10, no. 3 (2016): 327-336.

The ethical, legal, and social implications of digital healthcare services in the COVID-19 pandemic

Le implicazioni etiche, legali e sociali dei servizi sanitari digitali nella pandemia di COVID-19

CARLO BOTRUGNO
carlo.botrugno@unifi.it

AFFILIAZIONE

Dipartimento di scienze giuridiche, Università degli Studi di Firenze

SOMMARIO

Dall'inizio della pandemia, i governi nazionali e le autorità sanitarie hanno adottato pesanti restrizioni per rispondere all'emergenza sanitaria COVID-19. Di conseguenza, i diritti fondamentali e le libertà individuali sono stati notevolmente limitati. Parallelamente, sono stati fatti molteplici tentativi per spostare le nostre vite verso una "transizione digitale". In tale contesto, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno assunto un ruolo fondamentale nel ridisegnare quantità, qualità e significato delle nostre relazioni sociali e professionali. Questo articolo analizza le questioni etiche, legali e sociali più rilevanti poste dall'uso di queste tecnologie per la gestione della pandemia di COVID-19 raggruppandole in tre gruppi: (i) i tentativi di digitalizzare l'erogazione dell'assistenza sanitaria, (ii) il peso del divario digitale nell'assicurare un accesso equo all'assistenza sanitaria, e (iii) e la logica emergente di assistenza sanitaria e controllo, giuridicamente e socialmente legittimata da motivi di tutela della salute pubblica.

PAROLE CHIAVE

Salute digitale

Diseguaglianze digitali

Rischio di sorveglianza

COVID-19

ABSTRACT

Since the beginning of the pandemic, national governments and health authorities have adopted heavy restrictions in order to respond to the COVID-19 health emergency. As a consequence, fundamental rights and individual freedoms were significantly constrained. In parallel, multiple attempts were made to shift our lives towards a 'digital transition'. In such a context, information and communication technologies undertook a fundamental role in reshaping quantity, quality, and meaningfulness of our social and professional relationships. This paper analyses the most relevant ethical, legal and social issues posed by the use of these technologies for managing COVID-19 pandemic by clustering them into three groups: (i) the attempts to digitalise healthcare delivery, (ii) the weight of digital divides in ensuring equitable access to healthcare, and (iii) and the (e)merging logic of healthcare and control, which is legally and socially legitimised on the grounds of public health protection.

KEYWORDS

Digital health

Digital inequalities

Surveillance risk

COVID-19

DOI: 10.53267/20220108



1. INTRODUCTION

The COVID-19 outbreak has disrupted the lives of millions of people all over the world. To deal with the impact of the pandemic, governments have adopted heavy restrictions such as social distancing, quarantine, and temporary closing of all "non-essential" economic activities (i.e. so-called lockdown measures), which significantly limited fundamental rights and individual freedoms. These restrictions were coupled with the multiple attempts to foster a "digital transition" of our professional and social relationships, including healthcare delivery.

Digital healthcare services (DHSs) assumed a pivotal role during the pandemic, as they ensured healthcare continuity beyond the obstacles created by the health emergency and its management. On the one hand, the use of DHSs has been fundamental in protecting both healthcare professionals and patients from further risk of infection. On the other hand, it supported local authorities in monitoring compliance with the restrictions through a wide array of connected devices and sensors (e.g., biometric bracelets, robots, and drones to check social distancing, as well as contact tracing apps)¹.

The implementation of these technologies raised a number of ethical, legal, and social issues (ELSI), the discussion of which has recently involved a larger part of society than in the past, when interest was mostly restricted to academic and expert debates. Scaling-up the implementation of DHSs contributed to increasing awareness on the (ethical) ambivalence of new technologies². This includes elements such as their potential to overcome distance barriers but also their risk of endangering the fundamental values, principles, and rights that are intrinsic to modern democracies.

In this paper I analyse the most relevant ELSI posed by the use of DHSs to deal with the COVID-19 emergency by grouping them into three clusters: the attempts to foster the digitalisation of healthcare (Section 2), the burden of inequalities in ensuring fair access to (digital) healthcare (Section 3), and the merging of a "control" rationale into healthcare delivery, which was legally and socially legitimised on the grounds of public health protection (Section 4).

2. ENHANCING THE DIGITALISATION OF HEALTHCARE SYSTEMS

Since WHO declared the pandemic on 12th March 2020, national governments have implemented multiple strategies and attempts aimed at replacing in-person healthcare delivery with DHSs. These include telemedicine, telemonitoring, online educational tools, apps, and chatbots. Enhancing their spread and accessibility was deemed to be a fundamental vector to tackle the significant hindrances created by the above-mentioned restrictive measures. As in previous viral emergencies³, DHSs supported healthcare organisation in multiple ways. These include activities such as "digital triage"⁴, i.e. sorting patients with COVID-19 symptoms to prevent unnecessary access to emergency departments. DHSs have also allowed the remote monitoring of patients in intensive care units⁵, and have allowed quarantined professionals to continue working from home, thus diminishing their colleagues' workload. DHSs were also important in helping people affected by psychological distress (e.g., panic, anxiety, and depression), induced by prolonged isolation, loneliness, and the socio-economic impact of pandemic⁶. Not least, DHSs have allowed the continuation of clinical trials, paving the way for the deployment of "digital clinical trials"⁷.

In light of this, it is possible to argue that those countries that were at the forefront of DHS implementation before the virus outbreak have been able to maximise its use and thus its benefits⁸. Conversely, other countries were forced to adopt emergency strategies in the attempt to digitalise healthcare delivery. For instance, in the UK, the National Health Service Digital (NHS Digital) provided online tools to help the population contain viral transmission⁹. However, the NHS Digital did not provide a teleconsultation service despite the high demand reported among the population⁹. Such a demand was therefore satisfied by commercial companies¹⁰, which means that access to teleconsultation services was significantly limited to people that could afford them.

In France, the government allowed the financial reimbursement of all remote consultations that were performed with COVID-19 patients. This resulted in a notable increase in teleconsultations throughout the country, going from less than 10,000

per week prior to the emergency to approximately 486,000 per week in spring 2020, which was at the peak of the infection¹¹.

In Italy, the government launched a "Fast Call on Telemedicine" in collaboration with the National Institute of Health and the WHO¹², with a twofold purpose: identifying technological solutions and software aimed at implementing a national strategy for providing "emergency telemedicine", and selecting the best solution possible for the adoption of a proximity tracing app. However, the call did not achieve the expected results, particularly for what concerns the deployment of telemedicine. Most of the efforts at a political level shifted towards the adoption of a contact-tracing app, in accordance with the provisions released by the European Data Protection Board (see hereafter). Therefore, except for a limited number of public hospitals that were already able to provide telemonitoring and teleconsultation services, the offer of DHSs mostly rested upon the initiative of for-profit companies¹³. However, in December 2020, the Ministry of Health allowed the recognition of digital healthcare services into the NHS. DHSs were considered equivalent to the conventional services from both an economic and a legal point of view, with the purpose of fostering their accessibility by the population.

In the U.S., the Federal Administration lessened the restrictions established to inter-state telemedicine services, aiming to maximise its use in daily practice. In particular, the Centers for Medicare and Medicaid Services were allowed to provide reimbursement of telemedicine services enjoyed by Medicare patients¹⁴. Moreover, the Health Insurance Portability and Accountability Act was temporarily waived in order to promote the use of freely available (commercial) video-communication tools such as Skype®, Apple FaceTime®, Facebook Messenger®, and Google Hangouts®¹⁵.

The efforts to enhance the spread of DHSs were not always successful¹⁶. In some cases, emergency actions proved unsuccessful due to inadequacy or lack of national policies for the reimbursement of DHSs, unwillingness of healthcare professionals to shift to virtual means, and other reported obstacles in the attempt to reshape conventional healthcare to digital care¹⁷. This increased the available knowledge about the im-

portance of adequate regulatory frameworks that help healthcare institutions, professionals, and patients to overcome intrinsic obstacles associated with the use of DHSs¹⁸.

2.1 DIGITAL HEALTHCARE AND THE DEHUMANISATION RISK

From an ethical perspective, it must be stressed that the implementation of DHSs into pre-existing settings cannot lead to a complete replacement of in-person healthcare and cannot be intended as a means to cut costs, as this could lead to a lowering of quality standards in healthcare delivery¹⁹. A number of scholars have warned us about the risk that healthcare digitalisation could detract features of humanity from medical practice – e.g. a loss of intimacy, immediacy, and physical proximity. These, at least on paper, normally inspire a good-quality doctor-patient relationship, thus their loss would lead to a further wave of dehumanisation²⁰. Leveraging a personalist perspective, van Wynsberghe and Gastmans²¹ emphasised that humans stand "in an open relation with reality", which entails that good care cannot be detached from the preservation of human dignity. As they argue, humans are "sensible beings, able to perceive their world according to touch, smell, sound, vision and speech. The loss of one or more of these capabilities leaves us in a vulnerable state and threatens to diminish our trust of the situation"²².

Conversely, other scholars²³ emphasised that DHSs could enhance doctor-patient relationships by establishing a kind of "social presence". This has been described as "the actions, understanding and confirmation that appear to result from being there, that is, being present and having available a number of modalities and clues that influence communication"²⁴. Such a presence could be also intended as the "degree of salience" through which each participant perceives the other during the virtual interaction²⁵. Some scholars therefore reject the idea that DHSs would dehumanise healthcare. By contrast, they argue that the digital environment can help patients mitigate the sense of discomfort often associated with typical in-presence consultations, particularly in the field of mental health²⁶.

However, a huge body of evidence and public orientations converge on

the fact that the use of DHSs must be conceived as an integration with conventional healthcare delivery. Just consider the Statement on the Ethics of Telemedicine adopted by the World Medical Association (WMA). On the one hand, the Statement warns that the patient-physician relationship "should be based on a personal examination and sufficient knowledge of the patient's medical history" and therefore "telemedicine should be employed primarily in situations in which a physician cannot be physically present within a safe and acceptable time period"²⁷. On the other, it acknowledges that telemedicine "could also be used in management of chronic conditions or follow-up after initial treatment where it has been proven to be safe and effective"²⁸. Therefore, despite the fact that in-person practice still remains the "gold standard" of healthcare, the WMA suggests an integration of DHSs with in-presence consultations. This is also consistent with evidence from empirical studies on DHSs where patients have shown to benefit from such an integration: "[t]his study demonstrates high levels of satisfaction for Virtual-care and Traditional-care patients, with significantly higher overall and domain patients monitored with a mix of videoconference and in-clinic visits"²⁹. From such a perspective, the digital means is not intended to replace conventional healthcare, but rather integrate it to allow "a more efficient use of human resources and achieve more time actively exercising"³⁰.

Even in an emergency such as the COVID-19 pandemic, it has been highlighted that DHSs should be "part of a wider strategy of remote care for covid-19 that includes automated triage, isolation of potentially contagious patients within care facilities, and electronic monitoring in intensive care units monitoring"³¹.

3. LOOKING AT THE INTERPLAY BETWEEN DIGITAL HEALTH(CARE) AND INEQUALITIES

It has been widely acknowledged that the availability of formal and informal resources is key to managing and reacting to negative events, as well as preventing adverse outcomes³². This also holds true in the health field, and particularly in a pandemic context, where an individual's capacity to control the factors related to infection exposure and to adopt mitigation strategies can be fundamental for staying healthy.

Throughout the health emergency, the protection of the most vulnerable populations represented one of the main challenges for national governments to tackle. Inmates and detainees, undocumented migrants and refugees, homeless people, people with disabilities, and the elderly housed in residences were exposed to higher physical and psychological harm than any other population. This was due to the significant – and in some cases, extreme – compression of their autonomy levels. In some cases, this made it difficult to even follow basic norms against infection risk, such as social distancing, sanitising hands frequently, and using personal protective equipment³³.

Not only was the protection of some of these population groups from infection unfeasible under many circumstances, but providing them due assistance in case of infection also proved to be complicated³⁴. The severe pressure faced by many healthcare systems led to a reduction in hospital admissions except for patients that reported acute symptoms. Moreover, access to emergency departments and primary care services were restricted overall, to prevent them from becoming "infection hubs"³⁵. In parallel, as already mentioned, multiple strategies were implemented to digitalise healthcare access and delivery, in order to prevent any non-essential physical contact between patients and healthcare professionals.

During the emergency, DHS availability turned into a vector for increasing inequality. DHSs widened the gap between those that already had good access to healthcare and had the opportunity to unfold formal and informal resources, and those who already suffered the burden of health(care) inequalities and digital divides. Evidence shows that, even today, material access to internet resources and availability of related technologies are unevenly distributed among the general population, thus representing the "primary digital divide"³⁶. Even before the virus outbreak, we were aware that the benefits of DHSs were limited to some population groups, i.e. those who can rely on a range of abilities such as "awareness, attention, ambition and self-discipline"³⁷, which are deemed fundamental in order to use DHSs for better health outcomes. We were also aware that "[t]hese capabilities are "by-products" of formal education; they describe cognitive and behavioural habits

learnt and adapted from peers in particular social contexts from an early age³⁸. In light of this, it is possible to argue that the successful use of DHSs is determined by individual skills, namely levels of health and digital literacy. This led some scholars to talk about "knowledge" (i.e., a group of knowledge-related abilities) in terms of a "secondary digital divide"³⁹, which makes DHSs particularly attractive for well-educated and resourceful people but not effective for others⁴⁰.

Undoubtedly, the pandemic provided a further definition to the interplay between social and health inequalities and digital divides. Socially and economically disadvantaged people were (and still are) among those "more at risk of suffering from chronic health conditions and faces barriers to access health systems"⁴¹. Given the current trend towards digitalising healthcare delivery, the "unequal distribution of vulnerability" and inequalities are likewise expected to increase⁴². Some scholars have emphasised the link between digital inequalities and infection exposure risk, showing significant differences in individuals' exposure risk profile (CERP), a notion that depends on "pre-existing forms of social differentiation such as socioeconomic status, as individuals with more economic resources at their disposal can better insulate themselves from exposure risk"⁴³. Given that digital inequalities are strictly connected with CERP levels, it becomes clear that people "who can more effectively digitize key parts of their lives enjoy better CERPs than individuals who cannot digitize these life realms"⁴⁴.

Digital inequalities therefore increased individual exposure to COVID-19, making some population groups more vulnerable to both the infection as well as to the social, psychological, and economic impact of the health emergency⁴⁵. The prolonged interdiction of social contact, coupled with quarantine and lockdown restrictions, turned the internet into a crucial source of information, particularly with regard to "the latest national and international developments, and guidelines on behavioral norms during the crisis"⁴⁶. Access to internet resources was therefore fundamental for knowledgeability of relevant information and guidelines for the general population. As has been emphasised, if people "understand the need and rationale behind government-enforced measures, they are more motivated to

comply and even adopt measures voluntarily"⁴⁷. Besides the spread of information, digital tools also enable people "to share news and experiences with people they cannot meet face-to-face, remain in contact with friends and family, seek support, and ask questions of official agencies, including health agencies"⁴⁸.

As highlighted before, DHSs were also pivotal for ensuring psychological support to patients with mental health problems as well as to any other people who suffered the impact of the pandemic. Given the difficulties experienced by most of the healthcare systems to ensure continuity of care during the pandemic, digital divides turned into an additional cause of psychological suffering⁴⁹.

From a different standpoint, evidence shows that the intersection of digital inequalities and the pandemic generated an epidemiological distribution informed by "race"⁵⁰. It has been argued that blacks and Latinos "have been disproportionately affected by the coronavirus in a widespread manner that spans the country, throughout hundreds of counties in urban, suburban and rural areas, and across all age groups"⁵¹. Considering that the epidemiological distribution of COVID-19 is unrelated to genetic factors, it must be framed in the body of knowledge of social determinants of health and health inequalities, which takes to acknowledge that:

"it is already clear that low-socioeconomic status (SES) populations are becoming infected and dying at much higher rates than their privileged counterparts. Due to longstanding social inequalities, their risks are higher, and their communities are suffering disproportionate losses in terms of infection, death, and economic devastation due to the pandemic. Low-SES groups are also much more likely to labor in high-contact, public-facing jobs such as supermarkets; provide essential transportation services; and do essential work in congregate workplaces such as food-processing facilities"⁵².

In virtue of this, digital exclusion must be considered as an emerging form of social exclusion, as it contributes to worsening social and material deprivation. Such exclusion has a severe impact on other health determinants such as "education, work, and social networks", which, in turn, affect the possibility of ha-

ving access and using digital technologies and services, therefore feeding a "digital vicious cycle"⁵³. This mechanism adds to the available evidence showing that discrimination, racism, structural violence, and stigmatisation forces some groups into a condition of social marginalisation leading to healthcare deprivation⁵⁴.

4. REDEFINING INDIVIDUAL RESPONSIBILITY?

As mentioned above, the pandemic fostered the adoption of severe restrictions to curb the virus outbreak, which were paralleled by attempts to promote the use of a wide array of DHSs by the population. In some contexts, digital tools were also conceived and used to verify the population compliance with imposed restrictions such as quarantine and self-isolation. The pervasiveness of these tools led scholars to raise concerns about the interference of public authorities in the private sphere of their citizens, particularly concerning the enjoyment of fundamental rights and freedoms. The biggest threat was certainly related to privacy and data protection, given the huge amounts of personal information collected by these tools on behalf of collective health. This has generated a wide debate on the features, purpose, and legitimacy of this kind of "control", which for some assumed the contours of a surveillance system⁵⁵.

As for the European Union (EU), the General Data Protection Regulation (GDPR) has prevented the pandemic from being used to manipulate users' fundamental rights and has contributed to keeping a high standard of privacy and data protection. The GDPR indeed establishes that data processing must follow some fundamental principles, i.e. lawfulness, correctness, transparency, limitation of purpose, and minimisation (GDPR: art. 6). It states that personal data cannot be collected without the data-subject's consent, except in a number of circumstances (listed in art. 9). It must be acknowledged, however, that these exceptions allow authorities to collect personal information on their citizens in a wide number of situations, including public health threats such as a viral outbreak. Furthermore, the data subject's consent is not required when data processing is needed for

"reasons of public interest in the area of public health, such as pro-

tecting against serious cross-border threats to health or ensuring high standards of quality and safety of health care and of medicinal products or medical devices, on the basis of Union or Member State law which provides for suitable and specific measures to safeguard the rights and freedoms of the data subject, in particular professional secrecy (GDPR: art. 9, *sub i*)".

Globally, the core of the privacy and data protection debate related to the use of "proximity tracing apps". Sometimes also known as "contact tracing apps", their main aim was to create an alert once the app user came in contact with (or came close to) another infected user. However, in most cases, the alerts generated were also forwarded to and processed by public health departments. The degree of privacy intrusion of these apps was highly variable and mostly depended on their technical features. The European Data Protection Board (EDPB) followed the development of these apps in the EU and issued guidance documents to support policymakers and privacy authorities in complying with the EU rules, including the European Charter for Fundamental Rights. In one of these guidance documents, the EDPB highlighted that the introduction of these services could be legitimate only when it was deemed to represent a "necessary, appropriate, and proportionate" measure for a democratic society⁵⁶. It highlighted that their introduction and functioning should respect the provisions of the Charter of Fundamental Rights and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and should be subject to the judicial control of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights. Not least, the EDPB stated that these tools should not be used beyond the duration of the health emergency that justified their introduction⁵⁷.

From a technical standpoint, the EDPB emphasised that these proximity tracing apps should be developed "in an accountable way, documenting with a data protection impact assessment all the implemented privacy by design and privacy by default mechanisms, and the source code should be made publicly available for the widest possible scrutiny by the scientific community"⁵⁸.

Among the aspects that triggered further discussion was whether

or not the use of proximity tracing apps should have been imposed on the general population by law. In this regard, the EDPB clearly stated that the voluntary adoption of these tools was the most compatible with EU legislation and principles⁵⁹. The EDPB stigmatised location tracking of individual users, given that the purpose of the contact tracing services was not

"to follow the movements of individuals or to enforce prescriptions. The main function of such apps is to discover events (contacts with positive persons), which are only likely and for the majority of users may not even happen, especially in the de-escalation phase. Collecting an individual's movements in the context of contact tracing apps would violate the principle of data minimisation. In addition, doing so would create major security and privacy risks"⁶⁰.

Besides the technical problems and delays encountered during the implementation of contact tracing apps, they also ended up being part of a multiple-source data collection system regarding COVID-19 patients. The creation of these data pools was supposed to help health authorities adopt data-driven policies for tackling the virus outbreak, so in most cases they were processed by public health departments. However, both in the EU and the US, access to these repositories was also granted to other subjects, including police officers, which was meant to enable them to check the population's compliance with imposed restrictions⁶¹. Therefore, a huge amount of personal information collected for health purposes was further used for crime repression purposes. Still today, there are other circumstances in which health data can be re-used to pursue police purposes. Consider the imposition of HIV tests on migrants and refugees as a condition for entering destination countries, which is a practice banned by international conventions⁶² and highly condemned by the United Nations⁶³, but still practiced in several areas in the world⁶⁴.

Another example is currently represented by the "scoring system" or the "health credit", mechanisms that allow healthcare insurance companies to reward "model patients" on the basis of attitudes, behaviours, and choices adopted in the health(care) domain⁶⁵. This is supposed to discourage all individual choices that are deemed "deviant" to the

idea of a good patient. However, behind this there is a stigmatisation of behaviours that are considered to go against the interests of the insurance companies themselves⁶⁶. Likewise, a combination of personal and non-personal data can be used to predict the risk that insurance companies' potential customers could get sick in the future.

Considering the amount of health data re-usage during the pandemic, as well as the ease with which it was carried out, it is possible to argue that this represents something unprecedented in the history of our constitutional democracies. Although such re-usage was deemed "necessary" to implement effective strategies to fight COVID-19, it nevertheless represents a dangerous "precedent", particularly in light of the current digitalisation processes – not only in healthcare and the pervasive datafication of our daily lives through a huge array of digital tools and services. Digital technologies greatly facilitate the proliferation of logics that combine healthcare and control, given their voracity in collecting and processing data, and their intrinsic capacity to convert any input into new output, i.e. new data.

To some extent, these (e)merging logics of healthcare and control evoke a sort of "infra-penalty" perspective in healthcare which draws on Michel Foucault's *Discipline and Punish*⁶⁷. Their spread can contribute to establishing a governmental frame in which individuals would be ever more scrutinised, rewarded, or penalised based on their attitudes, choices, and behaviours related to health(care). This perspective can be framed into a wider shift of responsibility for health protection from a state activity to an individual (and private) ability and interest. Such a shift can be considered as the application of *homo economicus* to the health(care) domain, which gives rise to the *homo medicus*⁶⁸. This is an individual who is expected to be responsible for their own health by balancing the costs and benefits of their choices. Given that such a re-definition of individual responsibility in health(care) is ever more pursued through the reliance on DHSs, *homo medicus* is reconfigured as *homo medicus digitalis*⁶⁹. Behind the commercial appeal of this figure lies the consolidation of commodification forces in healthcare⁷⁰, which promote an incremental rationale where the higher the frequency and pervasiveness of the control, the

better the health protection. Such a rationale could be highly detrimental for individual wellbeing as well as for fundamental rights and freedoms. In parallel to this, a risk exists that this infra-penalty will not embrace just behaviours and attitudes but will also be extended to statuses such as the circumstance of being sick (as in the case of a positive HIV test, whereas a negative result can be used as a condition for entrance into another country). This would increase discrimination and stigmatisation already suffered by people whose lives are placed at the interplay of law and healthcare, such as undocumented migrants and asylum-seekers.

5. CONCLUSIONS

Although unpredictably, COVID-19 has fostered the digital transition of healthcare systems in industrialised countries. This has increased the need to work on the ELSI posed by the massive spread of DHSs in routine healthcare. Despite the benefits of such a transition, the significant disparities generated by the interplay between digital divides and health inequalities negatively affect the most marginalised and vulnerable population groups. Tackling this side-effect of the digitalisation processes requires putting aside rhetorical views about technological innovation in healthcare, which are often inspired on a sort of determinism that depicts technology users as all-equal, free, autonomous agents, who are equally able to join in on the benefits of DHSs. Critical scholarship in this domain have already shown that technological innovation is not a neutral process, nor can be seen as a "discrete and meaningful" factor⁷¹. In contrast, the functioning of technological devices acquires a significance only in relation to their use, meaning that technology users confer a "situated meaningfulness" to technological artefacts, alongside the context in which they are embedded. Awareness of this enables us to shed light on the mechanisms that allow certain population groups to have access and effectively use digital tools, while at the same time others find these tools to be unusable, and thus acting as a barrier. This is especially true when considering the replacement of conventional healthcare services with DHSs that took place during the pandemic, and in some cases even after the end of the health emergency. Clearly, the digital transition of our healthcare systems risks exacerbating health inequalities rather

than widening service accessibility and fostering the digital inclusion of underserved and marginalised communities.

From a different standpoint, the digitalisation of healthcare also brought out the potential of health data to trace new (virtual) maps of medical knowledge⁷². In a Foucauldian perspective, these maps not only refer to knowledge, but also to power relationships. Their emergence indeed seems to be guided by a "principle of production", i.e. the creation of a new utility or new knowledge that can be used for health and health-related purposes. As argued by Foucault himself, "[w]e must cease once and for all to describe the effects of power in negative terms: it "excludes", it "represses", it "censors", it "abstracts", it "masks", it "conceals"⁷³. As Foucault further explained, power also 'produces' as "it produces reality, it produces domains of objects and rituals of truth. The individual and the knowledge that may be gained of him belong to this production"⁷⁴.

The production process cannot be understood if we disregard its main attribution, i.e. its ethical ambivalence. On the one hand, the huge amount of data generated and processed by DHSs can be used for many useful purposes including data-driven research. On the other hand, data can also be accessed by unauthorised subjects or for unauthorised purposes, or may be stolen or misused, i.e. used for a reason that completely diverges from the reason that justified collection and for which data subjects gave their consent. For the purposes of this work, it must be underscored that health data has an intrinsic economic value. Indeed, access to users' personal information, preferences, or circumstances such as care needs and health conditions – or other health- or illness-related factors – can be used by commercial companies to promote the appeal of their services, regardless of whether they are located in the health(care) domain or not.

It is worth emphasising that the delimitation between lawful re-usage of personal information and its abuse or misuse is very fluid, especially when considering that big tech and medical corporations are already able to access and manage huge data sets. Indeed, such a delimitation seems to be destined to disappear in the meat grinder of digital technologies, particularly in

a post-COVID scenario, where resistance to digitalisation collapsed and public policies have prompted a more favourable context for the huge spread of DHSs. Notions such as "risk exposure" and "emergency prevention" heavily permeated our collective consciousness, thus conferring a sense of legitimacy to mechanisms that perpetrate the overlap between healthcare and control. And nothing prevents the "State" itself from promoting or endorsing this "digital healthism imperative" as something that is in the interest of its citizens. The pandemic showed us several utilitarian attempts at rationing available resources – e.g. hospital beds, ventilators, and vaccines – according to preestablished criteria. We cannot exclude that, in the future, these criteria will also include the logic of deservingness based on the digital scrutiny of any individual attitude, choice, and behaviour deemed relevant on health(care) grounds.

NOTE

1. See news reported by CNBC, <https://www.cnbc.com/2020/03/27/coronavirus-surveillance-used-by-governments-to-fight-pandemic-privacy-concerns.html>; Lydia Khalil, "Digital Authoritarianism, China and Covid", *Lowy Institute*, (2020). <https://www.lowyinstitute.org/publications/digital-authoritarianism-china-and-covid>.

2. David A. Fleming, Karen E. Edison, and Hon Pak, "Telehealth Ethics", *Telemedicine and e-Health* 8, (2009): 797-803.

3. Robin Ohannessian, "Telemedicine: Potential applications in epidemic situations", *European Research in Telemedicine* 4, no. 3, (2015): 95-98. doi: <https://doi.org/10.1016/j.eurtel.2015.08.002>.

4. Allison B. Reiss, Joshua De Leon, Isaac P. Dapkins, George Shahin, Morgan R. Peltier, and Eric R. Goldberg, "A Telemedicine Approach to Covid-19 Assessment and Triage", *Medicina* 56, no. 9, (2020): 461. doi: <https://doi.org/10.3390/medicina56090461>.

5. Judd E. Hollander, and Carr G. Brendan, "Virtually Perfect? Telemedicine for Covid-19", *N Engl J Med* 382, (2020): 1679-1681. doi: [10.1056/NEJMp2003539](https://doi.org/10.1056/NEJMp2003539).

6. Xiaoyun Zhou, Centaine L. Snoswell, Louise E. Harding, Mat-

thew Bambling, Sisira Edirippulige, Xuejun Bai, and Anthony C. Smith, "The role of telehealth in reducing the mental health burden from covid-19", *Telemed J E Health* 26, no. 4 (2020): 377-379. doi: [10.1089/tmj](https://doi.org/10.1089/tmj).

7. Christina A. Brezing, Sean X. Luo, Jean J. Mariani, and Fares R., "Digital Clinical Trials for Substance Use Disorders in the Age of Covid-19", *J Addict Med* 14, no. 6 (2020): e297-e302. doi: [10.1097/ADM.0000000000000733](https://doi.org/10.1097/ADM.0000000000000733).

8. Hollander, "Virtually Perfect? Telemedicine for Covid-19".

9. As reported within a comment posted by CNBC, <https://www.cnbc.com/2020/04/09/telemedicine-demand-explodes-in-uk-as-gps-adapt-to-coronavirus-crisis.html>.

10. Trisha Greenhalgh, Gerald Choon Huat Koh, and Josip Car, "Covid-19: A Remote Assessment in Primary Care", *BMJ* 368, (2020): m1182. doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.m1182>; Trisha Greenhalgh, Joe Wherton, Sara Shaw, and Clare Morrison, "Video consultations for covid-19", *BMJ* 368, (2020): m998. doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.m998>.

11. Robin Ohannessian, Tu Duong, and Anna Odone, "Global Telemedicine Implementation and Integration Within Health Systems to Fight the COVID-19 Pandemic: A Call to Action", *JMIR Public Health Surveill* 6, no. 2, (2020): e18810. doi: [10.2196/18810](https://doi.org/10.2196/18810).

12. The 'Fast Call' was issued on 24th March 2020, <https://innovaperitalia.agid.gov.it/call2action/>.

13. Carlo Botrugno, "Telemedicina ed emergenza sanitaria: un grande rimpianto per il nostro paese", *Bio-law Journal* 1, (2020): 691-696.

14. American Telemedicine Association, "Policy Update", 17 March 2020. <https://info.americantelemed.org/covid-19-cms-hhs-dea-updates-3-17-20>.

15. Brook Calton, Nuzley Abedini, and Michael Fratkin, "Telemedicine in the time of coronavirus", *Journal of Pain and Symptom Management* 60, no. 1, (2020): e12-e14. doi: [10.1016/j.jadohealth.2020.05.024](https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.05.024); Jay Portnoy, Morgan Waller, and Tania Elliott, "Telemedicine in the era of covid-19", *J Allergy Clin Immunol Pract* 8, no. 5, (2020): 1489-1491. doi: [10.1016/j.jaip.2020.03.008](https://doi.org/10.1016/j.jaip.2020.03.008).

16. Anthony C. Smith, Emma Thomas, Centaine L. Snoswell, Helen Haydon, Ateev Mehrotra, Jane Clemensen, and Liam J. Caffery, "Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019(COVID-19)", *JTT* 26, no. 5, (2020): 309-313. doi: <https://doi.org/10.1177/1357633X20916567>.
17. Carlo Botrugno, "Telemedicine in daily practice: addressing legal challenges while waiting for a EU regulatory framework", *Health Policy and Technology* 7, no. 2, (2018): 131-136. <https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2018.04.003>.
18. Robin Ohannessian, "Telemedicine: Potential applications in epidemic situations", *European Research in Telemedicine* 4, no. 3, (2015): 95-98. doi: <https://doi.org/10.1016/j.eurtel.2015.08.002>; Bonnie Kaplan, "Revisiting Health Information Technology Ethical, Legal, and Social Issues and Evaluation", *JMIR*, (2020). <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104239>; Carlo Botrugno, "Towards an ethics for telehealth", *Nursing Ethics* 26, no. 2, (2019): 357-367. doi: [10.1177/0969733017705004](https://doi.org/10.1177/0969733017705004).
19. Carlo Botrugno, "Towards an ethics for telehealth", *Nursing Ethics* 26, no. 2, (2019): 357-367. doi: [10.1177/0969733017705004](https://doi.org/10.1177/0969733017705004); Carlo Botrugno, "Information technologies in healthcare: enhancing or dehumanising doctor-patient interaction?", *Health Journal* 25, no. 4, (2021): 475-493. <https://doi.org/10.1177/1363459319891213>.
20. Ohannessian, "Telemedicine: Potential applications in epidemic situations"; James S. Spiegel, "The Ethics of Virtual Reality Technology: Social Hazards and Public Policy Recommendations", *Sci Eng Ethics* 24, no. 5, (2017): 1537-1550; Edward A. Miller, "The technical and interpersonal aspects of telemedicine: effects on doctor-patient communication", *J Telemed Telecare* 9, (2003): 1-7.
21. Aimee van Wynsberghe, and Chris Gastmans, "Telepsychiatry and the meaning of in-person contact: a preliminary ethical appraisal", *Med Health Care and Philos* 12, (2009): 469-476.
22. van Wynsberghe, "Telepsychiatry and the meaning of in-person contact: a preliminary ethical appraisal".
23. Steven R. Aragon, "Creating social presence in online environments", *New direction for adults & continuing education* 100, (2003): 57-69; Sapal Tachakra, and Rakhi Rajani, "Social presence in telemedicine", *J Telemed Telecare* 8, no. 4, (2002): 226-230.
24. Tachakra. "Social presence in telemedicine".
25. Aragon, "Creating social presence in online environments".
26. Sapal Tachakra, and Rakhi Rajani, "Social presence in telemedicine", *J Telemed Telecare* 8, no. 4, (2002): 226-230. Hossam Mahmoud, and Emily Vogt, "Telepsychiatry: an Innovative Approach to Addressing the Opioid Crisis", *Journal of Behavioral Health Services & Research* 46 (2019): 680-685. doi: [10.1007/s11414-018-9611-1](https://doi.org/10.1007/s11414-018-9611-1).
27. World Medical Association, *Statement on ethics of telemedicine*, (2018), art. 1. <https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-the-ethics-of-telemedicine/>.
28. World Medical Association, *Statement on ethics of telemedicine* (2018).
29. Bethann M. Pflugeisen, and Jin Mou, "Patient Satisfaction with Virtual Obstetric Care", *Matern Child Health J* 21, no. 7, (2017): 1544-1551. doi: [10.1007/s10995-017-2284-1](https://doi.org/10.1007/s10995-017-2284-1).
30. Jonas Schröder, Tamaya van Crieking, Elissa Embrechts, Xanthe Celis, Jolien Van Schuppen, Steven Truijen, and Wim Saeys, "Combining the benefits of tele-rehabilitation and virtual reality-based balance training: a systematic review on feasibility and effectiveness", *Disabil Rehabil Assist Technol* 14, no. 1, (2019): 2-11, 81. doi: [10.1080/17483107.2018.1503738](https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1503738).
31. Greenhalgh, "Video consultations for covid-19".
32. Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977); Pierre Bourdieu, "The forms of capital", in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. J. Richardson (New York: Greenwood, 1986), 241-258.
33. Maria Giulia Bernardini, "A Matter of Interpretation? Critical Considerations on SIAARTI's Recommendations on Age Discrimination and Healthcare Emergency", *L'Altra*

Diritto 4, (2020): 57-82.

34. As reported by Amnesty International for what concern Italy, <https://www.amnesty.it/situazione-esplosiva-carceri/>.

35. Livio Garattini, Michele Zanetti, and Nicholas Freemantle, "The Italian NHS: What Lessons to Draw from CoViD-19?", *Appl Health Econ Health Policy* 18, no. 4, (2020): 463-466. doi:10.1007/s40258-020-00594-5.

36. EPHA [European Public Health Alliance], *Health inequalities and eHealth. Report of the eHealth Stakeholder Group*, (2014), 16. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/commission-publishes-four-reports-ehealth-stakeholder-group>; Alexander J.A.M. van Deursen, "Digital Inequality During a Pandemic: Quantitative Study of Differences in COVID-19-Related Internet Uses and Outcomes Among the General Population", *JMIR* 22, no. 8, (2020): e20073, 2,3. doi: 10.2196/20073; Karen Latulippe, Christine Hamel, and Dominique Giroux, "Social Health Inequalities and eHealth: A Literature Review With Qualitative Synthesis of Theoretical and Empirical Studies", *JMIR* 19, no. 4, (2017): e136. doi: 10.2196/jmir.6731.

37. EPHA, *Health inequalities and eHealth. Report of the eHealth Stakeholder Group*.

38. EPHA, *Health inequalities and eHealth. Report of the eHealth Stakeholder Group*.

39. Emily Kontos, Kelly D. Blake, Silvy C. Wen-Ying, and Abby Prestin, "Predictors of eHealth usage: insights on the digital divide from the Health Information National Trends Survey 2012", *JMIR* 16, no. 7, (2014): e172. doi: 10.2196/jmir.3117; Andrew McAuley, "Digital health interventions: widening access or widening inequalities?", *Public Health* 128, no. 12, (2014): 1118-1120. doi: 10.1016/j.puhe.2014.10.008.

40. Yang Feng, and Wenjing Xie, "Digital divide 2.0: the role of social networking sites in seeking health information online from a longitudinal perspective", *J Health Commun* 20, no. 1, (2015): 60-68. doi: 10.1080/10810730.2014.906522.

41. Elisabeth Beaunoyer, Sophie Dupéré, and Matthieu J. Guitton, "COVID-19 and digital inequalities:

Reciprocal impacts mitigation strategies", *Computers in Human Behavior* 111, no. 106424, (2020), 3. doi: 10.1016/j.chb.2020.106424.

42. Beaunoyer, "COVID-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts mitigation strategies".

43. Laura Robinson, Jeremy Schulz, Aneka Khilnani, Hiroshi Ono, Shelia R. Cotten, Noah McClain, Lloyd Levine, Wenhong Chen, Gejun Huang, Antonio A. Casilli, Paola Tubaro, Matias Dodel, Anabel Quan-Haase, Maria Laura Ruiiu, Massimo Ragnedda, Deb Aikat, and Natalia Tolentino, "Digital inequalities in time of pandemic: COVID-19 exposure risk profiles and new forms of vulnerability", *First Monday* 25, no. 7, (2020), 1. ff10.5210/fm.v25i7.10845ff.

44. Robinson, "Digital inequalities in time of pandemic: COVID-19 exposure risk profiles and new forms of vulnerability".

45. Beaunoyer, "COVID-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts mitigation strategies".

46. van Deursen, "Digital Inequality During a Pandemic: Quantitative Study of Differences in COVID-19-Related Internet Uses and Outcomes Among the General Population".

47. van Deursen, "Digital Inequality During a Pandemic: Quantitative Study of Differences in COVID-19-Related Internet Uses and Outcomes Among the General Population".

48. van Deursen, "Digital Inequality During a Pandemic: Quantitative Study of Differences in COVID-19-Related Internet Uses and Outcomes Among the General Population".

49. Michael Marmot, "Social justice, epidemiology and health inequalities", *Eur J Epidemiol* 32, no. 7, (2017): 537-546. doi: 10.1007/s10654-017-0286-3.

50. For a discussion about this notion and its significance both in biomedical research as well as in the social sciences and the humanities, see the essays collected in Carlo Botrugno, Marcia Mocellin Raymundo, and Lucia Re, *Bioethics and Racism: Practices, Conflicts, Negotiations and Struggles* (Berlin: De Gruyter, 2023).

51. Richard A. Opiel, Robert Gebeloff, Rebecca Lai, Will Wright, and Mitch Smith, "The Fullest Look Yet at the Racial Inequity of Coronavirus", *New York Times*, (2020, July 05). <https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/05/us/coronavirus-latinos-african-americans-cdc-data.html>.
52. Robinson, "Digital inequalities in time of pandemic: COVID-19 exposure risk profiles and new forms of vulnerability".
53. Beaunoyer, "COVID-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts mitigation strategies".
54. Robert Wilkinson, and Michael Marmot, *Social Determinants of Health: The Solid Facts*, (2003). http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0005/98438/e81384.pdf; Irene Moor, Jacob Spallek, and Matthias Richter, "Explaining socioeconomic inequalities in self-rated health: a systematic review of the relative contribution of material, psychosocial and behavioural factors", *J Epidemiol Community Health* 71, no. 6, (2017): 565-575. doi: 10.1136/jech-2016-207589; Michael Marmot, "Social justice, epidemiology and health inequalities", *Eur J Epidemiol* 32, no. 7, (2017): 537-546. doi: 10.1007/s10654-017-0286-3; European Commission, *Health inequalities in the EU. Final Report of a Consortium*, (2013). https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/healthinequalitiesineu_2013_en.pdf.
55. John Ahrens, "Theorising – Praise of Biopolitics? The Covid-19 Pandemic and the Will for Self-Preservation", *The European Sociologist* 45, no.1 (2020). <https://www.europeansociologist.org/issue-45-pandemic-impossibilities-vol-1/theorising-praise-biopolitics-covid-19-pandemic-and-will>; Ignas Kalpokas, "The Biopolitics of Covid-19: The Pure Governmentality of Life", *The European Consortium for Political Research*, (2020). <https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/53582>; Ch Sathyamala, "COVID-19: a biopolitical odyssey", *ISS Working Paper Series*, (2020). <hdl.handle.net/1765/132250>.
56. EDPB [European Data Protection Board], *Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak*. 19.03.2020, [https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-processing-personal-data-con-](https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_it)
57. EDPB, *Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak*.
58. EDPB [European Data Protection Board], *Letter concerning the European Commission's draft Guidance on apps supporting the fight against the COVID-19 pandemic*. 14.04.2020. https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpbletterecadvisecodiv-appguidance_final.pdf.
59. EDPB, *Letter concerning the European Commission's draft Guidance on apps supporting the fight against the COVID-19 pandemic*.
60. EDPB, *Letter concerning the European Commission's draft Guidance on apps supporting the fight against the COVID-19 pandemic*.
61. Stephen Mouldrem, Mustafa I. Hussain, and Alexander McClelland. "Alternatives to sharing COVID-19 data with law enforcement: recommendations for stakeholders", *Health Policy* 125, no. 2, (2020): 135-140. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.10.015>.
62. ILO [International Labour Organization], *Recommendation no. 200 concerning HIV and AIDS and the World of Work*, (2020). http://www.ilo.org/aids/WCMS_142706/lang-en/index.htm.
63. UNAIDS, *Outcome Framework 2009-2011*, (2010). http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing_files/20100728_HR_Post-er_en.pdf.
64. Andy Milah, "Ethics issues raised by human enhancement: Values and Ethics for the 21st Century", *BBVA OpenMind* (2011). <https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/ethicsissues-raised-by-human-enhancement/>.
65. The European Commission champions this, with its "triple win" motto, according to which ICTs allow healthcare systems to improve "the health and quality of life of Europeans with a focus on older people; Supporting the long-term sustainability and efficiency of health and social care systems; Enhancing the competitiveness of EU industry through business and expansion in new markets", https://ec.europa.eu/eip/ageing/about-the-partnership_en.
66. Carlo Botrugno, "Innovazione

tecnologica in salute e *commodification*: verso un nuovo dovere di protezione dell'individuo?", *Jura Gentium* 17, no. 1 (2020): 140-167.

67. Michel Foucault, *Discipline and Punish. The birth of the prison* (London: Vintage Books, 2015), 194.

68. Patrick Peretti-Watel, and Jean-Paul Moati, *Le principe de prévention. Le culte de la santé et ses dérives* (Paris: Seuil, 2009).

69. Botrugno, "Innovazione tecnologica in salute e *commodification*: verso un nuovo dovere di protezione dell'individuo?".

70. Botrugno, "Innovazione tecnologica in salute e *commodification*: verso un nuovo dovere di protezione dell'individuo?"; Carlo Botrugno, and Lucia Re, "*Homo Medicus e commodification: una prospettiva bioetica?*", *Jura Gentium* 17, no. 1, (2020): 7-28.

71. Carlo Botrugno, Marcia Santana Fernandes, and Roberto J. Goldim, "The Telehealth Brazil Networks: a socially-engaged technological system", *Latin-American Journal of Telehealth* 6, no. 1, (2019): 44-58; Lucy Suchman, Jeannette Blomberg, Julian Orr, and Randall Trigg, "Reconstructing technologies as social practice", *American Behavioural Scientist* 43, no. 3, (1999): 392-408. doi: 10.1177/000276429904300303; Lucy Suchman, and Lucy Bishop, "Problematising 'innovation' as a critical project", *Technology, Analysis and Strategic Management* 12, no. 3, (2000): 327-33. doi: <https://doi.org/10.1080/713698477>.

72. Carlo Botrugno, *Una nuova geografia del diritto alla salute. Innovazione tecnologica, relazioni spaziali e forme di sapere* (Roma: IF Press, 2020).

73. Foucault, *Discipline and Punish. The birth of the prison*.

74. Foucault, *Discipline and Punish. The birth of the prison*.

Call for papers: "Il futuro verde:
etica ambientale, tutela degli
ecosistemi e sostenibilità"

News sulla Cannabis sativa.
In medicina veterinaria l'utilizzo
della Cannabis sativa rispecchia
tradizioni antiche ancora da
esplorare

*Cannabis sativa news.
In veterinary medicine, the use of
Cannabis sativa reflects ancient
traditions still to be explored*

EUGENIA NATOLI
enatoli@tiscali.it

AFFILIAZIONE
Canile Sovrazonale, Servizio Veterinario,
ASL Roma 3, Roma, Italia

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

SOMMARIO

Il nome *Cannabis sativa*, conosciuta comunemente come canapa, ha una forte potenza evocativa, suscitando negli esseri umani contemporanei, di cultura occidentale, reazioni che vanno dall'attrazione al rigetto. In questo articolo si parla dell'utilizzo di uno degli estratti della canapa, il medicinale fitoterapico conosciuto come cannabidiolo (CBD), privo di effetti psicotropi, nell'ambito della medicina veterinaria. Dopo una breve descrizione del sistema endocannabinoide, presente nell'organismo di una grande gamma di esseri viventi, dagli invertebrati fino agli esseri umani, atto a recepire il CBD, si discute di quanto siano conosciuti gli effetti del fitoterapico sul comportamento dei cani domestici. Per concludere con una considerazione sul suo utilizzo da un punto di vista bioetico: nell'opinione di chi scrive non c'è nulla di scorretto nel somministrare il CBD agli animali, purché lo si faccia sotto controllo medico. Il fatto che sia stato classificato come medicinale fitoterapico, e non come farmaco, non significa che non sia sottoposto a normative e non ne autorizza l'uso indiscriminato.

PAROLE CHIAVE

Cannabis sativa L.

CBD

Cane domestico

ABSTRACT

The name Cannabis sativa, commonly known as hemp, has a strong evocative power, arousing reactions ranging from attraction to rejection in contemporary western-cultured humans. This article discusses the use of one of hemp's extracts, the phytotherapeutic drug known as cannabidiol (CBD), which has no psychotropic effects, in veterinary medicine. After a brief description of the endocannabinoid system, which is present in the body of a wide range of living beings from invertebrates to humans and is able to take up CBD, the effects of the herbal medicine on the behaviour of domestic dogs are discussed. To conclude with a remark on its use from a bioethical point of view: in the writer's opinion, there is nothing wrong with administering CBD to animals, as long as it is done under medical supervision. The fact that it has been classified as a phytotherapeutic medicine, and not as a drug, does not mean that it is not subject to regulation and does not authorise its indiscriminate use.

KEYWORDS

Cannabis sativa L.

CBD

domestic dog

DOI: 10.53267/20220109



È conosciuta comunemente come canapa e il suo molteplice utilizzo ha radici antiche. A livello transculturale ha fornito tessuti, oli, cibo e corda per gli esseri umani per migliaia di anni ma è stata anche ampiamente utilizzata per i suoi effetti medici e psicoattivi¹. Il nome scientifico della pianta è *Cannabis sativa* L. chimicamente è costituita da più di 489 composti tra cui terpeni, idrocarburi, chetoni, aldeidi e fitocannabinoidi. I due fitocannabinoidi più conosciuti sono il cannabidiolo (CBD) e il Delta-9-trans-tetraidrocannabinolo (Δ 9-THC), più comunemente chiamato tetraidro-cannabinolo (THC)². Sono contenuti nelle foglie e nella resina ricavata dalle infiorescenze pistillifere della pianta³. Il CBD è un cannabinoide lipidico non psicoattivo⁴. Il THC è un lipide che si presume sia coinvolto nell'autodifesa della pianta contro la predazione degli insetti⁵, la luce ultravioletta⁶ e lo stress ambientale⁷. La concentrazione di THC nelle piante dipende dalle condizioni ambientali, tra cui la quantità di luce, l'umidità, il tipo di terreno, il pH, i nutrienti e i minerali in tracce⁸.

Il CBD non ha effetti psicotropi e ha una bassa tossicità mentre il secondo è responsabile dell'effetto psicotropo e tossico, sia negli esseri umani che negli animali⁹. Probabilmente tutti conoscono il significato della parola "tossico" e associano correttamente l'aggettivo a qualcosa di dannoso per l'organismo. La parola psicotropo necessita invece di qualche chiarimento. Il dizionario della lingua italiana Devoto-Oli, nella versione cartacea del 1978, dà la seguente definizione: "Di farmaco capace di esercitare un'azione a tendenza normalizzatrice sulle funzioni psichiche". Diversa è la definizione data dal dizionario Olivetti nella versione on-line aggiornata al 2021: "Di farmaco il cui effetto principale consiste nella modificazione dell'attività psichica". L'evoluzione della definizione è estremamente interessante poiché, pur essendo ambedue corrette e dicendo sostanzialmente la stessa cosa (farmaco che ha un effetto sull'attività psichica), possono essere veicolo di messaggi diversi. Un lettore non addetto ai lavori, contemporaneo, associa alla prima definizione un'azione positiva del farmaco, ovvero la capacità di "normalizzare", di rendere "normale" una funzione psichica supposta "deviante" dalla norma (intesa in senso statistico), mentre la seconda tendenzialmente viene associata a un effetto negativo del farmaco, ovvero alla capacità di alterare lo stato psichico di un individuo che porta a

una percezione distorta della realtà. Nell'immaginario collettivo questo è esclusivamente un effetto delle droghe; ma anche gli psicofarmaci correttamente prescritti da un medico vengono percepiti come dannosi, perfino da chi li assume come terapia. In poche parole, per la maggioranza della popolazione l'aggettivo "psicotropo" ha oggi una connotazione negativa. Per questo, all'odierna esplosione di interesse per l'utilizzo del CBD negli studi clinici, sia per gli esseri umani che per gli animali, tra le informazioni viene sempre incluso che il CBD non ha effetti psicotropi, oltre giustamente al fatto che è altamente tollerabile poiché ha una bassa tossicità. In un interessante articolo Stefano Luna discute le ultime sentenze della Cassazione sull'uso legale della Cannabis; egli afferma "...il CBD non induce allo "sballo", ma semmai ha un effetto di ansiolitico naturale. Rilassa. E sostituisce altri tipi di farmaci, molto diffusi e molto presenti sul mercato delle pillole, che servono a controllare l'ansia"¹⁰. Sarebbe quindi che il CBD abbia le carte in regola per superare la barriera del "conformismo" ed essere utilizzato a cuor leggero per i suoi effetti terapeutici sintomatologici, al pari dell'aspirina.

Prima di parlare delle normative che regolano l'utilizzo del CBD (e delle sostanze alimentari che lo contengono) in medicina veterinaria, in Italia e nel mondo, è necessaria un'ulteriore premessa: il CBD non è un farmaco ma viene classificato tra i medicinali fitoterapici. Questo comporta una serie di differenze nella sua gestione, sia a livello medico che legislativo.

Ma c'è di più: nell'organismo della maggior parte degli animali è presente un complesso sistema endogeno di comunicazione tra le cellule, che si chiama endocannabinoide (ECS)¹¹. Lo si riscontra in molti organismi animali, da quelli più semplici come l'idra (*Hydra vulgaris* L.), un polipo di acqua dolce appartenente al phylum degli Cnidari o Celerterati (include le meduse e i polipi che vivono nei coralli della barriera corallina dei mari tropicali, per intenderci) fino ai mammiferi (esseri umani inclusi). Pur essendo così diffuso nel regno animale, il "sistema endocannabinoide" era sconosciuto fino ai primi anni '90 ed è stato scoperto casualmente come risultato della ricerca per capire come il THC (il prodotto psicotropo della Cannabis) agisse sul sistema nervoso centrale. La precoce comparsa dell'ECS nella filogenesi indica la sua importanza

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

biologica. Gli studi scientifici condotti dagli anni '90 a oggi nel regno animale hanno portato alla conclusione che i recettori dei cannabinoidi si sono evoluti in un antenato comune degli animali a simmetria bilaterale, ma hanno avuto una perdita secondaria in alcune classi sistematiche, per esempio negli insetti che non li possiedono¹².

Il sistema endocannabinoide prende il suo nome dalla pianta di Cannabis perché alcuni fitocannabinoidi esterni, cannabidiolo incluso, mimano gli effetti degli endocannabinoidi prodotti dall'organismo. Il sistema è costituito dall'insieme di recettori cannabinoidi, identificati in recettore cannabinoide 1 (CB1) e recettore cannabinoide 2 (CB2), dagli endocannabinoidi, dagli enzimi deputati alla loro sintesi e al loro catabolismo e da geni che codificano per la produzione di queste proteine. Gli endocannabinoidi più importanti prodotti dall'organismo sono l'arachidonioletanolamide (AEA) e il 2-arachidonioilglicerolo (2-AG); sono stati descritti dopo la scoperta dei recettori dei cannabinoidi, rispettivamente nel 1992 e nel 1995. Nei mammiferi, i recettori CB1 sono localizzati a livello del SNC e SN periferico e dei tessuti periferici (polmoni, cuore, milza, muscolatura liscia e scheletrica ghiandole surrenali, tessuto adiposo, cute, occhi ossa, apparato riproduttivo, urinario cardiocircolatorio e gastroenterico); i recettori CB2 sono principalmente localizzati nelle cellule del sistema immunitario ed in misura minore nel sistema nervoso. Tali recettori a volte sono localizzati insieme con i recettori gabaergici, glutammaergici, colecistochinergici, dopaminergici, serotoninergici, oppioidi e vanilloidi. È stato ipotizzato che il sistema cannabinoide sia in grado di modulare la funzione di altri neurotrasmettitori, non solo tramite il rilascio degli endocannabinoidi endogeni, ma anche attraverso un'interazione con i recettori di altri neurotrasmettitori¹³. Insomma, un sistema complesso offerto su un piatto d'argento per recepire i cannabinoidi estratti dalla Cannabis sativa.

Le ricerche in questo ambito sugli effetti del CBD sulla sintomatologia di alcune patologie nei cani sono in rapida espansione, precedute naturalmente dalle ricerche in ambito umano, altrettanto in rapida espansione: il medicinale fitoterapico sta gradualmente diventando uno strumento importante per il trattamento del dolore e delle crisi epilettiche. In particolare, per gli animali, le

evidenze dell'efficacia dei prodotti a base di CBD includono l'uso per il dolore da osteoartrite¹⁴, altri tipi di dolore (oncologico, neuropatico)¹⁵, disturbi allergici immuno-mediati e infiammatori¹⁶, condizioni cardio-vascolari e respiratorie¹⁷ ed epilessia¹⁸.

In base a queste evidenze scientifiche ci si aspetterebbe una grande diffusione dei prodotti a base di CBD in medicina veterinaria. Ma è davvero così? I preparati a base di Cannabis per animali sono legali in Italia? Nel nostro Paese attualmente in commercio, anche su internet, sono disponibili numerose formulazioni pronte all'uso a base di derivati della Cannabis con percentuali variabili di CBD, che possono arrivare fino al 50% e di altri fitocannabinoidi, dei quali il THC, che deve essere necessariamente < 0,2%. Ma, sorprendentemente, in un recente lavoro pubblicato sulla rivista scientifica *Animals*¹⁹, gli autori affermano senza possibilità di fraintendimenti, che "Al momento della stesura del lavoro (2021), non esistono prodotti medicinali veterinari autorizzati a base di Cannabis o di suoi derivati sul mercato dell'UE, degli Stati Uniti o del Canada. Sul mercato dell'UE, un prodotto è autorizzato in Germania (Cardio ReVet RV4) e registrato come medicinale veterinario omeopatico. Inoltre, un prodotto a base di CBD (Anibidiol) registrato come integratore alimentare è commercializzato in diversi Stati membri dell'UE, come Francia e Paesi Bassi. L'Anibidiol contiene CBD e vitamine B3 e B6. Il foglietto illustrativo riporta che i veterinari hanno una buona esperienza nell'uso di questo prodotto per problemi comportamentali, dolore, infezioni, epilessia e conseguenze di tumori in cani e gatti. Il prodotto è disponibile senza necessità di prescrizione veterinaria" (traduzione mia). De Briyne e collaboratori²⁰ aggiungono che l'utilizzo *off-label* di medicinali per uso umano potrebbe essere consentito negli animali in alcuni Paesi dell'UE o negli Stati Uniti, solo quando si utilizzano prodotti approvati, rispettivamente, dall'UE o dalla United States Food and Drug Administration (USFDA). Quindi, in altre parole, per gli animali è possibile utilizzare soltanto i prodotti a base di CBD approvati per uso umano dagli organi competenti.

Infatti, in Italia, le preparazioni a base di Cannabis (allestite a partire dalle infiorescenze) rientrano nella categoria dei preparati a base di droghe vegetali, che possono essere allestiti dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica non

ripetibile, seguendo i punti riportati nell'articolo 10 del decreto legislativo 193/2006, comma 1²¹. C'è da aggiungere che nel novembre 2020, la Corte di giustizia dell'UE ha emesso la sentenza C-663/18, secondo la quale uno Stato membro dell'UE non può vietare l'immissione sul mercato del CBD prodotto legalmente in un altro Stato membro se è estratto dall'intera pianta Cannabis sativa, e non solo dalle sue fibre e dai suoi semi.

La domanda sul mercato dei prodotti veterinari a base di CBD sta crescendo in tutto il mondo perché c'è un ambito, quasi completamente inesplorato, che suscita l'interesse in tutte le categorie di stakeholders: il controllo dell'ansia. Sulla base del ruolo regolatore del benessere emotivo da parte del sistema endocannabinoide, l'uso della cannabis ha chiaramente un potenziale di applicazione nei disturbi d'ansia negli animali. Ma il numero di studi clinici pubblicati è irrisorio e non permette di valutare il ruolo della Cannabis per l'ansia negli animali da compagnia; chi decide di usarla deve estrapolarla dagli studi preclinici e clinici umani consolidati, senza informazioni sulla dose e sulla combinazione appropriata di cannabinoidi per le diverse condizioni di ansia e le cause scatenanti, nonché sulla variabilità di specie e individuo²². In uno studio scientifico del 2019, Kogan e collaboratori hanno intervistato 1940 veterinari: di questi, 1806 (93,1%) hanno discusso l'uso del CBD con i proprietari per la gestione del dolore, 1341 (69,1%) per la gestione dell'ansia e 1089 (56,1%) per la gestione delle convulsioni²³. Ma molti veterinari hanno affermato che provano disagio nel proporre rimedi derivati dalla Cannabis ai proprietari di animali domestici per trattare i problemi comportamentali. Quindi, ancora poco si sa sugli effetti del CBD sul comportamento dei cani. Diversamente, cominciano a essere disponibili le informazioni sulla eventuale comparsa di effetti collaterali in seguito alla somministrazione di CBD a un animale per un periodo medio-lungo: in base al peso corporeo del cane, somministrare un quantitativo di gocce di olio (1 goccia/2kg) titolato al 5% di CBD, in assenza di THC<0,2%, per un periodo di qualche mese, non sembra avere effetti tossici²⁴. Questo risultato è stato confermato da uno studio recentissimo nel quale si è dimostrato che una dose giornaliera di 4 mg di CBD/kg è ben tollerata in cani clinicamente sani, per una durata di 6 mesi²⁵.

Con il mio gruppo di lavoro, da molti anni conduco delle ricerche sugli indicatori dello stress dei cani stabulati in canile. La legge n. 281 del 1991, recepita dalla legge regionale del Lazio n. 34 del 1997, prevede il mantenimento "ad vitam", all'interno dei canili rifugio, dei cani rinvenuti randagi sul territorio. Questo comporta che se il cane non viene adottato, vivrà per sempre all'interno del canile, luogo non consono alle esigenze di un animale sociale a livello sia intra- che inter-specifico. Di conseguenza, spesso questi animali mostrano segni di stress cronico che si manifestano in vari modi come, per esempio, comportamenti di autolesionismo, comportamenti che denunciano un malessere psichico, riduzione di peso, predisposizione alle malattie e così via che portano, necessariamente, a ritardate o mancate adozioni. Conseguentemente, la gestione stessa del canile subisce dei danni che si traducono, oltretutto, in un aumento dei costi.

Abbiamo condotto uno studio pilota nel 2019 su un campione di 24 cani (12 animali trattati con olio contenente il CBD e 12 di controllo), per verificare l'effetto del fitocannabinoide sulla diminuzione dello stress del cane, spesso manifestato tramite comportamenti stereotipati e forme di aggressività. Il risultato è stato che la somministrazione orale di cannabidiolo (CBD) ai cani domestici stabulati in canile per 45 giorni, tramite olio d'oliva (150 g di infiorescenze e parti aeree della Cannabis sativa in 1 L di olio, titolato al 5% di CBD, e in assenza di THC<0,2%), sembra avere avuto effetto sul comportamento degli animali, diminuendone l'aggressività verso gli esseri umani²⁶. Inoltre, i cani trattati hanno mostrato lo stesso livello di attenzione verso l'ambiente prima e dopo il trattamento, cioè non erano "storditi" né "sballati" e il loro livello di attività non è cambiato in modo significativo. Un risultato interessante ma che deve essere confermato ripetendo il trial clinico su un campione più ampio di soggetti.

È l'unica strada percorribile. Molti studi scientifici, pubblicati su prestigiose riviste internazionali, sono concordi nell'affermare che "sono necessari studi futuri che stabiliscano il dosaggio, i benefici e i rischi cronici per garantire un trattamento sicuro ed efficace per i pazienti veterinari"²⁷. Tutti i menzionati studi scientifici concordano altresì nell'affermare che la ricerca scientifica e gli studi clinici sull'efficacia del CBD in veterinaria sono scarsi a causa

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

del suo *status* di droga illegale per decenni e che, per questi motivi, la Cannabis rimane una sostanza controllata in molte parti del mondo.

È dunque etico l'uso veterinario del CBD, ovvero la somministrazione del cannabidiolo agli animali? Restringiamo la domanda ai cani e ai gatti che condividono l'ambiente di vita con gli esseri umani, poiché è prematuro includere nella domanda altre categorie di animali sinantropici (ratti, topi, colombi), selvatici (volpi), da reddito (bovini, ovini, caprini, polli e altri), selvatici tenuti in cattività (tenuti in appartamento, nei circhi e negli zoo) o fuggiti da essa (per es. nutrie, pappagalli), per i quali al momento non si hanno informazioni su questo argomento (ma che in un futuro molto vicino potrebbero essere coinvolti).

Come detto in precedenza, non ci sono particolari restrizioni all'acquisto del CBD per gli animali: su internet è possibile acquistare liberamente il CBD contenuto in varie sostanze (dall'olio d'oliva ai più svariati supporti); il costo è accessibile. Ma le normative menzionate in questo articolo non ne dovrebbero permettere l'acquisto poiché, attualmente in Italia, tale tipo di prodotti si può comprare solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.

La popolazione italiana degli utenti, quindi escludiamo i professionisti, è divisa principalmente su due schieramenti: in uno trovano posto coloro che sono attirati da tutto ciò che è medicina alternativa alla medicina tradizionale, e il CBD ha le caratteristiche ottimali per ritenerlo una panacea per tutti i mali; negli animali viene utilizzato per curare la bronchite tanto quanto l'ansia da separazione, senza alcun tipo di riflessione razionale. Nell'altro schieramento trovano posto coloro che sono contro la "droga" per preconcetti più adatti all'era sessantottina, e con sdegno chiedono: "Ma perché bisogna drogare i cani?".

Riassumere nelle due posizioni estreme suddette la posizione dei potenziali utilizzatori del CBD per i loro animali da compagnia, può sembrare una semplificazione eccessiva, che mortifica le grandi potenzialità di sviluppo dell'argomento; in realtà ritengo che descrivano esaustivamente l'attuale contesto culturale che, certamente, è in piena evoluzione proprio perché l'utilizzo del CBD ha grandi potenzialità e l'informazione si sta diffondendo velocemente grazie alla comunica-

zione tra professionisti e utenti. Ben diversa è la posizione degli addetti ai lavori di professione biomedica, a livello internazionale, che auspicano la moltiplicazione delle ricerche su una sostanza dalle grandi potenzialità terapeutiche. In nessun articolo scientifico pubblicato emergono dubbi di tipo bioetico sulla somministrazione del prodotto agli animali ma, al contrario, sono stigmatizzati gli atteggiamenti per cui, per decenni, la ricerca sul CBD è stata ostacolata a causa dello "status" della Cannabis come droga illecita²⁸.

È evidente che sarebbe estremamente riduttivo e fuorviante ritenere il CBD una panacea per tutti i mali o, all'altro estremo, una droga dannosa per la salute. Da donna di scienza credo fermamente nella ricerca scientifica e ritengo che l'unico aspetto veramente non etico di quanto illustrato e che ruota intorno al CBD sia la leggerezza con cui viene acquistato e somministrato in assenza di controllo medico in tutto il mondo, posizione condivisa da numerosi ricercatori di diverse nazionalità²⁹. Come spesso avviene nella nostra epoca per i più svariati argomenti, gli effetti terapeutici dei cannabinoidi/marijuana medica sugli animali domestici sono al centro del dibattito in numerosi forum su Internet e questo potrebbe portare (ha già portato) a tentativi di trattamento con cannabinoidi senza le necessarie precauzioni di sicurezza. Pertanto, l'intervento del medico veterinario per l'uso prospettico dei cannabinoidi non può essere trascurato; in tal modo si potrebbe ridurre il rischio di tentativi di trattamenti non autorizzati e non professionali da parte dei proprietari di animali.

Ritengo che il cannabidiolo sia una sostanza che avrà delle applicazioni estremamente utili in medicina veterinaria nel momento in cui si saprà di più sul suo funzionamento, sulle sue interazioni con il sistema endocannabinoide e con gli altri neurotrasmettitori, e sui suoi effetti sull'ansia da stress e, conseguentemente, sul comportamento degli animali. Per tutto ciò sono necessarie ulteriori ricerche su un sistema biologico che è stato scoperto e descritto molto recentemente, ovvero negli anni '90, nonostante l'utilizzo dei prodotti della Cannabis sativa abbia una tradizione antica e universale. Come sempre, non si può gestire ciò che non si conosce e non è etico farlo senza regole.

NOTE

1. Coile D. Caroline, *Cannabis and CBD Science for Dogs: Natural Supplements to Support Healthy Living and Graceful Aging* (New York: Assisi Bio Press, 2016); Lisa R. Bartner, Stephanie McGrath, Sangeeta Rao, Linda K. Hyatt, and Luke A. Wittenburg. "Pharmacokinetics of cannabidiol administered by 3 delivery methods at 2 different dosages to healthy dogs," *Can. J. Vet. Res.* 82 (2018): 178-183; Mahmoud A. Elsohly, Desmond Slade, "Chemical constituents of marijuana: The complex mixture of natural cannabinoids," *Life Sci.* 78,(2005): 539-548.
2. Stephen Cital, Katherine Kramer, Liz Hughston, and James S. Gaynor, a cura di, *Cannabis Therapy in Veterinary Medicine* (London: Springer Press, 2021), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-68317-7>.
3. Livia Malandrucchio, "Cannabis sativa in veterinaria: uno studio sull'impiego di prodotti a base di Cannabidiolo per lo stress cronico dei cani nei canili rifugio", (Master di secondo livello in "Fitoterapia", Università Sapienza di Roma, AA 2018-2019).
4. Roger G. Pertwee, a cura di, *Handbook of Experimental Pharmacology*. (Berlin/Heidelberg: Springer, 2005). ISBN 978-3-540-22565-2.
5. Ethan B. Russo, e Anthony G. Hohmann, "Role of Cannabinoids in Pain Management," in *Comprehensive Treatment of Chronic Pain by Medical, Interventional, and Integrative Approaches*, a cura di Timothy R. Deer, Michael S. Leong, Asokumar Buvanendran, Vitaly Gordin, Phillip S. Kim, Sunil J. Panchal, e Albert L. Ray (New York: Springer, 2013), 181-197.
6. David W. Pate, "Possible Role of Ultraviolet Radiation in Evolution of Cannabis Chemotypes," *Economic Botany* 37, (1983): 396-405, 396; John Lydon, Alan H. Teramura, e Benjamin C. Coffman, "UV-B Radiation Effects on Photosynthesis, Growth and Cannabinoid Production of Two Cannabis Sativa Chemotypes," *Photochemical Photobiology* 46, (1987): 201-206.
7. Deron Caplan, Mike Dixon, e Youbin Zheng, "Increasing Inflorescence Dry Weight and Cannabinoid Content in Medical Cannabis Using Controlled Drought Stress," *Hort Science* 54, (2019): 964-969.
8. David Potter, Kathy Hammond, Shaun Tuffnell, Christofer Walker, Marta Di Forti, "Potency of Tetrahydrocannabinol and Other Cannabinoids in Cannabis in England in 2016: Implications for Public Health and Pharmacology," *Drug Test Anal.* 10, (2018): 628-635.
9. Stephen Cital, Katherine Kramer, Liz Hughston, and James S. Gaynor, a cura di, *Cannabis Therapy in Veterinary Medicine* (London: Springer Press, 2021), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-68317-7>
10. Stefano Luna, "Cannabis light in Italia, che cosa dice la legge. Come, quando e dove si vende", *Non spre-care*, Novembre 22 2021, https://www.nonsprecare.it/cannabis-legale-italia?refresh_cens.
11. Robert Silver, "The Endocannabinoid System and Endocannabinoidome," in *Cannabis Therapy in Veterinary Medicine*, a cura di Stephen Cital, Katherine Kramer, Liz Hughston, e James S. Gaynor, 1-16, London: Springer Press, 2021 <https://doi.org/10.1007/978-3-030-68317-7>.
12. Silver, "The Endocannabinoid System and Endocannabinoidome".
13. Greg Copas, Erik Amazonas, e Sarah Brandon, "The Pharmacology of Cannabinoids in Cannabis", in *Cannabis Therapy in Veterinary Medicine*, a cura di Stephen Cital, Katherine Kramer, Liz Hughston, and James S. Gaynor, 17-59, London: Springer Press, 2021, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-68317-7>.
14. Sebastian Mejia, Felix Michael Duerr, Gregg Griffenhagen, and Stephanie McGrath, "Evaluation of the Effect of Cannabidiol on Naturally Occurring Osteoarthritis-Associated Pain: A Pilot Study in Dogs," *J. Am. Anim. Hosp. Assoc.* 57, (2021): 81-90; Lori R. Kogan, Peter W. Hellyer, e Narda G. Robinson, "Consumers' perception of hemp products for animals", *J. Am. Holistic Veter. Med. Ass. (JAHVMA)* 42, (2016): 40-48; Chris D. Verrico, Shonda Wesson, Vanaja Konduri, Colby J. Hofferek, e altri, "A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Daily Cannabidiol for the Treatment of Canine Osteoarthritis Pain," *Pain* 161, (2020): 2191-2202.
15. Ethan B. Russo, and Anthony G. Hohmann, "Role of Cannabinoids in Pain Management," in *Comprehensive Treatment of Chronic Pain by*

Medical, Interventional, and Integrative Approaches, a cura di Timothy R. Deer, Michael S. Leong, Asokumar Buvanendran, Vitaly Gordin, Philip S. Kim, Sunil J. Panchal, and Albert L. Ray (New York: Springer, 2013), 181-197.

16. Giovanni Re, Raffaella Barbero, Alda Miolo, and Vincenzo Di Marzo, "Palmitoylethanolamide, Endocannabinoids and Related Cannabimimetic Compounds in Protection against Tissue Inflammation and Pain: Potential Use in Companion Animals," *Vet. J.* 173, (2007): 21-30.

17. Jiali D. Graham, and D. M. F. Li, "Cardiovascular and Respiratory Effects of Cannabis in Cat and Rat," *Br. J. Pharmacol.* 49, (1973): 1.

18. Felix K. Gesell, Alexander A. Zoerner, Christina Brauer, Stefan Engeli, Dimitros Tsikas, and Andrea Tipold, "Alterations of Endocannabinoids in Cerebrospinal Fluid of Dogs with Epileptic Seizure Disorder," *BMC Vet. Res.* 9, (2013): 262; Stephanie McGrath, Lisa R. Bartner, Sangeeta Rao, Rebecca A. Packner, and Daniel L. Gustafson, "Randomized Blinded Controlled Clinical Trial to Assess the Effect of Oral Cannabidiol Administration in Addition to Conventional Antiepileptic Treatment on Seizure Frequency in Dogs with Intractable Idiopathic Epilepsy," *J. Am. Vet. Med. Assoc.* 254, (2019): 1301-1308.

19. Nancy De Briyne, Danny Holmes, Ian Sandler, Enid Stiles, et al., "Cannabis, Cannabidiol Oils and Tetrahydrocannabinol-What Do Veterinarians Need to Know?" *Animals* 11, (2021): 892. <https://doi.org/10.3390/ani11030892>.

20. De Briyne, "Cannabis, Cannabidiol Oils and Tetrahydrocannabinol-What Do Veterinarians Need to Know?," *Animals (Basel)* 11, no. 3 (2021), doi: 10.3390/ani11030892.

21. Decreto legislativo 193/2006: <http://leg14.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/06193dl.htm> European Court of Justice. Judgement of the Court-National Legislation Limiting the Industrialisation and Marketing of Hemp Solely to Fibre and Seeds-Cannabidiol (CBD); European Court of Justice: Luxembourg, 2020; Raffaella Perino, *L'utilizzo di integratori a base di Cannabis sativa per i problemi comportamentali del cane e del gatto*, (Master di secondo livello in "Etologia clinica veterinaria", AA 2020-2021. Università di Pisa).

22. Jamie Peyton, Katherine Kramer, Brook Quesnell, and Stephen Cital, "Well Being", in *Cannabis Therapy in Veterinary Medicine*, a cura di Stephen Cital, Katherine Kramer, Liz Hughston, e James S. Gaynor, 171-192, London: Springer Press, 2021, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-68317-7>, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-68317-7>.

23. Lori R. Kogan, Regina Schoenfeld-Tacher, Peter Hellyer, and Mark Rishniw, "US veterinarians' knowledge, experience, and perception regarding the use of cannabidiol for canine medical conditions," *Front. Vet. Sci.* 5, (2019): 338.

24. Cital, *Cannabis Therapy in Veterinary Medicine*.

25. Sophie Bradley, Scott Young, Anne Marie Bakke, Lucy Holcombe, e altri, "Long-term daily feeding of cannabidiol is well-tolerated by healthy dogs," *Front. Vet. Sci.* 9, (2022): 977457. <https://doi:10.3389/fvets.2022.977457>.

26. Sara Corsetti, Simona Borru-so, Livia Malandrucchio, Valentina Spallucci, et al., "Cannabis sativa L. may reduce aggressive behaviour towards humans in shelter dogs.", *Sci. Rep.* 11, (2021): 2773. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82439-2>

27. Cindy H. J. Yu, Vasantha H. P. Rupasinghe, "Cannabidiol-based natural health products for companion animals: recent advances in the management of anxiety, pain, and inflammation," *Res. Vet. Sci.*, (2021): 38-46; Kelly A. Deabold, Wayne S. Schwark, Lisa Wolf, and Joseph J. Wakshlag, "Single-Dose Pharmacokinetics and Preliminary Safety Assessment with Use of CBD-Rich Hemp Nutraceutical in Healthy Dogs and Cats", *Animals* 9, n. 10, (2019): 832. <https://doi.org/10.3390/ani9100832>; Joshua A. Hartsel, Kyle Boyar, Andrew A. Pham, Robert J. Silver, and A. Makriyannis, "Cannabis in Veterinary Medicine: Cannabinoid Therapies for Animals," in *Nutraceutical in Veterinary Medicine*, a cura di Ramesh C. Gupta, Ajay Srivastava, and Rajiv Lall (Switzerland: Springer Cham, 2019, 121-155, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-04624-8>; Jagoda Kępińska-Pacelik, and Wioletta Biel, "Hemp – its use in prevention and treatment of diseases of companion animals," *Acta Sci. Pol. Zoot.* 20, n. 3, (2021): 15-22. DOI: 10.21005/asp.2021.20.3.02; Kogan,

News sulla
Cannabis sativa

Call for papers:
"Il futuro
verde: etica
ambientale,
tutela degli
ecosistemi e
sostenibilità"

"Consumers' perception of hemp products for animals; Kogan, "US veterinarians' knowledge, experience, and perception regarding the use of cannabidiol for canine medical conditions"; Leos Landa, Alexandra Sulcova, and Peter Gbelec, "The use of cannabinoids in animals and therapeutic implications for veterinary medicine: a review," *Veterin. Med.* 61, n. 3, (2022): 111-122. DOI: 10.17221/8762-VETMED; Peyton, "Well Being".

28. Perino, *L'utilizzo di integratori a base di Cannabis sativa per i problemi comportamentali del cane e del gatto.*

29. Vedi per esempio Landa, "The use of cannabinoids in animals and therapeutic implications for veterinary medicine: a review"; De Briyne, "Cannabis, Cannabidiol Oils and Tetrahydrocannabinol—What Do Veterinarians Need to Know?".

I pareri del Comitato Etico come strumento di supporto per le future sperimentazioni. Il caso del CE dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige nel biennio 2020-2021

Ethics Committee opinions as a support tool for future trials. The case of the EC of the South Tyrol Health Authority in the 2020-2021 biennium

CHIARA LEGNARO
chiara.legnaro@studenti.unitn.it

AFFILIAZIONE
Università degli Studi di Trento

SOMMARIO

Il Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica (CE) costituisce un fondamentale organo di tutela e garanzia circa l'integrità etica e scientifica della ricerca clinica. In questo contributo vogliamo approfondire l'esperienza locale del Comitato dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, indagandone nello specifico l'attività svolta nel biennio 2020-2021. L'indagine qui condotta permette di evidenziare come i dati relativi agli studi approvati dal CE siano in linea con i dati AIFA nazionali. L'analisi qualitativa delle osservazioni più frequenti poste dal CE agli studi presentati, consente di riequilibrare il pregiudizio che imputa ai Comitati un eccessivo ruolo di "ostacolo" alla ricerca clinica, fornendo altresì un valido spunto agli sperimentatori che si accingono a presentare un progetto di studio al Comitato altoatesino. Uno specifico approfondimento è stato dedicato al Covid e all'impatto che la pandemia ha avuto anche nel lavoro del Comitato. Lo studio dei pareri emanati dal CE permette infine di analizzare i principali trend all'interno della ricerca clinica locale. Si raccomandano ulteriori ricerche estese sul territorio nazionale.

PAROLE CHIAVE

Comitato etico

Sperimentazione clinica

Covid-19

Etica della ricerca

ABSTRACT

The Ethics Committee for Clinical Trials is a fundamental body for safeguarding and guaranteeing the ethical and scientific integrity of clinical research. In this contribution, we will take an in-depth look at the local experience of the Committee of the South Tyrolean Health Authority, specifically investigating its activities in the two-year period 2020-2021. Toward our analysis, it's possible to highlight how data on the studies approved by the Committee are in line with national AIFA data. Qualitative researches on the studies submitted to the Committee make it possible to rethink and rebalance the prejudice that imputes to the Committees an excessive role as an "obstacle" to clinical research. Our analysis also provides valid cues to investigators who are about to submit a study project to the South Tyrol Committee. A specific in-depth study was devoted to Covid and the impact that the pandemic has also had on the work of the Committee. Finally, the study of the opinions issued by the EC allows an analysis of the main trends within local clinical research. Further extensive research in the country is recommended.

KEYWORDS

Ethics committee

Clinical trials

Covid-19

Research ethics

DOI: 10.53267/20220110



1. INTRODUZIONE

Il Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica (di seguito CE) è un organismo istituito nell'ambito dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ASDAA) secondo le disposizioni di legge e del Decreto ministeriale del 2013¹. Dotato di un proprio regolamento interno che recepisce la normativa nazionale e provinciale², il CE si caratterizza per la specifica indipendenza ed assenza di conflitti di interessi dei suoi componenti verso gli enti pubblici e privati, ivi inclusa la struttura presso cui il comitato opera, rispetto alla quale è libero da vincoli gerarchici. Gli stessi membri sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda Sanitaria³ per un mandato di tre anni, rinnovabile consecutivamente una sola volta; tale nomina riguarda anche i componenti esterni alle strutture sanitarie, costituenti per legge almeno un terzo della composizione complessiva del Comitato⁴.

La normativa Unesco riconosce quattro tipologie di comitati etici, distinte tra loro "sulla base dei loro compiti e obiettivi"⁵. Il Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica si caratterizza secondo questo criterio per lo scopo di "proteggere i soggetti umani che partecipano a ricerche che mirano a ottenere nuove e utili conoscenze in campo biologico, biomedico, comportamentale ed epidemiologico"⁶, e fa altresì riferimento alle norme di *Buona Pratica Clinica (GPC)*, alle linee guida aggiornate dell'EMA (European Medicines Agency), alle raccomandazioni del CNB (Comitato Nazionale per la Bioetica), alla *Convenzione di Oviedo* e alla *Dichiarazione di Helsinki*. In questo contesto si costituisce come organo chiamato ad esprimere il proprio parere vincolante prima di ogni sperimentazione, avendo così potestà di approvare o interrompere l'avvio dell'iter della stessa.

Il presente contributo nasce dalla rielaborazione di due report annuali redatti con lo scopo di fornire un quadro analitico e descrittivo del lavoro svolto dal CE dell'ASDAA nel biennio 2020-2021⁷. Una simile e più approfondita indagine viene condotta ogni anno su tutti i CE del territorio nazionale dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), mentre non sono documentate ricerche analoghe condotte specificamente sui pareri rilasciati da un singolo Comitato Etico per la sperimentazione clinica.

Questo lavoro si caratterizza dunque come un progetto pilota, e si pone l'obiettivo di esplorare l'utilità di una ricerca focalizzata sull'attività pluriennale di un singolo Comitato Etico. L'ipotesi è che una simile indagine possa essere di interesse tanto per il Comitato stesso, come strumento di autoriflessione e di autoanalisi, quanto per gli sperimentatori che si accingono a proporre uno studio clinico al CE.

I dati raccolti confermano che il lavoro svolto dal Comitato non si pone come ostacolo alla ricerca, bensì ne costituisce un prezioso sostegno, come dimostrato dall'elevato numero di studi approvati. Un ulteriore supporto è dato dalle valutazioni agli studi, fondamentali per correggere quei *bias*, anche strutturali, che impedirebbero l'approvazione della ricerca da parte della comunità scientifica.

Inoltre, l'analisi *ex post* dei pareri agli studi emanati dal CE consente di osservare i trend della ricerca scientifica (es. studi sui disturbi mentali legati al Covid, nel caso preso in esame), nonché le principali mancanze che meriterebbero una maggiore attenzione e sensibilizzazione (es. medicina di genere).

Sviluppare ulteriori studi analoghi al presente permetterebbe infine di evidenziare le principali tendenze nella ricerca clinica, nonché le maggiori difficoltà degli sperimentatori in fase di strutturazione degli studi: i risultati raccolti potrebbero essere così utilizzati al fine di organizzare corsi di formazione per operatori sanitari e scienziati, basati proprio sui limiti degli studi registrati dai CE.

2. METODOLOGIA DI RICERCA

I dati qui presentati sono stati raccolti attraverso l'analisi dei verbali delle sedute (plenarie/ristrette) e dei pareri emanati dal CE. Da ciascun parere si è ricavato: la richiesta presentata al CE (approvazione di uno studio clinico/richiesta per uso compassionevole del farmaco, "UCF"; eventuale inerenza al Covid19); la tipologia di studio (osservazionale, interventistico, etc.); l'eventuale reparto coinvolto, lo sperimentatore promotore (locale, non locale); l'esito dato dal CE (approvazione/non approvazione, etc.); la giustificazione di tale esito (come riportato da verbale).

I due report presi in esame sono costruiti secondo analoga struttura e prevedono al loro interno due ma-

croaree di analisi. La struttura della presente ricerca riflette quella dei due report.

Nella prima parte si delinea il quadro complessivo dell'annata corrispondente, con un focus su aspetti di carattere generale quali il numero totale di pareri emanati dal CE, le percentuali di studi approvati, interrotti o respinti e le differenze chiave tra studi monocentrici e studi multicentrici⁸. Per entrambi i report è stata prevista inoltre una sezione specifica dedicata all'impatto che la pandemia ha avuto nell'attività dei reparti dell'ASDAA (par. 3).

La seconda parte è dedicata invece alle osservazioni più frequentemente poste dal CE agli studi e al tipo di rapporto (quantitativo e qualitativo) che esse intrattengono con la valutazione finale. Le osservazioni sono suddivise in quattro categorie fondamentali, che rispecchiano i principali punti di interesse costituenti la validità di uno studio: 1) la traduzione linguistica (prevista nello specifico dall'ASDAA in italiano/tedesco)⁹; 2) l'informativa diretta ai partecipanti (ossia consenso informato, informativa privacy); 3) la parte statistica, attinente ai criteri di arruolamento dei pazienti ed infine 4) il *design* del progetto, ossia il suo protocollo (razionale, rilevanza scientifica, correttezza metodologica). Questi dati poi posti in relazione con le valutazioni assegnate agli studi. Sono stati presi in considerazione solo gli studi che hanno avuto un esito differente rispetto alla semplice "approvazione", ossia: "approvato con nota", "approvato a condizione", "sospeso in attesa di chiarimenti" e "respinto". Eccetto l'approvazione con nota, tutti gli altri esiti comportano la sospensione dell'avvio dell'iter di sperimentazione dello studio sino ad ulteriore revisione (par. 4.1).

Infine, la seconda sezione della seconda parte è dedicata all'analisi di tali osservazioni con menzione di esempi concreti (par. 4.2).

3. PRIMA PARTE: ANALISI GENERALE DEL BIENNIO 2020-2021

Durante il 2020 il Comitato Etico si è riunito 17 volte e ha emanato 143 pareri inerenti a studi clinici e richieste di uso compassionevole del farmaco, con un tasso di esito "approvato" dell'81% (n=116). Questo dato include anche 30 studi "approvati con nota", ossia quegli studi a cui sono state poste delle osser-

vazioni di lieve entità che non precludono l'avvio della sperimentazione. Tale percentuale raggiunge poi il 90% (n=129) se si includono tutti quegli studi i quali, avendo dovuto interrompere l'iter sperimentale in seguito ad un esito di approvazione a condizione o sospensione, hanno ottenuto l'approvazione definitiva a fronte di una seconda richiesta (9%; n=13).

Un decorso similare è stato osservato anche nel 2021, ove a fronte di 146 richieste fatte al CE il 78% (n=115) è stato approvato anche con nota. Il dato interessante è però che, nonostante gli studi "da rivedere" fossero di più rispetto al 2020 (20%, n=28 vs. 19%, n=24), la percentuale di studi approvati in un secondo momento entro l'anno solare è stata comunque più alta nel 2021 rispetto all'anno precedente (75%, n=22 vs. 54%, n=13). Ciò è dovuto in particolare agli studi "approvati a condizione" che hanno visto nel 2021 un tasso di riapprovazione dell'85%, rispetto al 46% del 2020. Complessivamente quindi, l'anno 2021 presenta una percentuale di approvazione del 94% (n=137).

Un secondo fuoco di indagine che ha interessato la ricerca in Alto Adige si attiene poi alla distinzione tra gli studi monocentrici, condotti all'interno dell'ASDAA, e gli studi multicentrici, promossi in più centri "satellite". Ad accomunare i due anni emerge senz'altro la distribuzione percentuale dei differenti esiti, che ci illustra come gli studi multicentrici abbiano un tasso di approvazione in prima istanza (64%, n=61; 69%, n=75) superiore agli studi monocentrici (rispettivamente nelle due annate 52%, n=12 e 50%, n=9). Ciò implica che gli studi monocentrici sono più soggetti a richieste di revisione da parte del Comitato: può esser considerato questo un indice della "qualità" della sperimentazione locale? Il dato non è sufficiente per stabilire una correlazione qualitativa, in quanto tali percentuali non possono essere analizzate senza tenere conto che solo per gli studi monocentrici il CE può richiedere allo sperimentatore modifiche sostanziali allo studio, intervenendo se necessario anche sul protocollo dello stesso. Nel caso degli studi multicentrici, invece, i centri satellite hanno un vincolo maggiore, in quanto possono solo approvare o rifiutare lo studio, limitando la richiesta di modifica al consenso informato, esclusivamente per i "soggetti in sperimentazione nel proprio centro" e subordinando l'adesione alla spe-

rimentazione a tali modifiche¹⁰.

In totale, nel 2020 sono state presentate 23 richieste di approvazione di studi monocentrici (16%), mentre nel 2021 ne sono state presentate 18 (12%). La media nazionale, riferita al quinquennio 2015-2019, si attesta al 80,2% di studi multicentrici presentati ai CE, e 19,8% di studi monocentrici¹¹. In entrambi gli anni, 6 tra gli studi multicentrici (4,2% e 4,1%) sono stati promossi dall'ASDA.

Degli studi monocentrici presentati al CE nel 2020, 11 (47%) erano inerenti al Covid, mentre nel 2021 solo 4 su 18 intersecavano l'area tematica della pandemia (22%). All'interno del generico termine "studi Covid" rientrano altresì le richieste di uso compassionevole del farmaco, rivolte in questo caso all'utilizzo del plasma iperimmune. Il calo percentuale di studi monocentrici del 2021 potrebbe dunque essere spiegato in correlazione ad una diminuzione di richieste inerenti al Covid.

Nel 2020 i due reparti che hanno presentato più studi legati al Covid sono stati: 1) Malattie Infettive (6/7 studi erano inerenti alla pandemia; 85%) e 2) Servizio Psicologico di Bressanone (5/5; 100%).

Inoltre, raggruppando gli studi Covid sia di ricerca che di UCF per macro-aree più ampie, è possibile notare come l'ambito della salute mentale sia stato quello che ha presentato il maggior numero di richieste, ben il 30% (n=10) del totale contro appena il 18% (n=6) di malattie infettive¹². In aggiunta, se in quest'ultimo caso le istanze rivolte al Comitato erano per il 70% richieste di UCF, nel caso dei reparti di salute mentale tutte le richieste fatte corrispondevano ad un 100% di ricerca pura. È opportuno qui specificare che la ricerca sul Covid è stata limitata, con il DL 23/2020 poi convertito in legge, al solo Istituto Spallanzani di Roma, il cui CE ha assunto il ruolo di Comitato unico nazionale per gli studi farmacologici legati al Covid; gli altri CE si sono dunque occupati solo degli studi non farmacologici correlati alla Sars-Cov-2, tra i quali rientrano gli studi inerenti alla salute mentale presentati al Comitato di Bolzano¹³.

In termini assoluti, il reparto che ha fatto più richieste nel 2020 è stato Oncologia (14 pareri di cui il 70% UCF), mentre l'ente che ha fatto più "ricerca" è stato l'EURAC Research (8 pareri, 100% ricerca). Questi ul-


timi valori si riconfermano nel 2021 con poche variazioni minimali: la diminuzione di richieste inerenti al Covid19 nei reparti di salute mentale e malattie infettive, si accompagna ad un incremento dell'attività dei reparti di Ematologia, Neurologia e Pediatria, che risultano ora tra i reparti ad aver fatto più richieste al CE.

4.1 SECONDA PARTE: LE OSSERVAZIONI AGLI STUDI

Le valutazioni etico-scientifiche agli studi costituiscono, come detto, il cuore del lavoro del Comitato etico per la sperimentazione clinica¹⁴.

Nel 2020, 61 studi visionati dal CE (42%) hanno ricevuto notifica di rivedere alcune delle sue parti, un dato che appare in leggero miglioramento l'anno seguente, con un calo di sei punti percentuale (53 studi; 36%). Delle quattro categorie fondamentali di osservazioni sopra riportate è possibile notare una coerenza tra le due annate che mostra come le principali segnalazioni fatte dal Comitato (si veda Tabella 1) siano, in ordine di frequenza: 1) relative al protocollo dello studio (33; 30); 2) relative all'informativa del consenso informato/privacy (34; 25); 3) problemi di traduzione linguistica (24; 20) ed infine 4) osservazioni sull'impostazione statistica dello studio (8; 6). In totale, nel 2020 sono state segnalate 97 imprecisioni/61 studi, per una media di 1,6 errori/studio; analogamente nel 2021 la media è di 1,5 errori/studio, per un totale di 81 imprecisioni distribuite su 53 studi. In entrambe le annate è possibile notare come l'esito "sospeso in attesa di chiarimenti" presenti il rapporto più elevato di errori/studio (rispettivamente 2,2 e 2,1), mentre l'approvazione con nota costituisce il rapporto più basso (1,4 e 1,2 errori/studio).

Tab. 1: Osservazioni poste dal Co-



In seguito alla correlazione quantitativa ivi individuata, è possibile stabilire una correlazione tra il tipo di errore segnalato e l'esito dello studio, ossia una correlazione qualitativa? La tabella seguente (si veda Tabella 2) riporta la distribuzione dei diversi tipi di errore per i differenti esiti nell'anno 2020. I problemi relativi alla traduzione linguistica sono predominanti in quegli studi che hanno avuto come esito "approvato con nota", mentre decrescono con l'aggravarsi della valutazione. Un *trend* inverso invece per quanto riguarda i problemi "strutturali dello studio" (protocollo e statistica) o "etici" (informativa), che si rilevano maggiormente in quegli studi che ricevono poi la notifica di interruzione del proprio iter, ovvero aventi esito "approvato a condizione", "sospeso" e "non approvato". Il *trend* per il 2021 è analogo.

4.2 FENOMENOLOGIA DEI TIPI DI OSSERVAZIONI

L'ultima sezione di entrambi i report è stata dedicata infine all'analisi delle osservazioni, suddivise nelle quattro categorie, con menzione di esempi concreti. Lo scopo, sia del report che del presente paragrafo, consiste nell'orientare lo sperimentatore suggerendo le principali segnalazioni che influiscono su una valutazione negativa di uno studio clinico.

La prima categoria analizzata si attiene ai problemi di traduzione linguistica: questa categoria è specifica per il Comitato di Bolzano e richiede che l'informativa, consenso informato/privacy, sia presentata dallo sperimentatore sia in italiano che in tedesco. Non è necessario tradurre nella rispettiva altra lingua tutto il resto della documentazione.

All'interno della stessa informativa è stata individuata poi una seconda area di analisi: tra gli errori più frequenti inerenti alla modulistica della privacy, si è osservata una certa ricorrenza nella confusione concettuale tra l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione dei dati, due processi spesso sovrapposti e resi

Tab. 2: Correlazione qualitativa tra le osservazioni segnalate e gli esiti conferiti agli studi (2020)

Tipo di errore	Approvato con nota	Approvato a condizione	Sospeso	Non approvato	Iter interrotto	Totale
Traduzione	18	5	1	0	6 (33%)	24
Informativa	1	2	4	1	7 (87.5%)	8
Statistica	16	8	9	1	18 (53%)	34
Protocollo	13	7	10	1	18 (58%)	31
Totale	48	22	24	3	49 (50%)	97

poco chiari anche al partecipante dello studio¹⁵. Accanto all'ambito del trattamento dei dati personali, un altro aspetto riguarda la raccolta, conservazione e utilizzo dei campioni biologici, il cui consenso deve essere strutturato secondo le specifiche normative¹⁶.

Un altro ambito cui va prestata particolare attenzione riguarda la pediatria: gli studi con oggetto di ricerca sui minori hanno mostrato in differenti occasioni alcune carenze in merito alla costruzione dell'informativa. Il tema del consenso informato minorile è un terreno molto scivoloso, che deve tenere conto di alcuni punti fondamentali per poter garantire la partecipazione consapevole del minore alla sperimentazione¹⁷. Gli errori più frequenti riscontrati dal CE in questo ambito sono stati: 1) la mancata separazione dei consensi (genitore e/o rappresentante legale e consenso del minore); 2) l'inadeguata formulazione dell'assenso pediatrico (es. strutturato con un linguaggio incomprensibile all'età); 3) la mancata precisazione sulla possibilità di poter firmare un nuovo consenso ai 18 anni; 4) nel caso dei neonati, l'omissione della richiesta di entrambe le firme dei genitori ed infine, 5) la mancata separazione tra il consenso della madre e quello dei neonati.

Per quanto riguarda infine la parte dei protocolli di ricerca sono state distinte due macroaree di osservazioni, inerenti in particolare alla statistica (comprendente la valutazione della costruzione campionaria, delle statistiche descrittive e degli indici di sintesi e variabilità adottati dagli sperimentatori) e all'argomentazione del protocollo di ricerca. Il protocollo dovrebbe "contenere una


dichiarazione sulle considerazioni etiche implicate e deve indicare in che modo i principi contenuti nella *Dichiarazione di Helsinki* sono stati affrontati¹⁸, giustificando così la formulazione del disegno dello studio sull'uomo. È inoltre responsabilità dello sperimentatore aggiornare adeguatamente il Comitato sulla pubblicazione dei dati ottenuti: su questo ultimo punto, non sono disponibili per il biennio qui analizzato i dati inerenti alla conduzione e/o alla pubblicazione degli studi vagliati dal Comitato Etico.

5. CONCLUSIONE

Questo lavoro ha permesso di adottare una prospettiva innovativa per esaminare a fondo l'attività interna del CE di Bolzano. A fronte dell'analisi sinora condotta, è opportuno trarre alcune brevi conclusioni che ci permettono di compiere una migliore interpretazione dei dati che abbiamo raccolto.

Un primo elemento che emerge con estrema chiarezza è l'elevata percentuale di pareri favorevoli nel corso del biennio, attestata ad una media del 92%. Confrontando i dati con l'andamento nazionale del quinquennio 2015-2019 (si veda Tabella 3), è possibile osservare come le percentuali di studi approvati dal CE di Bolzano nel biennio 2020-2021 (90% e 94%) siano in linea con la media nazionale del quinquennio 2015-2019 (91,1%)¹⁹.

Tab. 3: Studi approvati dal Comitato nel 2020-2021 e confronto con la media nazionale quinquennale 2015-2019



Il Comitato Etico è davvero un organismo che "ostacola la ricerca"? Se, da un lato, questa critica sottende un vero e proprio atteggiamento ostile verso la bioetica, spesso percepita come "una specie di moderna inquisizione e i biotecnici come l'equivalente di "preti secolari"²⁰, dall'altro lato si è visto come le osservazioni poste dal CE evidenziano talvolta importanti carenze nel *design* degli studi e nella strutturazione dell'informativa.

La richiesta di approvazione di uno studio non costituisce un semplice passaggio burocratico, ma si attesta al contrario come momento centrale nel controllo etico-scientifico dello studio promosso. La tutela del paziente sottoposto a sperimentazione clinica è il compito centrale del Comitato Etico addetto a tale scopo. Dall'altro lato, solo uno studio metodologicamente corretto può garantire dei risultati utili alla comunità scientifica, evitando con ciò la necessità di ripetere sperimentazioni con il conseguente dispendio di risorse. Inoltre, con la consapevolezza del fenomeno di condotte scorrette e frodi anche all'interno della ricerca scientifica, il CE è posto in una posizione ancora più delicata, in quanto diviene garante dell'assenza di conflitti di interessi negli studi clinici promossi²¹.

Un secondo aspetto interessante, inerente alla questione Covid, è emerso poi dal report del 2020.

Come si è visto, il DL 23/2020 ha limitato la valutazione degli studi farmacologici sul Covid al solo CE dell'Istituto Spallanzani di Roma, centralizzando la gestione di questi studi e impedendo ai Comitati locali di valutare ricerche cliniche sulla Sars-Cov2. Questo spiega perché, nel caso di Bolzano, la ricerca in ambito Covid sia stata condotta solo attraverso studi non farmacologici, inerenti prevalentemente alla salute mentale. In generale comunque, il caso del Comitato di Bolzano offre un'interessante cartina tornasole circa l'impatto della pandemia nella ricerca medica ed in generale nella salute della popolazione, a testimonianza di come quest'ultima sia stata intaccata anche (e forse, soprattutto), nell'aspetto psicologico.

Successivamente, l'analisi delle osservazioni con menzione di esempi concreti, è cruciale per orientare consapevolmente lo sperimentatore che si accinge a sottoporre uno studio al Comitato. Si è scelto di porre in evidenza le principali im-

precisioni riguardanti la normativa privacy, delle biobanche e, in generale, l'aspetto dell'informativa per il paziente. Il linguaggio del consenso informato deve essere calibrato e adeguato alla comprensione di un non esperto in materia, favorendo con ciò la scelta autonoma del soggetto. Particolare attenzione va inoltre posta ai minori: come accennato, il tema del consenso-assenso informato del minore è controverso in quanto sottintende una riflessione circa la capacità del minore di scegliere in autonomia riguardo alla propria salute, alla propria vita ed anche, nei casi più estremi, alla propria morte²². Data l'estrema sensibilità di tale dibattito, non esauribile in questo spazio, ciò che è possibile raccomandare nel caso di una sperimentazione pediatrica è di apporre nel modulo dell'assenso informato uno spazio per la firma "simbolica" del minore, al fine di aumentare il suo coinvolgimento e la sua partecipazione nella scelta terapeutica.

Le osservazioni relative invece ai protocolli di ricerca (statistica e design dello studio), costituiscono come si è visto il principale motivo di sospensione dell'iter di sperimentazione, con conseguente rallentamento di tutta la procedura e dispendio di risorse economiche. Si raccomanda in generale una maggiore attenzione verso gli aspetti metodologici e di design dello studio, fondamentali per ottenere un'elevata qualità degli *outcomes* di ricerca.

Infine, si segnala poi un aspetto che non è stato indagato in questa ricerca ma che potrebbe costituire in successivi lavori un ulteriore nodo di indagine. Si tratta del tema della medicina di genere, che potrebbe essere esplicitato in almeno due modi possibili: 1) quantificando il numero di studi dedicati al tema (es. sulla salute della donna); 2) ricercando se i criteri di arruolamento negli studi analizzati prevedono l'equa inclusione di uomini e donne. Su questo ultimo aspetto sarebbe auspicabile una più sentita presa di posizione da parte dei Comitati Etici, al fine di promuovere una maggior inclusione delle donne nelle sperimentazioni cliniche, invertendo così il preoccupante *trend* già denunciato negli anni '90 dalla cardiologa Bernardine Healy²³.

In conclusione, dato il carattere pilota del presente studio, si raccomandano ulteriori indagini condotte sistematicamente su tutto il territorio nazionale e su un periodo di tempo più ampio.

NOTE

1. D.M. 8 febbraio 2013, "Criteri per la composizione ed il funzionamento dei Comitati Etici", *Ministero della Salute* (2013). Pubblicato in GU Serie Generale n. 96 del 24.04.2013. La disciplina della sperimentazione clinica viene invece normata dal D. lgs. 24 giugno 2003, n. 211, "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico", *Ministero della Salute* (2003).

2. Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (ASDAA), "Regolamento del Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica", Aprile 14, 2017.

3. Ivi, art. 2.

4. D.M. 8 febbraio 2013, art. 3 comma 2(b).

5. Enrico Furlan, *Comitati etici in sanità. Storia, funzioni, questioni filosofiche* (Milano: Franco Angeli, 2015), 24. Per la normativa Unesco cfr. Unesco, "Establishing Bioethics Committees", April 18, 2005. (<https://bit.ly/3t-gLMz2>).

6. Ivi, p. 26.

7. Il biennio analizzato coincide con il periodo di tirocinio durante il quale l'autrice ha potuto collaborare con la segreteria del Comitato Etico nella stesura dei due report. I report non sono disponibili pubblicamente ma sono fruibili dai componenti dell'ASDAA. Si ringraziano in modo particolare la segreteria e la presidenza del Comitato per l'ospitalità e la collaborazione in questo progetto di ricerca.

8. Lo *studio monocentrico* è realizzato da un solo ricercatore (o gruppo di ricerca) in un unico centro. In base al d. lgs. 211/2003, art. 2 comma 1(b) per *sperimentazione clinica multicentrica* si intende "la sperimentazione clinica effettuata in base ad un unico protocollo in più di un centro e che pertanto viene eseguita da più sperimentatori; i centri in cui si effettua la sperimentazione possono essere ubicati solo in Italia, oppure anche in altri Stati dell'Unione europea e/o Paesi terzi".

9. *Regolamento del CE*, cit., art. 4.2.

10. DL 211/2003, n. 211, cit., art. 7 comma 3. Tale normativa è comunque destinata a cambiare in seguito alla ricezione del Regolamento (UE) 536/2014 che prevede anche l'a-

brogazione di alcuni articoli del DL 211/2003, tra cui l'articolo 7. Sulle implicazioni del Regolamento (UE) 536/2014, cfr. Furlan, *Comitati etici in sanità*, 95 – 99.

11. AIFA, "19° Rapporto Nazionale Anno 2020", *La Sperimentazione Clinica dei Medicinali in Italia*, (2020): 16. <https://bit.ly/3hqdiHu>

12. Si sottendono qui i reparti di psicologia, psichiatria e neuroriabilitazione dell'Azienda Sanitaria.

13. DL 8 aprile 2020, n. 23, "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali". Convertito con modifiche in L. 5 giugno 2020 n. 40.

14. Furlan, *Comitati etici in sanità*, 61.

15. La *pseudonimizzazione* impedisce di identificare un individuo attraverso i suoi dati (oscuramento parziale dei dati) e prevede il trattamento dei dati personali in modo che essi, cfr. GDPR 679/2016, art. 4 comma 5: "non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile".

16. La norma di riferimento per le biobanche è UNI ISO 20387:2019, alla quale va congiunta la normativa europea sulla privacy (cfr. Regolamento UE 679/2016 "GDPR").

17. Sul tema: Milena Lo Giudice, Salvino Leone, *Bioetica in Pediatria* (Milano: Tecniche Nuove, 2012).

18. Marina De Palma, "L'integrità nella ricerca: regole di condotta", *The Future of Science and Ethics* 1, no. 1 (febbraio 2016): 172.

19. AIFA, "19° Rapporto Nazionale Anno 2020", 16.

20. De Palma, "L'integrità nella ricerca: regole di condotta", 174.

21. Cinzia Caporale, Daniele Fannelli, "L'integrità nella ricerca, una questione di standard", *The Future of Science and Ethics* 1, no. 1 (febbraio 2016): 154–167.

22. Lo Giudice, Leone, *Bioetica in Pediatria*, 291.

23. Bernardine Healy, "The Yentl Syndrome", *The New England Journal of Medicine* 325, no. 4 (1991): 274–276, <https://doi.org/10.1056/NEJM199107253250408>.

I pareri del :
Comitato Etico :
come strumento :
di supporto :
per le future :
sperimentazioni :

Articoli

DONARSI ALLA SCIENZA

Parere congiunto della Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi sulla possibilità di donare il proprio corpo e tessuti post mortem per fini di studio, formazione medica e ricerca scientifica

COMMISSIONE PER L'ETICA E L'INTEGRITÀ
NELLA RICERCA DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE
E
COMITATO ETICO DELLA FONDAZIONE
UMBERTO VERONESI

INTRODUZIONE

Il 10 febbraio 2020 è stata approvata in via definitiva la legge 10/2020 che reca "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica"¹. Grazie a questa legge anche in Italia sarà possibile scegliere di donare il proprio corpo alla scienza dopo la morte con procedure codificate e regolate in un testo unico, compiendo così un atto dall'alto valore civile e solidaristico. Analogamente a quanto già avviene per le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), la legge 10/2020 prevede la possibilità di redigere una dichiarazione di consenso alla donazione *post mortem* del proprio corpo per fini di studio e ricerca scientifica.

La necessità di una nuova legge in materia di donazione del corpo e tessuti *post mortem* era stata più volte evidenziata nel corso delle precedenti Legislature da esperti di bioetica e biodiritto, professionisti sanitari, associazioni di categoria, nonché dalle stesse istituzioni competenti. Nel 2013, il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), in un parere dedicato al tema, aveva argomentato con forza la necessità di superare il precedente quadro normativo, giudicato eticamente inadeguato. Prima della legge 10/2020, infatti, la norma di riferimento per l'uso dei corpi *post mortem* per fini di studio e ricerca era il Regio Decreto del 31 agosto 1933 (n. 1592). Tale decreto prevedeva la possibilità di destinare ad attività didattiche e di studio i corpi delle persone decedute che risultavano essere "sconosciute", e cioè prive di relazioni parentali e di amicizie, per le quali nessuno avrebbe fatto richiesta di sepoltura². Tale norma, dunque, consentiva la destinazione dei corpi a fini di studio anche in assenza di un esplicito consenso. Nel parere del 2013, il CNB sottolineava l'inaccettabilità di tale previsione, sostenendo come non fosse eticamente ammissibile compiere attività di studio e ricerca sui corpi di persone decedute a meno che ciò non fosse stato il frutto "di una libera e consapevole decisione del soggetto" quando ancora era in vita.

A distanza di quasi dieci anni, la legge 10/2020 riprende alcune raccomandazioni avanzate dal CNB, declinandole in coerenza con la legge 219/2017 che reca "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamen-

to". Sotto diversi aspetti, la legge 10/2020 rappresenta un importante passo in avanti, poiché amplia la sfera delle libertà e dei diritti di tutti i cittadini, consentendo a chi lo desidera di donare il proprio corpo alla scienza e alla formazione medica all'interno di un percorso chiaro, trasparente e univoco, nonché favorendo studi e ricerche in linea con quanto già avviene in altri Paesi, con ricadute positive per la salute pubblica e il progresso conoscitivo.

A fronte di questi aspetti positivi, tuttavia, è possibile che nel tempo più fattori concorrendo tra loro depotenzino l'intento originale della legge o addirittura creino resistenze, limitando così la libertà di scelta dei cittadini e, nel caso specifico, influenzino negativamente anche il progresso scientifico e la promozione della salute pubblica. Questo può accadere per diversi motivi, tra cui la mancanza di campagne di informazione o l'assenza di un dibattito pubblico sufficientemente informativo e di conseguenza una scarsa consapevolezza da parte della cittadinanza, nonché eventuali difficoltà emergenti dall'implementazione della norma da parte delle amministrazioni locali.

A parere della Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR (Commissione CNR) e del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi (Comitato FUV), esiste il rischio che la legge possa rimanere inattuata e che si determinino situazioni in cui venga meno il principio bioetico fondamentale del rispetto dell'autonomia personale su cui la stessa legge è radicata. In questo contesto, la Commissione CNR e il Comitato FUV ritengono utile dedicare un parere congiunto all'approfondimento e all'analisi delle implicazioni bioetiche della donazione del corpo *post mortem* per fini di studio e ricerca, con un duplice scopo. Il primo è quello di evidenziare a beneficio del Legislatore alcune possibili criticità nell'attuale impianto della legge 10/2020 in vista della pubblicazione dei futuri decreti attuativi e della sua attuazione a livello territoriale. Il secondo scopo è quello di promuovere un più ampio, partecipato e inclusivo dibattito sul tema, offrendo ai ricercatori la possibilità di rendersi conto delle nuove opportunità che si dischiudono e delle difficoltà che potrebbero incontrare relativamente alle disposizioni normative, nonché ai cittadini una serie di argomenti e riflessioni bioetiche utili

a meglio comprendere il significato di un gesto altruistico e solidale come la scelta di donare il proprio corpo *post mortem* per fini di studio e ricerca.

ARGOMENTI BIOETICI A FAVORE DELLA DONAZIONE DEL CORPO POST MORTEM

La donazione del corpo e dei tessuti *post mortem* è un atto che ha profonda valenza etica e valore civile per le ricadute concrete per la salute pubblica e il progresso scientifico. In questa sezione, dopo una necessaria premessa dedicata alla centralità del consenso, saranno presi in considerazione alcuni argomenti bioetici che possono essere addotti a favore della disponibilità alla donazione.

A. In via preliminare, occorre sottolineare che tutti gli argomenti a favore della donazione *post mortem* di seguito analizzati si basano sulla premessa che l'utilizzo di corpi e tessuti sia il frutto non di un *prelievo*, ma di una *donazione* libera e consapevole da parte della persona cui tale corpo appartiene. Emerge qui un'importante distinzione tra varie prospettive, le quali corrispondono a modi possibili di intendere il rapporto tra gli individui, il processo conoscitivo e gli interessi della collettività.

Secondo una prima prospettiva oggi superata, in alcuni casi il bene comune che può essere derivato dal progresso conoscitivo giustificerebbe una precedenza dell'interesse collettivo rispetto all'autodeterminazione del singolo sul proprio corpo. Tale prospettiva, ad esempio, emerge nell'impostazione della norma precedente in vigore, il summenzionato Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, secondo il quale il bene comune che poteva essere tratto dall'uso di corpi di persone "sconosciute" ne giustificava la disponibilità da parte della collettività³. Tuttavia, a nostro parere ciò configura una sorta di *appropriazione* indebita di parti del corpo e di *abuso* nei riguardi dell'identità dei soggetti il cui corpo *post mortem* sarà oggetto di espoliazione nonché della loro autonomia intesa come dignità e integrità (che implica la tutela dell'immagine che ciascuno ha di sé e della dignità del corpo), quasi che per questi soggetti il corpo morto divenga tragicamente *res nullius*, mero materiale biologico deprivato del rispetto insito nei riti funebri tra cui la sepoltura.

Una seconda visione, a nostro giudizio eticamente sostenibile e comunque prevista dalla norma vigente, chiarisce la preminenza dell'autono-

mia individuale rispetto alla disponibilità per la collettività del corpo morto. Da questo riconoscimento generale seguono due implicazioni più specifiche. La prima è che, per essere tale, una donazione deve basarsi sull'espressione di un consenso realmente libero e informato, che rappresenta uno dei cardini bioetici e biogiuridici nelle scelte che attengono al proprio corpo. Come spesso viene sottolineato, però, il consenso informato non deve essere inteso solo come adempimento amministrativo che si compie e si esaurisce nella firma di un modulo, ma come un processo relazionale alla cui base vi è un rapporto di fiducia. Ciò è vero sia in ambito clinico sia in ambito di ricerca, dove il consenso informato svolge un ruolo fondamentale a garanzia dei diritti delle persone che partecipano agli studi clinici come volontari o donatori di dati e campioni. Elemento essenziale di questo processo è la qualità dell'informazione e della comunicazione: la prima deve essere sufficientemente esauriente e comprensibile da porre le basi per l'autonomia delle scelte e la seconda adeguata al contesto e non direttiva, tale cioè da rendere effettivo l'esercizio dell'autonomia. Nell'ambito della donazione del corpo e tessuti *post mortem* questo comporta, ad esempio, che la persona che decide di depositare la propria dichiarazione di consenso abbia avuto la possibilità di informarsi in modo esteso e pertinente rispetto alle implicazioni della scelta che intende compiere, nonché l'opportunità di risolvere propri eventuali dubbi e perplessità attraverso l'interazione con delle figure competenti e imparziali.

Adottare il principio del consenso informato, come fa la norma, comporta l'assunzione di una prospettiva fondata sul rispetto pieno dell'identità della persona umana di cui sono parte integrante visioni filosofiche, fedi religiose e, in definitiva, una *Weltanschauung* che conducono a diverse concezioni del corpo e del suo significato *post mortem*. Da sempre le comunità umane attribuiscono infatti valenza profonda al culto dei morti e alle modalità rituali con cui si può o si deve disporre del corpo dei defunti. Il significato che si può attribuire alla morte, e così al proprio corpo dopo il decesso, varia inoltre considerevolmente nel tempo e tra le diverse comunità umane, segno, questo, di un pluralismo di vedute e valori che non può essere ridotto a una sola visione morale o fede religiosa. Nel rispetto di tale pluralismo, la Commissione CNR e il Comitato FUV reputano che sia opportuno dare il giusto rilievo eti-

co alla possibilità di donare il proprio corpo *post mortem* alla scienza come scelta facoltativa legata alla libera espressione del consenso individuale, nella consapevolezza dell'importanza dei beni che la scienza produce sul piano individuale e sociale.

B. Ulteriori argomenti a favore della donazione *post mortem* si basano su considerazioni legate innanzitutto ai benefici per la formazione medica e, come detto, per la ricerca scientifica in campo chirurgico o in quei settori dove è difficile reperire campioni biologici (si considerino ad esempio le patologie che interessano i tessuti cerebrali) e del conseguente valore solidaristico che la donazione avrebbe verso la collettività.

In Italia, prima della legge 10/2020, la formazione medica che prevedeva la dissezione anatomica era di fatto impossibile o comunque limitata a pochissime realtà sul territorio nazionale (con qualche decina di donazioni a fronte, ad esempio, delle oltre 3000 in Francia dove esiste una norma che regola compiutamente da anni queste pratiche). Nonostante gli avanzamenti tecnologici e lo sviluppo di modelli virtuali o alternativi, la pratica della dissezione anatomica è infatti ancora oggi considerata essenziale ai fini della formazione medico-chirurgica di studenti e specializzandi e dell'aggiornamento degli specialisti. Gli studi anatomici effettuati sul corpo umano e le tecniche chirurgiche sofisticate applicate su cadavere sono ancora oggi elementi insostituibili per la professionalizzazione degli operatori sanitari, che saranno poi chiamati a utilizzare conoscenze e tecniche così acquisite in scenari e contesti reali su veri pazienti. Per questo motivo, negli anni passati, molti specialisti italiani sono stati costretti a recarsi all'estero per effettuare corsi di formazione e di specializzazione in Paesi dove già esistevano norme per la dissezione anatomica su cadavere da donatore *post mortem*, o ad acquistare parti anatomiche con costi significativi e conseguenti potenziali effetti discriminatori su base economica tra diverse strutture sanitarie e/o dipartimenti universitari.

C. Oltre ai concreti benefici scientifici, altre considerazioni di principio possono motivare la scelta di donare il proprio corpo *post-mortem* per fini di studio e ricerca. Già il CNB sottolineava l'importanza del *principio di solidarietà* nell'intendere la donazione come atto di valore a favore della collettività. La solidarietà, elemento portante della Costituzione, implica il riconoscimento da parte di un indivi-

duo del proprio ruolo *all'interno* e verso una collettività più estesa, di cui ci si sente parte. Questa motivazione può diventare molto importante per alcuni gruppi di persone, ad esempio di quelle affette da patologie rare, per le quali la scarsità di campioni e di soggetti coinvolti non consente un rapido progresso della ricerca. A nostro parere la solidarietà verso la propria comunità di riferimento nonché verso l'umanità tutta è decisamente il principio cardine della donazione *post mortem*.

D. In modo complementare, una possibile seconda motivazione morale si ispira al principio di *reciprocità* nei confronti della società, e dunque su considerazioni di *giustizia*. Ciascuna persona oggi in vita e nata nei Paesi a maggior reddito, infatti, deve almeno in parte la propria sopravvivenza e qualità di vita a quanti in precedenza hanno condotto studi e ricerche scientifiche o a quanti si sono resi disponibili a partecipare ad attività sperimentali, mettendo a disposizione i propri campioni e i propri corpi (in vita o *post mortem*) per il bene comune e l'avanzamento delle conoscenze. Ciò potrebbe (e dovrebbe) motivare le persone a *restituire* almeno parte dei benefici ricevuti alla collettività a vantaggio anche delle generazioni future. Si tratta di una visione cui non necessariamente tutti aderiscono ma che comunque risulta eticamente plausibile e per alcuni di grande significato morale.

TRE QUESTIONI BIOETICHE RELATIVE ALLA LEGGE 10/2020

1. La legge 10/2020 presenta alcune criticità a livello bioetico che, a nostro parere, potrebbero influire negativamente sulla sua piena attuazione e, più in generale, su una sua adeguata implementazione.

Un primo aspetto problematico riguarda l'obbligatorietà della nomina del "fiduciario" prevista dalla norma. Nel parere del 2013, il CNB sottolineava che potrebbe "apparire opportuna la nomina di un fiduciario, capace di interagire con la struttura medica e di divenire il referente d'obbligo per l'inizio, la prosecuzione e la cessazione dell'attività di studio del cadavere, soprattutto tenendo conto dei *desiderata* del donatore. Ancor prima, al momento del decesso del donatore, è opportuno che il fiduciario o, qualora questi non sia stato indicato, un familiare avvisi la struttura sanitaria che ne accoglierà il corpo". Similmente, anche la legge 219/2017 prevede che il disponente possa indicare "una persona di sua fiducia,

di seguito denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie", e che "nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente". Come chiarisce una circolare del 2 febbraio 2021, la legge 10/2020, invece, prevede che "nella dichiarazione di consenso alla donazione *post mortem* deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario [...] a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso". Rendere la nomina del fiduciario *obbligatoria*, tuttavia, potrebbe comportare alcune criticità per tre ragioni principali.

i. In primo luogo, l'obbligatorietà della nomina di un fiduciario rende l'espressione del consenso da parte del donatore un elemento *necessario* ma non più *sufficiente* per effettuare la donazione *post mortem*. Ciò risulta almeno in parziale contraddizione con il principio del rispetto per l'autonomia personale su cui la norma è fortemente radicata e con i principi fondativi della stessa legge 219/2017.

ii. In secondo luogo, le modalità con cui è regolata l'azione del fiduciario risultano anch'esse problematiche. Nel caso delle DAT, infatti, il medico accerta l'indicazione di un fiduciario da parte del paziente accedendo alla banca dati telematica dedicata, anche in assenza di una presa di contatto da parte del fiduciario eventualmente nominato. Nel caso della donazione *post mortem*, il medico che accerta la morte del paziente dovrebbe poter accedere alla stessa banca dati per verificare l'eventuale presenza di una dichiarazione di consenso alla donazione *post mortem*, ma purtroppo non è così. In questo caso, viceversa, la comunicazione al medico della presenza di un consenso alla donazione *post mortem* è rimessa al solo fiduciario, e non se ne comprende la ragione. La conseguenza più immediata è che, nel caso in cui il fiduciario sia per qualche ragione irreperibile anche solo temporaneamente dopo la morte del donatore, le volontà del disponente non verrebbero rispettate nonostante la loro deposizione. Diversamente, se l'obbligo di verificare la presenza del consenso alla donazione *post mortem* dipendesse anche dal medico (o solo da lui), anche in assenza del fiduciario sarebbe comunque possibile procedere alla donazione nel rispetto effettivo delle

volontà del disponente e in linea con gli obiettivi della legge.

iii. Infine, la necessità di prevedere un fiduciario potrebbe introdurre degli elementi discriminatori tra i disponenti. Potrebbe, infatti, sussistere la situazione in cui una persona non abbia, per vari motivi, alcun rapporto stabile di fiducia con qualcuno che possa essere nominato come suo fiduciario. In tali casi, le persone che sono prive di rapporti fiduciari verso terzi non sarebbero in grado di depositare le proprie dichiarazioni di consenso alla donazione *post mortem*. Naturalmente, esiste la possibilità di nominare come fiduciario una figura professionale, ma in questo caso si porrebbe un'indebita penalizzazione verso le persone con insufficienti risorse economiche e comunque una persona potrebbe legittimamente sentire di non avere sufficienti garanzie nell'assegnare a tali figure il ruolo di fiduciario. In generale, come nel caso del dubbio o di altri stati cognitivi, la fiducia non è uno stato psicologico che può essere imposto o comandato attraverso la semplice volizione o tramite un atto amministrativo. Per queste ragioni, la Commissione CNR e il Comitato FUV ritengono che sarebbe stato preferibile lasciare l'indicazione di un fiduciario come facoltativa.

2. Un secondo aspetto problematico riguarda il termine di dodici mesi previsto per la restituzione del corpo. Non è affatto chiaro, infatti, perché sia stato previsto tale intervallo temporale. Fissare un termine unico rischia infatti di rendere le donazioni incompatibili con alcune attività di formazione, studio e ricerca, anche a causa dell'articolazione dell'iter autorizzativo delle diverse attività. Peraltro, il donatore potrebbe preferire termini non così ultimativi ove, ad esempio, la famiglia accettasse di svolgere le esequie dopo un lasso temporale maggiore. In alternativa ai limiti previsti, potrebbe essere ipotizzata anche solo la concessione di alcune parti del corpo per periodi di tempo superiori a 12 mesi. Resta inoltre preclusa la possibilità di una donazione permanente del corpo *post mortem* che potrebbe essere la soluzione preferita da molti donatori, come dimostra l'esperienza internazionale. In ogni caso, oltre a possibili problemi a livello pratico, emerge qui di nuovo un'ulteriore limitazione posta dal legislatore alla volontà del disponente e, dunque, alla sua capacità di autodeterminazione, senza che vi siano ragioni incontrovertibili. La Commissione CNR e il Comitato FUV ritengono che sarebbe preferibile ri-

vedere tali termini temporali perentori sia in favore di un più ampio margine di autonomia da parte del donatore, sia nell'interesse della ricerca. È infatti spesso necessario conservare i campioni di tessuti per periodi superiori a dodici mesi in modo da consentire lo svolgimento di ricerche significative nonché di adempiere alle previsioni dei protocolli sperimentali standard secondo le migliori pratiche nella ricerca scientifica.

3. Un terzo aspetto essenziale, poi, riguarda la specificità della dichiarazione del consenso alla donazione *post mortem*. La legge 10/2020 al momento non contiene al suo interno alcuna indicazione specifica che indichi quale forma debba concretamente assumere la dichiarazione di espressione del consenso. Come nel caso delle DAT, però, è possibile che nel tempo emergano sia da parte delle istituzioni preposte come le ASL, sia a livello centrale presso il Ministero della salute o da parte di comitati di bioetica, delle indicazioni più circostanziate e dei modelli pre-compilati al fine di facilitare la deposizione del consenso alla donazione *post mortem*. Se da un lato la disponibilità di questi supporti decisionali può facilitare l'esercizio dei diritti previsti dalla legge 10/2020, dall'altro lato esiste, però, anche il rischio che in tali strumenti alcuni aspetti di grande rilevanza bioetica rimangano sottovalutati in modo diverso sul territorio nazionale o comunque che si crei un eccesso di diversificazione.

Un aspetto cruciale riguarda il fatto che il corpo sarà restituito alla famiglia e che, dunque, sarebbe opportuno prevedere per chi lo desidera la possibilità di escludere l'uso di alcune parti del proprio corpo che possono assumere per alcune persone un forte valore simbolico, emotivo ed affettivo – come, ad esempio, il volto. Inoltre, la donazione di alcune specifiche parti del proprio corpo (come l'encefalo o le gonadi) potrebbe risultare incompatibile con le proprie credenze religiose. Altri aspetti riguardano le finalità delle ricerche da svolgersi con parti del proprio corpo (priorità ed esclusioni), i destinatari elettivi del corpo *post mortem* (centri specializzati per specifiche malattie, luoghi geografici preferiti, tipi di strutture, etc.), la comunicazione di eventuali *Incidental Findings* ai familiari in vita, i nominativi dei familiari a cui restituire il corpo, le modalità delle esequie (luogo di tumulazione, riti religiosi, cremazione), le misure di tutela della riservatezza compresa la volontà di restare anonimi, etc.

CONCLUSIONI E RACCOMAN- DAZIONI

La donazione del proprio corpo e dei propri tessuti *post mortem* per fini di studio, formazione e ricerca rappresenta un gesto dall'alto valore simbolico ed etico, espressione di valori civili fondamentali come quello di solidarietà che può produrre benefici concreti per la salute pubblica e il progresso delle conoscenze.

La legge 10/2020 "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica" costituisce un importante e necessario passo in avanti a favore della salute pubblica e del progresso scientifico, nonché del riconoscimento della libertà dei cittadini di poter decidere come e secondo quali modalità disporre del proprio corpo, anche dopo il proprio decesso. La legge, tuttavia, contiene al suo interno alcune criticità che dovrebbero essere affrontate e risolte. Al riguardo, dando atto al Ministero della salute e alle Regioni delle importanti iniziative intraprese, la Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR e il Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi:

a. sottolineano l'importanza di superare l'obbligatorietà da parte del disponente a nominare un proprio fiduciario in assenza del quale non appare possibile, ai sensi della legge, dare attuazione alle disposizioni sull'utilizzo del corpo *post mortem* a fini di ricerca del donatore;

b. evidenziano che andrebbe superato il limite temporale di 12 mesi entro i quali i centri territoriali sono obbligati a restituire il corpo alla famiglia, ciò al fine di favorire le ricerche e la formazione che potrebbero giovare della disponibilità del corpo *post mortem*, o eventualmente di parti di esso, per un periodo più esteso e finanche in modo permanente, nonché di favorire l'espressione dell'autonomia del donatore;

c. richiamano l'importanza di prevedere un modello di riferimento del consenso informato specifico per la donazione *post mortem* in modo da includervi elementi essenziali quali la volontà di donare il corpo per la ricerca e/o per la formazione degli operatori sanitari, esclusione dalle attività per cui si è espresso il consenso di alcune parti specifiche del proprio corpo, le finalità delle ricerche da svolgersi con parti del proprio corpo (priorità ed eventuali esclusioni), i destinatari elettivi del corpo *post*

mortem (centri specializzati per specifiche malattie, luoghi geografici preferiti, tipi di strutture, etc.), l'eventuale comunicazione di possibili *Incidental Findings*, le misure di tutela della riservatezza compresa la volontà di restare anonimi e altre previsioni di carattere sociale riguardanti le fasi post restituzione del cadavere ai familiari;

d. altresì, richiamano l'attenzione affinché la compilazione del consenso risulti semplice e le modalità di registrazione delle volontà facilmente accessibili, anche al fine di eventuali modifiche nel tempo o revoca, e sulla necessità di garantire l'interoperabilità delle banche dati a ogni livello. Inoltre, in prospettiva, invitano le Autorità preposte a valutare l'ipotesi di poter inserire le disposizioni sulla donazione del corpo *post mortem* direttamente nelle DAT, ove le persone siano interessate a farlo;

e. auspicano che le dichiarazioni di consenso alla donazione *post mortem* vengano presto integrate nella banca dati nazionale nella quale sono già conservate le DAT in modo da non ritardare il concreto esercizio della facoltà di donare e i benefici che ne deriveranno per la scienza, nonché di vigilare perché la norma sia applicata in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale;

f. invitano le istituzioni competenti a predisporre e promuovere efficaci e tempestive campagne di informazione rivolte alla cittadinanza e alla stessa comunità scientifica perché le opportunità date dalla norma vengano colte concretamente e rapidamente, così da colmare il ritardo in cui versa il Paese in questo ambito. Tali campagne e iniziative sono essenziali anche per correggere alcune false credenze molto diffuse, come ad esempio quello della supposta incompatibilità tra la donazione del corpo *post mortem* per ragioni di studio, formazione e ricerca e la donazione degli organi per scopi di trapianto, oppure la non utilità della donazione da parte di persone che sono in età avanzata o che soffrono di alcune patologie;

g. si rivolgono ai comitati etici per la sperimentazione clinica, ai comitati etici per la pratica clinica, alle commissioni di etica della ricerca, e *in primis* ai centri territoriali competenti individuati dal Ministero della salute e alle direzioni sanitarie affinché vigilino sul rispetto delle disposizioni previste dalla legge 10/2020 e al contempo se ne rendano promotori, anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti.

NOTA AL TESTO ED ESTENSORI

Il presente documento è stato elaborato in maniera congiunta dalla Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR⁴ e dal Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi⁵, i cui Componenti hanno tutti contribuito alla sua stesura, e approvato in via definitiva il 7 giugno 2022. Il documento viene ora posto alla riflessione critica della comunità scientifica, degli esponenti delle istituzioni pubbliche, degli esperti e di tutti coloro che vorranno partecipare a una discussione ampia e competente sulla materia. Una revisione periodica dei contenuti verrà curata dagli estensori delle successive versioni (Cinzia Caporale, Coordinatore della Commissione del CNR, e Marco Annoni, Coordinatore del Comitato della FUV) in ragione degli avanzamenti scientifici e dell'evolversi della discussione etico-giuridica e delle normative. Commenti, osservazioni e integrazioni possono essere inviati agli indirizzi di posta elettronica cnr.ethics@cnr.it e ethics.journal@fondazioneveronesi.it

NOTE

¹ Cfr. Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2020 n. 10.

² Cfr. Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2021.

³ "I cadaveri [...] il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino al sesso grado o da confraternite o sodalizi che possano avere assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche".

⁴ Componenti: Maria Chiara Carrozza (Presidente del Cnr e della Commissione), Cinzia Caporale (Coordinatore della Commissione - Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca), Gian Vittorio Caprara (Sapienza Università di Roma), Elisabetta Cerbai (Università degli Studi di Firenze), Carmela Decaro (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli, Roma), Giacinto della Cananea (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano), Laura Deitingner (Assoknowledge, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Roma), Juan Carlos De Martin (Politecnico di Torino), Giuseppe De Rita (Centro Studi In-

vestimenti Sociali - CENSIS, Roma), Ombretta Di Giovine (Università degli Studi di Foggia), Vincenzo Di Nuscio (Università degli Studi del Molise), Daniele Fanelli (London School of Economics and Political Science, UK), Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte costituzionale, Roma), Silvio Garattini (IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano), Louis Godart (Accademia Nazionale dei Lincei, Roma), Giuseppe Ippolito (Ministero della Salute, Roma), Vittorio Marchis (Politecnico di Torino), Armando Masaretti (Il Sole 24 Ore, Milano), Federica Migliardo (Università degli Studi di Messina e Université Paris-Sud), Demetrio Neri (Università degli Studi di Messina), Francesco Maria Pizzetti (Università degli Studi di Torino), Enrico Porceddu (Accademia Nazionale dei Lincei, Roma), Angela Santoni (Sapienza Università di Roma), Carlo Secchi, (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano), Giuseppe Testa (Human Technopole, Milano), Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano).

⁵ Componenti: Carlo Alberto Redi (Presidente del Comitato, Università degli Studi di Pavia), Giuseppe Testa (Vicepresidente del Comitato, Human Technopole, Milano), Marco Annoni (Coordinatore del Comitato, CID Ethics-CNR), Guido Bosticco (Giornalista, Università degli Studi di Pavia), Roberto Defez (IBBR-CNR, Napoli), Domenico De Masi (Sapienza Università di Roma), Giorgio Macellari (Università degli Studi di Parma), Telmo Pievani (Università degli Studi di Padova), Luigi Ripamonti (Corriere della Sera, Milano), Giuseppe Remuzzi (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Milano), Alfonso Maria Rossi Brigante (Presidente Onorario della Corte dei Conti). Presidenti onorari del Comitato: Giuliano Amato (Presidente Emerito della Corte costituzionale), Cinzia Caporale (CID Ethics-CNR).

Coesistenza tra
esseri umani, animali
domestici e fauna
selvatica.

Un approccio
bioetico per l'analisi
e la gestione delle
criticità

PREMESSA

Fino a qualche anno addietro non sembrava possibile che la presenza degli animali selvatici potesse divenire un problema; anzi, dagli anni 70 si era diffusa una sorta di tetra aspettativa di estinzione di specie selvatiche con cui gli esseri umani avevano convissuto nel corso dei secoli. L'attesa di questo fenomeno è stata tale da non essere superata neanche quando la situazione è cambiata completamente e si sono diffuse molte specie non autoctone come nutrie e pappagalli. Da più di una decina d'anni, prima solo in campagna e poi anche in città, i selvatici sono gradualmente diventati una "questione" pratica e politica che ha originato molta tensione.

Questo documento vuole affrontare questo argomento ormai pressante in modo razionale con il metodo multidisciplinare oggi utilizzato nei comitati bioetici. Il testo non ha avuto una gestazione facile perché ha cercato di inaugurare una via diversa da quella che viene usualmente seguita: raccogliere un consenso metodologico preliminare tra le parti per poi fornire all'opinione pubblica elementi di giudizio su fenomeni complessi che vengono però spesso semplificati e pensati solo all'interno di quadri interpretativi caratterizzati da posizioni fortemente polarizzate.

Il testo che ne è emerso è asciutto e complesso, ma anche facilmente leggibile. Lo scopo primario è stato quello di proporre, prima di tutto, in metodo di lavoro. Data questa sua natura procedurale, in questa sede più che sintetizzare il contenuto, risulta forse più utile presentarne gli elementi di maggiore novità.

In primo luogo, si è scelto di individuare un metodo adatto non solo ai diversi casi riportati dalla cronaca, ma anche a molti altri contesti – sia in ambienti cittadini, sia rurali. Si è poi scelto di non elencare le specie coinvolte: un compito d'altra parte impossibile perché l'elenco sarebbe stato lunghissimo e comunque incompleto. La classificazione delle tante situazioni in un elenco chiuso e determinato sarebbe stata, inoltre, non in linea con il metodo proposto nello stesso documento. Le ragioni di questa scelta sono anche dovute al fatto che le problematiche che ineriscono la questione della coesistenza tra uomini e animali selvatici non sono tanto relative a quale specie particolare viene

considerata, né al fatto se questa sia autoctona o aliena o se queste interazioni si verificano in città o in campagna. Invece, le problematiche sono soprattutto legate ai contesti sanitari, sociali, economici e culturali locali, come anche alla lettura che ne viene data dagli organi di informazione e dai social, i quali sono spesso più interessati a prendere e a far prendere una posizione piuttosto che a far capire la complessità del fenomeno in un'ottica realmente ecologica.

In secondo luogo, le norme che sovrintendono la gestione degli animali selvatici hanno nature giuridiche molto differenti, perché ricomprendendo accordi internazionali ma anche regolamenti comunali. L'applicazione di tutte queste norme è spesso entrata in conflitto con la sensibilità diffusa di una parte della popolazione e con gli interessi, talvolta addirittura vitali, di altri portatori di interesse.

In tale contesto, il CBV-A ha focalizzato l'attenzione, in primo luogo, nell'identificare tutti i possibili portatori di interesse nei diversi casi ipotizzati. Non è da escludere che in futuro l'elenco possa essere arricchito di altre componenti via via che se ne riconoscerà l'opportunità. Le scelte più importanti e condivise nell'ambito del comitato hanno riguardato il diverso peso da attribuire agli interessi dei diversi portatori di interesse e l'inclusione tra questi anche degli animali.

L'utilità di questo approccio sta nel fatto che nella sensibilità pubblica e quindi nelle scelte politico-amministrative (o comunque nei ritardi nel farle), questo elemento compare frequentemente ma in modo confuso, senza una distinzione preliminare e fondamentale tra gli interessi individuali del singolo animale e quelli della specie a cui questi stessi individui appartengono.

Per quanto riguarda gli interessi animali sono state analizzate le posizioni di tutte le parti in causa: ad esempio, riguardo alle predazioni sono stati presi in considerazione non solo i predatori ma anche i predati e gli animali a guardia delle prede, gli interessi dei quali sono invece spesso stati trascurati. La definizione del peso degli interessi è stata complessa e ha portato a individuare portatori di interessi primari, portatori di interessi secondari, rappresentanti di interessi comuni/interpersonali e spettatori morali che non subiscono né danni

Coesistenza
tra esseri
umani, animali
domestici e
fauna selvatica

Documenti
di etica
e bioetica

né benefici pur essendo nella pratica molto influenti.

Naturalmente, le ragioni degli animali sono solo presumibili, motivo per cui la preoccupazione insita in questo approccio è l'autoreferenzialità di chi lo pratica. Tuttavia, la composizione multidisciplinare e multiculturale del comitato, la costante preoccupazione per la complessità del problema e il metodo di lavoro impiegato hanno compensato il rischio di una visione unilaterale delle diverse questioni in gioco.

Pasqualino Santori
Presidente del Comitato Bioetico per
la Veterinaria e l'Agroalimentare

COMITATO BIOETICO PER LA
VETERINARIA E
L'AGROALIMENTARE.
CBV-A

**COESISTENZA TRA
ESSERI UMANI, ANIMALI
DOMESTICI E FAUNA
SELVATICA.
UN APPROCCIO
BIOETICO PER L'ANALISI
E LA GESTIONE DELLE
CRITICITÀ**

*"Niente è più pratico
di una buona teoria..."*

(Kurt Lewin)

INTRODUZIONE

Esiste una sempre più stretta connessione tra etica e politica che ha portato ad estendere le aree di interesse dell'etica a questioni che nel passato si sarebbero declinate interamente in termini politici: si pensi ad esempio all'emergere di tematiche quali l'etica del mercato o alla discussione della giustizia sociale in termini di equità, con un forte coinvolgimento di categorie etiche, quali l'imparzialità del giudizio, la trasparenza del processo decisionale, l'esplicitazione dei valori di riferimento nella deliberazione. È emersa recentemente anche la tendenza opposta, che ha portato a rubricare questioni relative alla vita naturale, in termini politici. L'area di interesse è costituita in questo caso soprattutto dalla vita biologica, o per usare un'espressione più evocativa dalla "nuda vita" (Agamben G., 2005). Processo, questo, che ha portato allo sviluppo di un settore di riflessione autonomo noto come "biopolitica" (Foucault M., 1998), postosi in aperta polemica con la pretesa di includere nella sfera della normazione, dimensioni e aspetti della vita che pertengono più propriamente all'etica in quanto relativi a relazioni interpersonali e non direttamente sociali e alla sfera intima e non pubblica dell'esistenza (si pensi ad esempio alla Legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita o alla proposta di Legge sul fine vita). In altri contesti l'esito dell'inclusione del *bios* nella

sfera pubblica ha condotto ad esiti sui quali il giudizio è meno scontato, poiché, come nel caso in esame, nel contatto con l'animale selvatico, la "nuda vita" si mostra nei suoi aspetti più ancestrali, con una forte potenza evocativa in grado di elicitarne il perturbante per eccellenza: l'animalità dell'uomo.

Inserendosi in questa prospettiva, **il documento intende proporre principi etici di riferimento e criteri operativi che possano costituire un orientamento per la governance delle criticità generate dall'irrompere della vita naturale, animale, nella sfera sociale, in questo caso dall'impatto della fauna selvatica in aree antropizzate, così come in ogni contesto in cui si possa verificare un'interazione con l'uomo.** A tal fine è condotta qui una analisi diretta a far emergere le specifiche problematiche e a definire il ruolo dei soggetti interessati nella valutazione del peso da attribuirsi alle principali criticità evidenziate. L'individuazione delle questioni etiche sottese, generate dai diversi interessi o beni rilevanti coinvolti, tra i quali sono ricompresi anche il benessere animale e la tutela del territorio, intende offrire un quadro valoriale di riferimento per la decisione politica.

Il metodo utilizzato in queste pagine impiega i presupposti teorici, le regole e i criteri di due influenti modelli di etica procedurale, sviluppati principalmente da Daniels e Sabin (*Accountability for Reasonableness - A4R*, Daniels N., 2018) e da Balthussen e Niessen (*Multiple Criteria Decision Analysis - MCDA*, Balthussen R., et al., 2019). Il modello della A4R è esclusivamente procedurale, ovvero individua un metodo costituito da "regole del gioco" il cui rispetto da parte dei soggetti implicati nella decisione è condizione della **legittimità** del risultato conseguito. Obiettivo della procedura è il perseguimento dell'**equità**, intesa come equa considerazione degli interessi in gioco. Le condizioni individuate dal modello riguardano: la **pubblicità** (capacità di rendere conto delle ragioni della decisione), la **rilevanza** (riconoscimento da parte dei soggetti interessati della rilevanza di tali ragioni), la **revisibilità** (disponibilità a correggere la decisione in base a nuovi elementi e conoscenze) e la **vincolatività** (impegno ad applicare concretamente la decisione presa). Principio valoriale di riferimento è l'**accountability** intesa quale disponibilità a rendere conto delle ragioni sottese alle scelte/soluzioni/misure proposte e ad esplicitare i criteri etici che le giustificano.

La legittimità del processo decisionale è, in altre parole, il prerequisito affinché una qualsiasi scelta cui si giunga, possa essere degna di considerazione sotto il profilo etico. Che tale scelta possa poi considerarsi a sua volta giusta o meno, dipende da ulteriori valutazioni etiche (di carattere sostantivo e non procedurale). Ad esempio, in una prospettiva che considera solo le conseguenze delle azioni, le scelte sono valutate in ragione dei risultati che ne derivano in termini di "saldo" positivo nel rapporto costi/benefici.

Direttamente consequenziale a tale prerequisito è la disponibilità a rivedere le posizioni raggiunte sulla base di nuove evidenze, come anche l'impegno ad individuare solo misure che possano essere effettivamente messe in pratica e quindi concretamente applicabili, sia a livello individuale che da parte delle istituzioni di competenza. Questo approccio, come evidente, presuppone l'esistenza di uno schema cooperativo tra persone orientate a trovare ragioni mutualmente giustificabili e si pone in sinergia con il metodo aperto alla confutazione e autocorrettivo inerente all'impresa scientifica.

1. MODELLO TEORICO

Il modello di *governance* proposto nel documento, utilizza l'etica procedurale A4R quale riferimento metodologico per la legittimità delle decisioni prese, metodo che richiede la condivisione e il mutuo riconoscimento dei presupposti della discussione. Per quanto concerne, più in particolare, le questioni sostantive che pertengono al contenuto della decisione, al "*cosa fare*" più che al "*come decidere*", viene impiegato il modello della MCDA (Balthussen R., et al., 2019). L'impostazione procedurale proposta richiede, in primo luogo, l'individuazione dei portatori di interesse cui possa essere riconosciuta una rilevanza etica sufficiente a farne dei soggetti morali ("*agenti*" o "*pazienti morali*") e, in quanto tali, legittimati a partecipare al processo deliberativo. Viene qui utilizzata la **categoria degli interessi** in quanto più duttile e intuitiva rispetto alla categoria dei diritti – che richiederebbe una ulteriore giustificazione e una specifica declinazione se riferiti agli animali – e più inclusiva rispetto alle sole preferenze che non sembrano ricomprendere bisogni ed esigenze oggettivamente apprezzabili anche nel caso degli animali.

L'analisi etica di un processo deliberativo evidenzia il ruolo centrale della

condizione della *rilevanza* che tuttavia appare di difficile utilizzo pratico in assenza di ulteriori specifici criteri valutativi, ovvero di valori in ragione dei quali considerare rilevante o meno l'interesse dei diversi soggetti implicati. L'approccio MCDA integra utilmente tale requisito in quanto richiede un chiarimento sui valori etici di riferimento nella discussione in ragione dei quali individuare le questioni che debbano essere considerate rilevabili e gli interessi che debbano essere "presi sul serio". Un'ulteriore caratteristica è la possibilità di impiego in contesti caratterizzati da obiettivi divergenti e da stakeholder molto differenziati (il modello, ad esempio, è impiegato nella Health Technology Assesment e nella pianificazione delle priorità sanitarie) (Thokala P., et al. 2016, Jakab I., et al., 2020).

Obiettivo è delineare una procedura i cui presupposti e regole siano esplicite e chiaramente definite e i cui criteri applicativi siano in grado di tenere conto del contesto in cui si cala la decisione.

1.1 PRINCIPI E VALORI ETICI: LE DECLINAZIONI DELL'ACCOUNTABILITY (A4R)

Nel contesto della nostra discussione l'*accountability* (Daniels N., 2000) è riferita ad un metodo finalizzato alla definizione di priorità "giuste", definite cioè non in base a predefinite attribuzioni di valore bensì derivanti da una procedura deliberativa legittima (trasparente e negoziata tra tutti i portatori di interessi in gioco), nonché alla disponibilità a rendere conto, secondo il principio della trasparenza, delle ragioni che hanno portato alla decisione. Proponiamo qui di seguito i principi etici da cui derivano i criteri alla luce dei quali sono giudicati il peso degli interessi, la rilevanza delle questioni, la sostenibilità etica delle deliberazioni e la loro applicabilità nello specifico contesto.

Equità

L'equità nelle scelte costituisce l'obiettivo del modello deliberativo adottato nel documento. Essa è una declinazione del principio di giustizia che riguarda il modo giusto di distribuire e attribuire beni (materiali o morali) e oneri all'interno di un gruppo di persone o di una società nel suo complesso. L'equità richiede di trattare in modo uguale situazioni che sono simili per gli aspetti rilevanti e in modo differente situazioni che sono differenti per gli aspetti rilevanti. Comporta quindi il dare ad ognuno "ciò che gli spetta" tenendo

conto delle specifiche circostanze, che devono essere valutate in modo imparziale, trasparente e onesto relativamente ai possibili condizionamenti. Coniugato prevalentemente come capacità di rispondere e rendere conto delle proprie azioni, il **principio di responsabilità** comporta doveri e obblighi definiti da norme morali inerenti al rapporto di reciprocità tra i soggetti. Nell'ambito di discussione del presente documento, gli animali sono stati riconosciuti quali portatori di interessi, verso i quali sussistono dei doveri e il cui ruolo deve essere tenuto in conto nel processo deliberativo, pur non configurandosi nei loro confronti alcun "contratto sociale".

Responsabilità

La responsabilità comporta il dover rispondere e rendere conto delle proprie azioni. La responsabilità chiama in causa doveri di natura giuridica, deontologica o morale, in base al contesto di riferimento. In senso giuridico e deontologico la responsabilità è riferita a obblighi definiti da norme o regole di comportamento, all'interno di un contesto di reciprocità di diritti e doveri (giustizia). Per altro verso la responsabilità, nella interpretazione proposta ad esempio da H. Jonas (Jonas H., 1979) si configura come dovere verso tutti i soggetti e gli esseri senzienti che possano essere positivamente o negativamente influenzati dalle nostre azioni indipendentemente dalla loro capacità di reciprocare, che anzi proprio dalla loro intrinseca vulnerabilità e "impotenza" origina il nostro dovere di cura nei loro confronti. Intesa in questo senso, la responsabilità attribuisce maggiore vincolatività al dovere "imperfetto" originato classicamente dal principio di **beneficenza** (Kant I., 1966) e si pone in sinergia con il dovere di prendersi cura (**duty of care**) di soggetti, esseri viventi o beni che ci sono affidati in modo particolare (soggetti sperimentali, animali, ambiente, beni naturali o culturali, generazioni future). Tale dovere, a ben vedere, richiama il valore primario della dignità. La **dignità** in senso proprio è *un concetto polisemico*, più spesso definito in funzione delle sue concrete applicazioni in ambiti specifici. Occorre del resto riferirsi ancora una volta a Kant nel rintracciare il fondamento teorico del valore della dignità nell'imperativo che richiede di trattare le persone come fini in sé stesse e mai semplicemente come mezzi per altri fini, ovvero impone la non strumentalizzazione, inganno, manipolazione e sfruttamento delle persone per fini a loro estranei. In questo contesto,

il rispetto della dignità può essere esteso anche ad altri esseri viventi, che siano in grado di avere interessi propri o a cui debba essere riconosciuto un valore intrinseco.

Come visto, il principio di responsabilità, intesa come **accountability**, richiede anche la capacità dell'agente di rendere conto agli altri attori coinvolti, delle ragioni alla base delle proprie scelte, decisioni e azioni. Questa concezione della responsabilità si basa sul presupposto che si possa applicare una procedura condivisa, tra referenti di un sistema, per l'esplicitazione dei doveri, mezzi, obiettivi e finalità complessive, e dei relativi meccanismi di controllo dei risultati (Daniels N., 2000).

Trasparenza e correttezza

La trasparenza ha un proprio correlato morale nella correttezza dell'agire intesa come comportamento leale e come atteggiamento aperto e cooperativo nei confronti dell'altro e, più profondamente, come capacità di coltivare e di mantenere una *forma mentis* diretta alla ricerca dell'oggettività nella descrizione dei fatti e all'obiettività di giudizio sulle persone. Correttezza significa anche, quindi, onestà intellettuale e trasparenza intesa come chiarezza, pertinenza e completezza nella raccolta di dati, analisi dei problemi e pubblicità delle procedure deliberative, come anche capacità di ammettere l'errore fattuale, il condizionamento ideologico dei propri giudizi e finanche l'inevitabile propensione a difendere le proprie idee e decisioni in modo non del tutto imparziale. L'obiettivo è quello di raggiungere un'etica del discorso (Habermas J., 2009) che non si basi sulle categorie del buono e giusto (oggetti della morale classica) quanto piuttosto miri a raggiungere a un accordo tra tutti i soggetti coinvolti sulle norme che regolano il discorso stesso, in una prospettiva del tutto formalistica e procedurale, quale quella individuata nel presente documento.

2. SCHEMATIZZAZIONE METODOLOGICA

L'approccio MCDA propone un metodo decisionale che può essere schematizzato come segue:

- a) Descrizione del **contesto**, degli **scopi generali** e degli **obiettivi specifici** che si intendono raggiungere.
- b) Individuazione degli **stakeholder**.
- c) Definizione di un **linguaggio morale comune**.

d) Definizione delle **questioni etiche correlate agli interessi degli stakeholder**.

e) Identificazione dei **criteri** in base ai quali considerare positivi o negativi gli effetti delle decisioni e le **possibili alternative** in base ai criteri stabiliti.

f) Descrizione delle **possibili conseguenze**: impatto degli effetti a medio e lungo termine, gravità e probabilità degli effetti, preferenze degli stakeholder riguardo alle conseguenze, problemi correlati.

g) Determinazione della **natura della decisione**: definizione della rivedibilità o meno della decisione e della sua natura (scelte avversative, convergenti, compensative o compositive).

h) Valutazione del peso dell'**incertezza** nello stabilire la probabilità, la gravità e l'impatto delle conseguenze possibili e il grado di incertezza nel **bilanciamento tra costi e benefici** e tra **rischi e benefici**. Verifica del grado di **tolleranza** del rischio di tutti gli stakeholder.

a) Descrizione del contesto

Per l'analisi del contesto occorre individuare e descrivere le principali cause della trasformazione del territorio naturale, delle aree a più elevato impatto antropico e delle criticità maggiori del caso specifico in esame. Si assiste tuttavia da diversi anni a una parziale inversione del processo di antropizzazione data dallo spopolamento di alcune aree abitate in collina e montagna, prima prevalentemente a vocazione agricola, attualmente non più produttive. La delineazione del contesto richiede in primo luogo una mappatura delle principali specie selvatiche in relazione alla loro tipologia di impatto, descritta e corredata da dati al fine di costituire una sufficiente base informativa. Dall'analisi dei dati sono individuati i settori maggiormente colpiti dalle singole specie o anche da più specie, come ad esempio avviene per le produzioni agricole estensive. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, della complessità dei potenziali problemi causati da tali interazioni, si citano i **cinghiali** che hanno un impatto su produzioni agricole intensive ed estensive, produzioni agricole di nicchia al "limitare del bosco", traffico stradale su grandi strade, traffico stradale cittadino, gitanti in ambiente rurale-montano, mentre, di converso, i **lupi** hanno un impatto principalmente sulle produzioni zootecniche. Il tema è illustrato nelle seguenti di-

namiche: interazione essere umano/ ambiente selvatico, interazione fauna selvatica/ambiente antropizzato, interazione tra specie selvatiche o tra fauna selvatica e animali domestici, impatto delle specie selvatiche in aree naturali protette.

b) Individuazione degli stakeholder

La fauna selvatica è considerata, in Italia, "patrimonio indisponibile dello Stato" dall'art. 1 comma I della L. 11 febbraio 1992 n. 157 che afferma, inoltre che la tutela di questo patrimonio deve essere garantita "nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale". Il primo stakeholder da prendere in considerazione dovrebbe essere, quindi, lo Stato con le sue diramazioni territoriali. In effetti l'attuale legge, oltre ad attribuire alla fauna selvatica uno statuto privilegiato rispetto alla normativa precedente che considerava "specie nocive" gran parte dei selvatici giustificando uno sterminio indiscriminato, pone limitazioni alla caccia (definita eufemisticamente "prelievo venatorio") e punisce il bracconaggio. Tuttavia, la legge tutela soltanto la fauna selvatica omeoterma ed è stata elaborata con il rilevante contributo dei dirigenti delle associazioni venatorie.

In questa fase va tenuto in considerazione il problema di includere tra gli stakeholder i rappresentanti di associazioni professionali che svolgono attività di lobby poiché questo può indurre una parzialità nel giudizio e generare conflitti di interesse. La creazione di apparati e la professionalizzazione di tali attività, pur migliorando indubbiamente l'efficacia dell'azione di advocacy, può rendere la funzione delle associazioni non più in grado di interpretare adeguatamente e rappresentare coerentemente gli interessi della categoria. Preoccupazione diversa è data dal limite oggettivo costituito dalla difficoltà di rappresentare adeguatamente gli interessi degli animali a causa dell'impossibilità di averne esperienza diretta o riferita. Sono certamente di ausilio, tuttavia, nel giungere a una rappresentazione via via meno approssimativa degli interessi animali, le conoscenze rese possibili dall'etologia cognitiva.

Portatori di interessi primari

Agricoltori/Allevatori: costituiscono i portatori di interesse che subiscono l'impatto negativo maggiore tra gli esseri umani. A ciò si aggiunge una scarsa capacità di rappresentatività e incisività politica e una percezione culturale che porta a sottovalutarne il

ruolo sociale. In tale categoria sono ricompresi tutti gli attori coinvolti nella filiera alimentare e i produttori agricoli di produzioni di nicchia, con le dovute differenziazioni in base alla qualificazione e quantificazione del danno. Una questione specifica è costituita dalla scarsa capacità delle associazioni di categoria di rappresentare adeguatamente gli interessi degli agricoltori.

Animali: questa categoria include tutti gli animali non umani caratterizzati dal non possedere un linguaggio umano e quindi come tali non in grado di esplicitare i propri interessi. Gli animali, quindi, benché non assimilabili agli agenti morali, sono soggetti con interessi propri e, in quanto tali, *pazienti morali*. Sono individuabili oltre agli interessi delle prede e dei predatori anche gli interessi degli animali che nei diversi contesti possono essere considerati *prede* o *predatori*, *guardiani*, da *compagnia* o *sinantropici* e quindi con interessi molto diversi fra loro, alle volte divergenti se non confliggenti.

Portatori di interessi secondari

Cittadini/consumatori: i cittadini dispongono di strumenti e modalità per esercitare forme di pressione politica sia in quanto elettori che in quanto consumatori. Le stesse scelte di consumo, in quanto agiscono sui meccanismi di mercato, costituiscono indirettamente una modalità di influenzamento delle decisioni politiche. A questo riguardo, si citano come esempio le indagini condotte sul grado di *Willingness to Pay* in ambito alimentare, ovvero la disponibilità a pagare un prezzo più elevato per il consumo di carne prodotta con minor sofferenza animale. In questo contesto l'interesse di cui è portatore il consumatore è costituito principalmente da un aumento dei costi di alcuni prodotti agricoli.

Ambientalisti: in questa definizione sono ricompresi attivisti che propongono approcci alla tematica ambientale molto differenziati tra loro che vanno da una sostanziale accettazione della prospettiva antropocentrica fino alla sua totale negazione (*deep ecology*). Si osserva come l'interesse alla protezione sia in generale riferito all'ambiente inteso quale biosfera e alle specie viventi in sé stesse, posizione che può avere un forte impatto negativo sulla vita dei singoli animali in quanto non sono considerati portatori di interessi individuali.

Animalisti: considerano gli animali non solo come parte integrante

dell'ambiente naturale ma in quanto singoli individui portatori di interessi propri, ovvero in grado di manifestare soggettività morale sia pure di natura passiva. L'appartenenza di specie, in questo senso, è di ausilio principalmente ai fini della comprensione del comportamento, dei bisogni e degli interessi del singolo individuo. Le associazioni animaliste ai sensi del art. 7 della Legge italiana 189/2004 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali.

Medici veterinari: si fanno portatori di interessi animali e umani considerati in senso individuale, non necessariamente convergenti tra loro. Possono esercitare la funzione di mediatori tra tali interessi -specie se divergenti- sia nello svolgimento dell'attività professionale che, in particolare, nel ruolo di esperti componenti dei comitati etici cui sono attribuite competenze specifiche a tutela del benessere animale, inteso sia come riferito al singolo individuo che alla specie, sia come parte della tutela dell'ambiente e del patrimonio faunistico.

Operatori turistici: possiedono interessi strumentali alla loro attività economica, contingenti e strettamente connessi allo specifico impatto positivo/negativo causato dalla singola specie selvatica. Di tale impatto è parte ovviamente il valore culturale, simbolico ed emotivo delle diverse specie, elementi questi che influenzano significativamente la percezione dell'animale da parte dei fruitori turistici e il valore morale attribuito alla sua soppressione o alla sua tutela e sopravvivenza.

Gitanti-raccoglitori, turisti ecologisti: hanno un interesse ad essere protetti da attacchi di animali sia selvatici sia domestici. Tale interesse è qui considerato secondario non in quanto si tratta di attività ludiche che implicano una volontaria esposizione al rischio nell'accesso nelle aree in cui è presente fauna selvatica. Scopo della norma è, infatti, la previsione di regole per la prevenzione del danno e non il controllo di ogni possibile comportamento che comporti un rischio anche grave per l'agente, riguardo al quale tuttavia egli resta libero. Un ulteriore interesse secondario, ma non residuale, è costituito dalla preservazione di boschi e campagne dalla potenziale distruttività degli animali.

Fornitori di mezzi e servizi tecnici: soggetti che possono essere coinvolti come consulenti delle istituzioni

e in quanto tali sono interessati a individuare e proporre soluzioni tecniche e relative indicazioni operative. Le soluzioni tecniche proposte scostano il limite, talvolta, di basarsi su una implicita interpretazione del problema in termini efficientistici, ovvero di ottimizzazione dell'esito a fronte delle risorse, soprattutto economiche, impiegate. Obiettivo è quindi la proposta di una soluzione pratica che appaia di facile realizzazione e gestione economica indipendentemente da una valutazione imparziale dell'equo bilanciamento tra costi e benefici tra tutti gli stakeholder portatori di interessi diretti.

Cacciatori: costituiscono una categoria di portatori di interesse di cui va evidenziato oltre al ruolo esercitato, su richiesta dell'autorità competente, di esecutori del controllo della proliferazione di alcune specie, anche il potenziale conflitto di interesse verso l'individuazione di soluzioni che non prevedano l'abbattimento di animali. L'interesse in sé stesso a cacciare, non motivato da uno stato di necessità, tuttavia, pur essendo diretto è da considerarsi di minore peso morale se posto in confronto con gli interessi vitali degli animali.

Rappresentanti di interessi comuni/impersonali

Decisori politici: non hanno interessi diretti ad eccezione delle figure istituzionali locali. Il loro ruolo è spesso esaurito da una interpretazione funzionale e contingente del problema.

Giornalisti: svolgono un ruolo fondamentale nel racconto delle vicende e hanno la responsabilità di rappresentare i fatti in maniera quanto più possibile obiettiva.

Blogger/comunicatori/influencer in rete: non hanno alcun ruolo diretto ma possono attivare la sensibilità dei cittadini polarizzandola.

Studiosi nell'ambito della zoologia, dell'ecologia, dell'etologia: hanno un interesse scientifico per gli aspetti teorici e pratici della gestione degli animali nel loro ambiente naturale.

Medici veterinari: sono qui ricordati nuovamente in quanto in funzione del loro ruolo professionale difendono interessi umani comuni tra cui in primo luogo la tutela della salute pubblica e del benessere animale, nell'ottica dell'indivisibilità della salute umana, animale e dell'ambiente (*One Health*).

Spettatori morali

Benché in un'ottica sistemica, nessuno possa chiamarsi fuori dal gioco morale, ai fini del presente documento sono da intendersi ricompresi in questa classe, tutti i soggetti che non subiscono danni o benefici ai loro interessi primari o secondari, diretti o indiretti, e in quanto tali sono esclusi dalla deliberazione morale. Il potere di influenzare, anche in modo indiretto, l'opinione pubblica non legittima il loro inserimento nel processo deliberativo.

c) Definizione di un linguaggio morale comune

Nell'ambito della descrizione della metodologia MCDA sono state già definite le ragioni che hanno portato a scegliere la categoria degli interessi quale linguaggio morale comune, in quanto in grado di far convergere le posizioni dei diversi soggetti coinvolti nella deliberazione. La categoria degli interessi, come accennato, poiché fa riferimento alle specifiche necessità poste dalle condizioni di vita e dai bisogni dell'animale, alla capacità di provare piacere e dolore e, infine, all'istinto di autoconservazione, ha il merito di riguardare parametri che possono essere percepiti oggettivamente e rappresentati adeguatamente da soggetti morali attivi nella deliberazione.

d) Definizione delle questioni etiche correlate agli interessi degli stakeholder

Tutela della sicurezza: la sicurezza costituisce una priorità e richiede misure differenziate e adeguate ai diversi contesti in cui può manifestarsi il pericolo. La sicurezza ricomprende al suo interno sia la sicurezza fisica (*safety*) che i profili di sicurezza sanitaria (*biosecurity*).

Tutela dell'efficienza economica: diritto alla redditività, stima del danno economico, impatto psicologico (percezione dei rischi, perdita della sicurezza finanziaria e della fiducia da parte del mercato), perdita di agrobiodiversità, aggravio dei controlli burocratici, oneri aggiuntivi dati dalla necessità di adottare misure preventive. La perdita economica, se di entità rilevante, dà luogo a un rischio elevato per la sopravvivenza di famiglie o comunità la cui sussistenza si basa sulla produzione agricola, al punto da generare una questione di sicurezza fisica.

Tutela della biodiversità, dell'agrobiodiversità e gestione del territo-

rio: la biodiversità riguarda sia le produzioni agricole non industriali che preservano specie alla base di prodotti italiani tipici (conoscenza delle tecniche di produzione), sia il territorio e alcune aree protette nelle quali il forte aumento della popolazione di alcune specie crea uno squilibrio ambientale (vedi cervi in Sardegna o mustang nelle riserve per i nativi americani).

Tutela del benessere dell'animale: processi di decisione partecipata in merito a misure di contenimento degli animali che non ne prevedano necessariamente l'abbattimento¹. Tale bilanciamento contestuale tra interessi umani e animali, pur non negando il valore inerente alla vita animale si basa sul presupposto della sostituibilità della vita del singolo individuo, presupposto che va modulato in ragione del livello di coscienza che presumibilmente possiede, del numero di esemplari di specie a rischio di estinzione, nonché del valore affettivo di singoli individui, quali tipicamente gli animali da compagnia e alcuni domestici allevati.

Sviluppo di una concezione **ecologista sistemica** e di una valutazione del valore della vita animale indipendente dal potere evocativo e valore simbolico delle diverse specie.

e) Identificazione dei criteri

Fondamento di questa metodologia è l'individuazione di specifici criteri valutativi, ovvero l'esplicitazione dei valori in ragione dei quali considerare rilevante o meno l'interesse dei diversi soggetti implicati.

Interessi dei soggetti

Per interessi si intendono le preferenze, i bisogni e le esigenze, ovvero dimensioni che possono essere apprezzate individualmente, mentre non sono presi in considerazione beni considerati in senso assoluto, ovvero a prescindere da ogni forma di percezione soggettiva. In questa prospettiva sono definite quattro categorie principali di interessi (interesse primario e secondario, secondario percepito a livello individuale, secondario comune) e due connotazioni specifiche (interesse diretto e indiretto).

Un *interesse primario* è riferito a un bene da cui dipende la vita del soggetto sia immediatamente che in termini di sopravvivenza nel territorio/contesto. Riguarda la sicurezza e l'integrità psico-fisica del soggetto, ma giunge a includere l'interesse vitale

dato dalla sopravvivenza economica. Un *interesse secondario* riguarda un bene rilevante in termini di qualità della vita e ammette un'ampia gamma di esperienze che se fortemente peggiorative rispetto alla soglia di normalità possono causare un grado di sofferenza talmente elevato da trasformare tale interesse in primario (ad esempio, evitare uno stress generato dalla percezione di un pericolo costante assume una rilevanza tale da renderlo paragonabile a un interesse vitale).

Un *interesse secondario comune* è riferito a un bene collettivamente apprezzabile e potenzialmente usufruibile da tutti e da ognuno: come tale è riconosciuto come un valore espresso dai principi e dagli ideali fondativi della comunità.

Un *interesse percepito* riguarda la valutazione soggettiva della gravità, della capacità di gestione e delle conseguenze del rischio in relazione alle proprie risorse individuali.

Un *interesse diretto* riguarda tutto ciò che incide significativamente, sia in senso positivo che negativo, sulla vita stessa o qualità della vita dei soggetti.

Un *interesse indiretto* riguarda le conseguenze, positive o negative, che derivano da agenti morali da una decisione che ricade su altri agenti o soggetti morali, portatori di interessi diretti. Nel caso in cui le scelte siano effettuate da chi non ne paga le conseguenze, che restano a carico di chi ha interessi diretti, si può affermare che i primi assumano la posizione dello *spettatore morale*. Un esempio eclatante è rappresentato dalla pretesa neutralità morale di chi arrogandosi la posizione dello spettatore benevolo – il punto di vista dell'Arcangelo (Hare R.M., 1981) – ritiene di godere di millantata superiorità morale che causa spesso iniquità decisionale o capacità di influenzamento ideologico dell'opinione pubblica.

Natura delle deliberazioni

Il *tipo di deliberazioni* opera un diverso bilanciamento tra gli interessi del soggetto e degli stakeholder con una possibile classificazione in ragione del grado di opposizione degli interessi divergenti che è stato possibile raggiungere nei singoli contesti.

Le *deliberazioni di trade-off* riguardano i contesti in cui non è oggettivamente possibile o non è stata sufficientemente esplorata la possibilità di una soddisfacente modalità

di composizione/bilanciamento di interessi. In altre parole, individuano una situazione di conflitto dove ogni scelta avrà comunque l'esito di privilegiare in modo esclusivo una parte a discapito dell'altra.

Le *deliberazioni compensative* comportano un sacrificio o un maggiore onere per una parte quale unica possibilità di trovare una soluzione al problema: la parte soccombente vede la compressione dei propri interessi compensata dall'adozione di misure specifiche atte a ristabilire l'equità.

Le *deliberazioni convergenti* sono realizzabili nelle circostanze in cui tutti gli stakeholder traggono vantaggio dalla loro adozione, in quanto si verifica una convergenza degli interessi di tutti i soggetti verso la medesima scelta.

Le *deliberazioni a somma zero* non ammettono una soluzione positiva in quanto qualunque scelta a favore di uno o più stakeholder ha ricadute negative sull'insieme degli stakeholder.

Valutazione delle deliberazioni

Le deliberazioni sono valutate in ragione delle conseguenze che producono nella sfera dei valori etici di riferimento su cui si basa l'attribuzione del diverso peso morale degli interessi in gioco dei soggetti. Sono individuati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il valore intrinseco della vita (*diritto alla vita e all'integrità fisica*), la qualità di vita (*diritto alla qualità di vita, diritto a non soffrire*), la protezione dal danno economico (*diritto alla dignità economica e del proprio lavoro, diritto all'immagine sociale*) tutela degli esseri viventi e dell'ambiente (considerati quali sistema unitario interdipendente identificato come *diritto all'integrità del patrimonio naturale*), tutela della bellezza come veicolo di elevazione spirituale (*diritto al valore spirituale della bellezza*), diritto alla conoscenza (*diritto al valore della conoscenza / libertà della ricerca scientifica*).

f) Descrizione delle possibili conseguenze

La natura della deliberazione è direttamente correlata alla descrizione fattuale del problema ma anche alla individuazione della questione etica sottesa che si ritiene prioritaria. Ad esempio, se si ritiene prioritaria la tutela della sicurezza, le misure per evitare rischi di incidenti causati dalla fauna selvatica (ad esempio, attraversamento di cinghiali in strade a scorrimento veloce) saranno focaliz-

zate sulla prevenzione dell'accesso degli animali in aree antropizzate. Le conseguenze saranno quindi valutate esclusivamente utilizzando il parametro della riduzione degli incidenti stradali, possibile causa di lesioni sia all'uomo che agli animali. In questo caso una stessa specie si trova nella posizione di aggressore e di vittima allo stesso tempo, il che rende la definizione di interessi per ciascun portatore più complessa. Questo è uno dei casi in cui l'individuazione di misure preventive a tutela degli interessi vitali sia dell'uomo sia degli animali permette di adottare una *deliberazione convergente*. In altri casi, la questione etica preminente è rappresentata dalla sicurezza economica che pone al centro dell'attenzione morale gli interessi degli agricoltori/allevatori da cui consegue che l'impatto maggiore della deliberazione sia a carico degli animali (*deliberazione oppositiva*). La deliberazione è giustificata dall'entità del danno calcolato sia in senso assoluto che in funzione della fragilità economica di famiglie o comunità che rende spesso la protezione di tale interesse di vitale importanza. Si possono tentare forme di composizione degli interessi mediante interventi di contenimento che creino una suddivisione degli habitat funzionale alla convivenza (con riconoscimento dell'individualità animale) o, in alternativa, la legittimazione della riduzione della ripopolazione nell'area di più stretto contatto con l'uomo, riduzione compensata dalla costituzione di aree di riproduzione per la specie abbattuta (il che implica che l'animale non abbia una individualità propria e possa essere sostituito da un altro esemplare).

g) *Determinazione della natura della decisione*

L'esame delle questioni etiche fa emergere con chiarezza come i differenti contesti influenzino profondamente la natura della deliberazione. Tuttavia, è parte dell'etica procedurale discutere l'approccio teorico che si ritiene moralmente più adeguato, e chiedersi se l'obiettivo della discussione tra gli stakeholder renda possibile il tentativo di giungere a deliberazioni convergenti, o per lo meno compensative, anziché a scelte di *trade off*. Infine, la disponibilità di rivedere o meno la deliberazione sulla base di nuovi elementi fattuali, può essere considerata sia una misura di *accountability* sia di potenziale compensazione nel medio o lungo termine delle scelte più penalizzanti per una categoria di stakeholder.

h) *Valutazione del peso dell'incertez-*

za del bilanciamento costi/benefici e verifica del grado di tolleranza del rischio degli stakeholder

Un'adeguata consapevolezza dei problemi richiede la disponibilità a riconoscere la loro complessità, ad adottare cioè una visione sistemica che integri e ponderi tra loro tutte le variabili nelle diverse dimensioni e nelle diverse fasi temporali che influenzano le conseguenze effettive della deliberazione. Si tratta di una ponderazione che deve tenere conto non solo della complessità, ma anche della dinamicità del sistema, che come accennato rende, ad esempio, la stessa specie, in contesti diversi, predatore o preda. Paradossalmente, tuttavia, spesso l'attenzione è polarizzata dalla figura del predatore in virtù dell'allarme che esso suscita, con una scarsa considerazione per i rischi corsi dalle vittime. Una potenziale risorsa all'interno di una visione sistemica e dinamica è rappresentata dagli stakeholder con un maggior impatto sull'opinione pubblica, quali gli ecologisti e gli animalisti in grado di richiamare l'interesse e la sensibilità dei cittadini sulla questione. Infine, merita osservare l'effetto duale che hanno avuto alcune politiche a tutela di una singola specie (ad esempio nel ripopolamento) con una ricaduta negativa sull'equilibrio complessivo dei territori e delle risorse. Il ripopolamento esclusivo di una specie (sia pur meritevole di tutela) può rivelarsi, infatti, a una più attenta analisi nel corso del tempo, una scelta che può causare squilibrio all'ecosistema e, in ultimo, sfavorevole anche per la specie stessa. Un effetto assimilabile in termini di conseguenze è singolarmente rappresentato dal ripopolamento indotto dagli stessi cacciatori e sostenuto con finanziamenti specifici.

Infine, l'attuale impostazione delle politiche di settore che utilizza prevalentemente parametri di efficienza economica, rischia di reiterare un approccio del sostegno economico che si traduce nei fatti in rimborsi, tardivi e insufficienti, dei maggiori oneri richiesti agli agricoltori e allevatori, piuttosto che in un effettivo evitamento o risarcimento del danno o protezione dal rischio. L'accurata valutazione di tutti i fattori del contesto, del grado di probabilità degli eventi e delle interazioni tra gli esseri viventi che condividono lo stesso ambiente, ovvero l'adozione di una visione ecosistemica, rappresenta dunque uno strumento essenziale per l'effettiva realizzabilità di ogni intervento, ed è equiparabile ad uno studio di fattibilità delle deliberazioni.

3. ORIENTAMENTI OPERATIVI

Oltre alla adozione dei criteri più sopra illustrati, l'applicazione del metodo MCDA richiede la valutazione preliminare di alcuni elementi che influenzano la correttezza del processo deliberativo in contesti reali. Al fine di correggere possibili *bias* sono qui proposti alcuni criteri-guida:

Determinare il valore morale dell'individualità animale: presupposto di ogni discussione equa degli interessi in gioco, è la considerazione degli interessi degli animali. Nella individuazione degli stakeholder gli animali sono quindi inseriti con pieno riconoscimento dei loro interessi primari. Tuttavia, pur riconoscendo il valore della vita di ciascun animale considerato individualmente, tale valore deve essere considerato a parità di condizioni, ovvero il dovere di tutela che ne deriva va comparato con altri beni e doveri. La sua effettiva esigibilità deve tenere conto delle conseguenze dal punto di vista economico, sociale o etico: tuttavia ogni sforzo deve essere fatto per tutelare gli interessi degli animali riferiti al singolo individuo ogni volta che sia possibile.

Stabilire una classificazione: fattore determinante per l'efficacia della procedura decisionale è stabilire i criteri in base ai quali gli interessi, gli stakeholder e le questioni sono classificate, ovvero sono incluse o escluse all'interno di un insieme omogeneo di elementi. L'individuazione di tali criteri è necessaria per stabilire il relativo peso morale degli interessi (cosa debba essere considerato interesse primario o secondario, diretto o indiretto), la natura e preminenza delle diverse questioni (sopravvivenza economica vs. benessere/qualità di vita), pertinenza o meno di alcuni stakeholder quali gruppi di interesse. I criteri di inclusione ed esclusione quali elementi di una classe risentono del contesto in esame, particolarmente nel caso degli stakeholder.

Identificare correttamente le cause: uno dei limiti più frequenti in un processo deliberativo è dato da una insufficiente analisi delle cause o da una interpretazione unilaterale del contesto. La ricerca di un soggetto, fattore o evento cui possa essere attribuita l'origine del problema rende spesso facilmente veicolabile presso l'opinione pubblica la descrizione della questione. Un approccio riduttivo riferito ad un problema che si inserisce e trova le sue cause reali all'interno di un sistema complesso quale quello ecologico, ha tuttavia

un impatto negativo sia a livello individuale che complessivo, evidente spesso già nel breve periodo. Un esempio è rappresentato dalla tutela elettiva di singole specie, sia pur a rischio di estinzione, con un effetto di squilibrio sull'*habitat* e di compromissione della sopravvivenza di altre specie selvatiche.

Adottare una corretta base informativa: la natura della deliberazione richiede una valutazione preliminare del peso dei diversi rischi connessi agli interessi, del loro potenziale impatto e dell'importanza delle conseguenze. Tale procedura richiede una valutazione qualitativa dei dati e la loro analisi statistica secondo i modelli di riferimento per il MCDA. L'analisi dei dati, la valutazione della probabilità del rischio, la stima del possibile impatto anche indiretto e a lungo termine, gli effetti di sistema, dovranno essere aggiornati in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e della eventuale modificazione del contesto esaminato, con conseguente revisione, se necessario, della deliberazione presa.

Chiarire le ragioni etiche alla base della deliberazione: la valutazione delle conseguenze richiede una prioritizzazione degli interessi di diversi stakeholder, processo che genera conflitti anche se non esplicitati. La scala di priorità degli interessi deve essere discussa tra gli stakeholder attraverso un processo di esplicitazione delle ragioni del conflitto e di chiarimento dei valori sottesi alla decisione. Tale processo consente di giustificare la natura della deliberazione, il peso morale dei diversi interessi presi in considerazione, la tolleranza del rischio, la disponibilità alla revisione della deliberazione, l'effettiva necessità delle scelte di *trade off*.

Conoscere i *bias* cognitivi nel processo decisionale: sono oramai noti diversi meccanismi cognitivi che conducono a *bias* nei processi decisionali e nella stima del rischio, di cui alcuni particolarmente frequenti e significativi. La cosiddetta *euristica della disponibilità*, porta a stimare un fenomeno/evento sulla base della sua disponibilità mnestica ovvero di un facile recupero dalla memoria: più un certo tipo di informazioni è disponibile in memoria più frequente sarà il suo utilizzo. È un meccanismo di economia cognitiva che può condurre a errori: infatti, la probabilità con cui si ritiene che quell'evento appartenga a una classe di eventi noti non sempre si fonda su dati di realtà, ovvero sulla probabilità valutata su

Coesistenza
tra esseri
umani, animali
domestici e
fauna selvatica

Documenti
di etica
e bioetica

base statistica, ma spesso si basa su quanto quell'evento richiama un evento noto a chi lo interpreta. Un ulteriore errore è costituito dalla *interpretazione retrospettiva* per cui i dati sono interpretati in modo da avallare una ipotesi di partenza cui si attribuisce un particolare valore, con scarsa disponibilità a dare il giusto peso a dati che porterebbero alla sua falsificazione. Infine, l'*ancoraggio* può condurre a non attribuire la reale rilevanza a un evento o di un'ipotesi se essa è in contrasto con il resto delle proprie conoscenze e a interpretare i fatti nuovi alla luce delle proprie convinzioni.

4. SINTESI APPLICATIVA

L'efficacia pratica di ogni processo deliberativo multistakeholder dipende dalla capacità di assicurare una equa considerazione di tutti gli interessi moralmente rilevanti. Tale obiettivo richiede eticità nella procedura deliberativa, secondo i seguenti principi di riferimento del modello *Accountability for Reasonableness*:

- *pubblicità* (capacità di rendere conto delle ragioni della decisione)
- *rilevanza* (riconoscimento da parte dei soggetti interessati della rilevanza di tali ragioni)
- *revisionabilità* (disponibilità a correggere la decisione in base a nuovi elementi e conoscenze)
- *vincolatività* (impegno ad applicare concretamente la decisione presa)

Nel conseguire una decisione condivisa tra gli stakeholder devono essere individuati gli interessi moralmente rilevanti, la natura delle questioni etiche, gli obiettivi perseguiti e le conseguenze ad essi connesse. Il metodo proposto nel documento fa riferimento al modello MCDA e richiede una analisi progressiva delle questioni in esame, secondo il seguente schema:

- Descrizione del **contesto**, degli **scopi generali** e degli **obiettivi specifici** che si intendono raggiungere.
- Individuazione di tutti **stakeholder**².
- Definizione di un **linguaggio morale comune**.
- Definizione delle **questioni etiche correlate agli interessi degli stakeholder**.
- Identificazione dei **criteri** in base ai quali considerare positivi o ne-

gativi gli effetti delle decisioni e le **possibili alternative** in base ai criteri stabiliti.

- Descrizione delle **possibili conseguenze**: impatto degli effetti a medio e lungo termine, gravità e probabilità degli effetti, preferenze degli stakeholder riguardo alle conseguenze, problemi correlati.
- Determinazione della **natura della decisione**: definizione della rivedibilità o meno della decisione e della sua natura (scelte avversative, convergenti, compensative o compositive).
- Valutazione del peso dell'**incertezza** nello stabilire la probabilità, la gravità e l'impatto delle conseguenze possibili e il grado di incertezza nel **bilanciamento tra costi e benefici** e tra **rischi e benefici**. Verifica del grado di **tolleranza** del rischio di tutti gli stakeholder.

La procedura adottata e l'esame del contesto applicativo hanno portato a individuare le seguenti questioni etiche di primaria importanza correlate agli interessi degli stakeholder:

Tutela della sicurezza: la sicurezza costituisce una priorità e richiede misure differenziate e adeguate ai diversi contesti in cui può manifestarsi il pericolo.

Tutela dell'efficienza economica: la perdita economica, se di entità rilevante, dà luogo a un rischio elevato per la sopravvivenza di famiglie o comunità la cui sussistenza si basa sulla produzione agricola, al punto da generare una questione di sicurezza fisica.

Tutela della biodiversità, dell'agro-biodiversità e gestione del territorio: la biodiversità costituisce una risorsa irrinunciabile sia in termini economici in quanto preserva alcune culture tipiche, sia come condizione imprescindibile dell'equilibrio dinamico nella convivenza tra specie in specifici *habitat*. Essa è indispensabile per la resilienza stessa del sistema Terra.

Tutela del benessere dell'animale: nella determinazione del peso morale da attribuirsi alla vita del singolo animale rispetto alla specie, vanno prese in considerazione anche le conseguenze complessive dell'abbattimento del singolo animale rispetto ad una equilibrata gestione della specie, che ne consenta la preservazione nel medio e lungo

termine, anche nel contesto di un adattamento alla convivenza con la specie umana.

5. MESSAGGIO CHIAVE

Ogni processo deliberativo deve basarsi sulla disponibilità a rendere conto delle ragioni sottese alle scelte/soluzioni/misure proposte e ad esplicitare i criteri etici che le giustificano. Direttamente consequenziale a tale prerequisito è la rivedibilità delle decisioni raggiunte sulla base di nuove evidenze, come anche l'impegno ad individuare solo misure che possano essere effettivamente messe in pratica e quindi concretamente applicabili, sia a livello individuale che da parte delle Istituzioni competenti. Un'adeguata consapevolezza dei problemi richiede infine la disponibilità a riconoscere la loro complessità, ad adottare cioè una visione sistemica che integri e ponderi tra loro tutte le variabili nelle diverse dimensioni e nelle diverse fasi temporali che influenzano le conseguenze effettive della deliberazione.

Nota al testo: il documento è stato elaborato da Elena Mancini in collaborazione con Silvana Diverio. Si ringraziano per il contributo scientifico Pasqualino Santori e Alessandro Alessandrini. Il testo è stato inoltre integrato e revisionato sulla base della discussione con i componenti del gruppo di lavoro e approvato con consultazione telematica il 13 aprile 2022.

Gruppo di lavoro

Relatori: Diverio, Mancini

Gruppo di Lavoro: Alessandrini, Amato, Battaglia, D'Antuono, Felicetti, Macri, Natoli, Pavone, Pignone, Santori, Schwarz.

NOTE

1. Al riguardo, si ricorda che l'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU-Lisbona) riconosce l'obbligo di rispettare il benessere animale nelle politiche degli Stati Membri in quanto esseri senzienti.

2. La definizione degli stakeholder pertinenti per contesto è la fase più complessa e impegnativa dell'intera procedura. Si veda al riguardo la sezione dedicata.

BIBLIOGRAFIA

Agamben G., 2005, Il potere sovrano e la nuda vita. Einaudi Editore, Torino.

Baltussen R., et al., 2019, Multicriteria Decision Analysis to Support Health Technology Assessment Agencies: Benefits, Limitations, and the Way Forward, *Value in Health*, 22 (11), 1283-1288.

Daniels N., 2016, Accountability for Reasonableness and Priority Setting in Health. In: Nagel E., Lauerer M., (Eds). *Prioritization in Medicine: An International Dialogue*, Switzerland, Springer, 47-56.

Daniels N., 2000, Accountability for Reasonableness, *British Medical Journal*, Nov 25; 321(7272): 1300-1301.

Daniels, N., 2018, Combining A4R and MCDA in priority setting for health, *Cost Effectiveness and Resource Allocation*, 16, 5.

Foucault M., 1998, *Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico*, Einaudi Editore, Torino.

Habermas J., 2009, *Etica del discorso*, Laterza Editore, Roma-Bari.

Dare R.M., 1968, *Il linguaggio della morale*, Ubaldini Editore, Roma.

Hare R.M., 1981, *Il pensiero morale*, Il Mulino, Bologna

Jakab I., Németh B., Elezbawy B., Karadayı M.A., Tozan H., Aydın S., Shen J., Kaló Z., 2020, Potential Criteria for Frameworks to Support the Evaluation of Innovative Medicines in Upper Middle-Income Countries-A Systematic Literature Review on Value Frameworks and Multi-Criteria Decision Analyses, *Frontiers in Pharmacology*, Aug. 14(11): 1203.

Jonas H., 1979, *Il principio responsabilità*, Einaudi Editore, Torino.

Kant I., 1966, *Critica della ragion pratica*, Laterza Editore, Roma-Bari.

Marsh K. Et al., 2016, Multiple Criteria Decision Analysis for Health Care Decision Making—Emerging Good Practices: Report 2 of the ISPOR MCDA Emerging Good Practices Task Force, *Value in Health* 9: 125 – 137.

Rawls J., 1982, *Una Teoria della Giustizia*, Universale Economica Feltrinelli, Milano.

Thokala P. et al., 2016, Multiple Criteria Decision Analysis for Health Care Decision Making - An Introduction: Report 1 of the ISPOR MCDA Emerging Good Practices Task Force, *Value in Health* 9: 1- 13.

Coesistenza
tra esseri
umani, animali
domestici e
fauna selvatica

Documenti
di etica
e bioetica

La coesistenza tra umani e animali come sfida etica, politica e di *governance*

The coexistence between humans and animals as an ethical, political and governance challenge

Sabrina Alfonsi

Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di
Roma Capitale - assessorato.ambiente@comune.roma.it



DOI: 10.53267/20220201

Il tema della coesistenza tra le diverse forme di vita, umana e animale, è certamente uno di quelli che stimola la discussione tra punti di vista diversi, a volte simili, altre addirittura opposti tra loro. Si tratta di una questione molto sentita nella comunità cittadina, in particolare a Roma: una delle città europee più ricche in termini di biodiversità, come è stato evidenziato dai numerosi studi sulla fauna urbana della Capitale degli ultimi decenni. Allo stesso tempo, un tema di grande attualità, spesso salito agli onori della cronaca e proprio per questo, come sovente accade, oggetto di visioni oscillanti tra l'eccessiva semplificazione e l'estremizzazione dei concetti.

Questo è uno dei motivi per cui ho molto apprezzato il lavoro del Comitato Bioetico per la Veterinaria e l'Agroalimentare (CBV-A) contenuto in queste pagine che cerca, invece, di restituire la complessità del problema e la cautela che deve guidare l'amministratore nell'affrontarlo.

Una oggettiva difficoltà che si radica innanzitutto nelle premesse, nel contesto in cui deve essere inquadrato l'argomento. Nel caso di Roma, la sua straordinaria biodiversità trova origine – assieme ad altri rilevanti fattori – nella sua incredibile ricchezza ambientale. Un patrimonio naturale enorme, caratterizzato da un articolato sistema di habitat che include un vasto sistema di aree naturali protette, di aree verdi, di gole fluviali, aree agricole e orti urbani.

I diversi corridoi ecologici penetrano come veri e propri cunei all'interno della città, assicurando una connettività ed una continuità del tessuto ecologico urbano che permette agli

animali di spostarsi liberamente tra le aree extra-urbane e le parti più centrali della città.

È proprio questa connessione così accentuata, questa condivisione stretta dell'ambiente urbano tra uomo e animali, a rendere estremamente delicata ogni decisione che riguardi interventi di contenimento e di controllo sulle diverse specie animali.

La pluralità degli interessi in gioco contribuisce alla complessità di cui sopra e ancora di più il loro continuo mutamento. Così se il problema della coesistenza tra le diverse forme di vita in città si confronta, tradizionalmente, con le esigenze della sicurezza urbana, del decoro, dell'igiene, della tutela della vita animale e della tutela ambientale, etc., lo scenario può cambiare rapidamente in conseguenza di eventi imprevedibili, come un'epidemia, che mettono al centro un nuovo interesse, come può essere la tutela della salute. È questo il caso, per esempio, dell'epidemia di peste suina a livello nazionale che ha condizionato il tema della gestione delle specie dei suidi ed in particolare dei cinghiali, portando alla nomina di un Commissario *ad hoc* da parte del Governo, chiamato a confrontarsi con gli amministratori locali, come nel caso di Roma, attraverso la costituzione di una Cabina di Regia.

D'altro canto, il tema stesso – la coesistenza tra umani e animali – si presenta sfaccettato e non si presta ad una risposta unitaria. Non tutte le specie animali sono in grado di adattarsi all'ambiente urbano allo stesso modo. Tra i mammiferi, come ad esempio il cinghiale, negli ultimi

decenni si è registrato un elevato grado di colonizzazione della città, ma in generale sono le specie che meglio riescono a plasmare la propria ecologia e il proprio comportamento a seconda delle diverse condizioni ambientali quelle che riescono ad avere successo nella conquista degli ambienti urbani. Tra i diversi animali, forse gli uccelli sono quelli che oggi mostrano un più evidente processo di inurbamento: la cui popolazione aumenta esponenzialmente generazione dopo generazione come è avvenuto nel caso del gabbiano reale e dei pappagalli.

Non è possibile, dunque, concentrarsi su di una singola tipologia di animale, ma è necessario tenere conto contemporaneamente della fauna nel suo complesso e dei rapporti che intercorrono tra le diverse specie.

È proprio la complessità a far sì che, nel momento in cui si cerca di affrontare il problema nella pratica, esso si divide, si spezza – come in un prisma – in una pluralità di punti di vista e di soluzioni differenti, che trova la sua origine innanzitutto nella varietà di posizioni teoriche che possono assumersi rispetto al problema della vita animale: mi limito in questo ambito a richiamare il dibattito acceso in dottrina sulla loro natura senziente, sul grado e sulle forme delle loro capacità intellettive.

Possono sembrare discussioni bizantine, eccessivamente astratte, ma si tratta di un errore: solo questi presupposti teorici consentono di dare risposta alle domande fondamentali di natura etica, sul livello e sulle forme di protezione di ogni specie. Ancora più concretamente, sono queste diverse visioni del mondo che anche solo in via istintiva, intuitiva, determinano le posizioni che, sulle singole questioni, assumono i diversi portatori di interesse. Per fare un semplice esempio: le associazioni animaliste che sostengono le teorie dell'*agency* si porranno con ferma consapevolezza a difesa della vita pienamente senziente, ma priva di voce; ma lo stesso farà mio figlio, che, pur senza basi teoriche, ha visto il dolore negli occhi del proprio cagnolino e vuole in ogni modo proteggerlo da ulteriori sofferenze.

In questo particolare ambito, di conseguenza, la varietà delle posizioni teoriche si riflette nella va-

rietà delle posizioni politiche dei portatori di interesse, nella pluralità di voci, più forti, meno forti sul medesimo tema.

E qui arriviamo al tema centrale, quello della *governance*, del sistema di poteri pubblici, ed anche in questo caso ci scontriamo con una varietà di istituzioni, le cui competenze tendono a sovrapporsi.

È sufficiente citare la competenza generale della Regione sulla fauna selvatica e sugli animali domestici, che si sovrappone alla competenza comunale sui singoli territori in cui le norme specifiche devono essere attuate, e così via.

Si tratta di un punto di partenza arduo, ma di cui non deve essere esagerata la portata: se un margine di semplificazione è auspicabile, riassumere tutti i poteri in un unico soggetto, in un solo centro decisionale, non è la soluzione. In una società democratica, la pluralità è prima di tutto un valore, di cui si devono semmai curare le deviazioni patologiche.

Questo è ancora più vero nel caso della vita animale: ci confrontiamo con una pluralità di sensibilità differenti, anche molto distanti, che però originano dalla delicatezza del problema, uno dei pochi in grado di toccare le corde più nascoste di ciascuno di noi.

Come istituzioni abbiamo il compito di valorizzare queste diverse voci, cercando con impegno di prestare ascolto a ciascuna di esse. E questo devono essere le diverse istituzioni: punti di ascolto, in grado di interloquire tra di loro per evitare degenerazioni, cioè di farsi portatori di una sola voce, facendola prevalere sulle altre.

Per fare della pluralità una forza e non un limite ho sempre pensato che fosse necessario un metodo, un modo di procedere quanto più possibile oggettivo e condiviso.

Un ente pubblico come il Comune, nello svolgere le sue competenze in una materia così delicata, non può che affidarsi alle norme e alla collaborazione con figure tecniche di comprovata esperienza scientifica, senza però rinunciare a porsi in modo equidistante dai diversi portatori di interesse.

Si tratta di una prospettiva che questa ricerca fa propria da un punto di vista teorico, e che invece

io ho maturato sul campo, nella mia esperienza di politica e amministratrice. Il nome diverso che mi sono abituata a dargli è "Patto di comunità" e l'ho sperimentato, per esempio, nel caso dei rifugi per animali.

Da Assessora si è trattato di uno dei primi ambiti in cui ho scelto di intervenire, sulla base del metodo del Patto Comunità, partendo dal confronto attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro con più di 50 Associazioni. Con tutte le difficoltà che si possono incontrare quando si mettono assieme sensibilità molto diverse, abbiamo discusso pacatamente e ci siamo scontrati duramente, ma alla fine abbiamo trovato un punto di incontro soddisfacente per tutte le parti in causa.

Questo è il metodo in cui credo e che voglio applicare nel lavoro che facciamo ogni giorno, tra mille difficoltà, per garantire il massimo benessere possibile agli animali che condividono con noi la nostra città. Facendo tesoro degli spunti di riflessione, assai interessanti, proposti da questo lavoro, che offre un contributo teorico importante su un tema complesso di *public policy*.

Agricoltori, animali domestici e animali selvatici hanno l'interesse comune di vivere in equilibrio

Famers, pets and wild animals have a common interest in living in balance

Alessandro Alessandrini

Presidente del Consorzio Agrario Provinciale di Ancona
presidente@capancona.it



DOI: 10.53267/20220202

Il documento del Comitato bioetico per la Veterinaria e l'Agroalimentare crea l'occasione per affrontare una questione sempre più calda e ormai quasi quotidianamente presente nell'informazione.

Ormai il coinvolgimento dei centri abitati non solo delle zone rurali è, come era prevedibile, frequente, quindi non si tratta più di un problema del solo mondo degli agricoltori e allevatori.

Negli ultimi anni il fenomeno è molto cresciuto e ha creato un notevole disagio sia per la questione materiale dei danni (quasi sempre non risarciti o al massimo indennizzati in minima parte) ma, soprattutto, perché è manifesta la scarsa considerazione che agricoltori e allevatori godono da parte di organi istituzionali e ancora di più di, da quella parte di società, non istituzionale ma largamente influente.

In una prima fase il problema, senza distinguere tra predazioni agli animali allevati e danni alle colture è stato sostanzialmente sminuito, se non negato, attribuendo l'origine del clamore alla "lamentosità" del mondo agricolo, sempre un po' considerato paternalisticamente.

E già, qui, bisognerebbe fare due considerazioni: la prima, perché si pensi che gli agricoltori non abbiano la sensibilità di apprezzare il contatto coi selvatici? Tutti gli uomini apprezzano la presenza "regolata" degli animali selvatici, la loro scoperta o imprevista apparizione di questi, nei campi dove si lavora. È un autentico ed improvviso piacere anche per gli agricoltori vedere un animale, magari raro.

Ma ancora più importante è la seconda domanda: perché non si percepisce nessuna forma di risipiscenza da parte di coloro che, sminuendo sia il fenomeno materiale del danno che quello psicologico dell'offesa, hanno rimandato per anni non solo l'intervento ma anche la sola evidenza pubblica. Producendo sofferenze maggiori agli stessi animali coinvolti che siano essi, prede, predatori o animali domestici da guardiania o familiari!

Per queste ragioni il documento del Cbva è illuminante, e non solo per chi è coinvolto direttamente ma per tutta la Società, anche quella più strettamente urbana. Coinvolgendo tra i portatori di interesse anche gli animali, comprendendo tutto il perimetro dei danneggiati, siano essi esseri umani o animali. Questa visione, che va oltre la legislazione, è funzionale a comprendere a fondo la problematica e produrre effetti di razionalizzazione per l'opinione pubblica e per la politica.

In troppi ambiti e per troppo tempo la questione è stata vista, solo, come una disputa sui risarcimenti, molto importante, ma non decisiva.

Bisogna comunque razionalizzare e dipingere il quadro della situazione come si è evoluta.

Le caratteristiche ambientali che contraddistinguono i territori sono il frutto di trasformazioni ultra-millennarie, praticate dalla specie umana che ha modificato l'ambiente secondo le proprie esigenze.

La sequenza armonica tra coltivazioni, boschi, pascoli, borghi, città e

strade, non è che il risultato della manipolazione umana e della ricerca del massimo rendimento.

Anche l'utilizzo del termine biodiversità è improprio: il grandissimo assortimento di specie vegetali coltivate nel territorio italiano, comunque riconducibili a poche categorie di alimenti, deriva dalla necessità di disporre di una ampia gamma di aree coltivabili per sfruttare ogni spazio utilizzabile per produrre cibo e combattere la fame; questo, attraverso la selezione genetica, ha prodotto nei secoli le tante varietà domestiche che conosciamo.

In questo contesto l'essere umano ha cercato di sostituire non solo le specie vegetali naturali con quelle coltivate, ma anche la fauna selvatica con esemplari allevati per scopi zootecnici.

Con questo processo di modificazione, gli spazi per le specie animali e vegetali si sono andati restringendo, alcune di queste sono scomparse, molte sopravvissute e diverse modificate.

Si è realizzata nei secoli una situazione di equilibrio il cui apice ha coinciso con lo sviluppo demografico dell'800, nella quale l'espansione delle coltivazioni e degli allevamenti ha interessato praticamente tutte le superfici utilizzabili a esclusione delle sole vette appenniniche.

Dalla metà del'900, però, questo equilibrio si è rotto, o meglio se ne è creato un altro.

Lo sviluppo industriale e il benessere conseguente, ha spostato una consistente quota della popolazione dalle campagne e dai borghi alle città mentre l'evoluzione delle tecniche agronomiche e della zootecnia ha incrementato la produttività agricola, non rendendo più necessario l'uso delle aree marginali del territorio.

Si è così progressivamente ricostituito un ambiente più abbandonato che naturale, nel quale alcune specie animali, anche non autoctone, hanno avuto la possibilità di moltiplicarsi in modo non controllato, generando le prime criticità, quantunque contenute.

Nell'ultimo quarto del '900, soprattutto nei paesi dell'est Europa, la genetica ha messo a punto alcune specie per le riserve di caccia

mentre da altre zone del mondo ne sono arrivate altre per la produzione di pelliccia.

I casi più evidenti ed emblematici sono i cinghiali, o meglio un tipo di maiale selvatico che assomiglia a un cinghiale, ma anche caprioli, daini e cervi insieme alle nutrie.

Come tutte le specie allevate, anche questi animali (apparentemente selvatici) sono caratterizzati da elevata produttività, adattamento all'ambiente antropizzato e abitudine alla presenza dell'uomo.

Tanto per fare un esempio: lo scomparso cinghiale maremmano pesava meno della metà di quello che ormai popola ogni angolo di territorio, comprese le periferie urbane. La femmina partoriva due-tre suinetti contro i sei-otto dell'omologa moderna, che ha la stessa fertilità di una scrofa d'allevamento.

Le nutrie, geneticamente selezionate per l'allevamento della pelliccia, poi rilasciate in modo sconsiderato quando gli allevamenti sono andati in crisi, hanno la fertilità tipica dei roditori tanto da aver infestato rapidamente molti corsi d'acqua, mettendo a rischio la solidità degli argini e distruggendo gli ecosistemi in cui si sono insediate.

Il problema principale del rapporto uomo-selvatici vede comunque il cinghiale al primo posto.

Grande prolificità, un clima sempre meno rigido, la disponibilità di cibo e l'assenza iniziale di nemici o competitori naturali hanno portato ad una moltiplicazione esponenziale della specie che, dalle aree protette, dove il controllo della popolazione è molto complicato, si sono diffusi praticamente ovunque, compromettendo l'ecosistema anche agricolo presente (in Italia dal 1980 i cinghiali selvatici stimati sono passati da 50.000 a circa 2 milioni)¹.

Oggi con la ricomparsa della peste suina africana, il fenomeno della sovra-popolazione del cinghiale potrebbe causare danni economici sproporzionati negli allevamenti di maiali.

Problemi di sovrannumero simili si verificano anche, in alcune regioni d'Italia, per il capriolo, tanto che in alcune provincie si è autorizzata la caccia di selezione per ridurre la presenza (la popolazione nazio-

nale di questo ungulato è aumentata del 340 % negli ultimi 40 anni)².

Ma non è finita, il lupo appenninico fino a pochissimi anni fa relegato a pochi esemplari sui monti Sibillini, nel Parco nazionale d'Abruzzo e sui monti della Sila oggi ha colonizzato tutti gli Appennini, le Alpi centrali e oggigiorno consistentemente aree pianeggianti. Tale fenomeno, positivo se controllato come non è stato, può causare un serio allarme sociale non rilevato più, solamente, dai pastori in montagna. (Nel 2022 è stata stimata una presenza di circa 3.300 lupi di cui 950 esemplari concentrati nelle Regioni alpine e quasi 2.400 distribuiti lungo il resto della penisola)³.

È certo che gli agricoltori preferirebbero non subire danni dalla fauna selvatica, così come gli eventuali risarcimenti in tempi rapidi sarebbero auspicati. Ma l'entità economica del danno subito anche se venisse immediatamente erogata difficilmente potrebbe contenere il danno subente, in quanto non immediatamente quantificabile. Certamente questo in coltivazioni annuali è più limitato, ma in coltivazione arboree (vigna: distruzione e danneggiamento delle viti; alberi da frutta: scortecciamento in tutto od in parte, etc..) o negli allevamenti zootecnici (stress con dimagrimento, calo della lattazione, aborti tardivi, spese per ferite, costi di distruzione delle carcasce di animali uccisi etc.) diventa ingente.

Il problema, si ribadisce, non è la ricomparsa o la presenza di animali di cui non si aveva memoria storica, ma la loro diffusione sovradimensionata e poco compatibile con le attività umane, siano esse quelle rurali o urbane.

Estremamente deficitario è la Politica che ancora non riesce a comprendere l'entità del problema. Invece di definire precisi interventi si concentra a redigere e aggiornare regolarmente un *Elenco delle specie invasive animali e vegetali di rilevanza Unionale* (Reg. UE 1143/2014), che viene ogni anno aggiornato.

È necessario che chi deve decidere lo faccia in maniera pragmatica dopo aver preso in considerazione tutti gli aspetti scientifici, culturali, sociali ed economici, come la Bioetica aiuta a fare, ed evitando derive ideologiche.

Concludo parafrasando due grandi presidenti americani, il primo, Abrahamo Lincoln affermava che: "Il pastore

tiene lontano il lupo dalla gola della pecora, per questo la pecora ringrazia il pastore per essere il suo liberatore, mentre il lupo lo denuncia per il medesimo fatto ma come distruttore della libertà. Chiaramente la pecora e il lupo non sono d'accordo sulla definizione della parola libertà" pertanto è imperativo quanto affermava l'altro Theodor Roosevelt: "Quando devi decidere, la migliore scelta che puoi fare è quella giusta, la seconda migliore è quella sbagliata, la peggiore di tutte è non decidere".

È terribilmente dannoso "nascondere la testa sotto la sabbia come lo struzzo" e il documento del Cbva aiuta a non farlo.

NOTE

1. Audizione informale dei rappresentanti ISPRA alla XIII Commissione - Camera dei deputati riguardante i risultati dell'indagine nazionale condotta da ISPRA sulla gestione del Cinghiale in Italia nel periodo 2015-2021, mercoledì 25/01/2023.

2. Atti del convegno "Coltiviamo l'Appennino centrale: risorse e criticità", 4 aprile 2019 Perugia; prof. Marco Apollonio Università di Sassari.

3. Fonte ISPRA <https://www.isprambiente.gov.it/attivita/biodiversita/monitoraggio-nazionale-del-lupo/risultati>.

Dignità e giustizia oltre la malattia

PARERE DEL COMITATO ETICO DELLA
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
A FAVORE DI UN DIRITTO
ALL'OBLIO ONCOLOGICO

PREMESSA

Nel documento ufficiale che illustra la missione del Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi si legge che uno dei suoi compiti imprescindibili è di favorire "la crescita di una coscienza critica, e insieme quello di porsi responsabilmente quali garanti terzi dei cittadini rispetto alle pratiche scientifiche e biomediche, guidati dai principi fondamentali condivisi a livello internazionale". Da quando è stato fondato nel 2013 per volontà di Umberto Veronesi, il Comitato Etico è stato impegnato ad assolvere questa missione realizzando una serie di documenti il cui fine primario è stato di identificare e analizzare alcune questioni bioetiche e biogiuridiche fondamentali a supporto dei decisori politici e a vantaggio di tutti i cittadini.

Tra i molti documenti che sono stati finora prodotti dal Comitato – ognuno dei quali è stato dedicato a un tema diverso e di grande importanza –, alcuni hanno avuto un impatto maggiore di altri sul dibattito e sulle decisioni pubbliche. Retrospectivamente, però, tutti i documenti che sono risultati più incisivi hanno condiviso almeno due caratteristiche essenziali.

La prima è quella di aver affrontato dei temi percepiti come concreti, e cioè questioni che avevano chiare implicazioni e pratiche per la vita delle persone. È stato questo, ad esempio, il caso dei documenti che nel corso degli anni il Comitato ha realizzato su questioni bioetiche di assoluta importanza come la *Mozione sui profili etici dell'eutanasia*, il parere sul testamento biologico o, più recentemente, la possibilità di donare il proprio corpo dopo la morte per fini di studio e ricerca.

La seconda caratteristica, invece, è stata quella di essere stati pubblicati in momenti particolari, spesso in prossimità della discussione di una particolare legge o dopo un evento particolare, come la prima fase della pandemia da Covid-19. In questi casi, lo scopo di questi documenti è sempre stato quello di contribuire al dibattito pubblico, utilizzando gli strumenti multidisciplinari propri dell'analisi bioetica e biogiuridica per avanzare alcune proposte sotto forma di raccomandazioni.

In questa ottica, nel 2022, il Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di dedicare un

parere alla questione della possibile introduzione anche in Italia di un diritto all'oblio oncologico. Per chi leggerà questo documento non sarà difficile comprendere il perché della scelta di questo tema. Come illustra il documento, infatti, grazie ai progressi della ricerca oggi milioni di persone in Italia e in Europa possono essere definite completamente "guarite" nonostante abbiano ricevuto nel passato una diagnosi di tumore. È un risultato importante, che mostra quanto i progressi compiuti dalla ricerca scientifica si possano tradurre nel tempo in differenze concrete per la qualità di vita e la sopravvivenza delle persone – dei pazienti oncologici *in primis*, ma non solo. Purtroppo, superare una malattia a livello clinico non significa sempre smettere di essere considerati pazienti.

Il fatto di essere stati malati in passato, infatti, può in alcuni casi tradursi in una serie di odiose e immotivate discriminazioni anche dopo anni che si può essere considerati guariti. Da qui, dunque, la necessità di introdurre anche in Italia un "diritto all'oblio oncologico" che consenta alle persone già guarite la possibilità di non rivelare informazioni in merito alla propria storia clinica passata. Per i milioni di persone che hanno già sconfitto un tumore il riconoscimento di questo diritto all'oblio potrebbe fare una differenza enorme, per esempio nell'accesso ai servizi finanziari. È quindi facile vedere come il tema del diritto all'oblio oncologico interessi direttamente la vita di milioni di persone a livello pratico e immediato.

In secondo luogo, sempre come spiega il documento, è da tempo che si discute in Italia circa la necessità di approvare una legge per introdurre questo nuovo diritto anche nel nostro ordinamento legislativo: un atto di civiltà che sarebbe in linea con le richieste dell'Europa e con quanto è già avvenuto in molti altri paesi come la Francia, il Belgio e l'Olanda, per citarne solo alcuni. Purtroppo, il disegno di legge che era stato presentato durante la passata legislatura non è mai stato discusso a causa del cambio di governo che è avvenuto in modo repentino e imprevedibile.

Se da un lato questo ha impedito finora l'introduzione di un diritto all'oblio oncologico nel nostro paese, dall'altro, come spiega il do-

cumento del Comitato, ciò ha offerto la possibilità di migliorare il testo originale sotto alcuni aspetti che, a parere del Comitato Etico, non devono essere trascurati.

Tra le possibili raccomandazioni che il Comitato avanza nel proprio parere, credo che la più importante sia quella che chiede uno sforzo maggiore e più sistematico a favore della ricerca scientifica. Quando si parla di "tumori" ci si riferisce, in realtà, a malattie tra loro anche molto diverse ed eterogenee per incidenza, caratteristiche, e prognosi. Ciò crea un problema di non facile soluzione. Da una parte, infatti, tutte le persone "guarite" dovrebbero poter idealmente esercitare il proprio diritto all'oblio oncologico. Dall'altra, però, le tempistiche che permettono a una persona di potersi definire guarita variano inevitabilmente a seconda della patologia. In alcuni casi una persona può definirsi guarita dopo solo un anno dalla diagnosi, mentre di solito il limite minimo che viene identificato per far valere il proprio diritto all'oblio oncologico è di dieci anni per chi riceve la diagnosi in età adulta e di cinque per chi la riceve in età pediatrica. Di fronte a queste difficoltà, la soluzione, a parere del Comitato, non può che essere quella di prevedere dei percorsi di ricerca clinica e biomedica continuativa e strutturata che, attraverso revisioni periodiche della letteratura e delle evidenze scientifiche, possano fornire ai decisori politici i dati migliori per stabilire poi quali e quante finestre temporali debbano infine essere previste e se, nel corso del tempo, alcune debbano essere riviste per alcune patologie.

Naturalmente, è chiaro che la decisione su come implementare al meglio un diritto all'oblio oncologico dipende anche da una serie di considerazioni di altra natura normativa, legislativa e costituzionale, nonché da valutazioni che riguardano l'implementazione di una norma rispetto al contesto di applicazione. Tuttavia, è altrettanto chiaro che tali valutazioni non possono comunque prescindere da una serie di considerazioni che dipendono da ciò che oggi la ricerca clinica e biomedica ci permette di conoscere rispetto alla natura e all'eterogeneità delle diverse patologie.

Inoltre, solo attraverso un parallelo percorso di ricerca nel campo delle scienze sociali è possibile individuare, mappare e caratterizzare i diversi ambiti, oltre a quello finanziario e a quello della genitorialità, nei quali le persone subiscono analoghe discri-

minazioni e per cui andrebbe prevista un'analogha possibilità di esercitare un più generale "diritto all'oblio clinico".

In conclusione, dunque, credo che il messaggio più importante alla base di questo documento consista proprio nel rendere esplicito il rapporto imprescindibile che esiste tra il piano dei principi etici e dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione e il piano della conoscenza scientifica, nella consapevolezza che non si possa raggiungere un pieno progresso sul primo senza necessariamente fare riferimento anche al secondo.

Marco Annoni
Coordinatore del Comitato Etico di
Fondazione Veronesi

INTRODUZIONE

Negli ultimi trent'anni lo sviluppo di nuovi percorsi diagnostici e di cura ha permesso di superare l'idea per cui una diagnosi di tumore equivale a una condanna. Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, infatti, oggi sempre più persone riescono a guarire da un tumore, tornando a vivere una vita normale. A cinque anni da una diagnosi, si stima che oggi 3 persone su 5 siano ancora in vita; un incremento medio del 20% rispetto agli anni '90¹. I dati più incoraggianti riguardano i pazienti in età pediatrica, con 4 bambini su 5 ancora in vita a cinque anni dalla diagnosi. Per alcuni tumori (come il tumore del testicolo o i melanomi cutanei) la probabilità di guarigione è oggi pari o superiore all'85%. In Italia, secondo i dati del 2020, il tasso di sopravvivenza dopo cinque anni per alcuni tumori come quello della prostata e della mammella, se diagnosticati precocemente, è rispettivamente del 92 e dell'87%². In almeno un caso su quattro, una persona che è guarita ha la stessa speranza di vita di una persona che non si è mai ammalata.

La popolazione delle persone guarite da un tumore è, di conseguenza, in crescita costante. Secondo le stime più recenti, il numero delle persone che si può definire guarite da una neoplasia cresce al ritmo del 3% annuo. Oggi, in Europa, vi sono 20 milioni di persone ancora in vita dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore; 7 milioni di queste (il 35%) appartengono al gruppo dei cosiddetti "lungo sopravvissuti" ("*long-term survivors*"), e cioè di coloro che hanno ricevuto l'ultima diagnosi almeno 10 anni prima e che da allora non hanno avuto alcuna ricaduta o recidiva. Anche in Italia i numeri sono in costante miglioramento. A fronte di 3,6 milioni di persone che hanno sofferto di tumore, oltre 1 milione di persone (il 27%) possono essere considerati definitivamente guarite³.

Superare la malattia a livello clinico, però, non significa smettere di essere considerati dei "pazienti". Lo stigma associato all'essere stati dei pazienti oncologici può, infatti, tradursi in vere e proprie discriminazioni che possono incidere in modo negativo sulla qualità di vita delle persone e sul rispetto della loro dignità e autonomia, a volte anche decenni dopo la propria guarigione.

Per accedere ad alcuni servizi finanziari e bancari come prestiti o polizze assicurative, ad esempio, spesso le persone devono dichiarare se sono state affette da alcune specifiche malattie nel passato, tra cui le neoplasie. In caso di risposta affermativa, è possibile che le persone siano classificate come clienti "a rischio" e che, pertanto, sia loro negato l'accesso a tali servizi o debbano sopportare costi aggiuntivi. Una recente indagine condotta dalla *Irish Cancer Society* ha evidenziato come le persone guarite da un tumore abbiano maggiori difficoltà ad accedere ai servizi finanziari e che tali difficoltà possano avere ripercussioni negative e concrete sulle loro vite⁴. Rispetto alla popolazione generale, le persone guarite da un tumore riportano un numero maggiore sia di rifiuti ricevuti nell'accesso ai servizi finanziari, sia di episodi di trattamenti percepiti come ingiusti e iniqui. Inoltre, secondo questa indagine, il 75% delle persone colpite dal cancro pensa di non essere stata trattata in modo equo riguardo all'accesso ai servizi finanziari. Oltre alla propria libertà finanziaria, fenomeni simili di discriminazione si verificano poi anche in altri ambiti che riguardano la sfera della propria progettualità di vita, come la genitorialità. Essere stati dei pazienti oncologici, pur guariti, può infatti influenzare in alcuni casi il giudizio di idoneità all'adozione e dunque alla genitorialità. Nel complesso, esiste quindi il rischio che una persona che ha ricevuto una diagnosi di tumore possa subire discriminazioni per tutta la vita, subendo così una sorta di "doppia condanna": la prima inflitta dalla malattia, e la seconda inflitta dallo stigma che permane anche dopo la guarigione. Per questo motivo, negli ultimi anni, diversi Paesi europei come il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, la Francia, la Romania e il Portogallo hanno deciso di dotarsi di legislazioni a favore del riconoscimento di un "diritto all'oblio oncologico" (o, seguendo la dicitura internazionale, di un "right to be forgotten",

o RTBF). In generale, lo scopo di queste normative è quello di stabilire dei termini temporali oltre i quali, dopo la guarigione, gli operatori finanziari e altre realtà non possono più esigere informazioni in merito alla storia clinica progressa di chi è stato un paziente oncologico. Attualmente, in Italia non esiste alcuna legislazione analoga e, pertanto, è ancora possibile discriminare gli ex pazienti oncologici sulla base del loro passato clinico.

In questo contesto, il Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi ritiene urgente approvare in Italia una specifica normativa per introdurre anche nel nostro ordinamento il "diritto all'oblio oncologico", sul modello di quanto già fatto da altri Paesi europei. Allo stesso tempo, però, attraverso questo parere, il Comitato Etico intende evidenziare come tale norma, urgente e necessaria, potrebbe non risultare sufficiente di per sé a garantire il pieno rispetto della dignità e dell'eguaglianza delle persone che sono guarite da una neoplasia. Accanto all'azione legislativa, infatti, occorre affiancare un costante impegno sul piano della ricerca scientifica, al fine di tenere conto dei possibili avanzamenti terapeutici utili a definire termini temporali di guarigione adeguati alle diverse neoplasie. Tale impegno di ricerca dovrebbe coinvolgere anche le scienze sociali con lo specifico intento di indagare eventuali e ulteriori profili di discriminazione nei confronti di ex pazienti oncologici. Infine, occorre altresì pianificare un'ampia opera di informazione che si rivolga non solo ai consumatori adulti, ma anche a quei pazienti oncologici che ricevono una diagnosi in età pediatrica e alle loro famiglie, nonché alle persone che desiderano fare ricorso all'adozione.

IL PANORAMA LEGISLATIVO SUL DIRITTO ALL'OBLIO IN EUROPA E LA PROPOSTA DI LEGGE IN ITALIA

In Europa il primo Paese ad aver introdotto una norma in materia di "diritto all'oblio oncologico" è stata la Francia nel 2016; più recentemente altri Paesi come il Belgio (2019), il Lussemburgo (2019) e i Paesi Bassi (2020) hanno scelto di adottare iniziative legislative simili. In generale, secondo le norme approvate in questi Paesi, nel contesto della richiesta di polizze assicurative e contratti di prestito o mutui, il periodo oltre il quale è possibile richiedere informazioni sulla storia clinica progres-

sa non può essere superiore a dieci anni dalla guarigione⁵. L'unica eccezione è rappresentata dalla legge recentemente approvata in Belgio, nella quale viene riconosciuto un diritto a non essere discriminati sulla base di informazioni riguardanti la propria precedente storia clinica, ma non viene previsto un vero e proprio diritto a non rivelare alcune informazioni sul proprio passato. Inoltre, nelle legislazioni francese e olandese viene disposto che, qualora la diagnosi sia antecedente rispettivamente a 18 e 21 anni, il termine oltre il quale sia possibile esercitare il proprio diritto all'oblio oncologico sia di soli cinque anni dalla fine dei trattamenti invece che di dieci. Infine, queste normative prevedono in alcuni casi delle liste di tumori che hanno dimostrato di avere una prognosi eccellente, e per i quali si individuano quindi tempistiche ridotte per esercitare tale diritto.

L'urgenza della regolamentazione del diritto all'oblio oncologico è resa evidente, altresì, dall'attenzione posta sull'argomento da parte delle istituzioni europee, al fine di garantire che nessuno sul territorio dell'Unione venga discriminato in base al proprio passato clinico. A questo scopo sono stati suggeriti sia emendamenti alla normativa già esistente, sia l'adozione di una disciplina europea *ad hoc*⁶. Tra gli obbiettivi fondamentali del *Beating Cancer Plan* dell'Unione europea, infatti, vi è anche quello di migliorare la qualità di vita di chi ha una patologia oncologica o la ha avuta in passato. Oltre a migliori percorsi di cura e diagnosi, tale finalità implica anche la possibilità di vivere "liberi da discriminazione e ingiusti ostacoli", come ad esempio possibili preclusioni nell'accesso ai servizi finanziari⁷. Non a caso, il "supporto alla qualità della vita" è stato riconosciuto come uno dei tre pilastri per l'implementazione della EU Horizon Mission dedicata alla lotta contro il tumore, al pari di prevenzione e ottimizzazione della diagnostica e dei trattamenti.

Anche il Parlamento europeo si è espresso in merito alla necessità di introdurre nei diversi Paesi una legislazione in materia di "diritto all'oblio oncologico" con la risoluzione del 16 febbraio 2022 su *Rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro - Verso una strategia globale e coordinata*. In particolare, nell'enunciazione dei campi di azione, il Parlamento "chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del tratta-

to e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età⁸. Tuttavia, bisogna considerare i dilatati tempi di emanazione (e successiva attuazione a livello nazionale) di una futura normativa europea, nonché il fatto che i documenti sinora adottati dalle istituzioni non siano vincolanti per gli Stati membri. Pertanto, in ragione dell'attuale vuoto normativo a livello europeo, occorre un rapido intervento da parte del legislatore nazionale.

Nella passata Legislatura, è stato presentato nel parlamento italiano un disegno di legge denominato *Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche*⁹. Il disegno di legge, che si compone di cinque articoli, "riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi". La fonte normativa a livello costituzionale di questo diritto viene individuata negli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. In particolare, l'art. 3 della Costituzione sancisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di [...] condizioni personali e sociali" e che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Nel primo articolo, inoltre, si individuano altre fonti normative del diritto all'oblio negli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le principali novità introdotte da questa proposta sono contenute nei successivi quattro articoli (artt.2-5). L'art. 2 prevede che, in sede di stipula di contratti di assicurazione o di servizi finanziari, "non possono essere richieste al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventesimo anno di età". Inoltre, al comma 2, si precisa anche che, "trascorsi questi periodi di 10 o 5 anni, le informazioni che sono state precedentemente fornite in sede di stipula non possano più essere uti-

lizzate per la valutazione del rischio e della solvibilità del consumatore". L'art. 3, invece, modifica la legge del 4 maggio 1983, n. 184 – *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori* – in modo da inserire gli stessi limiti temporali di 10 e 5 anni come limiti oltre i quali non si deve più fare richiesta, o non si deve più tenere conto, di eventuali informazioni circa malattie oncologiche pregresse durante la valutazione delle domande di adozione. L'art. 4, infine, prevede la costituzione di una "Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche". Tale Consulta ha, tra le varie funzioni, anche quella di raccomandare al Ministero della salute, ogni due anni, una lista di patologie per le quali possono variare i termini e i requisiti terapeutici rispetto a quelli generici di 5 anni per le neoplasie diagnosticate prima dei 21 anni, e di 10 anni per tutte le altre.

CONSIDERAZIONI INERENTI ALL'ATTUALE DISEGNO DI LEGGE

A parere del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi, il disegno di legge a favore dell'introduzione di "un diritto all'oblio oncologico" presentato nella passata Legislatura rappresenta un passo in avanti concreto e necessario a tutela dei diritti fondamentali delle persone guarite da una neoplasia. Esso inoltre fa tesoro dell'esperienza degli altri Paesi europei, mutuando dalle loro normative sia i campi di applicazione (in materia bancaria e assicurativa, nonché per l'adozione di bambini) sia i termini temporali. Accanto alla necessità di procedere con la riproposizione del disegno di legge anche nella Legislatura appena iniziata, nonché all'urgenza di porlo in discussione nelle commissioni permanenti competenti, in questa sede il Comitato intende richiamare l'attenzione in particolare su tre profili di interesse bioetico che dovrebbero essere tenuti in considerazione durante il dibattito parlamentare:

1. Il primo aspetto riguarda la possibilità di prevedere termini temporali ridotti per alcune neoplasie. Come è noto, i termini "cancro", "tumore" o "neoplasia" indicano oggi una vastissima famiglia di patologie tra loro diverse che presentano profili molecolari e prognostici estremamente eterogenei. Grazie alla ricerca scientifica, oggi è possibile guarire definitivamente da alcuni tipi di tumori in tempi relativamente brevi; mentre per altri permane la neces-

sità di attendere tempi più lunghi; e, infine, altri ancora presentano profili di inerente cronicità. In tale contesto, è necessario bilanciare in modo adeguato l'esigenza di individuare dei criteri generali per il riconoscimento di un diritto all'oblio oncologico, e cioè validi a prescindere dal tipo di patologia considerata, con dei meccanismi che consentano nel tempo di tenere conto di possibili eterogeneità e, dunque, di identificare intervalli temporali specifici per le diverse patologie. Questo, proprio al fine di rispettare pienamente il principio bioetico fondamentale nonché il principio costituzionale secondo il quale ogni persona ha il diritto di non essere discriminata in base a fattori personali, tra cui la propria storia clinica. A questo fine la già menzionata proposta di legge individua due termini temporali definiti solo in base all'età in cui si è ricevuta la diagnosi (5 anni per i tumori diagnosticati prima dei 21 anni, 10 per tutti gli altri), demandando poi alla Consulta prevista all'art. 4 il compito di avanzare, su base biennale, una proposta di revisione dei termini qualora esistano evidenze scientifiche sufficienti a dimostrare differenze prognostiche significative tra le patologie. A parere del Comitato Etico, sarebbe invece opportuno prevedere per questo organo di garanzia una finalità di ricerca più strutturata, in modo da integrare, nel corso del tempo e in modo organico, le nuove evidenze che potrebbero emergere attraverso il progresso delle conoscenze. Se lo scopo primario della Consulta è di promuovere in senso pieno "la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche", il raggiungimento di tale scopo, a parere del Comitato, non può essere raggiunto in assenza di un programma di revisione della letteratura scientifica sistematico e continuativo possibilmente affiancato da studi epidemiologici ad hoc. Occorre pertanto istituire, sostenere e finanziare un programma sistematico e continuo di ricerca scientifica, proprio per garantire, sul piano dell'azione politica, un pronto adeguamento dei termini. Tale programma di ricerca sistematico, però, può difficilmente essere demandato alla sola Consulta prevista dall'attuale disegno di legge, per quanto essa possa comprendere esperti in ambito oncologico ed essere affiancata da una Commissione scientifica appositamente nominata. L'utilità di prevedere linee di ricerca in questo senso è stata dimostrata da un recente report molto approfondito pubblicato dal Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) e dedicato, in particolare, al cancro del

seno. Combinando l'analisi dei dati presenti nei registri nazionali, una revisione sistematica della letteratura scientifica disponibile, e la consultazione diretta con diversi portatori di interesse, questo report ha identificato alcuni sottogruppi di tumori per i quali si raccomanda di ridurre il termine di cui sopra da 10 a un anno da 10 a 1 anno – e addirittura a 0 per uno specifico sottogruppo. In sintesi, questo studio ha permesso di identificare, relativamente al solo tumore al seno, alcune tipologie di neoplasie per cui è già possibile concludere, sulla base dei dati disponibili, che una persona possa essere definita guarita già dopo 1 anno o, addirittura, immediatamente dopo la fine delle cure.

2. Il secondo aspetto riguarda, invece, la possibile estensione del diritto all'oblio oncologico ad altri casi di discriminazione cui possono essere le persone che sono guarite da una neoplasia. Se l'intento generale della norma è di dare seguito ai principi Costituzionali presenti negli art. 2, 3 e 32, nonché di rispettare e promuovere il principio bioetico fondamentale di giustizia, a parere del Comitato Etico, andrebbe previsto all'interno della normativa anche un percorso di ricerca strutturato di scienze sociali dedicato all'individuazione di altri possibili ambiti in cui gli ex-pazienti oncologici tendono a subire discriminazioni come, ad esempio, l'ambito lavorativo. Di nuovo, affinché sia possibile tradurre in azione politica l'intento morale e costituzionale di una legge sul diritto all'oblio oncologico, è necessario prevedere in anticipo delle linee di ricerca strutturate e continuative nel tempo. Tali linee di ricerca dovrebbero, idealmente, prevedere sia un confronto con la letteratura scientifica esistente in materia a livello internazionale, sia un confronto diretto con le diverse comunità di possibili portatori di interesse (*stakeholder*) – le associazioni dei pazienti o ex pazienti oncologici, dei prestatori di cure (*care-giver*), dei sostenitori dei diritti civili, etc. Come i programmi di ricerca sperimentali richiamati in precedenza, anche questi programmi di scienze sociali dovrebbero essere adeguatamente finanziati e assegnati su base meritocratica a seguito di una selezione per bando competitivo.

3. Il terzo aspetto riguarda, invece, lo scopo e l'estensione delle campagne di informazione previste dalla proposta di legge, soprattutto alla luce delle discriminazioni che possono

emergere grazie all'uso di nuove tecnologie per chi riceve una diagnosi in età pediatrica.

Secondo le stime, in Europa ci sono tra le 300.000 e le 500.000 persone che sono guarite da un tumore diagnosticato in età pediatrica; 50.000 di queste sono giovani italiani e italiane che oggi hanno tra i 22 e il 29 anni. Per queste persone il rischio di subire delle discriminazioni per via della propria storia clinica è sempre più concreto. La possibilità di pubblicare in rete informazioni personali e sensibili, infatti, ha incrementato in modo esponenziale la facilità con cui è possibile ricostruire la storia clinica di una persona. Questo rischio tende a essere maggiore per le patologie che hanno un impatto significativo sulle persone e sulle loro famiglie, come lo sono, purtroppo, proprio i tumori in età pediatrica. Va inoltre considerato che negli ultimi anni diversi percorsi di supporto psicologico per i pazienti oncologici pediatrici hanno cominciato a includere delle attività volte propria a facilitare la condivisione e il racconto della propria storia come pazienti¹¹. La scelta di condividere la propria esperienza come pazienti oncologici o *care-giver*, o solo parti di essa, però, può rendere quasi permanente la presenza di queste informazioni nello spazio pubblico – specialmente se tali informazioni sono state condivise sulle reti sociali. In questo modo, un'informazione condivisa anni prima può essere la causa di una discriminazione anche a decenni di distanza.

In tale contesto, l'attuale testo di legge prevede che spetti alla Consulta prevista dall'art.4 promuovere "un'adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative" (art. 4, comma 2). A parere del Comitato Etico, però, tale indicazione risulta insufficiente. Limitare le campagne informative previste dalla legge solo ai potenziali "consumatori" di servizi finanziari, infatti, rischia di escludere alcune categorie di persone che la legge intende esplicitamente, o dovrebbe comunque, tutelare:

a. In primo luogo, quelle persone che hanno ricevuto una diagnosi in età pediatrica, che non sono ancora dei "consumatori" di servizi finanziari, ma che hanno comunque già accesso alle reti sociali, nonché le famiglie stesse dei pazienti oncologici pediatrici;

b. In secondo luogo, tali campagne escluderebbero le persone che intendono avvalersi del diritto all'oblio in ambiti diversi come quelli dei percorsi di adozione. Pur prevedendo all'art. 3 una serie di modifiche per questo ambito, la proposta di legge non contiene alcun riferimento rispetto alla promozione di campagne informative o al dovere di informare le persone che intendono intraprendere questo percorso – a differenza, invece, di quanto si prevede nel caso dell'accesso ai servizi finanziari.

A parere del Comitato Etico, la legge dovrebbe invece prevedere una serie di iniziative volte all'informazione della cittadinanza su di una scala più ampia, oltre la sola platea dei consumatori di servizi finanziari. In particolare, secondo il Comitato, andrebbero previste iniziative di informazione rivolte ai pazienti che ricevono una diagnosi in età pediatrica e alle loro famiglie, in modo da promuovere una maggiore consapevolezza rispetto non solo all'esistenza di un diritto all'oblio, ma anche rispetto ai rischi che possono derivare nel tempo dal condividere in rete o su altri media informazioni personali inerenti alla propria storia clinica, oppure quella di altre persone.

CONCLUSIONI E RACCOMAN- DAZIONI

Dopo la guarigione ogni persona che è stata colpita da un tumore dovrebbe avere la possibilità di tornare alla propria vita senza subire alcuna discriminazione per la propria storia clinica. Per questo motivo, è urgente recepire anche in Italia le indicazioni del Parlamento europeo e adottare, entro il 2025, una legge sul "diritto all'oblio oncologico", seguendo così l'esempio di altri Paesi europei. A questo fine, la proposta di legge che è stata depositata in Senato nella passata Legislatura rappresenta, a giudizio del Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi, un passo avanti nella giusta direzione per tutelare i diritti di oltre un milione di persone nel nostro paese che sono guarite dopo una diagnosi di tumore. A livello bioetico, l'intento di una simile iniziativa a livello legislativo dovrebbe essere quello promuovere il rispetto dell'eguaglianza tra tutti i cittadini, riducendo ed eliminando possibili discriminazioni che impediscono ad alcuni di esercitare e godere appieno dei propri diritti fondamentali, tra cui il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale (art. 3.2 Cost.). Ciò implica uno sforzo non solo sul fronte nor-

mativo, ma anche su quello della ricerca scientifica e dell'informazione alla cittadinanza. La finalità deve essere di promuovere una nuova cultura della guarigione, nella quale il superamento di una patologia non equivale più a una "doppia condanna" che si protrae anche per tutta la vita, ma a una vera e propria nuova normalità.

In tale contesto, il Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi avanza la seguente serie di conclusioni e raccomandazioni, nella consapevolezza che occorre:

1. Ripresentare in parlamento e approvare al più presto e comunque entro il 2025, come da raccomandazione europea —, una legge che introduca il "diritto all'oblio oncologico" anche nel nostro ordinamento, sul modello di quanto già fatto in altri Paesi europei;

2. Sostenere le diverse iniziative già avviate a favore del riconoscimento di un diritto all'oblio per gli ex pazienti oncologici, creando così una rete sempre più ampia tra le diverse realtà e associazioni che si occupano dei diritti delle persone malate in campo oncologico e non solo;

3. In merito al disegno di legge da presentare in parlamento, il Comitato Etico evidenzia inoltre:

a. La necessità di prevedere campagne di informazione più ampie e mirate e che, dunque, oltre ai soli consumatori di prodotti finanziari siano rivolte anche (i) alle persone che intraprendendo un percorso di adozione; e (ii) alle persone che ricevono una diagnosi in età pediatrica, nonché alle loro famiglie, a tutela di una popolazione in cui i rischi di future discriminazioni sono maggiori data la crescente tendenza a condividere in pubblico informazioni inerenti la propria o altrui storia clinica;

b. La necessità di includere, tra gli scopi della legge e tra le funzioni dei vari organi di garanzia da essa previsti, una finalità di ricerca maggiormente strutturata, programmatica e continuativa per valutare, su base periodica (i) sia l'esistenza di nuove evidenze scientifiche che potrebbero giustificare termini temporali ridotti per esercitare il proprio diritto all'oblio per le persone guarite da neoplasie con profili prognostici migliori rispetto ai termini generali stabiliti dalla legge (5 anni per le neoplasie diagnosticate prima dei 21 anni, 10 per le altre, (ii) sia l'esistenza di altre possibili forme e ambiti di discrimina-

zione e disuguaglianza per le persone guarite da un tumore, attraverso un confronto diretto con i diversi portatori di interesse secondo i migliori standard qualitativi di indagine adottati nelle scienze sociali.

4. Incoraggiare un'ampia discussione pubblica presso i decisori politici, la cittadinanza e la comunità scientifica per valutare l'eventuale necessità di riconoscere un "diritto all'oblio" anche per i milioni di pazienti che sono guariti o che convivono ancora oggi con patologie non oncologiche, al fine di tutelare e promuovere la dignità e i diritti di tutti i cittadini nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale riconosciuto a livello costituzionale.

NOTE

1. National Cancer Registry Ireland (NCRI). 2021. "Cancer in Ireland 1994-2019: Annual Report of the National Cancer Registry. 2021 Annual Report."

2. <https://www.registri-tumori.it/cms/publicazioni/i-numeri-del-cancro-italia-2020>

3. <https://ecpc.org/policy/the-right-to-be-forgotten/>

4. <https://www.cancer.ie/sites/default/files/2022-02/Access%20to%20Financial%20products%20report%202022.pdf>

5. <https://annualreport.kce.be/2021/en/right-to-be-forgotten-programme/>

6. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804921012557>).

7. https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu_cancer_plan_en_0.pdf

8. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0038_IT.pdf

9. <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01343873.pdf>

10. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959804921012557>

11. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03008916221101652>

Appello di Science for Peace and Health 2022

L'APPELLO DELLA COMUNITA DI
SCIENCE FOR PEACE AND HEALTH
E DELLA FONDAZIONE UMBERTO
VERONESI CONTRO LE
DISEGUAGLIANZE E LE
DISCRIMINAZIONI SESSUALI
E DI GENERE

Nelle società di oggi vigono ancora disegualianze e discriminazioni sessuali e di genere, che ledono alla base la dignità della persona e il rispetto e la valorizzazione delle diversità. Il mondo della salute, della ricerca e della prevenzione non fa eccezione. Grazie a molti studi, si è ormai compresa l'importanza delle diversità sessuali e di genere nello stato di salute e malattia delle persone: una consapevolezza che impone alla medicina equità e appropriatezza, in un'ottica di sempre maggiore personalizzazione nelle diagnosi e nelle cure. Negli ultimi anni, anche a partire da diverse iniziative legislative e istituzionali, si sono fatti decisivi passi in avanti nel campo della medicina di genere; tuttavia, molti sono ancora gli sforzi da compiere, specie in ambito clinico, soprattutto perché ruoli e aspettative di genere continuano a ostacolare tanto la ricerca quanto l'efficacia della prevenzione. Occorre perciò un approccio olistico, che tenga conto tanto delle discipline medico-scientifiche quanto di quelle umanistiche. Sin dalla sua fondazione, il progetto Science for Peace and Health ha perseguito come suoi principali obiettivi quello di diffondere una cultura di pace e favorire maggiori investimenti in ricerca scientifica; gli scienziati per la pace e la salute, rinnovando questi auspici, chiedono alle istituzioni politiche e scientifiche competenti:

NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE

Di introdurre come corso obbligatorio l'educazione sessuale e socio-affettiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado entro l'anno scolastico 2023-2024. L'Italia è infatti uno degli ultimi Stati membri nell'Unione europea in cui l'educazione sessuale non è obbligatoria nelle scuole, insieme a Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania.

Di introdurre l'approccio sesso-genere ai corsi e insegnamenti universitari a indirizzo medico-sanitario e umanistico entro l'anno accademico 2025-2026, favorendo la creazione e lo sviluppo di programmi interdisciplinari, nonché di investire sul potenziamento delle conoscenze teoriche e pratiche sia dei docenti delle discipline mediche, sia dei professionisti sanitari sul tema.

NELL'AMBITO DELLA RICERCA

Rivolgendosi in particolar modo ai comitati etici per la sperimenta-

zione clinica, di considerare il dato di sesso-genere quale uno degli aspetti fondamentali nella valutazione dei progetti di ricerca. Inoltre, di contemplare incentivi, già nello stanziamento dei prossimi fondi ordinari destinati alla ricerca, ai ricercatori e alle ricercatrici che si occupano dell'approccio sesso-genere o ne tengono conto nei loro specifici studi.

Di destinare maggiori investimenti nell'ambito della promozione della salute in riferimento all'identità sessuale e di genere. L'assenza di una anagrafica inclusiva e la persistente esclusione e discriminazione sociale determinano una difficoltà, per esempio per le persone transgender, di godere a pieno del diritto alla salute. A ciò deve aggiungersi anche l'impegno a emanare una legge a tutela dell'integrità fisica e dell'autodeterminazione delle persone con condizioni intersessuali, riconosciute e incluse solo l'anno scorso dall'OMS nella descrizione delle differenze sessuali oltre a uomo e donna.

Queste azioni non possono prescindere 1) dalla richiesta di un aumento complessivo degli investimenti su ricerca e sperimentazione nel campo, secondo il *Piano per l'applicazione e la diffusione della Medicina di Genere* (in attuazione dell'articolo 3, comma 1, Legge 3/2018; 2) da una maggiore attenzione verso una corretta informazione e comunicazione, pubblica e scientifica, sull'importanza di un approccio medico e di tutte le professioni sanitarie calibrato sul sesso e sul genere di ogni persona.

Milano, 11 novembre 2022

PRESIDENTE SCIENCE FOR
PEACE AND HEALTH

Paolo Veronesi

VICE PRESIDENTI

Alberto Martinelli, Kathleen Kennedy Townsend

COMITATO DI PROGRAMMA

Guido Barbujani, Emma Bonino, Marta Dassù, Domenico De Masi, Giulia Innocenzi, Michela Matteoli, Marco Ottaviani, Telmo Pievani, Carlo Alberto Redi, Giuseppe Testa, Chiara Tonelli

Recensioni

Giorgio Macellari

La vita si sconta morendo. L'arte del vivere e del morire bene

Pragma Society Books, 2022

ISBN: 9788894548594

pp. 208

GUIDO BOSTICCO
bosticco@unipv.it

AFFILIAZIONE
Università degli Studi di Pavia



DOI: [10.53267/20220301](https://doi.org/10.53267/20220301)

Quando Jean Baudrillard scriveva che "essere morti è un'anomalia impensabile" alludeva a uno scenario sociale di eliminazione o trasformazione della parola morte. Il simbolo prende il posto del dato biologico e si costituisce in funzione del perpetuarsi della società stessa. Così, ricorda lo storico Philippe Ariès, le scienze sociali (e le loro antenate filosofiche) hanno sempre tentato di riconciliare la morte con la felicità. Cosa non facile, evidentemente.

Non è questa, in effetti, la via che intraprende Giorgio Macellari nel suo libro *La vita si sconta morendo. L'arte del vivere e del morire bene*. Semmai, sulla scia di riflessioni che si rintracciano anche nel pensiero di Edgar Morin, sostiene che occorra trovare senso alla vita più che alla morte, proprio grazie a questa. La disciplina epicurea per cui se c'è la morte non ci siamo noi e viceversa è, in fondo, il miglior approccio all'argomento. Poi però c'è da metterci del senso in questa vita, non basta scampare la morte finché si è vivi. Si può inquietare la grinta di un poeta per cui la morte non ci avrà mai vivi o la disillusione di un altro poeta per cui la morte si sconta vivendo (a cui il titolo del libro fa eco); si può inseguire la somiglianza con il dio, che laicamente è oggi la supremazia della tecnica, l'avvicinamento transumano all'immortalità; si può trovare senso nell'amore e nella cura per sé e per gli altri; nel costruire, nel donare, nell'insegnare, nel progettare, nell'imparare.

Proprio la limitatezza dell'esistenza, ammoniva lo psichiatra Viktor Frankl, che aveva visto da vicino la morte nei campi di concentramento nazisti, contribuisce a dare un senso alla vita, non a privargliene. Del resto, l'idea che la scarsità di una risorsa la renda più preziosa è assai diffusa nel nostro mondo, ma, pensando al rapporto fra vita e morte, non siamo in grado di fare il passo successivo e cioè convincerci che proprio grazie alla morte la vita abbia un valore. Sono concetti inscindibili, vita e morte.

Eppure, quando non viene esclusa dal discorso, la morte è spesso trattata attraverso i modi di super-significazione di cui il linguaggio è capace, come l'ironia, il sarcasmo, il doppio senso o la comicità. La morte si rimuove, si nega, si rimanda o si tratta con strumenti di mediazione e, in fondo, di di-

stanza. La filosofia ha affrontato questo concetto inizialmente con la volontà di risolverlo all'interno dell'impianto gnoseologico dell'essere umano: essa può e deve divenire parte del nostro orizzonte di significato. Ma la distanza rispetto all'idea di morte che l'Occidente ha posto nei secoli fino a oggi dice che il problema non è stato ancora superato. Semmai è stato rimosso. Con la fede o con la tecnica, che altro non è se non una variante della fede.

In questo libro, Giorgio Macellari è ben consapevole di tutto questo enorme sforzo intellettuale e spirituale, che si è dispiegato nella storia e da lì parte per una personale riflessione etica e civile. Non c'è spazio per la religione (o meglio c'è, ma non fra le risposte plausibili), però c'è spazio per la spiritualità laica, che chiamiamo senso di appartenenza a una comunità, anzi a più comunità: da quella di prossimità degli affetti fino a quella planetaria, di cui non abbiamo contezza fisica ed esperienziale, ma cognitiva e concettuale. E proprio quella più ampia comunità ci chiede di essere capaci di morire nel modo più "giusto" possibile, cioè un modo che immetta armonia e non conflitto nel mondo che lasciamo.

Siamo di fronte a un libro civile, a un'asserzione accurata di umanità e di umanesimo. I capitoli brevi ed essenziali, i molti *exerga* che testimoniano quanti autori e in quanti modi si siano confrontati con questo argomento, o almeno con questa parola e i suoi dintorni, rendono il testo una lettura curiosa, arricchente, piacevole e fluida, nonostante l'argomento appaia scabroso (e complesso, a dire il vero) a priori. Così non è, *mirabile dictu*.

La morte, osserva Macellari nell'ultima parte del libro, fa paura da sempre all'uomo e questa paura non è per nulla cambiata nei millenni. Resta quella idea che fa orrore: il "morire male", anche se oggi la sofferenza che anticipa la morte può essere spesso alleviata se non eliminata grazie alla medicina. Ma se ci immaginiamo davvero morti, gelidi nel feretro, più che orrore proviamo straniamento e distacco, rammarico e nostalgia forse, ma non la paura che ci fa tremare di fronte alla sola parola. La vera morte che ci sconquassa – ecco la chiave del libro – è quella delle persone che amiamo:

La vita si sconta
morendo.
L'arte del vivere e
del morire bene

Recensioni

l'assenza fisica dei loro corpi e la presenza spirituale del loro ricordo nei nostri cervelli. Una contraddizione insanabile, anche per chi gode della fede nell'aldilà poiché il corpo manca; e non vi è soluzione, se non quella di prepararsi mentalmente e psicologicamente, pensando di poter essere *autonomi* rispetto all'altro essere umano amato, che resiste in noi. Prepararsi all'assenza altrui e alla propria presenza, in un alto esercizio di comunità.

Federico Boem

Forme dell'argomentare e del ragionare

Mondadori Education, 2021

ISBN: 9788800750660

pp. 136

GAIA CONTU
gcontu@sissa.it

AFFILIAZIONE
SISSA, Trieste



DOI: 10.53267/20220302

Se la filosofia viene spesso considerata una conoscenza che riguarda il superfluo e l'intangibile, lo stesso non si può dire della logica, che in qualità di roccaforte quantitativa del sapere filosofico riceve talvolta un trattamento di favore. Essa non solo struttura le fondamenta della matematica e delle scienze, ma le sue regole si trovano anche alla base di una delle primarie forme di interazione fra gli esseri umani: il discorso. Dalle chiacchiere al bar, ai dibattiti televisivi, alle opinioni che proliferano su internet, i modi in cui ci confrontiamo e facciamo valere il nostro punto di vista sono articolati in ragionamenti che seguono la forma di argomentazioni logiche.

L'eloquenza come disciplina del parlare efficacemente e l'analisi della struttura formalizzata degli enunciati compongono gli oggetti di studio della retorica, della teoria dell'argomentazione e della logica. Di questi si occupa il libro *Forme dell'argomentare e del ragionare* di Federico Boem, ricercatore in filosofia della scienza all'Università di Twente, edito nel 2021 da Mondadori Education.

Il testo si pone immediatamente come un'applicazione della riflessione formale ai casi della vita quotidiana e dichiara di voler costituire uno strumento pratico che aiuti nel duplice compito di saper vagliare criticamente i discorsi altrui e di persuadere attraverso argomentazioni ben costruite.

L'intento pragmatico è chiaro. Già sul retro di copertina si legge: "nella società contemporanea, inquinata da un crescente disordine informativo, diventa fondamentale imparare ad elaborare i propri argomenti, analizzare quelli degli altri ed allenare il pensiero critico". Il concetto viene ripetuto a più riprese nel testo, quasi come monito per allontanarsi dal rischio incalzante di rappresentare una conoscenza inutile agli occhi del lettore. Allo scopo Boem arriva attraverso un itinerario lucido e strutturato. A partire dal primo capitolo, in cui in cui viene presentata la logica nei suoi sviluppi sia storici che formali e si opera una chiarificazione concettuale dei termini da utilizzare, si approda subito, fedeli alle intenzioni programmatiche, alla logica applicata al ragionamento e all'argomentazione, che è la materia del secondo capitolo. Questa viene ulteriormente sviscerata nel terzo, che presenta un'enumerazione delle fallacie logiche, degli argomenti tendenziosi e dei pregiudizi cogniti-

vi, tematiche di particolare fortuna in un immaginario popolare dominato dal fascino verso l'approccio cognitivista e riduzionista del mondo anglosassone. Il passo successivo è poi quello di prendere in esame l'ars retorica e la dialettica, anch'essa presentata prima in chiave storico-critica e poi applicata ai casi della vita quotidiana. È qui, nei capitoli conclusivi del libro, che affiorano le considerazioni più stimolanti: quanto prima era stato presentato sotto una lente teorica viene ora considerato nella sua applicazione a casi specifici, servendosi di esempi significativi presi dall'attualità.

In quest'ottica si analizzano il ragionamento logico-critico e l'eloquenza nei campi dell'indagine scientifica, della ricerca e prassi biomedica e della comunicazione pubblica e politica. Il testo si conclude con un breve vademecum in punti "su come argomentare", coronando l'ambizione operativa del libro.

Lo scopo originario del lavoro è quello di rappresentare un compendio di accompagnamento a un corso universitario e tale prospettiva emerge dalla lettura: nessuno degli argomenti in esame viene, dichiaratamente, esplorato a un livello manualistico e autosufficiente, vedendo necessari ulteriori approfondimenti al fine di ottenere una conoscenza esaustiva della materia presentata. Il volume si mantiene essenziale e snello anche nella sua costituzione, rimanendo poco oltre il centinaio di pagine. Nondimeno, il registro stilistico si configura sulla scia del saggio scientifico, senza mai sconfinare in un approccio meramente divulgativo.

Se da una parte il lavoro costituisce un ottimo compendio introduttivo alla logica e al ragionamento argomentativo, dall'altra potrebbe essere legittimo chiedersi: possono delle prescrizioni e schematizzazioni astratte costituire uno strumento di reale efficacia nel risolvere problemi specifici?

La risposta risiede nella consapevolezza che se quanto si ricerca è una soluzione operativa immediata, forse ciò che si vuole non è un saggio scientifico, ma un manuale d'istruzioni che riduca la complessità del reale a un elenco di *to-do* semplicistici e quantizzati. Nella filosofia come nella vita, al contrario, il contenuto del mondo è complesso, caleidoscopico e multiforme e il libro di Boem ne restituisce una testimonianza perfetta.

Chiara Mannelli

Etica e Intelligenza artificiale. Il caso sanitario

Donzelli, 2022

ISBN: 9788855223515

pp. 115

GIANCARLO DI VELLA
giancarlo.divella@unito.it

AFFILIAZIONE
Università degli Studi di Torino



DOI: [10.53267/20220303](https://doi.org/10.53267/20220303)

Il tema dell'intelligenza artificiale è sempre più frequentemente oggetto di interesse nel dibattito pubblico, come documenta anche la crescente esposizione mediatica. Ma cosa si intende, precisamente, per intelligenza artificiale? È questo l'interrogativo con il quale si apre il libro *Etica e intelligenza artificiale. Il caso sanitario*, edito da Donzelli, al quale l'autrice Chiara Mannelli replica sottolineando la molteplicità delle risposte possibili, talora tra loro divergenti. Viva è la preoccupazione che si coglie nel testo per la evidente diffusa mancanza di consapevolezza sul significato, sulle reali ricadute e sulle effettive potenzialità dell'intelligenza artificiale, nonché per la mancanza di interazione tra i fruitori della IA e gli algoritmi che ne sono alla base. Non tutti sanno, infatti, che molti degli strumenti di uso corrente, come Siri, Alexa o il riconoscimento facciale per sbloccare i nostri smartphone, sono prodotti dell'intelligenza artificiale. Segue quindi una puntuale riflessione sull'oggettività dei risultati prodotti dall'intelligenza artificiale, specie in ambito sanitario nel quale l'applicazione degli algoritmi risulta particolarmente promettente. La possibilità di implementare modelli di comportamento intelligente in medicina, in grado di assimilare e far interagire tra loro enormi quantità di informazioni e di apprenderle in autonomia, perfezionando progressivamente l'operato del sanitario, rappresenta un potenziale a dir poco vertiginoso, spaziando dalla chirurgia robotica alla diagnostica per immagini. Nel convenire sull'incredibile potenzialità applicativa, Mannelli richiama l'attenzione sulle possibili implicazioni dell'intelligenza artificiale in relazione a questioni quali l'*explainability* e la presenza di bias: aspetti questi non trascurabili in quanto coinvolgono il rispetto dell'autonomia della persona e del suo migliore interesse o, ancora, il principio di giustizia ed equa distribuzione delle risorse. A ben vedere, l'oggettività dei risultati conseguiti dagli algoritmi – e, dunque, la loro generalizzazione, molto rilevante in sanità – riflette la qualità dei dati sui quali l'intelligenza artificiale è inizialmente addestrata. Particolarmente significativo, a tale riguardo, è l'esempio citato per la diagnostica per immagini: un sistema diagnostico sperimentale in dermatologia si era rivelato particolarmente accurato e affidabile per i pazienti di pelle chiara ma aveva ottenuto risultati insoddisfacenti per quelli di pelle scura; discrepanza questa causata dalla qualità e dalla rappresentatività

dei dati inizialmente forniti all'algoritmo per il suo addestramento. Difatti, i dati appartenenti esclusivamente a pazienti di pelle chiara rappresentavano certamente il *bias* o il *vulnus* del sistema incidendo negativamente sulla possibilità di applicare il sistema in maniera equa.

Nel ribadire, quindi, la rilevanza e la non ovvietà legata all'oggettività degli algoritmi, il lettore giunge al terzo e ultimo interrogativo, culmine della riflessione proposta, ovvero quello del rapporto che intercorre tra le persone e l'intelligenza artificiale: i cittadini sono veramente solo utilizzatori dell'intelligenza artificiale? Attraverso un'interessante analogia con il giocatore di scacchi automatico creato per Maria Teresa d'Austria, l'autrice individua le problematiche insite nel considerare l'intelligenza artificiale come un mero strumento nelle mani dell'uomo, accompagnando il lettore ad acquisire consapevolezza di come, in realtà, il contributo dell'uomo sia fondamentale e costitutivo per il funzionamento degli algoritmi medesimi. Ne discende una chiara responsabilità correlata alla qualità dei dati che l'uomo utilizza per l'intelligenza artificiale nel suo addestramento e continuo perfezionamento, con significative implicazioni in ambito sociale, etico ed economico. Il volume, dunque, per il tramite di una analisi coerente e ben articolata, riconosce il profondo valore dell'intelligenza artificiale in ogni ambito e ne incoraggia lo sviluppo consapevole, etico e sostenibile.

Matteo Galletti

La pillola per diventare buoni. Etica e potenziamento morale

Icaro, 2022

ISBN: 9788860447678

pp. 140

ARIELE NICCOLI
arielle.niccoli@unifi.it

AFFILIAZIONE
Università degli Studi di Firenze



DOI: 10.53267/20220304

Se disponessimo di una pillola capace di metterci al riparo da egoismo e malvagità e di incrementare altruismo e bontà, sarebbe ragionevole farne uso?

Potrebbe sembrare una questione pertinente solo in una *fiction* o, al massimo, in un esperimento mentale. Le nuove frontiere della ricerca biomedica, tuttavia, rendono plausibile un futuro – forse non prossimo ma neppure remoto – in cui vari tipi di trattamenti farmacologici, neurologici e genetici avranno l'obiettivo di modificare alcuni aspetti della nostra biologia al fine di potenziare le capacità e le disposizioni alla base della moralità, promettendo maggior rapidità ed efficacia rispetto alle strategie tradizionali a cui l'essere umano ricorre per migliorare sé stesso, quali la riflessione, la socializzazione e l'educazione. Con *La pillola per diventare buoni* Matteo Galletti ci offre una mappa fruibile e al contempo molto precisa per orientarci nel dibattito sul bio-potenziamento morale, esplorando criticamente sia le ragioni dei suoi fautori, secondo cui le sfide della contemporaneità rendono il bio-potenziamento non solo desiderabile, ma necessario, sia le ragioni dei suoi detrattori, secondo cui i rischi e le implicazioni negative di intervenire con tecniche biomediche al fine di migliorarci moralmente giustificano il rifiuto di tale prospettiva.

Da un lato, infatti, è innegabile che l'umanità debba fronteggiare sfide di urgenza e portata senza precedenti – si pensi alla crisi ecologica o al trattamento delle minoranze nella società globalizzata – per le quali le nostre attuali risorse morali sembrerebbero insufficienti, poco potenti e rudimentali. Come ha ampiamente mostrato la ricerca sui bias impliciti, ad esempio, alcuni atteggiamenti discriminatori possono persistere, a nostra insaputa, a dispetto dei nostri migliori giudizi morali. Oppure, la nostra capacità di provare empatia è fortemente ancorata alla prossimità spaziale e temporale, cosa che rende molto difficile attivare motivazioni morali verso chi ci è molto distante o verso le generazioni future. D'altro canto, progettare una soluzione di tipo biomedico a tali problemi pone problemi etici sostanziali. Quali disposizioni e capacità sono davvero rilevanti per la vita morale e dovrebbero quindi essere oggetto di potenziamento? Una persona che sceglie

di compiere il bene sulla base di un condizionamento delle sue strutture cerebrali, biochimiche o genetiche, sta ancora scegliendo liberamente? Dovremmo rinunciare alla libertà di scegliere tra bene e male se questo producesse una marcata riduzione della violenza o una forte motivazione a risolvere la crisi ambientale in corso? È in questo quadro che Galletti sviluppa le analisi e le riflessioni, improntate ad un "approccio cauto ma non totalmente chiuso", che compongono il volume.

Il primo capitolo getta le basi terminologiche e concettuali per condurre la discussione successiva con chiarezza e rigore, individuando una definizione di bio-potenziamento morale che ne colga la specificità rispetto ad altre forme di potenziamento umano (*human enhancement*). Inoltre, si ripercorrono sinteticamente gli argomenti principali proposti dai sostenitori del bio-potenziamento morale, con particolare riferimento ai lavori di Persson e Savulescu. Il capitolo successivo colloca il dibattito sullo sfondo delle grandi concezioni della morale – muovendo da Hume e da Kant – restituendogli complessità e profondità. Si entra così nel vivo della problematizzazione filosofica, mostrando come diverse concezioni della morale ci offrano risposte diverse non solo rispetto alla liceità o alle desiderabilità del bio-potenziamento, ma anche rispetto a *che cosa* dovrebbe eventualmente essere potenziato. Per evitare derive di tipo paternalistico o manipolatorio, si sostiene, le capacità che potrebbero essere potenziate sono quelle di tipo riflessivo, includendo in questo ambito non solo la cognizione razionale, ma anche l'immaginazione e alcune pratiche sociali.

Nel terzo capitolo si affronta il punto su cui insistono le principali critiche al bio-potenziamento morale: il pericolo che esso potrebbe costituire per la nostra libertà. Dopo aver illustrato le principali concezioni filosofiche dell'idea di libertà – la libertà "metafisica" e la libertà "politica" – si esamina in dettaglio in che senso il bio-potenziamento le comprometterebbe. Dalle riflessioni di Galletti emerge che il bio-potenziamento diretto delle disposizioni morali violerebbe entrambe le forme di libertà, poiché sarebbe lesivo della nostra *agency*, compromettendo sia le attribuzioni di responsabilità

La pillola per diventare buoni. Etica e potenziamento morale

Recensioni

individuale che il senso di partecipazione sociale. Il volume si completa con l'analisi di un caso concreto, il trattamento con psicofarmaci dei deficit di attenzione e iperattività, per illustrare a quali condizioni un bio-potenziamento morale possa considerarsi accettabile: il potenziamento deve riguardare la sfera riflessiva ed includere dinamiche sociali partecipative.

Se la "pillola per diventare buoni" ci aiuta a riflettere su noi stessi e il suo uso è integrato in un contesto di relazioni sociali partecipative, allora è una buona pillola.

Norme editoriali

Per ogni numero è possibile sottomettere:

– Articoli liberi su temi di interesse per la rivista o articoli in risposta a *call for papers*

– Commenti ai documenti di etica e bioetica che sono stati o che saranno pubblicati

– Recensioni di volumi pubblicati nei 12 mesi precedenti alla pubblicazione della rivista

La rivista accetta contributi in lingua italiana e inglese.

Tutti i testi vanno inviati a: ethics.journal@fondazioneveronesi.it

I testi devono essere inediti e non devono essere già sottmessi ad altre riviste scientifiche.

Per sottomettere un **articolo** occorre inviare:

1. un file in formato Word, privo di ogni riferimento agli autori, di minimo 10.000 e massimo 25.000 battute (inclusi spazi, note e bibliografia);

2. un secondo file Word separato contenente:

- (a) i nominativi degli autori
- (b) l'affiliazione di ciascun autore
- (c) l'indirizzo e-mail dell'autore corrispondente
- (d) il titolo dell'articolo in italiano e in inglese
- (e) un abstract dell'articolo di massimo 150 parole in italiano e in inglese
- (f) da 3 a 6 parole chiave in italiano e in inglese
- (g) l'esplicitazione di eventuali conflitti di interesse
- (h) un indirizzo di posta (città, cap, via, n.) per ricevere eventuali copie della rivista

Per sottomettere un **commento** occorre inviare:

1. un file in formato Word di massimo 10.000 battute (inclusi spazi, note e bibliografia);

2. un secondo file Word separato contenente:

- (a) il titolo del commento in italiano e in inglese
- (b) i nominativi degli autori
- (c) l'affiliazione di ciascun autore

(d) l'indirizzo e-mail dell'autore corrispondente

(e) l'esplicitazione di eventuali conflitti di interesse

(f) un indirizzo di posta (città, cap, via, n.) per ricevere eventuali copie della rivista

Per sottomettere una **recensione** occorre inviare:

1. un file in formato Word di massimo 5.000 battute (inclusi spazi, note e bibliografia);

2. un secondo file Word contenente:

- (a) i nominativi degli autori
- (b) l'affiliazione di ciascun autore
- (c) l'indirizzo e-mail dell'autore corrispondente
- (d) le seguenti informazioni sul libro recensito: titolo, autori, casa editrice, codice ISBN, n. di pagine, prezzo
- (e) l'esplicitazione di eventuali conflitti di interesse
- (f) un indirizzo di posta (città, cap, via, n.) per ricevere eventuali copie della rivista

STILE REDAZIONALE

Il tipo di carattere da utilizzarsi è il seguente: *Times New Roman 12*, con interlinea doppia.

Le note vanno inserite a piè di pagina e numerate con numeri arabi (1, 2, 3...).

I titoli devono essere brevi e specifici per facilitarne il reperimento nelle banche dati.

I titoli di paragrafi e dei sotto-paragrafi devono essere ordinati utilizzando i numeri arabi, secondo una numerazione progressiva.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Il sistema di riferimento della rivista per le citazioni bibliografiche è lo stile APA (autore-data).

Per le norme ufficiali si rimanda al sito della rivista e alla seguente guida: <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/>

Codice etico

The Future of Science and Ethics aderisce agli standard internazionali in materia di etica della ricerca e della pubblicazione, tra cui:

- il *Code of Conduct and Best Practice Guidelines* elaborato da COPE (Committee on Publication Ethics);
- il *Responsible research publication: international standards for editors*, promulgato in occasione della 2nd World Conference on Research Integrity di Singapore;
- le *Linee guida per l'integrità nella ricerca* pubblicate dalla Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR.

DOVERI DEGLI ORGANI DIRETTIVI DELLA RIVISTA

Decisioni in merito alla pubblicazione

Il Direttore è responsabile per le decisioni relative alla pubblicazione dei manoscritti sottomessi alla rivista. Il Direttore è responsabile per le decisioni che riguardano eventuali casi di diffamazione, violazione del copyright e plagio.

Equità

Il Direttore, il Capo Redattore, i Redattori e i revisori incaricati valutano sempre i manoscritti in base al loro contenuto intellettuale senza discriminazioni di razza/etnia, genere, orientamento sessuale, credo religioso, cittadinanza, o credo politico.

Confidenzialità

Il Direttore, il Capo Redattore e i Redattori hanno il dovere di non rivelare alcuna informazione riguardo ai manoscritti che sono stati sottomessi alla rivista a persone che non siano l'autore responsabile della corrispondenza (corresponding author), i revisori e i potenziali revisori, altre persone coinvolte nell'*editing* e l'editore, laddove appropriato.

Conflitti di interesse

Il materiale non pubblicato contenuto in un manoscritto che è stato sottomesso alla rivista non può essere usato dal Direttore, dal Capo

Redattore e dai Redattori per scopi di ricerca senza il consenso esplicito dell'autore.

Accesso ai contributi

I contributi accettati da *The Future of Science and Ethics* sono resi disponibili ad accesso libero e senza restrizioni, al fine di promuovere la politica dell'accesso aperto (open-access). I contributi sono disponibili sul sito della rivista e possono essere utilizzati a scopi scientifici, a condizione che sia citata la fonte della prima pubblicazione del manoscritto su *The Future of Science and Ethics*.

DOVERI DEI REVISORI

Revisione paritaria (Peer Review)

I testi degli articoli sottomessi alla rivista sono sottoposti a revisione paritaria anonima in doppio cieco (*Double Blind Peer Review*). Fanno eccezione i testi degli articoli delle sezioni "Prospettive", usualmente richiesti su invito, e delle sezioni "Documenti" e "Recensioni". I file Word anonimizzati e privi di eventuali riferimenti agli autori vengono inviati a due revisori anonimi individuati tra esperti esterni specialisti della materia in valutazione o, in alcuni casi, tra i componenti del Comitato Scientifico della rivista. Non possono essere affidate revisioni di singoli articoli né a componenti del Comitato di Direzione né a componenti del Comitato Editoriale della rivista. La revisione richiede circa 4 settimane dalla data di ricezione del manoscritto. Nel caso in cui siano richieste revisioni (minime o sostanziali), il testo deve essere corretto evidenziando le parti modificate, e quindi ri-sottomesso alla redazione nei tempi richiesti, accompagnato da una breve lettera di risposta ai Revisori. In caso di giudizi significativamente discordanti tra i revisori, la redazione si riserva di chiedere un terzo parere e di prolungare il processo di revisione di ulteriori 2 settimane.

Celerità

Qualsiasi revisore che ritenga di non essere qualificato per svolgere la revisione del manoscritto che gli è stato assegnato, o di non poter terminare

tale revisione entro i tempi richiesti e comunque entro un tempo considerato ragionevole, deve subito notificare tali aspetti al Direttore e quindi rinunciare a prendere parte al processo di revisione paritaria.

Confidenzialità

Qualsiasi manoscritto ricevuto per la revisione paritaria deve essere considerato come un documento confidenziale. Come tale non deve essere mostrato o discusso con altri se non nei casi autorizzati dal Direttore della rivista.

DOVERI DEGLI AUTORI

Contenuti

Gli autori di un manoscritto che riguarda una ricerca originale devono presentare una descrizione accurata del lavoro svolto così come una discussione obiettiva del suo significato. I dati devono essere presentati in modo accurato nel manoscritto. Un manoscritto deve contenere dettagli sufficienti e riferimenti bibliografici da permettere ad altri di replicare il lavoro. Affermazioni fraudolente o intenzionalmente inaccurate costituiscono casi di comportamento non etico e inaccettabile.

Originalità e plagio

Gli autori devono assicurare di aver scritto un lavoro interamente originale; e, qualora gli autori abbiano usato il lavoro di altri, che esso sia citato in modo appropriato.

Un autore non deve pubblicare in generale manoscritti che descrivano la stessa identica ricerca in più di una rivista o pubblicazione primaria. Sottomettere lo stesso manoscritto a più di una rivista simultaneamente costituisce un comportamento non etico e inaccettabile.

Riconoscimento delle fonti

Devono sempre essere inseriti riferimenti appropriati ai lavori di altri autori. Gli autori devono citare le pubblicazioni che hanno influito nel determinare la natura del lavoro riportato nel manoscritto.

Ruolo di autori e co-autori

Il ruolo di autore o co-autore di un manoscritto deve essere attribuito esclusivamente a coloro che hanno apportato un contributo significativo all'ideazione, progettazione, esecuzione, o interpretazione dei risultati dello studio o dei contenuti concettuali presenti nel manoscritto. Tutti coloro che hanno apportato contributi significativi devono essere inseriti come co-autori. Nel caso in cui vi siano altre persone che hanno partecipato in altri aspetti sostanziali della ricerca, essi devono essere riconosciuti e indicati come contributori o ringraziati in una apposita nota.

L'autore responsabile della corrispondenza deve garantire che tutti i co-autori appropriati e nessun co-autore inappropriato siano inclusi tra i firmatari nel manoscritto, e che tutti i co-autori abbiano visto e approvato la versione finale del manoscritto e concordato alla sua sottomissione per la pubblicazione.

Consenso informato e rispetto dei diritti umani e animali

Tutti gli autori di manoscritti in cui vengono descritte ricerche che hanno coinvolto soggetti umani o animali devono garantire che la ricerca sia stata svolta con il consenso dei partecipanti e con le autorizzazioni necessarie per svolgere ricerche con soggetti umani o animali.

Conflitti di interesse

Tutti gli autori devono dichiarare nel manoscritto i loro eventuali conflitti di interesse a livello finanziario o di altra natura che potrebbero aver influenzato i risultati o l'interpretazione del contenuto del manoscritto. Tutte le fonti di finanziamento o supporto al progetto di ricerca da cui è nato lo studio devono essere dichiarate in modo esplicito.

Errori fondamentali nei lavori pubblicati

Qualora un autore venisse a conoscenza di un errore significativo o di una inesattezza nei lavori che ha pub-

blicato sulla rivista, è Suo preciso dovere segnalare tale errore al Direttore o alla Redazione e cooperare con il Direttore e la Redazione per ritirare o correggere il manoscritto.

Diritti d'Autore

Gli autori garantiscono di avere la titolarità dei diritti sulle opere che sottopongono alla rivista *The Future of Science and Ethics* e garantiscono che tali opere siano inedite, liberamente disponibili e lecite, sollevando l'editore da ogni eventuale danno o spesa.

Gli autori mantengono i diritti d'autore sulle proprie opere e autorizzano l'editore a pubblicare, riprodurre, distribuire le opere con qualunque mezzo e in ogni parte del mondo e a comunicarli al pubblico attraverso reti telematiche, compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, disponendo le utilizzazioni a tal fine preordinate.

Gli autori che intendano includere nelle loro opere testi, immagini, fotografie o altre opere già pubblicate altrove si assumono la responsabilità di ottenere le autorizzazioni dei relativi titolari dei diritti ove necessarie. Gli autori garantiscono che sulle opere non sussistano diritti di alcun genere appartenenti a terze parti.

Gli autori hanno diritto a riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, eseguire pubblicamente gli articoli pubblicati sulla rivista con ogni mezzo, per scopi non commerciali (ad esempio durante il corso di lezioni, presentazioni, seminari, o in siti web personali o istituzionali) e ad autorizzare terzi ad un uso non commerciale degli stessi, a condizione che gli autori siano riconosciuti come tali e la rivista *The Future of Science and Ethics* sia citata come fonte della prima pubblicazione dell'articolo.

La rivista non pretenderà dagli autori alcun pagamento per la pubblicazione degli articoli. Gli autori non riceveranno alcun compenso per la pubblicazione degli articoli.

I compiti del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi

Volume 7 ■ 2022

theFuture
ofScience
andEthics

164

"La scienza è un'attività umana inclusiva, presuppone un percorso cooperativo verso una meta comune ed è nella scienza che gli ideali di libertà e pari dignità di tutti gli individui hanno sempre trovato la loro costante realizzazione.

La ricerca scientifica è ricerca della verità, perseguimento di una descrizione imparziale dei fatti e luogo di dialogo con l'altro attraverso critiche e confutazioni. Ha dunque una valenza etica intrinseca e un valore sociale indiscutibile, è un bene umano fondamentale e produce costantemente altri beni umani.

In particolare, la ricerca biomedica promuove beni umani irrinunciabili quale la salute e la vita stessa, e ha un'ispirazione propriamente umana poiché mira alla tutela dei più deboli, le persone ammalate, contrastando talora la natura con la cultura e con la ragione diretta alla piena realizzazione umana.

L'etica ha un ruolo cruciale nella scienza e deve sempre accompagnare il percorso di ricerca piuttosto che precederlo o seguirlo. È uno strumento che un buon ricercatore usa quotidianamente.

La morale è anche l'unico raccordo tra scienziati e persone comuni, è il solo linguaggio condiviso possibile.

Ci avvicina: quando si discute di valori, i ricercatori non sono più esperti di noi. Semmai, sono le nostre prime sentinelle per i problemi etici emergenti e, storicamente, è proprio all'interno della comunità scientifica che si forma la consapevolezza delle implicazioni morali delle tecnologie biomediche moderne.

Promuovere la scienza, come fa mirabilmente la Fondazione Veronesi, significa proteggere l'esercizio di un diritto umano fondamentale, la libertà di perseguire la conoscenza e il progresso, ma anche, più profondamente, significa favorire lo sviluppo di condizioni di vita migliori per tutti.

Compiti del Comitato Etico saranno quelli di dialogare con la Fondazione e con i ricercatori, favorendo la crescita di una coscienza critica e insieme di porsi responsabilmente quali garanti terzi dei cittadini rispetto alle pratiche scientifiche, guidati dai principi fondamentali condivisi a livello internazionale e tenendo nella massima considerazione le differenze culturali".



**Fondazione
Umberto Veronesi**
– per il progresso
delle scienze